

# RESOCONTO STENOGRAFICO

110.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROMITA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	9787	CARLOTTO (DC) . . . . .	9831
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>		CERRINA FERONI (PCI) . . . . .	9830, 9831
PRESIDENTE . . . . .	9787	CRIVELLINI (PR) . . . . .	9813
DE CATALDO (PR) . . . . .	9788	FORTE (PSI) . . . . .	9809, 9839, 9841
FERRARI MARTE (PSI) . . . . .	9788	GORIA (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	9795, 9832, 9833, 9834 9835, 9836, 9837, 9838, 9840, 9841
GALLI MARIA LUISA (PR) . . . . .	9788	GOTTARDO (DC) . . . . .	9830
<b>Disegni di legge:</b>		ICHINO (PCI) . . . . .	9838
(Approvazione in Commissione) . . . . .	9787, 9842	LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA (PCI)	9832
(Autorizzazione di relazione orale) . . . . .	9842	RUBBI EMILIO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	9821
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		SANESE (DC) . . . . .	9829, 9834
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria (1214) . . . . .	9795	SANTAGATI (MSI-DN) . . . . .	9800
PRESIDENTE . . . . .	9795, 9827, 9835, 9840	SARTI (PCI) . . . . .	9832
ANTONI (PCI) . . . . .	9816, 9837	<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
AZZARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	9823, 9833, 9836, 9838, 9840	Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica ( <i>modificato dal Senato</i> ) (810-B) . . . . .	9847
		PRESIDENTE . . . . .	9847, 9906

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

PAG.	PAG.		
ANDÒ (PSI) . . . . .	9860, 9903	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	9841
BEMPORAD (PSDI) . . . . .	9866	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	9841
CIRINO POMICINO (DC) . . . . .	9860, 9903	<b>Interrogazioni, interpellanze e mozione</b>	
CRUCIANELLI (PDUP) . . . . .	9860, 9905	(Annunzio) . . . . .	9911
DEL DONNO (MSI-DN) . . . . .	9855	<b>Convalida di deputati</b> . . . . .	9910
DUTTO (PRI) . . . . .	9864, 9904	<b>Per una inversione dell'ordine del giorno:</b>	
FIANDROTTI (PSI) . . . . .	9866	PRESIDENTE . . . . .	9789, 9790
GIUDICE (Misto-Indip. sinistra) . . . . .	9903, 9905	CICCIOMESSERE (PR) . . . . .	9789
GUI (DC) . . . . .	9903	DE CATALDO (PR) . . . . .	9789, 9790, 9794
MASIELLO (PCI) . . . . .	9864	POCHETTI (PCI) . . . . .	9793
MENSORIO (DC) . . . . .	9866, 9903	<b>Risoluzione</b> (Annunzio) . . . . .	9911
PAZZAGLIA (MSI-DN) . . . . .	9866, 9903	<b>Votazioni segrete di disegni di legge</b> . . . . .	9842, 9906
PINTO (PR) . . . . .	9867	<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b>	9911
RALLO (MSI-DN) . . . . .	9825	<b>Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo</b> . . . . .	9913
STERPA (PLI) . . . . .	9905		
TEODORI (PR) . . . . .	9867, 9904		
TESINI GIANCARLO (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	9847, 9875, 9881		
TESSARI ALESSANDRO (PR) . . . . .	9860, 9903		
VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	9849, 9875, 9881, 9903		
<b>Proposte di legge:</b>			
(Annunzio) . . . . .	9787		
(Approvazione in Commissione) . . . . .	9842		
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	9842		

**La seduta comincia alle 16.**

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonetti Mattinzoli Pira, Botta, Castoldi, Facchini, Fornasari, Reina e Santi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 12 febbraio 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RALLO ed altri: « Deroga all'articolo 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per quanto concerne il completamento dell'autostrada Messina-Palermo » (1395);

BALZARDI ed altri: « Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) » (1396);

TANTALO e SANESE: « Norme per l'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, al personale assunto ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 476 » (1397);

RUBINO ed altri: « Integrazioni e modifiche della legge 14 novembre 1961, n. 1268, concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo » (1398).

Saranno stampate e distribuite.

**Approvazione in Commissione.**

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri della VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), in sede legislativa, è stato approvato il seguente disegno di legge:

« Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di obbligo del rilascio della ricevuta fiscale da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto » (935), *con modificazioni*.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicazioni Commissioni permanenti in sede legislativa:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

S. 630 - « Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione » (*approvato dal Senato*) (1391) (*con parere della II, della IV, della V e della VI Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

*III Commissione (Esteri):*

« Assunzione di impiegati a contratto per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari (1323) (con parere della I e della V Commissione).

FERRARI MARTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Signor Presidente, il gruppo socialista si oppone all'assegnazione, in sede legislativa, di questo disegno di legge, perché riteniamo che esso concerna materia di particolare importanza, e debba quindi essere discusso in Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole Marte Ferrari darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare il disegno di legge n. 1323 alla III Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge di iniziativa del deputato MASSARI: « Assunzione con contratto a tempo indeterminato dei contrattisti degli uffici elettorali istituiti presso i consolati italiani dei paesi comunitari, assunti ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (867), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nella proposta di legge sopra indicata.

*VIII Commissione (Istruzione):*

« Svolgimento di attività sportive degli insegnanti di educazione fisica, atleti e tecnici di livello nazionale » (1270) (con

parere della I, della II e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

*XII Commissione (Industria):*

LAFORGIA ed altri: « Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » (1282) (con parere della I Commissione).

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, sull'opposizione dell'onorevole De Cataldo darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

GALLI MARIA LUISA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI MARIA LUISA. Sono contraria all'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 1282, che ritengo debba essere discussa in aula. Il problema delle commissioni per l'artigianato è sul tappeto fin dalla passata legislatura: è opportuno quindi che vi sia un confronto serio tra le forze politiche e che la questione non venga discussa in Commissione. Potrei aggiungere molte altre considerazioni; mi limito tuttavia a dire che, tra l'altro, questa materia avrebbe dovuto già essere stata demandata alle regioni. Il provvedimento riguarda quindi una questione che, in violazione della legislazione esistente, si trascina da tempo. Per questo il problema dovrebbe essere esaminato in aula e non passare « alla chetichella » in Commissione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta della Presidenza di assegnare la proposta di legge n. 1282 alla XII Commissione in sede legislativa.

(È approvata).

GALLI MARIA LUISA. La 382, la 616... ..! (*Proteste al centro - Commenti del deputato Zolla*).

PINTO. Perché sei sempre così agitato? Non c'è nessun atto terroristico da rinfacciarci! (*Commenti del deputato Zolla*).

#### **Per un'inversione dell'ordine del giorno.**

CICCIOMESSERE. Chiedo di parlare per un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCIOMESSERE. Chiedo, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento, un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito al quarto punto, concernente la riforma dell'editoria. Non ho particolare interesse alla discussione di questa proposta di legge, anzi, per la verità, ritengo che il Parlamento italiano abbia altre cose, molto più serie, da discutere. Noi però ci troviamo ancora una volta di fronte ad una gravissima - tanto per usare un eufemismo - violazione della prassi, delle procedure parlamentari e della Costituzione, violazione avallata in questo caso dalla totalità delle altre forze politiche presenti in quest'aula, dal Movimento sociale al partito comunista. Ci troviamo cioè di fronte ad una banda di sequestratori di verità - credo si chiami associazione italiana degli editori - che quotidianamente scrive sui giornali e che, in cambio dei servigi resi al partito comunista, alla democrazia cristiana, al Movimento sociale (*Commenti del deputato Santagati*), pretende che venga emanato un decreto-legge. A parte le

anime pie (non so se sia ancora presente Stefano Rodotà o qualche altro), che parlano dei contenuti innovatori del provvedimento sull'editoria, si tratta di un decreto-legge che deve sostanzialmente ripianare i debiti di questa stampa vergognosa e di regime.

La Camera stava esaminando una proposta di legge che io ritengo appunto inutile (continuo a dire che il Parlamento dovrebbe discutere altre cose), ma che comunque il Parlamento stava discutendo: deve essere il Parlamento, quindi, a stabilire se questo progetto di legge meriti o non meriti di essere approvato, sia suscettibile di essere modificato oppure no. Sta alle maggioranze parlamentari prendere una decisione al riguardo.

Invece, a seguito della pressione di un gruppo economico editoriale, di una serie di gruppi economici, la Camera improvvisamente, senza ragione, sospende la discussione del provvedimento; il Governo non viene in aula a dirci che ci troviamo di fronte ad uno dei casi previsti dall'articolo 77 della Costituzione per cui bisogna provvedere con la decretazione d'urgenza. Questo fascio di partiti che blatera sempre della violazione costituzionale, che ogni giorno denuncia, la Presidente della Camera come tutti gli altri, questo uso abnorme dell'articolo 77...

PRESIDENTE. Onorevole Ciccio Messere, non c'è ancora un decreto di questo genere all'attenzione della Camera.

DE CATALDO. Lo sappiamo: lo abbiamo letto sui giornali.

PRESIDENTE. Ne abbiamo avuto notizia dai giornali, ma non è all'attenzione della Camera.

CICCIOMESSERE. Per questo sto cercando di portare all'interno del Parlamento un dibattito che invece pare debba rimanere nelle riunioni tra questa banda, tra questa associazione a delinquere di cui parlavo prima e i vertici dei partiti finanziati dalla SIPRA che devono pagare... (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

POCHETTI. Quale associazione a delinquere!

CICCIOMESSERE. Stavo parlando degli editori, ma evidentemente Pochetti ha la coda di paglia (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere!

CICCIOMESSERE. Non stavo parlando della SIPRA (*Il deputato Antoni scende nell'emiciclo*).

Cosa fai? Vuoi picchiarmi?

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, onorevole Cicciomessere!

CICCIOMESSERE. Vuoi picchiarmi? Stavo parlando di un'altra associazione a delinquere.

PRESIDENTE. Le chiedo con quale diritto definisce associazione a delinquere una qualunque associazione di cittadini. La prego, moderi i termini.

CICCIOMESSERE. È una associazione a delinquere in violazione della Costituzione (*Proteste all'estrema sinistra*). Lei, signor Presidente, mi deve spiegare...

PRESIDENTE. Lei non può definire nessuno associazione a delinquere in questa Assemblea.

CICCIOMESSERE. Me ne assumo la responsabilità, signor Presidente (*Proteste all'estrema sinistra e al centro*).

BIANCO GERARDO. Queste sono le conseguenze di decisioni sbagliate.

CICCIOMESSERE. Allora, signor Presidente, questi partiti che sostengono l'urgenza del provvedimento sull'editoria... (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Sto parlando!

*Una voce all'estrema sinistra. Vai via!*

CICCIOMESSERE. I carri armati non sono ancora arrivati. «Vai via» lo dici a qualche amico tuo, capito?

CARMENO. Vai all'asilo infantile!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, lasciate proseguire l'onorevole Cicciomessere (*Interruzione dei deputati De Cataldo e Aglietta Maria Adelaide*).

Onorevole De Cataldo, avete già provocato abbastanza! Vi prego.

CICCIOMESSERE. Non stiamo provocando, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avete provocato usando termini inadeguati.

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, faccia il Presidente dell'Assemblea e non il Presidente della maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, avete provocato questo tumulto; la prego di prendere posto...

STEGAGNINI. Sì, è vero!

DE CATALDO. Non le consento di dirmi che ho provocato!

PRESIDENTE. ...altrimenti sarò costretto ad espellerla dall'aula.

CICCIOMESSERE. Faccia il Presidente dell'Assemblea e non il Presidente della maggioranza (*Proteste all'estrema sinistra e al centro*).

PRESIDENTE. Non si usano questi termini; non venite a fare demagogia in questa aula.

DE CATALDO. Non glielo consento.

TESSARI ALESSANDRO. Faccia il Presidente!

DE CATALDO. Non glielo consento!

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, la prego, non mi costringa ad espellerla dall'aula.

DE CATALDO. Magari, lo faccia! (*Vive proteste all'estrema sinistra*). Mi espella dall'aula e poi leggeremo il *Resoconto stenografico*.

CICCIOMESSERE. Certo, parliamo di soldi e allora la cosa preoccupa.

PRESIDENTE. Proseguia, onorevole CiccioMessere.

CICCIOMESSERE. Parliamo di centinaia di miliardi.

AGLIETTA MARIA ADELAIDE. Avrete i soldi, state tranquilli!

CICCIOMESSERE. Ancora una volta il Parlamento viene espropriato, da parte di associazioni che lei non vuole che io chiami associazioni a delinquere, del suo diritto-dovere di discutere sulle questioni poste all'ordine del giorno. Non è ammissibile, da nessun punto di vista costituzionale, che su un problema di questo genere, sul problema di dare o non dare soldi - a parte le anime sante di Rodotà e degli altri che discutono sulla trasparenza dell'editoria, della proprietà e di altre cose quando tutti i giornali discutono se i miliardi devono essere trecento o quattrocento -, si assumano posizioni di questo tipo. Ma su cosa ci stiamo prendendo in giro? Se non ci fosse questa stampa, queste decisioni scandalose non potrebbero passare in Parlamento; ma è chiaro che grazie a questa stampa queste decisioni possono passare (è necessario da parte vostra pagare il prezzo che la stampa si appresta ora a riscuotere con il decreto-legge).

Qualcuno mi spieghi come è ammissibile una situazione di questo genere; il Presidente della Camera, i gruppi parlamentari, dovrebbero spiegarci qual è questa straordinaria necessità ed urgenza per arrivare al decreto-legge, in questa situazione politica in cui voi sapete che vi è

una associazione in violazione costituzionale; voi sapete che probabilmente non ci saranno i tempi politici neanche per discutere questo decreto-legge. Quindi già si avalla e si anticipa un'operazione per la quale si costringeranno i partiti, il Governo a ripetere, a ripresentare questo decreto-legge.

Abbiamo una situazione in cui la sinistra chiede ufficialmente alla maggioranza del Parlamento che possibilmente su questo decreto-legge il Governo ponga la fiducia; e allora l'opposizione radicale sarà ancora più dura.

PRESIDENTE. Onorevole CiccioMessere, la prego, non faccia polemica su notizie di stampa! Stia ai fatti che sono presenti all'interno della Camera.

CICCIOMESSERE. Questi fatti sono al quarto punto dell'ordine del giorno! (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. La prego, onorevole CiccioMessere!

CICCIOMESSERE. Io cerco di restituire dignità a questo Parlamento, che si comporta su questi fatti in modo così vergognoso: ci sono tutti, dal Movimento sociale al partito comunista, uniti in questa greppia, in questa precisa volontà di riscuotere o dare le tangenti concrete che si intendono dare! (*Proteste a destra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole CiccioMessere, la prego!

TESSARI ALESSANDRO. È quello che succederà; e lei sa e fa finta di non sapere!

ALICI. Quelle le prendete voi!

CICCIOMESSERE. Ricordiamoci come, su iniziativa del gruppo comunista... (*Vivissime proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Si disattivi il microfono da cui parla l'onorevole CiccioMessere!

(*Applausi ironici dei deputati del gruppo radicale*).

TESSARI ALESSANDRO. Questa è la democrazia!

PRESIDENTE. Onorevole Alessandro Tessari, lei non è contento dell'*exploit* che ha fatto a Padova e vuol continuare qui! La prego di rispettare almeno il Parlamento!

Onorevole Cicciomessere, si attenga all'argomento della sua richiesta di inversione dell'ordine del giorno; altrimenti sarò costretto a toglierle la parola.

CICCIOMESSERE. Di fronte al modo con cui lei dirige quest'Assemblea ...

BIANCO GERARDO. Non si può permettere che si discuta sulla conduzione dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, la prego, basta la Presidenza a regolare i rapporti con l'onorevole Cicciomessere, il quale ha solo il dovere di attenersi all'argomento per cui ha chiesto di parlare!

CICCIOMESSERE. Signor Presidente, noi chiediamo che si restituisca dignità al Parlamento e si restituisca al Parlamento la possibilità di discutere questi problemi, perché il Parlamento ancora una volta non venga rapinato da associazionismi a delinquere, evidentemente con la copertura di questi partiti.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, la richiamo ancora: non usi questi termini, che non sono degni del Parlamento!

CICCIOMESSERE. Chiedo che il Parlamento non venga espropriato delle sue prerogative, che sono evidentemente quelle di discutere sui progetti di legge all'ordine del giorno. Ecco, non riesco a capire come sia possibile...

CARMENO. Buffoncello da asilo infantile!

CICCIOMESSERE. ...come sia giustificabile, in termini costituzionali, che un Governo venga qui ad affermare che presenta un decreto-legge per battere l'ostruzionismo (*Vive proteste al centro e alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, la prego di attenersi all'argomento; altrimenti sarò costretto a toglierle la parola!

CICCIOMESSERE. Dobbiamo leggere sui giornali queste cose; dobbiamo leggere sui giornali che oggi il Consiglio dei ministri forse deciderà di emanare questo decreto-legge. Questo è il modo di salvaguardare il Parlamento e la sua dignità!

STEGAGNINI. Ma il Governo non ha ancora parlato!

CICCIOMESSERE. Sono chiacchiere, allora, le nostre circa la decretazione di urgenza e l'ostruzionismo che viene realizzato dal Governo impedendo concretamente al Parlamento di legiferare? Siamo a 70 decreti-legge! Com'è ammissibile, dal punto di vista costituzionale, che un Governo annunci la presentazione di un decreto-legge su questo argomento per battere l'ostruzionismo?

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, la richiamo ancora all'argomento!

CICCIOMESSERE. Chiedo come sia ammissibile fare un'affermazione di questo genere, quando poi non si consente alla Camera di discutere la proposta di legge sull'editoria! Quale ostruzionismo? Duecento emendamenti presentati dal gruppo radicale: questo è l'ostruzionismo? Ma dite chiaramente che avete paura di affrontare il confronto all'interno e all'esterno! Il problema evidentemente è soltanto esterno, dell'opinione pubblica, che non deve conoscere i reali contenuti dei provvedimenti che intendete varare. Ma attraverso il decreto-legge e l'altra violazione

costituzionale intendete sanare le contraddizioni interne alle vostre corporazioni, alle corporazioni di regime, ai partiti di regime. Non tutti qui dentro - lo sappiamo - sono d'accordo su questo provvedimento; e non tanto sulla parte « di copertura » del progetto che riguarda l'editoria, ma sul contenuto reale, effettivo, quello dei soldi, del denaro; quindi, signor Presidente, in presenza di questi fatti, io invito i colleghi a recuperare quel poco di dignità che resta a questo Parlamento... (*Commenti all'estrema sinistra*).

PINTO. (*Rivolto all'estrema sinistra*). Siete diventati insopportabili!

CICCIOMESSERE. ...e quindi ad impedire manovre di questo genere, ad impedire che il settantunesimo, o settantaduesimo o settantatreesimo decreto venga varato in una situazione di totale e palese violazione costituzionale, in modo che ci sia per lo meno questo riconoscimento formale del ruolo del Parlamento. Venga il Governo a spiegarci perché non intende continuare il dibattito sull'editoria e perché eventualmente intende provvedere con decreto-legge! Ce lo spieghi nel corso dell'esame dell'articolo 2 sul quale credo - così mi ha informato il compagno Roccella - siamo tutti d'accordo per una certa soluzione. Ce lo venga a dire concretamente; questo è ciò che noi chiediamo.

In questo modo evidentemente non vogliamo sabotare altri problemi all'ordine del giorno, che sono, ripeto, più importanti del problema dei soldi, dei denari che bisogna dare agli editori, ma vogliamo che ci siano dieci minuti o mezz'ora di dibattito politico. Si riporti il dibattito politico in questa sede su questo problema. Questo è quanto intendiamo ottenere con questa richiesta di inversione dell'ordine del giorno. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Cicciomessere, le voglio ricordare che l'ordine del giorno della seduta odierna è stato fissato dalla Conferenza dei capigruppo, sede nella quale non sono state sollevate le

obiezioni che ha qui manifestato (*Commenti dei deputati del gruppo radicale*).

CICCIOMESSERE. Si sbaglia!

PRESIDENTE. Comunque, è suo diritto proporre una questione incidentale formale.

Sulla richiesta di inversione dell'ordine del giorno dell'onorevole Cicciomessere, darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno, ai sensi dell'articolo 41, primo comma, del regolamento.

POCHETTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Il nostro gruppo è contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata testé dall'onorevole Cicciomessere. Non voglio tanto riferirmi alle argomentazioni che sono state addotte; noi le consideriamo materiale stramineo e quindi non vogliamo neanche accennare a quelle argomentazioni (*Commenti del deputato Pinto*). Vogliamo invece riferirci ad altri due ordini di motivi. Il primo è che l'ordine dei lavori della Camera è fondato sulla programmazione. Noi crediamo nel regolamento e teniamo fede al regolamento stesso; poiché la Conferenza dei capigruppo ha stabilito questo ordine del giorno, intendiamo che esso debba essere seguito.

In secondo luogo, essendo all'ordine del giorno un decreto-legge ed un disegno di legge che noi giudichiamo della massima importanza, quello relativo alla docenza, riteniamo che entro oggi e prima che abbia inizio il congresso della democrazia cristiana, in occasione del quale i lavori della Camera saranno sospesi, questi provvedimenti debbano essere approvati.

Per queste ragioni siamo contrari alla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dall'onorevole Cicciomessere.

DE CATALDO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Signor Presidente, non posso farmi carico delle disattenzioni della Presidenza e quindi respingo fermamente la sua accusa, diretta personalmente a me e ai miei colleghi, di aver assunto atteggiamenti provocatori, perché non era in atto alcuna provocazione da parte di chicchessia. Mi lasci finire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Volevo dirle, onorevole De Cataldo, che se lei vuole parlare per fatto personale ne ha diritto, ma in questo momento sta parlando a favore della proposta.

DE CATALDO. Allorché ella avrà la compiacenza di leggere il *Resoconto stenografico*, si renderà conto che l'affermazione di Ciccio Messere era rivolta alla federazione degli editori e, poiché alcuni colleghi del gruppo comunista non lo avevano sentito, mi ero avvicinato ad essi per chiarirlo. Quindi non è consentito a chicchessia di affermare pretestuosamente che i radicali provocano in quest'aula. Se poi esiste qualcuno, il quale entra in quest'aula prevenuto nei confronti dei radicali, allora è opportuno che si astenga dall'esercitare certe funzioni fino a che il suo animo non sarà tranquillo.

Signor Presidente, mi sembra che, nel rispetto del regolamento e della Costituzione, la richiesta avanzata dal collega Ciccio Messere debba essere accolta da questa Assemblea. Del resto, non è esatto che in sede di Conferenza dei capigruppo la collega Aglietta abbia aderito a questo ordine dei lavori (*Interruzione del deputato Pochetti*). La sua approvazione a maggioranza - l'onorevole Pochetti lo sa bene - non impedisce di proporre in aula le obiezioni: solo se è approvato all'unanimità, il programma è vincolante per ciascuno di noi e per i gruppi!

Per quanto si riferisce alla proposta di legge sulla riforma dell'editoria, fac-

cio notare che a seguito di pressioni incredibili, starei per dire fisiche, di tutta la stampa italiana, fu posto all'ordine del giorno questo provvedimento e su di esso fu iniziata la discussione. Non solo, ma prendendo a pretesto una situazione di ostruzionismo (ma ciò è falso; e lei lo sa bene, signor Presidente, come lo sanno tutti i colleghi) da parte dei radicali, e non dicendo invece che in realtà bisognava affrontare l'altro problema, quello del decreto-Cossiga cosiddetto « contro il terrorismo », il disegno di legge fu espunto dall'ordine dei lavori, dopo che era stato discusso e ne era stato approvato il primo articolo. Anzi, nei confronti di questo articolo, una serie di emendamenti presentati dal gruppo radicale furono semplicemente votati per alzata di mano, senza che venisse richiesta la votazione a scrutinio segreto e senza che fossero neppure illustrati. Questo è quanto è avvenuto in relazione a questa proposta di legge, e questa è stata la posizione assunta dal gruppo radicale nei confronti di questo provvedimento, allorché venne proposto nell'ordine del giorno.

La stampa si scatenò, ancora una volta, contro i radicali, con il consenso unanime delle forze politiche - questo è innegabile, signor Presidente - e venne richiesta a gran voce l'emanazione di un decreto-legge. C'è chi dice, signor Presidente, che in questo fantomatico (ma non tanto) decreto-legge entrerà pure qualcosa che è stato solennemente respinto, con ribrezzo addirittura, in questa aula dai vari oratori dei vari gruppi: questo lo vedremo domani o dopodomani. Comunque, fu richiesto con urgenza un decreto-legge dagli editori e dai rappresentanti dei giornali.

Non lo so ufficialmente, cioè non lo so perché me lo ha comunicato lei, signor Presidente, ma lo sappiamo per averlo letto sui giornali, che oggi o domani il Governo approverà questo decreto-legge, in base al dettato dell'articolo 77 della Costituzione, che ricordo - e non soltanto a me stesso, come si suol dire ipocritamente - che prevede l'attività legislativa

da parte del Governo nei casi straordinari di necessità e di urgenza.

Ricordo un interessantissimo intervento del collega Spagnoli in questa aula (a proposito di un altro argomento, ma che può essere riferibile a questo per analogia), in relazione all'esproprio o meno di certe determinate prerogative dell'Assemblea.

Sta di fatto che ci troviamo - ripeto - di fronte ad un provvedimento del quale la Camera dei deputati aveva già iniziato l'esame, addirittura approvando l'articolo 1.

Ora vedo che nell'ordine del giorno di oggi la proposta di legge relativa alla riforma dell'editoria è preceduta da altri due provvedimenti, certamente importanti ed urgenti: questo però non osta a che si discuta subito sull'editoria, portando avanti per un certo periodo questo argomento, come si è fatto in più di una occasione, per poi passare agli altri due provvedimenti, oggi o domani, e comunque prima che abbia inizio il congresso della democrazia cristiana.

Questo se è vero quello che si dice da tutte le parti, e cioè che si intende restituire quella che giustamente Ciccio messere ha chiamato la dignità al Parlamento; se è vero che si è contro la decretazione d'urgenza e che non si vogliono e non si devono consentire colpi di mano da parte di poteri diversi da quello legislativo. Se poi tutto questo non è vero, allora siamo d'accordo che l'ordine del giorno non può che essere quello indicato nello stampato che abbiamo a disposizione.

È bene però parlarsi chiaro e lo dico, questa volta, per tutti, signor Presidente, perché personalmente io non amo parlare circondato dai commessi, così come non ritengo lecito, da parte di chicchessia, non riuscire ad interpretare, soltanto per pregiudizio o prevenzione, le proprie funzioni in rapporto alla funzione degli altri membri di questa Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno

avanzata dall'onorevole Ciccio messere, il quale chiede che si passi subito all'esame del quarto punto dell'ordine del giorno.

(*E respinta*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria (1214).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali e ricordo che, nella seduta dell'8 febbraio 1980, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Gorla ha facoltà di riferire all'Assemblea.

GORLA, *Relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 660 che siamo chiamati a convertire prende in considerazione una serie di disposizioni articolate su un ampio fronte di interventi.

Già durante l'illustrazione nella Commissione finanze e tesoro ebbi modo di rilevare come la stessa varietà, e la conseguente eterogeneità degli argomenti, ponevano una serie di problemi generali di rilevante importanza: senza riprendere qui tutto il dibattito sviluppato dalla Commissione finanze e tesoro in termini ampi ed approfonditi, vi è almeno una breve serie di problemi sui quali ritengo opportuno richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Un primo problema, di natura che potremmo definire tecnico-politica, concerne la regola in base alla quale si procede all'adeguamento della complessa normativa tributaria; il legislatore che dette corpo alla riforma, attraverso la legge-delega, si pose evidentemente il problema che l'e-

sperienza, oltre che il continuo mutare degli scenari sui quali applicare la normativa necessariamente complessa ed articolata quale è quella sui tributi, avrebbe consigliato correzioni, adattamenti ed integrazioni. Fu quindi innescata la procedura di decreti correttivi ed integrativi, senza però (possiamo ritenerlo, oggi) che il legislatore del 1971 immaginasse che tale procedura, unitamente ai successivi interventi del Parlamento su materie non comprese nella delega (e quindi proprie ancora della funzione parlamentare) avrebbe prodotto una serie di provvedimenti tanto numerosi da costituire non rare occasioni di confusione tra le fonti legislative, causando discontinuità nell'azione dell'amministrazione finanziaria.

Il relatore è ben consapevole della sproporzione esistente tra il richiamo ad un problema così importante come quello di una razionale organizzazione del processo di adeguamento della legislazione tributaria, e la portata certo limitata del decreto-legge in discussione; ma di fronte alle esperienze maturate anche in questi ultimi mesi, è difficile non cogliere l'esigenza di richiamare ancora una volta la necessità di una regola di governo e del legislatore, che limiti al minimo indispensabile l'occasione di correzioni ed integrazioni normative.

Non pare fuori luogo cogliere anche quest'occasione per richiamare l'attenzione della Camera sull'ipotesi di impegnare (non abbiamo presentato atti formali, ritenendo comunque importante il significato del dibattito) il Governo ed implicitamente anche la stessa Camera a ridurre a pochissimi, importanti provvedimenti l'azione ordinaria di adeguamento legislativo. Più volte, io ed altri colleghi, avemmo modo di ipotizzare disegni di legge annuali da presentarsi magari insieme con la legge finanziaria, sui temi che potremmo definire di « manutenzione » della riforma; quella odierna sembra una significativa occasione per verificare l'opinione del Parlamento su un argomento tanto rilevante.

Il secondo problema generale, innescato però dai temi trattati nel decreto in

oggetto, è relativo agli articoli con i quali si prorogano i termini di scadenza di alcune agevolazioni, articoli che costituiscono parte rilevante del decreto in esame. Le valutazioni economiche, centrate in particolare sull'impatto dell'adeguamento verso l'alto delle aliquote dell'IVA, sull'indice generale dei prezzi e quindi sui numerosi meccanismi di indicizzazione in un momento certamente di surriscaldamento della dinamica del costo della vita, sono senza dubbio da condividere. È anche rilevante la considerazione, stimolata ancora dalla proroga in oggetto, secondo la quale, a partire dai primi anni della riforma, il processo di normalizzazione delle aliquote è stato certamente troppo lento, forse irrilevante, se non contrario alle stesse. Il fenomeno ha comportato non soltanto - ed è elemento non certo trascurabile - un minor gettito per l'erario, ma anche il perpetuarsi e l'aggravarsi in alcuni casi di un'articolazione sulle aliquote per l'imposta sul valore aggiunto tanto spinta da diventare fattore di disordine, di evasione e comunque di intralcio nelle attività non soltanto delle aziende, che si trovano con esse ad operare, ma anche dell'amministrazione finanziaria nella fase di accertamento.

Le ragioni di tale situazione non possono, a mio avviso, essere ricollegate unicamente al continuo divenire di successivi periodi di tensione sul fronte dei prezzi, se non altro perché non è purtroppo prevedibile, in tempi ragionevoli, un significativo mutamento della situazione.

Occorre invece centrare l'attenzione anche sullo scarto fra aliquote agevolate ed aliquote normali, riconoscendo anche nella dimensione dello scarto medesimo un fattore capace di scoraggiare il necessario processo di normalizzazione. Pare pertanto utile riproporre all'attenzione della Camera in occasione della discussione di questo decreto-legge, l'urgenza di avviare un processo di riaccorpamento delle aliquote, ma, a parere del relatore, prevedendo una fase di evoluzione graduale delle medesime, che comporti variazioni annue non superiori all'1 o al

2 per cento, e che quindi le riduca a valori sensibilmente meno influenti sui prezzi.

Una simile impostazione pare infatti in linea sia con la necessità di riaggregare le aliquote richiamate senza traumi sull'economia sia con l'esigenza politica di uscire dall'improvvisazione che rischia ormai di diventare un appuntamento annuale nella manovra tributaria.

Un ultimo problema di ordine generale ci è richiamato dagli articoli da 1 a 3 e dall'articolo 16, tutti concernenti in maniera diversa la manovra sui prodotti petroliferi. Il relatore è ben consapevole di non trovarsi nella posizione ideale, vista la portata del provvedimento, in ordine ad una discussione sulla manovra complessiva delle fonti di energia; ricordando però anche come siano state rare le occasioni di dibattere a livello parlamentare temi così rilevanti, sembra opportuno fare, quanto meno, qualche accenno per sollecitare un chiarimento di orientamenti governativi di rilevante importanza. Acquisita, sino a nuovi accadimenti, la facile previsione di una progressiva crescita sui mercati mondiali del costo del petrolio greggio, il problema resta da un lato quello di ridurre l'impatto operando sul momento della trasformazione e sugli aspetti fiscali, dall'altro quello di garantirsi comunque le necessarie quantità di combustibile.

Sotto il primo aspetto occorrerebbe definire una politica chiara che consenta di utilizzare la fiscalità sui combustibili, non più unicamente come fonte di gettito, ma anche come fattore di governo dell'impatto del prezzo del petrolio sul mercato mondiale rispetto all'economia del paese.

Ecco quindi l'esigenza di approfondire gli orientamenti, anche, se possibile, nella discussione che oggi facciamo, relativi al carico riscalda della benzina e degli altri prodotti. A questo aumento — come vedremo tra poco — è successivamente seguita l'impostazione di un nuovo meccanismo per la determinazione dei costi.

Sotto il profilo del rifornimento, e più in generale della disponibilità dei prodotti, pare al relatore di dover sottolineare come non poche perplessità susciti la norma limitativa dell'esportazione di gasolio attraverso autoveicoli, contenuta nell'articolo 16 del decreto-legge in esame. Al di là, infatti, delle sue implicazioni sul piano degli intralci ai valichi di confine, pare doversi sottolineare l'assoluto carattere di eccezionalità che la deve caratterizzare, anche dopo le modifiche apportate dalla Commissione.

Passando rapidamente all'esame dell'articolo 1, occorre rilevare come l'articolo 1 disponga aumenti dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi — la benzina ovviamente in primo luogo — nonché modifiche al sistema delle agevolazioni in un testo identico a quello dell'articolo 1 del decreto-legge n. 574 del 12 novembre 1979. Il citato provvedimento, che recepiva sostanzialmente il contenuto del decreto-legge 14 ottobre 1979, n. 438, decaduto per la mancata conversione in legge, ha, come noto, subito analoga sorte. Pertanto è risultato necessario presentare un'ulteriore decreto-legge, quello sul quale stiamo discutendo, entrato in vigore il 1° gennaio 1980, e inteso a disciplinare la materia, allo scopo precipuo di assicurare, senza soluzione di continuità, l'applicazione dell'imposizione fiscale nei termini appena ricordati. A tale specifica finalità si ispira, in particolare, il discorso degli articoli 1 e 2 che aumentano le aliquote dell'imposta di fabbricazione sulle benzine, sui petroli, sugli oli da gas, oli lubrificanti e prodotti assimilabili, nonché la imposta di consumo sul gas metano, fatta eccezione per le sue utilizzazioni industriali.

In tale normativa viene altresì riproposta la sospensione dell'agevolazione fiscale riconosciuta, fino al 31 dicembre, ai turisti stranieri per l'acquisto di carburante a mezzo di speciali buoni, in conformità al parere espresso dal Parlamento. Altra conferma concerne la unificazione del trattamento fiscale per il gasolio destinato per usi di autotrazione e di riscaldamento sul quale mi sofferme-

rò brevemente. Queste osservazioni valgono a riconferma della necessità, allo stato attuale dei processi produttivi, di allineare i prezzi, ribadendo però, nel contempo, l'opportunità di sollecitare con forza il Governo affinché attui tutto il proprio potenziale di stimolo e di direzione politica nell'incentivare la messa a punto di tecniche produttive, che consentano di differenziare nettamente la qualità dei prodotti, al fine di creare le premesse per una più articolata e corretta politica dei prezzi. E' infine opinione diffusa, se non generale, che i ritrovati, fino ad ora messi a punto per denaturare i prodotti destinati al riscaldamento o all'autotrazione, non presentino la necessaria affidabilità, così come è stato testimoniato da una pluriennale esperienza di frodi e raggiri.

Molto rapidamente ricordo che con lo articolo 2 del decreto in questione si allinea, o almeno si tenta di allineare, la tassazione del gas metano, lasciando immutati i valori dei prodotti comparati; con l'articolo 3 si prende atto di una situazione recentemente affermata nel nostro paese liberando, per il mercato, una quantità rilevante di combustibile rappresentato da vaseline grezze e da residui combustibili; con l'articolo 4, che la Commissione ha soppresso, come risulta dal testo, per trasferirlo nel disegno di legge di conversione, il Governo ha inteso sanare gli effetti giuridici dei precedenti decreti decaduti; con l'articolo 5, e in particolare con il primo comma, si dispone la prosecuzione delle agevolazioni IVA, delle quali ho già parlato, per i beni di largo e di generale consumo. Rilevante è l'articolo 6, nel quale si riconferma, per il prossimo periodo, l'applicazione dell'imposta agevolata nel settore dell'edilizia pubblica residenziale, mentre si avviano a conclusione le agevolazioni ILOR ed altre sull'imposta di registro ed ipotecarie, riguardanti opere iniziate in epoche precedenti.

Di agevolazioni IVA sui prodotti agricoli ed ittici tratta l'articolo 7, così come sui fertilizzanti tratta l'articolo 8. Con l'articolo 9 si realizza uno spostamento di

decorrenza di una norma di rilevante importanza introdotta con l'adeguamento della normativa IVA alle direttive CEE e riguardante l'esercizio di più attività, mentre con gli articoli 10, 11, 12 e 13 si apportano al meccanismo dei rimborsi IRPEF alcune variazioni, apparentemente di modesta portata, ma certo di rilevante efficacia per lo snellimento delle procedure.

Con l'articolo 14 si concede una sanatoria per tener conto di una situazione di difficoltà che i contribuenti hanno registrato nel pagamento delle imposte del mese di novembre; sull'articolo 15 mi limiterei ad osservare la sua soppressione in Commissione, non motivata dalla materia dell'articolo, ma dal fatto che lo stesso si è rinvenuto in termini pressoché uguali in un altro decreto-legge nel quale è stata consigliata la definitiva collocazione. Con l'articolo 16 vengono indicate le note misure intese a limitare il traffico di gasolio su automobili *diesel* e camion, per garantirne il massimo di disponibilità sul mercato interno.

Rapidamente vorrei anche osservare che la Commissione ha apportato alcune modifiche al testo del decreto: esse sono in parte di natura formale, tendendo a semplici chiarimenti, ed in parte di natura sostanziale. Mi limiterei a citare quella apportata all'articolo 16 secondo la quale i limiti fissati dalla proposta governativa in 10 litri per le automobili *diesel* e in 50 litri per gli autotreni vengono elevati rispettivamente a 50 ed a 150 litri.

Dovrei ora passare alla illustrazione degli articoli integrativi alla legge di conversione che la Commissione ha ritenuto di varare. È necessaria tuttavia una premessa: la Commissione si è trovata di fronte ad oltre 80 proposte di emendamento; con questo vorrei che i colleghi cogliessero il significato del lavoro svolto dalla Commissione stessa. Si è trattato di un lavoro faticoso anche perché, a base di ciascuno degli emendamenti presentati, stava una problematica reale e non certo leggera nella sua trattazione.

La Commissione ha considerato come questo importante numero di emendamenti fosse però articolabile in tre grosse linee fondamentali. Alcuni importanti emendamenti vertevano su quel processo di sanatoria delle inadempienze formali minori, su cui da tempo il Parlamento dibatte pur senza trovare una conclusione. Gli emendamenti sono stati ritirati dai proponenti in Commissione, previo impegno del Governo a presentare un disegno di legge utile a costituire una base organica e coerente per la discussione.

Il Governo, da parte sua, ha onorato questo impegno annunciando di aver approvato in Consiglio dei ministri il relativo disegno di legge; ciò è avvenuto due settimane fa. Mi consentirà il sottosegretario se facciamo a lui carico di portare a conoscenza del Governo e del ministro l'attenzione con la quale seguiamo questa presentazione e, in qualche misura, la sorpresa per non aver ancora visto la presentazione di questo provvedimento.

Il secondo gruppo di emendamenti aveva per oggetto una problematica estremamente rilevante, quella cioè del reddito di impresa e di conseguenza della evoluzione che il reddito medesimo ha subito a causa dell'accelerato fattore inflattivo di questi ultimi anni. Da qui la necessità di talune correzioni anche importanti. Alcuni presentatori di emendamenti su questo argomento hanno accettato di ritirarli, dopo aver ottenuto dal Governo e dalle altre forze politiche l'impegno di arrivare al più presto ad una trattazione organica.

La Commissione ha infine ritenuto di proporre l'adozione di un'ultima serie di emendamenti, aventi per oggetto materie che, seppur disorganiche, rivestivano tutte carattere d'urgenza. Si tratta di emendamenti che ritroviamo nel testo della Commissione. In proposito, desidero segnalare un errore di stampa, nel senso che sullo stampato n. 1214-A figurano due articoli 8.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

GORIA, *Relatore*. Passo rapidamente alla descrizione, sia pur sommaria, degli emendamenti che sono stati accolti nel testo della Commissione. Con l'articolo 3 si tende ad elevare il limite per la contabilità semplificata delle aziende minori da 360 a 480 milioni, tenuto conto della esigenza di considerare il trascorrere del tempo e, quindi, l'aumento del tasso di inflazione. Obbedisce ad una motivazione analoga il successivo articolo 4, laddove si eleva da 20 a 50 mila lire il minimo al di sotto del quale non è richiesta la ritenuta d'acconto ai fini IRPEF per prestazioni saltuarie.

L'articolo 5 dispone una decorrenza più certa della normativa in esso contenuta, mentre l'articolo 6 tende a sanare una situazione ormai lontana nel tempo. Si tratta di difficoltà interpretative concernenti i rapporti tra il servizio postale e le aziende che provvedono al trasporto aereo (ATI ed ALITALIA). Con l'articolo 7 si intende chiudere un varco che era stato aperto con la normativa sui noleggi di beni. Ricordo che recentemente l'aliquota relativa al *leasing*, cioè alla locazione finanziaria, era stata equiparata all'aliquota relativa al bene oggetto della locazione inedita e che tale norma era stata aggirata attraverso i contratti di noleggio. Con l'articolo in esame tali contratti vengono ricompresi tra quelli per i quali si applica la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti.

L'articolo 8 interpreta in modo più favorevole alle regioni, alle province, ai comuni ed ai loro consorzi le norme sulla contabilità; mentre l'articolo 9 ha per oggetto la situazione degli enti ospedalieri, che si era venuta ingarbugliando con il trascorrere del tempo. L'articolo 10 tende ad elevare da 6 mila ad 8 mila il prezzo minimo delle pubblicazioni periodiche, ai fini dell'applicazione forfettaria della imposta in questione ai giornali medesimi. Infine, con l'articolo 11 si provvede - ed è problema di grande attualità - alla esenzione dalla imposta sul bollo della ricevuta fiscale, di prossima introduzione per alcune categorie.

Desidero accennare ad alcuni emendamenti proposti dalla Commissione. Innanzitutto l'articolo aggiuntivo 8-bis, che ha come scopo quello di riaprire i termini per le categorie agricole e i pescatori, con riferimento a precedenti periodi, per quanto concerne la dichiarazione di volontà di essere esonerati dal regime forfettario, a condizione che abbiano avuto un comportamento in regola con il regime normale. Con l'articolo aggiuntivo 10-bis si intende tentare una definitiva - ci auguriamo - messa a punto di un fenomeno di non certo facile trattazione, quale quello relativo alla disciplina fiscale dei redditi prodotti a Campione d'Italia (la loro trasformazione, cioè, in moneta nazionale). Infine, la Commissione propone una piccola modificazione all'articolo 14, nell'intento di comprendere il mese di ottobre tra le scadenze per le quali si ritiene possibile concedere la sanatoria, in funzione dei ricordati scioperi.

Ho concluso, signor Presidente, la illustrazione delle norme contenute nel provvedimento in esame, anche a nome del collega Emilio Rubbi. Mi sia consentito di ringraziare i colleghi della Commissione, a partire dal presidente, i quali ritengo abbiano veramente testimoniato - lo dicevo poc'anzi per inciso, con riferimento al numero degli emendamenti presentati e, quindi, implicitamente, alle difficoltà del lavoro compiuto - un impegno che va ad onore della VI Commissione e che, a giudizio del relatore, offre all'Assemblea un testo, con talune integrazioni al decreto-legge, che mi fa, con estrema serenità, auspicare una rapida conversione in legge del provvedimento stesso.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il provvedimento del quale ci stiamo occupando ha alcuni peccati d'origine ed altri difetti che si sono aggiunti lungo la strada. I peccati originali consistono soprattutto nella reiterazione di norme che erano state superate con la perenzione dei precedenti due decreti-legge, quelli del 14 settembre 1979, n. 438 e del 12 novembre 1979, n. 574.

È già di per sé molto discutibile il metodo della decretazione d'urgenza; ma è inammissibile che, una volta che un decreto non riesca ad essere convertito entro i termini tassativi prescritti dall'articolo 77 della Costituzione si voglia espropriare il Parlamento attraverso la reiterazione (e in questo caso siamo addirittura al terzo provvedimento) del decreto decaduto, in contrasto con la volontà del Parlamento stesso, volontà che si può esprimere o in via esplicita, con la bocciatura, o in via implicita, con la mancata conversione nei termini, dei decreti che vengono sottoposti al suo esame.

Mi rendo conto che, in materia fiscale, si impone talvolta il ricorso al cosiddetto decreto-catenaccio. Ma proprio perché si tratta di una materia che va a colpire gli interessi diretti dei contribuenti ed afferisce ad una sfera socio-economica delicata, è compito dell'Esecutivo provvedere in modo tale che, qualora siano emanati provvedimenti urgenti, essi rientrano nella sfera prevista dalle disposizioni costituzionali ed abbiano la possibilità di essere convertiti in legge nei termini prescritti. Né si può continuare a far riferimento ad un argomento specioso, secondo cui spesso il Governo è costretto a ricorrere alla decretazione d'urgenza perché il Parlamento è pigro, lento, non procede in tempo utile alla conversione.

È bene ricordare che la Costituzione prescrive dei termini tassativi entro i quali un decreto-legge deve essere convertito in legge, ma non prescrive l'obbligo, per il Parlamento, di esaurire entro quei termini l'esercizio delle sue facoltà legislative. Quando questa norma della Costituzione sarà modificata - qualcuno comincia già

a parlarne - il discorso potrà riprendere vigore, ma fino a quel momento io mi permetto di recitare il *delenda Carthago* sull'inopportunità, sulla scorrettezza, sulla vera e propria violazione delle norme costituzionali che viene operata in questi casi. Tali norme infatti non consentono la reiterazione di provvedimenti d'urgenza non convertiti in tempo utile: tanto è vero che - l'interpretazione dell'articolo 77 della Costituzione va condotta tenendo conto di tutte le disposizioni in esso contenute - l'ultimo comma del citato articolo indica la procedura da seguire per disciplinare le situazioni pregresse, appunto nel caso di decreti non convertiti.

Bisogna rilevare che anche a quest'ultimo riguardo è stata commessa una scorrettezza, da parte del Governo, poi in parte sanata nella discussione parlamentare sul disegno di legge di conversione. Il Governo, infatti, aveva provveduto ad inserire nello stesso decreto-legge di cui ora ci stiamo occupando la norma relativa alla disciplina dei rapporti pregressi conseguenti alla decadenza del precedente decreto. Molto più correttamente, la Commissione ha suggerito, poi addirittura proposto in aula, che questa norma venisse enucleata dal testo del decreto ed inserita, come articolo autonomo, nel disegno di legge di conversione.

C'è da dire che la disciplina dei rapporti pregressi non dovrebbe essere operata neppure attraverso il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, ma, in base a quanto prescrive l'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione, attraverso un apposito disegno di legge. Del resto, così accadeva in passato, quando c'era la buona abitudine di emanare pochi decreti e di fare in modo che quei pochi fossero convertiti dalle Camere entro sessanta giorni (si presume infatti che un Governo, quando emana provvedimenti urgenti, sappia di disporre in Parlamento della maggioranza necessaria per farli convertire). C'era comunque anche l'altra buona abitudine che qualora i provvedimenti non venissero approvati entro i 60 giorni non si pensasse più a riproporli,

perché si intendeva che la perenzione aveva posto una pietra tombale sull'argomento e semmai si ricorreva al disegno di legge per la regolamentazione dei rapporti pregressi.

Tutte queste vicende traspaiono in senso rigorosamente negativo nel disegno di legge di conversione che stiamo esaminando e che ci pone in una posizione di assoluta indisponibilità verso accomodamenti tattici o compromessi legislativi che non onorano il Parlamento e quindi non credo possano, almeno da parte del nostro gruppo, trovare consenso ed approvazione.

Debbo dare atto al relatore, sia nella esposizione che egli ha fatto in Commissione, sia nella relazione che ci ha presentato poco fa oralmente in aula, di essersi fatto carico di taluni delicati aspetti e coinvolgimenti cui questo provvedimento dà luogo. Siccome la sua è una voce che promana dalla maggioranza e non si può dire che possa avere uno smalto minore perché non è offuscato da eventuali prevenzioni di opposizione, mi riaggancio alle sue generali considerazioni laddove egli in un primo momento richiama l'attenzione su alcune cattive abitudini che, da quando è stata approvata la legge-delega sulla riforma tributaria, sono invalse nel Governo e un po' nella maggioranza che di volta in volta lo sostiene.

Innanzitutto è vero che la legge-delega prevedeva delle correzioni e delle integrazioni; di questo tutti ci eravamo resi conto quando vennero formulate le norme delegate, quando ci preoccupammo di far sì che attraverso una Commissione *ad hoc*, la « Commissione dei trenta », di volta in volta venissero messe in essere delle disposizioni legislative che correggessero le preesistenti o le susseguenti norme tributarie.

Innanzitutto bisogna tener conto del fatto che si è ecceduto e si è andati molto al di là del preventivato; si è finito col rincorrere ed incorrere in una gamma vastissima di aggiustamenti, di modifiche, di cambiamenti che hanno finito

col frastornare il contribuente. Dobbiamo pensare che la materia fiscale è una materia già di per se stessa ostica; ma lo è anche perché richiede tecnicismo, conoscenza di norme non facili a conoscersi da parte di tutti i cittadini, per cui con l'accumularsi di queste modifiche ogni provvedimento fiscale sta diventando un rompicapo. Infatti, se prendiamo questo provvedimento, di cui specificatamente parleremo in seguito, ci accorgiamo subito che c'è una serie di richiami legislativi così minuziosi, incompleti e imperfetti che soltanto gli addetti ai lavori riescono a districarsi in una selva così selvaggia di norme.

Ma a questa, si aggiunga un'altra considerazione ancora più grave; mentre per il passato vi è stato questo andazzo, non si profila per l'avvenire nessuna norma correttiva. Si è tanto parlato — lei sa, onorevole sottosegretario, che io sono stato uno dei principali sostenitori in questo senso — dell'esigenza dei testi unici; in tal modo il cittadino magari spenderà qualche decina di migliaia di lire per comprare un codice fiscale organico, ma troverà quella parte operativa che gli interessa e che gli fa risparmiare tempo e denaro, ponendolo soprattutto in condizioni di fare il suo dovere fiscale.

Consentiamo al cittadino di poter sanare errori formali, però non possiamo dimenticare che l'errore ha comportato un dispendio e un danno per il contribuente. Il fisco ha dei diritti, ma anche dei doveri: come il cittadino ha il dovere di pagare le tasse, il fisco ha il dovere di consentire al cittadino di avere dinanzi a sé leggi di facile accezione e di facile applicazione.

Purtroppo, tale regola non è rispettata, e ne sono derivate, come diceva poc'anzi anche il relatore, confusione delle fonti legislative e discontinuità nella normativa, onde è necessaria una regola. Anch'io invoco questa regola, sia sotto il profilo della definizione di testi unici sia suggerendo che, in presenza di un provvedimento complesso, si faccia richiamo alle norme, non con semplici riferimenti a

leggi e ad articoli connessi, ma con la riproduzione dell'intero articolato. In tal modo il cittadino può conoscere immediatamente il contenuto della norma trascritta, raccordandola con la norma che la richiama.

Mi sembra che sia un accorgimento molto semplice, che gli uffici legislativi di tutti i ministeri possono attuare. Qualora non si fosse disponibili a far valere questo principio, involontariamente o per pigrizia contribuiamo a rendere più difficile la nozione e l'applicazione della legge.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, devo innanzitutto far presente che ancora una volta abbiamo dinanzi un provvedimento *omnibus*, un provvedimento *cocktail*, un provvedimento che è un coacervo di norme eterogenee, legate da un generico filo conduttore; per cui si passa indifferentemente dai prodotti petroliferi, e quindi dai carichi fiscali connessi a tali prodotti, ad argomenti del tutto diversi per materia. Tanto per fare un esempio, questi afferiscono alla contabilità semplificata o alle norme relative al carico del combustibile per autotrazione (autotreni e motori *diesel*) o alle aliquote agevolate IVA.

L'intera materia dovrebbe essere articolata per settore e per competenza, consentendo a ciascun cittadino di sapere che per i prodotti petroliferi trova un testo, per l'IVA un altro testo, e così via; già il testo originario era abbastanza ibrido e farraginoso, ma, quasi per sottolineare questo carattere di eterogeneità, si è voluto aggiungere altra materia, cosicché lungo la strada è venuta fuori una serie di altre norme, che esamineremo poi sinteticamente, che non hanno niente a che vedere neanche con lo spirito, già confusionario, del primo provvedimento.

Quasi tutto questo non bastasse, nelle ultime ore si è assistito alla gara tra le forze che in questo momento concorrono a sostenere questa altrettanto ibrida maggioranza — e quindi anche con la partecipazione del partito comunista — per ottenere provvidenze di proprio gradimento. Per cui, in questo campionario, in questo

caleidoscopio ognuno ha cercato di mettere qualcosa che gli facesse comodo, per sé o per i propri rappresentanti. Forse proprio per questo, dato che si tratta di campionario, siamo arrivati persino ad inserire un articolo riguardante il comune di Campione d'Italia, che non è certo un campione fiscale e che noi inseriamo nel campionario contenuto in questo provvedimento, di cui parleremo poi *ex professo* tra qualche momento.

Come si vede, signor sottosegretario, le nostre obiezioni non sono preconcette, ma dettate dalla valutazione compiuta anche dal relatore per la maggioranza; egli certamente l'ha compiuta con più diplomazia e più tattica, perché è legato da un vincolo di colleganza al Governo, ma noi siamo il partito di opposizione, di vera opposizione (e non fasulla, come quella del partito comunista, che poi non ci tiene neanche più a sottolinearlo), né di una opposizione che chiamerei scombinata e disordinata, quale quella del partito radicale, che poi più che un partito di opposizione è un partito di ostruzionismo, quasi che ostruisca, proprio nel senso letterale della parola, l'andamento dei lavori parlamentari.

AJELLO. Santagati, più ostruzionistico del tuo intervento!

SANTAGATI. Questo non significa che il nostro gruppo non intenda avvalersi del suo legittimo diritto di praticare l'ostruzionismo, ma di praticarlo per quelle nobili battaglie che nel passato hanno visto colleghi del mio gruppo usare quest'arma di estrema difesa della libertà del Parlamento, che, proprio perché arma eccezionale, va usata con molta ponderazione e molto senso di equilibrio.

Tornando al provvedimento, signor sottosegretario, desidero fare un *collage*, perché non mi conviene seguire il metodo utilizzato dal relatore, di mettere di volta in volta le varie toppe al testo originario del Governo, approvate dalla Commissione o all'ultimo minuto prese in esame e tutte approvate a maggioranza, cioè senza il no-

stro concorso, dal Comitato dei nove. Mi sforzerò di prendere in esame globalmente il provvedimento, escludendo quegli emendamenti di parte che non ci riguardano perché estranei ed esterni al testo in esame, che è il frutto della maggioranza della Commissione, che potrà coincidere con la maggioranza presente in aula, emendamenti che noi non abbiamo accettato e non intendiamo accettare.

Cominciamo con l'articolo 1 che, ripeto, è la riproduzione fedele di quello contenuto in due precedenti decreti-legge. Su questo ci siamo già pronunziati, perché abbiamo spiegato le ragioni per le quali siamo contrari a questi aumenti così consistenti e così ravvicinati del prezzo dei prodotti petroliferi. Non perché non ci rendiamo conto della lievitazione del prezzo del greggio, che si è registrato in tutto il mondo per effetto delle note vicende internazionali, ma soprattutto perché - così come abbiamo sempre sostenuto - questi provvedimenti non avranno mai il carattere che il Governo intende attribuire loro, quello cioè di consentire una contrazione dei consumi di questi prodotti. Noi abbiamo sostenuto - e purtroppo siamo stati facili profeti - che ormai la benzina è un prodotto il cui consumo è anelastico, e quindi, come tale, non è soggetto a riduzione di consumi: qualunque prezzo raggiunga, non è possibile che il suo consumo diminuisca.

Quindi, è specioso l'argomento, cui ricorre il Governo, secondo il quale, aumentando il prezzo della benzina, se ne riduce il consumo, e quindi si riduce la spesa per l'acquisto del greggio. È vero, invece, che il consumo della benzina, con l'aumentare del prezzo, non solo non diminuisce, ma registra degli aumenti.

Lo strumento idoneo per raggiungere il risultato che il Governo si propone non è tanto quello di studiare sistemi di utilizzo delle fonti alternative, che, nel tempo e con una politica energetica che coinvolga tutta l'economia dello Stato, con una politica cioè che consenta di prendere in considerazione tutte le fonti alternative (da quella nucleare a quella solare, a

quella carbonifera, ad altri prodotti, sottoprodotti e surrogati), mettano la nostra nazione, che è la più tributaria all'approvvigionamento delle fonti di energia nel contesto delle nazioni industrializzate, nella condizione di non essere totalmente succuba dei mercanti petroliferi, sia di quelli che sono produttori diretti, sia di quelli che sono intermediari. Lo scandaloso episodio dell'ENI potrebbe, credo, almeno averci insegnato qualcosa.

A quanto ho finora detto occorre aggiungere un'altra considerazione. Se è vero che si vuole coprire il fabbisogno energetico e, quindi, trovare i capitali necessari per l'acquisto di prodotti non disponibili sul mercato italiano, il sistema cui si deve ricorrere per avere una certa disponibilità economica non consiste certamente nell'indiscriminato aumento del prezzo di questi prodotti, anche perché ormai la benzina non è solo un bene di largo, ma di necessario consumo. Infatti, chi ha una automobile, un motociclo o un qualsiasi mezzo di trasporto, non lo utilizza solo per divertirsi, ma soprattutto per motivi di lavoro.

Signor Presidente, vorrei chiedere alla sua cortesia di pregare i colleghi di andare a « ciacolare » fuori dell'aula. Sto parlando a braccio e non posso, quindi, essere distratto da questo mormorio. È vero che lo *ius murmurandi* era usato anche nel deprecato ventennio, però, se questo diritto potesse essere esercitato fuori di quest'aula, sarebbe meglio per tutti!

**PRESIDENTE.** Ha ragione, onorevole Santagati. Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio e non disturbare il collega.

**SANTAGATI.** Tornando al discorso che stavo facendo, vorrei dire che l'intervento del Governo, in relazione al prelievo fiscale sui prodotti petroliferi, andrebbe rapportato non tanto ad un aumento del loro prezzo, quanto ad una minore fiscalità. Bisognerebbe, cioè, che il Governo non prelevasse sempre la stessa quantità di tributo in relazione all'aumento del

prezzo, ma cercasse invece di ridurre l'aliquota fiscale, in modo da consentire una ragionevole lievitazione dei prezzi.

Un'ultima raccomandazione per quanto riguarda l'aumento del prezzo: suggerisco al Governo di non lasciarsi guidare soltanto da motivi di opportunità, quelli in base ai quali, poiché si era in tempo di elezioni, per un lungo periodo, grazie a motivazioni demagogiche, non si è neppure pensato di aumentare il prezzo della benzina, mentre poi, nel giro di qualche mese, si sono decisi reiterati aumenti, che hanno finito per sconvolgere i bilanci familiari e per dare un'ulteriore spinta all'inflazione.

Infatti, signor sottosegretario, non c'è niente da fare: certi riflessi indotti sono inevitabili. Aumentando il prezzo della benzina e di altri prodotti petroliferi, si finisce per determinare l'aumento anche di un'altra serie di prodotti, conferendo così una spinta all'aumento dei costi, dei salari, delle provvidenze economiche. Tutto ciò porta a chiedere nuovamente, a causa dell'inflazione determinatasi, un altro aumento del prezzo della benzina e si crea una spirale che, se non evitata con accorti interventi, può dar luogo a conseguenze negative e sempre più dannose.

Per quanto riguarda i singoli punti dell'articolo 1, ribadisco il parere contrario del mio gruppo a questo tipo di aumento dei prezzi petroliferi, ripetendo quanto ebbi già occasione di dire in Commissione a proposito della cosiddetta agevolazione per i turisti stranieri: secondo me, si è fatto male ad eliminare i buoni-benzina per i turisti stranieri, anche se si è voluto offrire un contentino a chi avanzava queste obiezioni usando non la parola « soppresso » ma la parola « sospeso », intendendo che si tratta di un beneficio non cancellato ma messo, per il momento, da una parte. La verità è che i primi risultati non sono stati affatto soddisfacenti, perché si è ridotto l'afflusso di moneta pregiata portata dai turisti che prima erano ancora più allettati da quella ragionevole agevolazione fiscale dei buoni-benzina.

Siamo d'accordo sulla soppressione dell'aliquota ridotta per l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sugli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti. Siamo d'accordo sulla soppressione dello stesso tipo di imposta per gli oli da gas e per gli oli combustibili speciali destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione.

Qualche perplessità manteniamo, invece, per l'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per il prodotto denominato *jet-fuel GP/4* destinato all'amministrazione della difesa, perché non si vede la ragione per cui si debba diminuire il tetto di agevolazione.

Siamo, invece, d'accordo per quanto riguarda l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustione, affinché non si raggiungono proporzionalmente gli stessi aumenti previsti nell'ultimo comma dell'articolo 1. E siamo anche d'accordo sull'emendamento che esclude l'aumento dell'imposta per il *GPI* destinato ad usi produttivi.

Per quanto riguarda il gas metano per autotrazione e il combustibile per imprese diverse da quelle industriali, vale lo stesso discorso che abbiamo già fatto per la benzina, con una piccola aggiunta: abbiamo visto come questo aumento abbia fatto immediatamente salire i prezzi delle bombole di gas per uso domestico; le massae si sono trovate in condizione a dir poco sorprendente: abituate nel loro modesto bilancio familiare ad un uso piuttosto intenso di tali bombole, hanno dovuto operare una drastica riduzione di tale uso per far quadrare i magri bilanci familiari!

Per quanto riguarda le vaseline, non scendo in particolari. Tengo conto di una puntualizzazione tecnica fatta circa l'assoggettamento delle vaseline grezze e dei

residui paraffinosi greggi al trattamento degli oli combustibili diversi da quelli speciali densi, quando sono destinati alla combustione. Circa il calcolo dei cali per il *GPL* l'etere metilbutilico, dato che la consistenza del prodotto è assimilabile a prodotti eterei, concordiamo sul fatto che si tenga conto dei cali perché incidono sulle giacenze per lo stesso volume dei prodotti.

Abbiamo già fatto una notazione all'articolo 4, nel momento in cui abbiamo parlato del provvedimento in generale: siamo d'accordo che questo articolo (quale fu concepito e reso organico dal Governo) sia soppresso per trasferirne la materia in uno specifico articolo, per ragioni già esposte: per l'articolo 77, ultimo comma, della Costituzione, non ci pare corretto che sia il Governo a risolvere rapporti pregressi, maturati in pendenza di decreti-legge perentori. Lo faccia il Parlamento, onorevole sottosegretario, salvando almeno le apparenze: non è che cambi molto, parliamoci chiaro! Almeno il Governo non faccia tutto: adotta decreti, li lascia perimere, li trasfonde in un nuovo testo chiedendone la conversione al Parlamento, come se questo non fosse che lo spolverino di tutti i marchingegni legislativi del Governo stesso!

Col successivo articolo 5 entriamo in un'altra materia, saltando di palo in frasca con questo provvedimento eterogeneo. Dall'aumento dei prodotti petroliferi, saltiamo alle agevolazioni fiscali: non v'è alcuna connessione! Si è voluto fare il consueto calderone... Si riproduce una proroga che accettiamo — è ormai indispensabile — fino al 31 dicembre 1980, per le aliquote ridotte dell'1 per cento, del 3 per cento e del 9 per cento, circa i prodotti alimentari, tessili ed altri prodotti affini.

Ho già fatto rilevare al Governo che non si registra il requisito dell'urgenza: queste norme sono emanate all'inizio di ogni anno e nella durata di questo vengono quindi articolate: già da un anno si sapeva che al 31 dicembre 1979 sarebbero scadute certe provvidenze. Perché il Governo almeno a settembre (non dico a marzo) non ha presentato un disegno di

legge che, data la natura tipicamente tecnica del provvedimento, avrebbe incontrato una maggioranza di sostegno, anche se non quella rigorosamente politica? Si deve invece attendere l'ultimo minuto, creando la surrettizia urgenza dovuta all'inerte pigrizia governativa, e si fa un decreto-legge!

Condivido il più profondo discorso del relatore: si tratta non tanto di continuare con proroghe occasionali, quanto di dare una sistemazione alle aliquote IVA, ed il problema del loro accorpamento, esaminato in Commissione, si è risolto in un'esercitazione accademica. Dopo anni dall'introduzione dell'IVA in Italia, i risultati rimangono modesti, tant'è che il ministro Reviglio ha gridato allo scandalo perché il 50 per cento dei tributi IVA non risultano pagati - l'evasione seguendo quindi la regola del *fifty-fifty* - ed ha sottoposto a noi tutti questo caso di coscienza e di maturità fiscale. Ma perché, una volta per tutte, dopo gli anni di avvio, non sistemiamo le aliquote? Sappiamo quale sia la natura del tributo IVA: è neutrale e, se ben distribuito, può finire con l'essere recepito dalla coscienza del contribuente; ma non si possono fare queste « docce scozzesi », né creare questi paurosi squilibri per cui si passa da una aliquota minima dell'1 per cento ad aliquote del 35 per cento, ove addirittura il prelievo fiscale suscita e crea l'evasione, perché di fronte ad un tributo così pesante si finisce con il trovare la maniera di evaderlo, o di rispettarlo il meno possibile.

Dobbiamo perciò arrivare, finalmente, ad un accorpamento delle aliquote, come hanno già fatto tutti i paesi della CEE e, dovendo tener conto dell'incidenza sul cosiddetto « paniere » della lievitazione dei prezzi, si studi - è questa la parte che accetto della relazione - un congegno automatico che tolga finalmente all'esecutivo il fastidio di dover ogni volta predisporre strumenti di « pronto soccorso » e dia al cittadino la certezza del suo obbligo fiscale. Il cittadino, infatti, non deve aspettare che si consumi sino all'ultimo gior-

no la famosa agevolazione fiscale, che poi contrasta con ciò che si disse quando si approntò la riforma tributaria. Allora infatti si sostenne la necessità di eliminare le agevolazioni fiscali, tant'è che tutte le agevolazioni a favore del Mezzogiorno sono scomparse, mentre poi le agevolazioni fiscali, gettate dal portone, sono rientrate dalla finestra per tutti, tranne che per il Mezzogiorno. Quindi le agevolazioni o vi sono o non vi sono: se vi sono non si vede il motivo per cui debbano essere previste per le iniziative commerciali e non anche per il Mezzogiorno, se non vi sono, non si capisce perché non si debba approvare qualche formula sostitutiva, come io ho cercato di fare, presentando già da diverse legislature una proposta di legge, che purtroppo è rimasta nei cassetti delle Commissioni. In quella proposta suggerivo il congegno dei buoni di imposta, cioè la possibilità di consentire al cittadino con l'accreditamento di alcuni buoni di imposta di ottenere un certo rimborso, facendo salvi i diritti potenziali del fisco, e non pregiudicando così il principio dell'obiettività del tributo per tutti i contribuenti.

Questo, ripeto, è un discorso importante e vasto che, signor sottosegretario, una volta per tutte si deve portare avanti concretamente e non agitare soltanto a titolo accademico.

Con l'articolo 6 entriamo nella materia delle agevolazioni concernenti l'edilizia, che si sostanziano nell'aliquota IVA ridotta, nell'imposta di registro e in quella ipotecaria. A questo proposito desidero richiamarmi ad una riflessione del relatore, da lui non riaffermata in aula, ma enunciata in Commissione, che a me sembra estremamente valida. È necessario che ci rendiamo conto, signor sottosegretario, dell'esigenza di rimettere in carreggiata il settore dell'edilizia. Non possiamo continuare a vivere in questa crisi, che è veramente inconcepibile; la crisi può nascere quando c'è discrepanza di domanda rispetto all'offerta, ma quando sappiamo che in Italia ogni anno ci sarebbero 300-400 mila richieste di appar-

tamenti per le famiglie di nuova formazione, a petto di un'offerta di poco più della metà, si è in una situazione assurda; si violano tutte le regole economiche della domanda e dell'offerta: è per questo che in Italia non si riesce a costruire case. È chiaro che in Italia vi è il blocco delle costruzioni perché la « legge Bucalossi » e la legge sull'equo canone si sono rivelate un fallimento totale. Ora, per fortuna, è intervenuta la Corte costituzionale a dichiarare la parziale incostituzionalità della « legge Bucalossi », ma si sono creati nuovi vuoti legislativi e nuovi squilibri.

Ho presentato una interrogazione al ministro delle finanze, che mi auguro risponda al più presto, in cui chiedo di sapere cosa intenda fare per colmare la lacuna che nasce, ai sensi della legge n. 457 sull'edilizia convenzionata, nei confronti della certezza dei prezzi che si debbono stabilire per arrivare a quei parametri che consentano, ai costruttori da un lato e agli acquirenti dall'altro, di poter stipulare i compromessi. Ora, mancando il punto di riferimento, in quanto come ella sa, signor sottosegretario, il provvedimento che sta preparando l'esecutivo varrà solo a tamponare la situazione, considerando le indennità di esproprio liquidate soltanto come forma di acconto sulla futura indennità definitiva, si corre il rischio che una notevole fetta di iniziative relative all'edilizia convenzionata rimanga impantanata, causando un ulteriore ristagno nella costruzione di alloggi. Tutto questo per dire come occorra al più presto muoversi in questo senso.

Si parla di revisione della legge sull'equo canone e che tale revisione avvenga al più presto. Ieri abbiamo saputo che l'Italia ha registrato il fallimento di questa legge, che io definii di « iniquo canone », ed i fatti, dopo pochi anni, mi hanno dato purtroppo ragione. Questa è una legge che nessuno prende più sul serio, tanto è che proprio ieri la Camera ha approvato un provvedimento che rappresenta la sepoltura della legge sull'equo canone, trasformando il blocco dei fitti in blocco degli sfratti, anche successivi alla legge sul-

l'equo canone. Quando è caduta la distinzione fittizia che si era fatta tra regime precedente all'equo canone ed un regime successivo all'equo canone, partendo dal presupposto teorico che con l'equo canone il blocco dei fitti era cessato, si è caduti dalla padella nella brace. Teoricamente, il blocco dei fitti è cessato, ma subito dopo è sorto un blocco ancora più grave e patologico, cioè quello degli sfratti.

Questa materia non si può sanarla con i pannicelli caldi previsti nell'articolo 6 di questo decreto. Siamo d'accordo sulle agevolazioni delle imposte di registro ed ipotecarie, d'accordo per l'eventuale agevolazione dell'IVA per quanto attiene all'edilizia residenziale pubblica, d'accordo sulle aliquote ridotte e sulle proroghe, che pur tuttavia non offrono alcuna certezza a causa della loro impostazione; non sappiamo, però, ed è una questione che ha sollevato il relatore e che io ripropongo, come finirà la famosa agevolazione che riguardava l'esenzione fiscale per le nuove case. Vi è una norma che dice che tutte le case, la cui costruzione è stata iniziata il 1° gennaio 1974, godono della cosiddetta esenzione venticinquennale. Ma anche qui la norma è rimasta equivoca: queste costruzioni, che sono iniziate nel 1974, quando sarebbero dovute terminare? I cittadini che, per avventura, non hanno terminato la costruzione del proprio alloggio, sono in grado di poter usufruire di questa agevolazione? E io, in maniera più pertinente, vorrei sapere perché non ripristiniamo questa agevolazione in linea generalizzata senza porre questo spartiacque tra il passato e il futuro. Questa è una norma assai incentivante, anche sul piano psicologico. Il fatto che il cittadino sappia che per 25 anni non paga l'imposta sulla casa, lo invoglia a costruirsi un alloggio. Invece, non solo non si è ripristinato l'esonero dell'imposta venticinquennale della casa, ma adesso il ministro Reviglio ha pensato di introdurre imposte ancor più pesanti sulla seconda casa, rivedendo i canoni che dovrebbero scaturire

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

da una rivalutazione catastale, sempre in senso affittivo per il proprietario di case.

Proprio stamane, dalla radio, ho sentito che da una indagine della Banca d'Italia risulta che solo il 52 per cento degli italiani dispone di una casa propria; ciò significa che metà degli italiani, pur essendo felicissimi di avere una casa propria, non possono farlo per la presenza di questi intoppi, di natura tipicamente sinistrorsa. Non a caso sono stati sempre ministri di estrazione più o meno di sinistra quelli che hanno sempre soffocato le iniziative sane dell'edilizia privata poiché, a sentire loro, « l'edilizia pubblica può incidere in misura rilevante rispetto al fabbisogno generale nazionale ». Ebbene, ora noi stiamo provvedendo a queste piccole provvidenze, che lasciano veramente il tempo che trovano.

Va bene per quanto riguarda l'IVA per il settore agricolo; va bene l'articolo 8 per la riduzione e per l'importante dei fertilizzanti; per quanto riguarda l'articolo 9, mi rifaccio brevemente al ragionamento fatto da taluni in Commissione, secondo il quale è giusto (e quindi è giusto anche questo articolo) che sia offerta la possibilità a quei cittadini che esercitano più attività di applicare l'imposta unitariamente e cumulativamente. Per quanto riguarda l'articolo 10, si tratta della materia del rimborso. Qui mi limito a due battute, onorevole sottosegretario, perché il discorso l'ho fatto già tante volte e mi secca ripeterlo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Santagati, la invito a concludere, essendo trascorsi i limiti di tempo previsti dal regolamento per gli interventi nella discussione sulle linee generali.

**SANTAGATI.** Credevo che, come sempre, il mio gruppo avesse richiesto la deroga ai limiti di tempo.

**PRESIDENTE.** Non è stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.

**SANTAGATI.** È strano, perché il mio gruppo l'ha sempre richiesta. Si può dire che sia una tradizione.

**PRESIDENTE.** La richiesta non è stata avanzata, onorevole Santagati, mi dispiace!

**SANTAGATI.** Lo apprendo in questo momento; mi consenta almeno di concludere il mio intervento con coerenza. Tuttavia, è strano, trattandosi di una materia in cui c'è molto da dire, che non sia stata avanzata questa richiesta.

**PRESIDENTE.** Le ripeto che non è stata richiesta la deroga ai limiti di tempo.

**MENNITTI.** Non faccia il fiscale!

**PRESIDENTE.** Onorevole Mennitti, sto facendo soltanto il mio dovere, onorevole Santagati, non le sto togliendo la parola, ma la prego di concludere rapidamente.

**SANTAGATI.** Non sto facendo un discorso « alla Ciccimessere » ...

**PRESIDENTE.** La prego di non esprimere apprezzamenti!

**SANTAGATI.** Il Governo non può consentirsi il lusso di rimborsare dopo tre anni cittadini che hanno versato tributi che non dovevano pagare; l'articolo 10 studia qualche ulteriore possibilità per quanto riguarda gli interessi passivi, ma qui sarebbe stato opportuno fare un lungo discorso. È strano che il Governo si dolga che ogni anno perde venti miliardi per interessi passivi, quando poi rimborsa i cittadini con tre anni di ritardo.

Per quanto riguarda l'articolo 11, il Governo lucra sul semestre ed arriva a stabilire che « è escluso il semestre in cui l'ordinativo è emesso ». In tal modo ruba interessi al cittadino per sei mesi: non mi sembra che si tratti di un comportamento corretto, soprattutto per un Go-

verno che si è dimostrato così fiscale in tante altre occasioni.

D'accordo per lo spostamento di sei mesi della denuncia, una volta applicato questo congegno. Per quanto riguarda le ulteriori modalità, ci torneremo sopra al momento opportuno. Quanto alla possibilità di consentire una moratoria ai contribuenti che a causa dello sciopero non fecero in tempo a pagare entro il 30 novembre, sono d'accordo anche che dal 30 novembre si passi al 18 dicembre o, addirittura, come è stato proposto, al 21 dicembre; d'accordo circa la soppressione dell'articolo 15. Nell'articolo 16 c'è il correttivo dei dieci e dei cinquanta litri: in tal modo si ripara ai guasti che questo articolo comporta. Se fosse per noi, lo aboliremmo del tutto. Aggiungo due considerazioni per quanto riguarda le innovazioni apportate in Commissione. Abbiamo già parlato dell'articolo 4, mentre dobbiamo dolerci per le circostanze indicate dall'articolo 5; sull'articolo 6 dobbiamo notare che questa forma di introdurre emendamenti ad un decreto-legge, sottraendolo alla competenza delle altre Commissioni, non mi sembra corretta, trattandosi di materia riguardante le poste e telecomunicazioni.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'articolo 7, sul merito del quale potremmo anche essere d'accordo, anche se non ci piace questa manovra surrettizia con la quale si toglie competenza alla Commissione lavori pubblici. Siamo d'accordo sull'articolo 8, concernente gli enti locali, così come sull'articolo 9, anche se dobbiamo rilevare che, mentre il primo rientra nell'ambito della competenza della nostra Commissione, il secondo dovrebbe riguardare la Commissione igiene e sanità (non capisco anzi il perché si sia sottratta la materia a quella Commissione). Siamo d'accordo sull'articolo 10, che tiene conto della svalutazione, così sull'articolo 11 perché riteniamo che un'eventuale imposta di bollo sulla ricevuta fiscale si scaricherebbe comunque sul consumatore.

Per quanto riguarda infine le ultime modifiche introdotte dal Comitato dei nove, avrei preferito un più serio ed appro-

fondito discorso. Lo faremo semmai in altra occasione. Noi siamo invece d'accordo sulla norma concernente Campione d'Italia, sia perché, come l'onorevole sottosegretario ricorda, nella scorsa legislatura fu accantonato un provvedimento in materia perché suscitava molte perplessità, sia perché l'argomento è ultroneo rispetto a quello in esame, sia perché non capiamo per qual motivo il franco svizzero debba avere il valore fittizio di 200 lire.

Per concludere, onorevole sottosegretario, noi riteniamo che questo provvedimento non faccia molto onore all'amministrazione finanziaria, perché ancora una volta striglia il contribuente senza una legittima e logica spiegazione. Per questi motivi esso non può che meritare il voto del tutto negativo della nostra parte politica (*Applausi a destra - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghe, colleghi, questo provvedimento ci lascia, in parte notevole, perplessi pur nel quadro di un'azione del ministro delle finanze di questo Governo che, nell'ultimo periodo, riscuote i nostri consensi. Ci lascia perplessi perché, pur disponendo alcuni aumenti di aliquote fiscali nel settore energetico che si giustificano con il disperato fabbisogno di gettito di cui possiamo renderci conto, non contiene tuttavia una politica fiscale nel settore dell'energia, o meglio contiene una impostazione che più volte abbiamo avuto occasione di criticare.

In particolare non ci convince l'impostazione che si è data nel campo del gasolio, nel campo del gas di petrolio liquefatto e nel campo del metano. Nel campo del gasolio si sono volute unificare le aliquote ed i contenuti tecnici del gasolio per autotrazione e del gasolio domestico per riscaldamento. Ciò ha determinato un danno economico considerevole, dal punto di vista della politica energetica, perché sarebbe possibile aumentare il grado di densità dei gasoli da riscaldamento.

damento, in modo molto rilevante, così determinando un consistente risparmio energetico ed una valorizzazione del barile di petrolio italiano che è notoriamente sbilanciato rispetto ai barili di petrolio degli altri paesi, perché contiene più olio combustibile che gasolio.

D'altra parte, questa mancata discriminazione di contenuti tecnici - che porta ad avere gasoli di uguale densità e, quindi, adeguati al gasolio per autotrazione - ha reso impossibile o difficoltosa la distinzione delle aliquote nei due campi per i rischi di frode fiscale. Che cosa accade, a questo punto? Vi è una contraddizione, perché noi non possiamo portare le aliquote relative al gas domestico - che colpiscono un bene di consumo - ai livelli delle aliquote sul gasolio, che rappresentano invece un'imposta basata sul principio del beneficio, come la tassazione della benzina in relazione all'uso delle strade, che deve essere parametrata a tale uso. Ne deriva, quindi, una curiosa operazione distorsiva nella tassazione del settore automobilistico, da me più volte segnalata, per cui si cerca di recuperare il differenziale di carico fiscale sui motori a gasolio, mediante l'imposta di bollo. Ma l'imposta di bollo, essendo un'imposta fissa ed essendo di misura elevata, determina una distorsione, per cui i veicoli a gasolio diventano convenienti solo su elevate percorrenze. E questo è fenomeno assolutamente inaccettabile, perché, tra l'altro, contraddice al principio che dovrebbe esistere di neutralità tra i diversi tipi di veicoli, neutralità che dovrebbe portare a una valorizzazione di quei veicoli che l'utente consideri dotati di pregio intrinseco, dal punto di vista della convenienza e del risparmio energetico, anche se di minore pregio intrinseco dal punto di vista della utilizzabilità rispetto alla velocità e ad altre caratteristiche che sono proprie dei motori a benzina rispetto a quelli a gasolio.

Nasce, poi, una ulteriore discriminazione nella mancata armonizzazione tra le aliquote italiane e quelle europee. E qui, in parte, il provvedimento ha adottato delle misure. Essendo, infatti, il gasolio

italiano tassato di meno del gasolio per autotrazione degli altri paesi, vi è una tendenza alla esportazione del prodotto. Si è introdotta una norma - la si è introdotta per complicare, dopo che si era voluto semplificare - che vieta agli automobilisti e ai camionisti che escono dal paese di avere più di una certa quantità di gasolio nel motore, con conseguenti ispezioni fiscali. Ci si domanda che senso abbia unificare i gasoli, con l'argomento della semplificazione, quando poi, proprio in relazione al traffico internazionale, si vanno ad ispezionare i motori dei veicoli, in vista di una possibile esportazione di gasolio da parte di ciascun veicolo, fatto che l'economia inevitabilmente tende a determinare. In materia, vi è un emendamento che quanto meno migliora la norma, riducendo questo fiscalismo. Il problema concettuale, per altro, rimane. Lo abbiamo sottoposto al ministro che ritiene che nel lungo periodo o nel medio, in quello, cioè, in cui questo Governo ha rinviato le principali misure organiche di politica economica, la questione dovrebbe essere affrontata nel senso da noi detto. Vogliamo sottolineare l'importanza di ciò.

Analoghe considerazioni si devono fare per quanto riguarda gli aumenti di aliquota sul gas di petrolio liquefatto. Per questo prodotto, vi è attualmente una situazione aberrante: dal momento che il prezzo ed insieme il carico fiscale non ne rendono conveniente la commercializzazione, il prodotto viene bruciato in raffineria, mentre si tratta di qualcosa di pregiato che potrebbe essere utilizzato per scopi di risparmio energetico, particolarmente nell'autotrazione. Quindi, a noi pare importante che l'aliquota su detto prodotto, per il settore autotrazione quanto meno, venga ridotta, inserendosi tutto ciò in quei concetti di discriminazione della politica fiscale nel settore dell'energia.

Tematiche analoghe possono essere portate avanti per quanto riguarda la tassazione del metano. Per altro, in materia, più che un problema di tassazione ve ne è uno di tariffe, di rendita mineraria dell'ENI e di sviluppo della rete.

Per quanto riguarda il resto del provvedimento, in relazione al tema principale in esso contenuto, quello della proroga delle aliquote ridotte di IVA, naturalmente si tratta di un provvedimento che, per quanto concerne i generi di prima necessità, non ci può non trovare consenzienti. Sotto un altro profilo si deve, però, rilevare che si tratta di un ennesimo rinvio rispetto alla tematica che si sarebbe dovuta adottare da tempo - e certamente oggi - della unificazione delle aliquote IVA, in relazione alle direttive che ci ha dato la Comunità economica europea e, comunque, alla esigenza di semplificare il tributo - questo sì - affinché si possa meglio amministrarlo, da parte del fisco e del contribuente, e meglio combattere l'evasione. Questo rinvio e la mancata unificazione delle ricevute sono il segno di una impotenza del nostro Governo. Da quale punto di vista? È evidente che detta unificazione avrebbe determinato alcuni scatti di punti di scala mobile, perché, anche se si fossero adottate, come nelle tesi da me sostenute, delle riduzioni di aliquota in certi campi, mentre vi sarebbero stati aumenti in altri, è noto che nel breve periodo i prezzi reagiscono in aumento ad aumenti di imposta, mentre non reagiscono in diminuzione a diminuzione di aliquota, anche se nel medio periodo le cose possono cambiare con riferimento a prezzi concorrenziali.

Ne discende quindi che vi sarebbe stato il problema degli scatti di scala mobile, che il Governo non è in grado di affrontare perché non dispone, al di là di quella tributaria, di una politica complessiva di programmazione, da discutere con le organizzazioni sindacali. Non è colpa del ministro delle finanze, ma certamente è una grave colpa del Governo che non è così in grado di disporre di questo strumento di politica economica.

Nel campo delle proroghe di aliquote c'è anche il discorso che riguarda l'edilizia. Valgono qui delle considerazioni che abbiamo svolto nel Comitato dei nove e che ci auguriamo rendano possibile un miglioramento del provvedimento, tale da

consentirci di sciogliere le nostre riserve, che tuttora permangono. Nel settore edilizio esiste un ventaglio di aliquote che si può definire in parte caotico ed in parte vessatorio, in particolare per quanto riguarda le opere di urbanizzazione. Ciò da un lato contraddice il principio per cui le aliquote delle imposte indirette dovrebbero essere basate sui tipi di bene e non sul carattere dei soggetti, mentre dall'altro determina una tassazione onerosa, pari a ben il 14 per cento, per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nei piani dell'edilizia ordinaria, con un conseguente onere iniziale che non è saggio porre a carico dell'edilizia. Il fisco, infatti, secondo una massima di Adamo Smith, da me più volte ricordata, dovrebbe porre il tributo nel punto più comodo per il contribuente; e nel caso in questione ciò significa che si dovrebbe evitare di porlo all'inizio del ciclo produttivo, dove determina un onere di interessi passivi che si capitalizzano e che evidentemente danno luogo ad un incremento di costo per tutto il ciclo successivo. La tassazione del settore edilizio dovrebbe quindi essere rivista in base a questa impostazione; e per quanto riguarda almeno le opere di urbanizzazione, dovremmo renderci conto che è un grosso errore ritardare lo sviluppo dell'attività edilizia con un onere del genere che, insieme ad altri, colpisce il ciclo produttivo nel momento in cui esso ha maggior bisogno di credito. Paradossalmente cioè, il fisco va a chiedere la sua parte, in questa operazione economica, nel momento in cui il contribuente non ha ancora prodotto il reddito da cui dovrebbe essere ricavata la parte dovuta al fisco. Al riguardo esistono degli emendamenti che ci sembrano veramente essenziali.

Per quanto riguarda gli emendamenti formulati dalla Commissione, ci sembra che essi abbiano migliorato il provvedimento. Prima di esaminarli vorrei però fare un breve accenno alla questione dei buoni turistici per la benzina, in ordine alla quale avevano già espresso a suo tempo delle perplessità. Si è fatto del

moralismo, in questo campo, ma come mi è più volte capitato di dire noi vorremmo che l'imposizione tributaria fosse basata su considerazioni oggettive, anziché su considerazioni sentimentali, che spesso si prestano ad opposte valutazioni. Non è il caso di ragionare in questi termini: il turista tedesco è già abbiente, riceve tanti vantaggi recandosi in Italia, per cui è inutile concedergli anche questo. Si tratta invece di ragionare in termini economici. Ora, prima di tutto il turista tedesco, in Italia, oltre ai vantaggi, subisce tutta una serie di svantaggi, tra cui la cattiva organizzazione che trova già alla frontiera. La sua accoglienza non è quindi delle più felici, per cui qualche gesto grazioso potrebbe servire, in un paese sostanzialmente maleducato, non solo con i concittadini, ma anche con gli stranieri che hanno l'abitudine o l'occasione di recarsi, come può avvenire in un ufficio postale, in una struttura sanitaria o in un qualsiasi servizio o dis-servizio pubblico. Ecco perché noi diciamo che il fatto che la norma sui buoni turistici sia sospesa vale come considerazione sperimentale.

Ho detto nella precedente occasione, in Commissione, che noi non riteniamo che i buoni turistici debbano costituire un incentivo economico, di quelli che entrano nei locali di convenienza in senso stretto. Essi possono però rappresentare un beneficio collaterale, di natura promozionale, come avviene in tanti campi del commercio, per agevolare l'immagine di un insieme di beni e di servizi. È noto che il fatto di disporre di una *hostess* che, in un albergo, accoglie le comitive, non è un fattore tale da dare un enorme vantaggio concreto: è però un simbolo, un biglietto da visita, un modo di presentarsi. Quindi, vorremmo che si valutasse l'effetto dell'abolizione dei buoni turistici, di questo biglietto da visita positivo in un paese con tanti biglietti da visita negativi, prima di decidere la soppressione.

Sui singoli emendamenti particolarmente opportuno, come ho detto prima, è l'e-

mendamento che riguarda il gasolio nei mezzi in uscita e che ne aumenta il quantitativo senza alcun controllo. Ripeto che questo è un tema che bisognerà affrontare di petto perché è illusorio pensare che si possa lottare contro un fenomeno di questo genere mediante ispezioni fiscali. È un fenomeno in cui l'armonizzazione dei tributi è necessaria perché diversamente non si può operare. Comunque, in via transitoria, le cose possono essere impostate in questo modo.

Per quanto riguarda invece la norma sulla locazione finanziaria, essa è opportuna per chiudere una lacuna; per quanto riguarda la norma sull'IVA nel campo dei servizi postali si tratta di un emendamento presentato dal collega Usellini, da me e da altri, che ha lo scopo di circoscrivere un'esenzione e quindi a noi sembra sia opportuno nello spirito generale dell'IVA, la cui natura deve essere di massima copertura. Non dimentichiamo che laddove ci sono esenzioni si spezza il ciclo dell'imposta e quindi bisogna essere molto prudenti con esse.

Infine, per quanto riguarda la norma su Campione d'Italia, nonostante appartenga al mio collegio elettorale, devo dire che ho molte perplessità. Infatti, è vero che il cambio effettivo in termini di potere d'acquisto per i cittadini di Campione d'Italia è diverso dal cambio ufficiale perché il costo della vita nel luogo è più alto. Tuttavia vi sono due obiezioni: la prima di ordine metodologico, la seconda di contenuto.

L'obiezione di ordine metodologico è che noi per sapere qual è il potere d'acquisto non dobbiamo mettere nella legge una cifra fissa ma dobbiamo indicare un metodo. In secondo luogo c'è una questione di sostanza: il potere d'acquisto a Campione d'Italia per i contribuenti ivi residenti è una rilevante considerazione per ciò che i contribuenti stessi acquistano a Campione d'Italia. Ma è chiaro che del reddito di un cittadino di Campione d'Italia, che non sia un modesto ma un elevato reddito, una parte consistente non è spesa a Campione d'Italia;

se non altro l'automobile è comprata sul mercato italiano e le vacanze al mare non si possono fare ancora a Campione d'Italia anche se ci si possono fare altri tipi di vacanza e così via, senza contare i risparmi. Quindi vorremmo dire che questa norma ci lascia un po' perplessi in quanto avremmo voluto che essa fosse circoscritta affinché servisse realmente ai lavoratori che hanno dei problemi di perequazione effettiva a Campione d'Italia e non per creare una piccola isola di privilegio generalizzato. Comunque, vorrei anche sottolineare che ci auguriamo che gli accertamenti fiscali delle varie zone vicine al confine siano considerati con cura per certi tipi di soggetti che ivi hanno la residenza non già per scopi di lavoro ma per altri scopi.

In conclusione, riservandoci di intervenire sui vari emendamenti e naturalmente sciogliendo le nostre riserve in sede di dichiarazione di voto, riteniamo che in questo provvedimento vi siano delle giustificazioni fiscali apprezzabili; riteniamo che però esso sia criticabile dal punto di vista del difetto di una visione di politica energetica anche se il ministro ha dichiarato che ciò dipende da esigenze di urgenza; riteniamo che esso sia criticabile dal punto di vista della rinuncia ad effettuare un miglioramento della struttura dell'IVA in relazione alla decisione di prevedere una proroga, anche se questo dipende non da colpe del ministro delle finanze ma da gravi carenze del Governo nel campo della programmazione economica; riteniamo che il provvedimento possa essere migliorato nel settore dell'edilizia mediante emendamenti che sottoponiamo, insieme ai colleghi, all'attenzione della Camera e pertanto il nostro voto si collegherà alla sorte di tali emendamenti.

Viceversa siamo d'accordo, con una lieve riserva, che per altro non vuole essere tale da complicare per un fatto marginale, un provvedimento così importante, su Campione d'Italia - ripeto questione marginalissima - e su tutti gli emendamenti che sono stati introdotti in Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

CRIVELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, credo che questo decreto-legge si presti a diverse osservazioni, sia di carattere generale e di funzionamento della Camera, sia di merito, concernenti l'oggetto del provvedimento stesso.

La prima osservazione che credo utile fare, e che molti colleghi complessivamente tendono a dimenticare, è che gran parte dell'oggetto di questo decreto, cioè la parte riguardante l'aumento dei prodotti petroliferi, nella sostanza è materia che è stata decisa il 14 settembre. Siamo quindi alla terza edizione di un decreto-legge, e ci troviamo dinanzi al fatto nuovo che il Governo governa per decreti da sei mesi, mentre l'articolo 77 della Costituzione prevede che solo in casi straordinari di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, il Governo è autorizzato a emanare provvedimenti che hanno forza di legge. Gran parte della materia al nostro esame è dunque operante per decreto-legge da sei mesi.

È da dire anche che questa prima parte, cui ho fatto riferimento, è la riesumazione di decreti decaduti precedentemente. Ho notato che il relatore vi ha fatto riferimento; bisogna dire che i decreti di settembre e novembre sono decaduti, perché siamo di fronte ad un caso di morte non naturale, direi violenta, sia nel primo caso sia nel secondo.

Aggiungo che forse siamo di fronte a due casi di « omicidio legislativo », la cui responsabilità credo sia opportuno ricordare. Il primo decreto, quello del 14 settembre, ha visto tra le forze di maggioranza del Governo e all'interno dello stesso Governo differenziazioni profonde; tanto è vero che si è arrivati a discutere in aula in modo disorganico e scomposto. È bastata una minaccia del partito radicale - per altro non attuata, perché non ce ne è stata la possibilità - di ostruzionismo su quel decreto - che era diverso perché aveva una serie di punti di incostituzionalità che ora non ci so-

no - dieci giorni prima dello scadere dei sessanta giorni, per innescare una richiesta di inversione dell'ordine del giorno, e quindi per non discutere in aula il decreto-legge.

Il secondo decreto, quello emanato il 14 novembre, è stato un delitto perfetto, perché in Commissione industria si è lavorato intensamente, si è discusso e, in sostanza, vi è stato un rifacimento, non dico completo, ma sostanziale del decreto, che poi non è stato mai discusso in Assemblea, nonostante la Commissione industria avesse compiuto il suo lavoro rapidamente ed intensamente; nonostante questo, non è stato mai discusso in aula, mai il Governo l'ha chiesto, mai le forze di maggioranza, quelle che sostengono o sostenevano questo Governo, hanno insistito nelle occasioni opportune (Conferenza dei capigruppo, proposte di inversione dell'ordine del giorno, eccetera) o hanno fatto alcunché perché il decreto venisse in discussione in aula.

Il secondo decesso, quindi, è stato violento, perché scientifico, programmato, voluto; è stato un delitto perfetto proprio perché non se ne è neanche discusso, anche se è stato un delitto senza alibi perché non c'era alcuna giustificazione seria per un comportamento di questo tipo, se non quella che il Governo e le forze che lo appoggiavano non sapevano che cosa volessero e avevano emanato il decreto non si capisce sulla base di quale valutazione seria politica.

Oltre a questi dati di procedura, che però non sono di forma ma di sostanza perché, ripeto, per alcune parti da sei mesi al di fuori e contro la volontà della Camera sono già in vigore dei provvedimenti che per alcuni versi ci troviamo a discutere in questo decreto-legge, devo dire che almeno un risultato positivo si è ottenuto; mentre nei precedenti decreti erano affastellate tutta una serie di materie incongruenti fra loro e su cui vi erano pesanti dubbi di costituzionalità per quanto riguardava la necessità e l'urgenza, questo provvedimento è chiaramente e dichiaratamente di carattere fiscale, cosa che invece prima non era.

Voglio ricordare questo, perché noi siamo stati accusati come gruppo, durante la brevissima discussione del primo decreto, di aver boicottato e di essere responsabili del fatto che l'Italia sarebbe rimasta al freddo e così via, mentre vale la pena di ricordare che, se si leggono le relazioni di accompagnamento dei precedenti decreti, si vede che in quello del 14 settembre, per esempio, la motivazione per cui si chiedevano aumenti di prezzo dei prodotti petroliferi era proprio quella del contenimento dei consumi energetici, tant'è che il decreto stesso portava il titolo di « disposizioni per il contenimento dei consumi energetici »; quindi l'urgenza e la necessità era indicata per il reperimento dei prodotti petroliferi e per il contenimento in genere dei consumi energetici.

Già nel secondo decreto si rileva un cambiamento, anche perché il ministro Reviglio, in occasione della discussione del primo decreto aveva detto qui che esso aveva esclusivamente carattere fiscale. Nel secondo decreto c'è già un minimo passo in avanti, perché si dice che non sono proprio quelle le motivazioni - se si leggono le relazioni al secondo decreto, si coglie questo - ma che è meglio rastrellare dei soldi perché vi è l'intenzione di varare dei provvedimenti finalizzati al risparmio energetico, che in parte si attuano subito, appunto con il secondo decreto e che in un'altra parte saranno emanati in futuro mediante un altro disegno di legge.

In questo terzo provvedimento devo dire che finalmente è chiaro che si tratta di una manovra fiscale; si può essere d'accordo o no ma per lo meno da questo punto di vista c'è un ritorno di serietà e di costituzionalità, forse anche grazie all'intervento deciso e alla minaccia di ostruzionismo che fece il gruppo radicale.

Questa è la prima osservazione che si basa sulla storia del decreto e sulla costituzionalità dei provvedimenti che lo hanno preceduto. A questo proposito, non posso non ricordare che, quando si parla di ostruzionismo - mi rivolgo al collega Santagati, che ha sollevato prima questo pro-

blema, ma anche ai colleghi degli altri gruppi - e quando si parla di programmazione dei lavori della Camera, si deve tener presente che questo è un esempio tipico di ostruzionismo, da parte del Governo e dei partiti che lo sostengono, nei confronti dei lavori parlamentari. Infatti, se si va a calcolare tutto il tempo che, prima dalle Commissioni di merito e poi dall'Assemblea, è stato dedicato a provvedimenti di questo tipo, si vede che c'è stato un ostruzionismo che supera ogni *record* precedente.

La seconda osservazione che intendo fare riguarda un criterio che ormai si è consolidato, quello cioè che il Governo, prendendo spunto dal principio dei « vasi comunicanti », è arrivato a definire il principio dei « decreti comunicanti ». Infatti, come ho ricordato, le misure che qui sono indicate non sono altro che parte delle misure che erano indicate precedentemente in altri decreti; si è cioè verificato che da un decreto ne sono stati poi ricavati diversi: uno è questo; un altro è quello che discuteremo prossimamente (a meno che il Governo non abbia intenzione di fare un quarto decreto), quello cioè sui consumi energetici, le caldaie, eccetera; un altro ancora è il disegno di legge, a medio termine, sul contenimento dei consumi energetici. Quindi, si è ormai consolidata la pratica di spostare misure, che sono state ritenute necessarie ed urgenti, da un decreto all'altro, da un decreto ad un disegno di legge e viceversa, negando nei fatti le condizioni di necessità e di urgenza e dando anche - come ricordavo prima - motivazioni contraddittorie e diverse rispetto alle motivazioni che erano state fornite mesi prima o settimane prima. Questa è un'altra considerazione che aumenta la nostra preoccupazione sul problema della decretazione d'urgenza, su cui ora non interverrò per brevità.

Un'ulteriore osservazione, che credo possa essere fatta su questo decreto, riguarda l'abitudine, ormai consolidata, del Governo, di fare salvi gli atti di un precedente decreto non convertito emanando decreti in successione. A questo proposito

devo dire che la Commissione ha salvaguardato almeno questo aspetto di costituzionalità, spostando questa norma dall'articolato del decreto agli articoli del disegno di legge di conversione.

Queste sono le osservazioni, in termini di procedura e di costituzionalità, che si riferiscono all'*iter* di questo provvedimento. Molto brevemente poi, entrando nel merito del decreto-legge che è oggi in discussione, vorrei porre la domanda che si pone più evidente, anche senza andare ad esaminare in dettaglio i singoli articoli.

Questo non è un provvedimento da poco, perché prevede il rastrellamento di 1.038 miliardi, cioè di una cifra consistente che sarà sottratta ai cittadini e trasferita nelle casse dello Stato. Si tratta, quindi, di un provvedimento che avrà le sue ripercussioni dal punto di vista economico; nonostante ciò, nulla si ritrova, nella relazione allegata al provvedimento, in quella che abbiamo ascoltato in aula, nei vari interventi del Governo, che possa rispondere a questa domanda: a cosa servono questi soldi? E perché la cifra è stata determinata in 1.038 miliardi e non in 150 o 2.200 miliardi?

Negli ultimi sei mesi, il Governo non ha dato una risposta a questa domanda, che non fosse una risposta contraddittoria e comunque mai esauriente. In quest'ultimo provvedimento, poi, il problema non è stato neppure posto, per cui ci troviamo di fronte a entrate valutate in 1.038 miliardi, senza sapere qual stima abbia fatto il Governo per determinare l'ammontare di questa cifra; e per di più senza sapere dove andranno a finire questi soldi, se si esclude il grande calderone delle casse dello Stato. Non sappiamo, ad esempio, per quali ragioni il Governo non abbia deciso un aumento doppio, triplo o della metà o di un quinto: nessuna analisi economica è stata fatta o adottata a sostegno di questa scelta.

Per la verità, devo anche dire che questo non ci stupisce, perché da tutta una serie di altri atti (sostanziale abrogazione della legge finanziaria, approvazione di un provvedimento che definire « esercizio

provvisorio » è poco esatto appare evidente che il Governo non si basa su una qualsiasi indicazione programmatica. Anzi, ritengo che il Governo non si ponga neppure questo problema, che dovrebbe essere fondamentale nel momento in cui presenta un provvedimento che preleva 1.038 miliardi. O meglio, credo che il Governo neppure conosca (o forse non vuole conoscere) quale sia lo stato effettivo della nostra economia; neppure si ponga il problema di darsi gli strumenti necessari per conoscere con precisione questi problemi.

E che non abbia strumenti di questo genere credo lo si desuma facilmente dall'analisi sia di questo provvedimento e sia di quelli che ho citato prima, sia dalle dichiarazioni e sia dalle audizioni di autorevoli membri del Governo effettuate in varie commissioni.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un provvedimento che preleva 1.038 miliardi senza sapere a che cosa questa somma sia finalizzata, perché sia stata stimata in questi termini e perché, dunque, i cittadini dovrebbero fare un sacrificio di questo genere: per che cosa? Per chi?

Questa non è cosa da poco, perché i cittadini hanno negli ultimi anni sempre dimostrato di essere pronti al sacrificio, nel momento in cui hanno ritenuto che tale sacrificio fosse finalizzato a qualcosa di utile ed opportuno. Ma quali speranze può mai suscitare un provvedimento come questo, che non è giustificato da niente, se non dalla genericissima affermazione che ci sono pochi soldi e tanti debiti?

Questa, in effetti, è l'unica analisi del Governo: altri dati numerici, altri apporti scientifici non sono stati forniti in nessuna occasione, tanto meno, come ho detto, nella relazione o negli interventi del Governo a proposito di questo provvedimento.

Dicevo che ultimamente il Governo ha la fiducia di molti, in quest'aula: ma sicuramente non ha la nostra, e non solo per altre motivazioni che non sto a ripetere: non ha la nostra fiducia, per il modo in cui presta, chiedendone l'approvazione, provvedimenti di questo tipo che,

non solo per la loro storia, e quindi dal punto di vista costituzionale, suscitano non dico dubbi, ma avversioni profonde! Anche nel merito, per quanto riguarda una politica economica di programmazione, essi non presentano nulla che possa ispirare fiducia quanto a serietà da parte di chi presenta provvedimenti siffatti. Tralasciando di trattare particolari articoli con analisi più approfondite, dico che la posizione del nostro gruppo è duramente contraria a questo come ad altri provvedimenti ispirati da questa filosofia!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, cercherò anch'io di corrispondere alle attese di un dibattito il più stringato possibile su una materia che per sua natura è assai complessa e che, per il modo in cui si sono svolti i lavori in Commissione finanze e tesoro e nel Comitato ristretto, ha aperto il campo a serie di questioni che meritano ulteriori approfondimenti, nonostante i discorsi già pronunziati ed il carattere puntuale della relazione.

Per comodità d'esposizione, e spero anche per intelligenza di comprensione, seguirò argomenti per materia, avendo così modo di esprimere con sufficiente chiarezza le ragioni del nostro consenso ed anche quelle del nostro dissenso. Il provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 660 del 1979, nei suoi originari contenuti può sostanzialmente essere così suddiviso: una serie di questioni riguardanti trattamenti fiscali sui prodotti petroliferi che, come è stato detto, sono la ripresa di provvedimenti precedenti; una proroga di aliquote agevolate in materia di IVA; alcune procedure di rimborso in campo di imposte indirette; una sanatoria per penalità di tardivi versamenti; acconti al 30 novembre 1979; assai impropriamente, devo ritenere, vi era una norma di controllo sui consumi petroliferi nei fabbricati; infine,

la limitazione dei quantitativi di gasolio dei veicoli in uscita dal territorio nazionale.

A questi argomenti, il dibattito in Commissione ed il confronto invero assai serrato nel Comitato ristretto hanno consentito di riconoscere il carattere di urgenza, con ulteriori questioni che possono così riassumersi. In primo luogo, vi è la revisione di alcune normative fiscali in campo di enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni) e ospedali: esse riguardano obblighi di contabilità ed altre annose questioni, come il soggetto unico di imposta nel caso in cui alcuni servizi siano gestiti dagli enti pubblici territoriali tramite aziende autonome, dotate cioè di autonomia patrimoniale.

Altra materia aggiunta riguarda, come ho già detto, l'IVA e gli ospedali mentre, come ha ricordato il relatore, sono stati elevati da 360 a 480 milioni i totali dei corrispettivi complessivi dei ricavi per le imprese minori e la contabilità semplificata in materia di imposizione diretta e di imposizione sul valore aggiunto. Sono state ancora introdotte alcune norme, di portata più limitata, ma pur sempre significative, in materia dei minimi e dei massimi entro i quali si è esenti dalla ritenuta di acconto; inoltre si è proceduto alla definizione dell'annosa questione dell'assoggettabilità delle sole prestazioni dell'amministrazione postale.

Non è stato invece possibile raggiungere un accordo su alcune altre questioni delle quali noi ci siamo resi in particolare promotori in Commissione. Queste costituiscono oggetto di nostri emendamenti, che in questa sede richiamerò, forse anche per illustrarne alcuni, ma comunque perché ritengo che ciò sia utile per proseguire il confronto in vista delle decisioni finali. Dico subito che dall'esito di questi emendamenti conformeremo il nostro atteggiamento in sede di votazione finale del disegno di legge di conversione.

È vero anche che il confronto parlamentare ha consentito di raggiungere alcune altre acquisizioni comuni, che, pur non tradotte in provvedimenti legislativi, hanno un loro particolare significato.

Circa la sanatoria delle infrazioni formali minori, di fronte ad una serie di emendamenti presentati da vari gruppi, sia sull'IVA sia sull'imposta diretta, il Governo ha preso impegno ed ha provveduto con un disegno di legge che risulta, per dichiarazioni del Governo medesimo, approvato nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri e per il quale è stato assicurato alla Commissione un esame sollecito. Si è raggiunta anche una acquisizione comune sulla revisione dell'imposizione sul reddito, rispetto alla quale una serie di emendamenti, sul cui merito eravamo praticamente d'accordo, presentati sia dal nostro, sia da altri gruppi, sono da ritenersi perciò rinviati all'esame di quel provvedimento.

I colleghi consentano ancora che io ricordi come sia stato raggiunto un accordo sulla questione dell'accorpamento delle aliquote, cui si è nuovamente riferito questa sera il relatore, e che ritengo meriti da parte nostra un richiamo un po' più ampio. Noi siamo d'accordo con l'osservazione fatta dal relatore circa l'esigenza di una strategia di tipo diverso nel campo fiscale: una strategia che parta dal presupposto di una manutenzione annuale (così è stata definita), senza eccessi di modifica nei provvedimenti medesimi e che, per l'imposta sul valore aggiunto, consenta di arrivare ad una normalizzazione attraverso l'accorpamento. Ma siamo d'accordo nella misura in cui tutta questa strategia sia conseguente ad una serie di variazioni profonde del sistema tributario italiano, che oggi - e lo abbiamo detto chiaramente in quest'Assemblea e in Commissione - riteniamo non risponda pienamente e nella sua applicazione ai principi costituzionali e ai principi della riforma rispetto ai quali il nuovo sistema tributario italiano è stato impostato all'inizio degli anni '70.

Se, dunque, di accorpamento di aliquote e di manutenzione ordinaria del sistema si deve parlare, per evitare eccessi di legislazione, è altrettanto vero che secondo noi, occorre provvedere, e in tempi rapidi, ad una serie di adattamenti profondi, tanto nella tassazione del reddito di

imprese, quanto nella tassazione di altri redditi di capitale e di altra natura, sicché complessivamente si raggiunga, in tutto il sistema tributario, quella condizione di equità e di progressività che è voluta dalla Costituzione e che riteniamo non sia stata sufficientemente attuata.

Pregherei i colleghi democristiani e il relatore di voler considerare questa nostra affermazione come un'ulteriore istanza ad un impegno del Parlamento perché in un settore così delicato, nel quale ci muoviamo tra non poche difficoltà; ed un esempio è stata la questione della definizione di un atteggiamento complessivo a proposito delle sanzioni in materia di ricevuta fiscale, che deve essere introdotta il 1° marzo secondo le norme concordate e diventate ormai legge, altri provvedimenti seguano per dare quel carattere di progressività e non punitivo all'azione che si compie per il recupero fiscale contro l'evasione, a tutela, in primo luogo, dei diritti degli operatori economici. Non bisogna adottare una visione di carattere generale, che faccia assumere alla lotta all'evasione il carattere di una repressione nei confronti dell'evasione stessa che è attribuita globalmente a determinate categorie o a tutti quanti.

Dunque una strategia sulla quale è opportuno intrattenersi perché sarà l'impegno del domani, anche se ci rendiamo conto, come ha fatto il relatore, che in sede di conversione in legge di un decreto-legge la materia, per la sua natura, viene ridotta, in quanto, i contenuti sono in qualche modo indicati dal carattere di urgenza, al di fuori del quale noi stessi riteniamo non si debba operare.

Abbiamo ritenuto opportuno insistere sulle richieste che non sono state accolte in Commissione. Si tratta dell'eliminazione dell'aumento di imposta sul gas di petrolio liquefatto, sul metano e sulle vaseline grezze. Credo che attorno al discorso del trattamento fiscale dei prodotti petroliferi noi abbiamo già avuto occasione di confrontarci ripetutamente, anche in Commissione industria. Devo confermare il nostro accordo con chi afferma la contrarie-

tà alla neutralità della tassazione, indipendentemente dalle fonti energetiche. La diversificazione della tassazione secondo le fonti energetiche è in realtà l'unica possibilità che abbiamo di fissare lo strumento fiscale come strumento di politica economica. È quindi evidente che solo attraverso una discriminazione dell'uso del sistema tributario, e quindi dello strumento fiscale, si può realizzare questa condizione. Ecco perché noi sosteniamo questa diversificazione.

Ieri, nell'altro ramo del Parlamento, il ministro dell'industria, ad una interrogazione presentata dal gruppo comunista a proposito del metano e degli impegni per una sua utilizzazione più rapida, in particolare, ai fini civili e dell'industrializzazione nel Mezzogiorno, ha affermato « ...lo impegno ad agire per la diversificazione e l'alternatività dell'uso delle fonti energetiche ».

Chiediamo di manovrare lo strumento fiscale in modo tale da contenere determinati aumenti del prezzo del metano, tanto più in un regime così modificato, come quello attuale, nei confronti del provvedimento del settembre del 1979.

Sono di ieri le notizie di un possibile e prevedibile rilevante aumento (indipendentemente dai fattori fiscali). Ritengo che insistendo su un provvedimento di questo genere, cioè sull'eliminazione dell'aumento, si operi nel senso indicato poc'anzi dal collega onorevole Forte.

Riteniamo sia giusto dare una risposta positiva alle istanze che vengono da alcuni settori produttivi circa il metano ed il gas liquido. Quest'ultimo è tipico del consumo povero ed è usato soprattutto nel meridione, in periferia e nella agricoltura; è evidente che procedere ad un suo aumento di prezzo significa negare l'uso alternativo dello strumento fiscale.

Queste sono le ragioni per cui il nostro dissenso originario nei confronti dell'impostazione governativa, che vuole dare una risposta alla questione energetica soprattutto attraverso l'aumento tariffario, oggi è più deciso di ieri. Sono state fatte

rilevare le incongruenze e le discrepanze dell'atteggiamento del Governo. Vorrei ricordare anche l'episodio di quel ministro che si presentò in televisione dicendo che, finalmente, gli italiani potevano sopportare l'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi con maggiore soddisfazione rispetto al passato per il fatto che l'intero importo di oltre mille miliardi sarebbe stato destinato ad investimenti per il risparmio energetico. In realtà, invece, gli unici destinatari di questi provvedimenti restano i petrolieri, nella misura di 50 miliardi, ed il fondo di dotazione per l'ENEL. Null'altro è rimasto dell'impegno originario così baldanzosamente presentato dal ministro dell'industria alla televisione italiana.

GOTTARDO. È stato bocciato in Commissione!

ANTONI. Quindi il nostro dissenso circa la fiscalizzazione dei consumi energetici è assai profondo.

Il secondo rilievo che volevamo richiamare alla vostra attenzione e che è oggetto dei nostri emendamenti riguarda la mancata proroga della riduzione della aliquota agevolata dell'IVA sulle uova. Non crediamo che questa sia la strada giusta per agevolare l'agricoltura. Quel provvedimento rappresenta un aumento del prezzo nei confronti del consumatore finale; poiché interviene sul paniere, esso rappresenta in realtà una spinta di carattere inflattivo.

Oltre a questo emendamento, ne abbiamo presentato un altro sul quale occorre un ulteriore chiarimento. In Commissione abbiamo sottolineato una interpretazione dell'urgenza che noi non consideriamo secondaria. Non vi è dubbio che una delle cose più urgenti sia quella della disponibilità di mezzi e di uomini da parte dell'amministrazione finanziaria per poter lottare contro l'evasione. La ricevuta fiscale rappresenterà un ulteriore impegno per la guardia di finanza, ma non solo per essa. Quindi liberare l'amministrazione finanziaria da adempimenti

che possono essere ritenuti ultronei e comunque non necessari è un atto che noi riteniamo urgente; per questo abbiamo presentato un emendamento che tende ad eliminare l'obbligo della presentazione dei modelli 101 da parte dei pensionati dell'INPS e degli altri enti pubblici erogatori di pensione, nel caso che tali soggetti godano solamente del reddito derivante dalla pensione stessa.

Il confronto attorno a questo argomento è stato assai serrato, in Commissione prima, in Comitato ristretto poi. Noi questa sera ci attendiamo da parte del relatore e del Governo dichiarazioni che ci consentano di non insistere sull'emendamento. Se lo spirito di tale emendamento sarà accolto, se cioè si vorrà mettere il Parlamento nella condizione di esaminare la questione il più presto possibile, si potranno liberare uffici e contribuenti da adempimenti ritenuti superabili. E si tratta, onorevoli colleghi, di milioni di fogli di carta che ogni anno riempiono gli uffici delle imposte dirette del nostro paese. All'emendamento da noi presentato non sfugge l'esigenza dei necessari controlli; riteniamo però che oggi sia possibile attuare controlli incrociati tra gli enti erogatori: l'INPS, la anagrafe tributaria, il centro informativo del Ministero delle finanze.

Riteniamo perciò che concorrano le condizioni per iniziare un'altra riforma, quella della riduzione della platea contributiva, dando così all'amministrazione la possibilità di perseguire più efficacemente gli evasori.

A proposito di questo, che consideriamo un grosso argomento del nostro dissenso ma anche di un possibile accordo, desideriamo ricordare ciò che, in sede di esame di bilancio presso la Commissione finanze e tesoro, il collega Citterio proponeva: di andare cioè oltre questo tipo di provvedimento per arrivare possibilmente ad esenzioni che si estendano non solo ai percettori di redditi da sole pensioni, ma anche a coloro che, oltre di tali redditi, fruiscono di modeste proprietà immobiliari.

Diamo poi una grande rilevanza ad un'altra questione di principio, sulla quale tornare è per noi doveroso. In sede di adeguamento alla sesta direttiva comunitaria e malgrado questa non lo imponesse affatto, contro il reiterato parere unanime della « Commissione dei trenta », in ben due occasioni (cui i decreti del Presidente della Repubblica nn. 24 e 94 del 1979) il Governo ha ritenuto di consentire la compensazione per le grandi società, le controllate e le controllanti. Poiché nel codice civile non è individuata la figura del gruppo o della società controllata o controllante, nello stesso comma dell'articolo 73 si stabilisce che per società controllata o controllante si intende la società che dispone del pacchetto azionario almeno nella misura del 51 per cento sin dall'anno precedente.

Voglio ancora sottolineare agli onorevoli colleghi, richiamandoli anche alla coerenza con gli atteggiamenti passati e non troppo lontani, come questo provvedimento, nella situazione reale di fatto del nostro paese (che è diversa da quella relativa all'*Organschaft* tedesco, come è diversa da quella inglese), rappresenti in realtà un vantaggio per le grandi imprese e, di conseguenza, un danno per la piccola e media impresa, alla quale noi riteniamo sia giusto chiedere quei sacrifici che sono necessari e corretti per combattere contro le evasioni, ma alla quale vogliamo riconoscere parità di diritti nei confronti dei complessi maggiori. Insistiamo fortemente su questo emendamento, poiché riteniamo che, al di là delle questioni monetarie (che pure hanno un loro valore, poiché si tratta di ottenere una certa quantità di valuta, mentre per ottenere rimborsi da parte della piccola e media impresa, del piccolo e medio operatore occorre fare una domanda e presentare una fidejussione bancaria che pure costa), credo che, dal punto di vista di quella equità e di quella giustizia sociale alle quali spesso ci richiamiamo, il nostro emendamento e la nostra insistenza in materia meritino di essere considerati favorevolmente dai colleghi.

Infine, pur non disponendo in questo momento di un testo definitivo, sostengo un emendamento presentato dal nostro gruppo, che porta il numero 6.5, concernente la questione della impostazione dell'IVA in materia di edilizia pubblica. È tema di molto rilievo, sul quale in linea di massima sembra — almeno io confido che sia così — sia stato raggiunto un accordo complessivo, salvo per la forma, in sede di Comitato ristretto. Penso di poter affermare che è stato altresì concordato un emendamento dal Comitato stesso, che dovrebbe essere sostitutivo di tutti gli altri emendamenti presentati, con il quale si assoggettano ad imposta su valore aggiunto, con la stessa aliquota del 3 per cento, tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla legge n. 847 e, conseguentemente, alla legge n. 865, così come sono elencate in questa ultima, indipendentemente dall'essere le stesse all'interno o all'esterno (non è la dizione esatta, anche su questa è la sostanza) dei piani di edilizia residenziale pubblica.

Sempre in materia di edilizia, un uguale trattamento viene da oggi e per la prima volta riconosciuto agli appalti relativi agli impianti e alla rete del calore-energia, con ciò creando le condizioni — noi riteniamo — per incoraggiare l'espansione di fonti energetiche alternative e quindi per conseguire quei reali risparmi energetici in ordine ai quali, certo, il Governo non si è mosso bene.

Vogliamo, a questo proposito, sottolineare l'effettivo vantaggio sociale che un provvedimento di questo genere sottintende comporta per l'edilizia non di lusso, per i comuni, per gli operatori in genere. Vogliamo altresì sottolineare e richiamare all'attenzione dei colleghi, come, in relazione alla approvazione dei provvedimenti ieri in esame e dell'articolo 18 del provvedimento sugli sfratti, si provveda oggi anche per quanto riguarda le opere di recupero, con una interpretazione autentica, per sanare le posizioni pregresse, in contenzioso, dell'edilizia di recupero, nelle zone urbane, senza limitazione di zona.

Sono d'accordo con il collega Forte che, se il Governo avesse fornito tempestivamente un quadro complessivo dei gettiti maggiori realizzabili dai singoli provvedimenti ed anche delle minori entrate che avrebbero potuto comportare gli emendamenti, saremmo stati in grado, all'interno di un discorso più complessivo, di fare anche noi delle scelte. E non v'è dubbio che, tra le scelte da fare, avremmo privilegiato la questione dell'edilizia, dal momento che essa può significare, a parità di spesa pubblica, maggiore attività da parte dei comuni, perché essa può significare, in realtà, una grossa spinta alla ripresa dell'edilizia nel nostro paese.

Questi, colleghi, i problemi complessivi. Le ragioni di brevità cui ho accennato precedentemente e lo sguardo sorridente ma sollecitante del collega Pochetti mi inducono a passare rapidamente alle conclusioni. Ho detto prima ed ora confermo che su tali questioni noi decideremo il nostro comportamento finale. Abbiamo tenuto un comportamento molto impegnato nell'elaborazione del testo, nell'espressione dei pareri, nel concorso alle modificazioni che ritenevamo importanti ed urgenti, anche per superare inerzie e ritardi del Governo. In questo senso, certamente, siamo soddisfatti. Ciò non toglie, però, che esistono nel provvedimento, fin dalla parte iniziale, che la Commissione ha ritenuto di non modificare, punti che danno luogo ad un nostro dissenso, che potrà essere parzialmente superato soltanto nella misura in cui alle ulteriori gravi questioni che sono rimaste aperte si risponderà comprendendone l'importanza ed assumendosi ciascuna forza politica le rispettive responsabilità (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Emilio Rubbi.

**RUBBI EMILIO, Relatore.** Mi limiterò ad alcune doverose, anche se brevissime,

considerazioni sugli interventi dei colleghi, che ringrazio, e in particolare su quelli degli onorevoli Forte ed Antoni. Il provvedimento che ci troviamo ad esaminare non ha certamente la pretesa — è una considerazione che ciascuno di noi ha formulato — di essere un provvedimento organico. Esso consiste invece in una serie di norme la cui approvazione si rende necessaria perché il nostro sistema fiscale possa reggere anche nei confronti delle realtà del 1980. Ciò premesso, è certamente vero, come sottolineava l'onorevole Forte, che è necessario approfondire il tema della politica fiscale dei carburanti, per individuarne più precisamente gli effetti sull'economia e sulla politica energetica che si intende attuare nel nostro paese; così come occorre approfondire le ragioni e l'opportunità di permanenza di una differenza dei prezzi dei carburanti, segnatamente per quanto riguarda il gasolio da autotrazione, differenza che ha causato l'introduzione della norma di cui all'articolo 16 del decreto la cui conversione in legge stiamo discutendo. Tale differenza si riferisce alla situazione esistente nel nostro paese, rispetto a quella degli altri paesi della CEE, e soprattutto di quelli confinanti con il nostro paese. Come per altro ha ricordato lo stesso onorevole Forte, gli emendamenti che sono stati introdotti nel testo del decreto, da parte della VI Commissione (Finanze e tesoro) di questo ramo del Parlamento, sono da considerarsi nettamente migliorativi.

Per quanto riguarda la disposizione relativa ai buoni turistici a favore degli stranieri, desidero manifestare pieno accordo con la dichiarazione poc'anzi resa dall'onorevole Forte a nome, ritengo, del gruppo socialista, secondo la quale tale agevolazione non viene soppressa, bensì semplicemente sospesa, proprio allo scopo di dar vita ad un periodo sperimentale al termine del quale poter valutare le conseguenze economiche di tale sospensione e quindi l'eventuale opportunità di reinserire l'agevolazione stessa, nel quadro delle iniziative promozionali per il nostro turismo.

All'onorevole Crivellini vorrei dire che non abbiamo sottovalutato - non ha mancato di farlo l'onorevole Gorla, nella relazione introduttiva - i delicati aspetti che le norme di cui al decreto in esame rivestono, anche con riferimento ai precedenti decreti che in materia sono stati emanati dal Governo, in questo regime certamente atipico nel quale ci troviamo ad operare per una posizione che l'intero Parlamento ha assunto in una obiettivamente difficile navigazione nella quale il Governo si trova a dover procedere, stante la precarietà della maggioranza che sostiene il Governo nei due rami del Parlamento.

Vorrei sottolineare, signor Presidente, onorevole sottosegretario, le considerazioni che l'onorevole Antoni ha svolto in ordine al costruttivo confronto parlamentare che si è svolto nell'ambito della VI Commissione e del Comitato ristretto dalla stessa costituito allo scopo di un approfondimento che è stato compiuto senza risparmio di energie e di tempo da parte dei singoli parlamentari, soprattutto con la consapevolezza di dover procedere ad ampliare le materie oggetto del decreto medesimo, perché non soltanto quelle che rientravano nel decreto potevano rivestire quei caratteri di urgenza rilevati: non ci si può sottrarre ad ampliare anche i testi dei provvedimenti di conversione dei decreti, se vogliamo rispondere ad esigenze obiettive la cui risposta rivesta un carattere di urgenza.

Tutto ciò è stato fatto dalla Commissione e, come ricordava l'onorevole Gorla, gli oltre 70 emendamenti che sono stati esaminati non sono certamente relativi a piccoli spostamenti del testo propostoci dal Governo, ma entrano in altre materie e con grande impegno esaminano quelle che sono nuove normative che debbono essere introdotte se si vuole rispondere alle obiettive esigenze del nostro paese.

Vorrei ricordare le norme relative all'accorpamento delle aliquote di cui agli emendamenti presentati dall'onorevole Gorla e che ritrovavano riscontro in un atteggiamento favorevole del gruppo comunista: modifiche dinnanzi alle quali il Go-

verno - desidero ricordarlo - si è impegnato entro due mesi a presentare al Parlamento una proposta in ordine al necessario progetto di accorpamento delle aliquote IVA. A nessuno sfugge la delicatezza della materia in rapporto ai conseguenti effetti che tali accorpamenti possono avere sulla scala mobile nell'attuale persistente realtà del legame che unisce la modifica delle imposte indirette al « paniere » relativo alla scala mobile; così come non sfuggirà l'importanza degli articoli relativi alla sanatoria per infrazioni formali che la Commissione, su iniziativa di tutti i gruppi, ha portato avanti con grande senso di responsabilità e che ha ritirato esclusivamente per il fatto che il Governo ha provveduto a deliberare la presentazione di un disegno di legge al riguardo.

Avremmo preferito certamente, onorevoli colleghi, avere il testo di questo disegno di legge relativo alla sanatoria delle infrazioni formali e minori prima di giungere al voto di questo decreto-legge; lo diciamo, onorevole sottosegretario, perché risponde effettivamente alla convinzione di ciascuno di noi. Desideriamo però affermare in questa sede che siamo fiduciosi che entro pochissimi giorni - vorrei insistere sul termine « giorni » - saremo in grado di conoscere il contenuto concreto del provvedimento varato dal Governo nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri.

Così come il gruppo di dieci nuovi emendamenti, relativi alla normativa della determinazione del reddito d'impresa, compresa quella riguardante la necessaria rivalutazione per conguaglio monetario, è stato accantonato perché insieme i gruppi parlamentari, in un dialogo costruttivo con il Governo, potranno dar vita ad una proposta di legge, il cui esame ci auguriamo che l'onorevole Presidente della Camera consentirà sia effettuato in Commissione in sede legislativa.

Ma non posso concludere senza dare riscontro ad alcune precise richieste che al relatore e al correlatore sono state avanzate dall'onorevole Antoni, a nome del gruppo comunista. Non ci sottraiamo

a dare atto che alcuni riflessi dell'aumento dell'imposta sul metano e sul gas liquido sono quelli preannunciati dall'onorevole Antoni. Questo d'altronde abbiamo fatto anche in Commissione, e non desideriamo affatto gabellare proposizioni al fine di sostenere acriticamente provvedimenti proposti dal Governo. Anche l'onorevole Forte è intervenuto in questa materia con giudizi parzialmente analoghi.

Intendiamo dire però che già dal confronto tra il contenuto del primo decreto-legge e il contenuto del decreto-legge oggi in esame, il Governo ha apportato alcune variazioni; e noi dobbiamo ritenere che tali variazioni siano quelle massime - questa almeno è la posizione del correlatore - che potevano essere consentite al Governo in questa circostanza. Rimane per altro l'impegno fermo di tutti i gruppi politici nel senso che, nel momento in cui al sud vi sarà disponibilità effettiva di metano, si dovrà rivedere con immediatezza la imposizione fiscale, così da consentire veramente una incentivazione all'utilizzazione di tale fonte energetica. È questo un impegno formale che credo doveroso ribadire in sede di replica, nel momento in cui si conclude la discussione sulle linee generali di questo provvedimento.

In ordine alle richieste che il gruppo comunista avanzava circa il non obbligo di trasmissione da parte dei pensionati del modello 101 e i rapporti tra i medesimi contribuenti e l'INPS e il Ministero delle finanze, preso atto che il gruppo comunista ha intenzione di ritirare l'emendamento, vogliamo ribadire la nostra convergente volontà di non sottrarci al più approfondito esame di tutte le possibilità esistenti, nella salvaguardia della sistematicità dell'anagrafe tributaria, per la riduzione di oneri e di adempimenti nei confronti del contribuente, cioè per la possibile riduzione della platea dei contribuenti tenuti all'invio della dichiarazione dei redditi. Questo dovrà avvenire nella salvaguardia dell'anagrafe tributaria, che costituisce strumento insostituibile nella lotta all'evasione fiscale.

Da ultimo - e concludo - il nostro gruppo ha contribuito, certamente non se-

condo a nessun altro presente in Commissione, a richiamare l'attenzione del Parlamento e del Governo in ordine alla necessità di prevedere una sistemazione delle aliquote IVA in campo edilizio e di ottenere quindi l'allineamento dei livelli delle aliquote IVA dell'edilizia pubblica a quelli già raggiunti per l'edilizia privata; e di ottenere altresì che tale allineamento possa essere consentito anche per le opere di urbanizzazione, sicché effettivamente l'intero comparto possa rispondere ad una unicità di criterio impositivo per quanto riguarda l'IVA.

Pertanto, con queste considerazioni, e nel ringraziare i colleghi intervenuti oltre che quelli che nelle varie sedute hanno approfondito i vari e certo complessi aspetti riguardanti il contenuto già proprio del decreto e quello dei nuovi articoli, il cui carattere di urgenza si riconosceva da parte di ciascun gruppo, il relatore conferma l'invito all'approvazione del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**AZZARO, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare innanzi tutto i due relatori, onorevoli Gorla e Emilio Rubbi, l'uno per la esposizione ordinata e precisa che ha offerto a tutti noi all'inizio di questo dibattito e l'altro per la ricchezza di osservazioni nella replica a quanti sono intervenuti: ricchezza che alleggerisce certamente il peso della mia replica, che non sarà però lieve per il dibattito serrato ed interessante svoltosi su questo argomento in quest'aula.

Desidero ancora ringraziare il relatore, onorevole Gorla, per aver offerto al Governo l'occasione di esprimere qualche opinione su due argomenti di grande importanza che hanno formato oggetto, nel corso della discussione in comitato ristretto ed in Commissione, di un serrato

confronto tra tutti i membri della Commissione medesima e il Governo.

L'uno si riferisce all'applicazione dell'articolo 17 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 225, e dà facoltà al Governo di attuare la riforma tributaria non solo una volta per sempre, mediante i decreti delegati, ma mediante decreti modificativi e correttivi dei medesimi. Non ho nessuna difficoltà a concordare con i colleghi che è molto difficile avere misura in questo campo, perché è molto facile, attraverso la via della decretazione modificativa e correttiva, rimettere mano su tutta la legislazione delegata, che già abbiamo dietro le spalle, creando certamente non dico una confusione di fonti legislative, come è stato detto, ma certamente una complessità di fonti legislative che rende estremamente complessa e difficile la lettura dell'ordinamento tributario, specialmente da parte dei cittadini comuni, talché il complesso dell'ordinamento tributario diventerebbe una lettura solamente per gli addetti ai lavori, che allontana sempre di più il cittadino dall'amministrazione finanziaria e dal suo evolversi e dalla sua quotidiana dinamica. Quindi è anche intenzione del Governo fare un uso estremamente moderato della decretazione correttiva e modificativa, perché essa deve servire a dare un assetto definitivo all'ordinamento tributario.

Del resto, la delega che è stata richiesta dal Governo e che il Parlamento ha mostrato di voler concedere è anche relativa alla elaborazione dei testi unici, i quali dovranno dare definitivo assetto all'ordinamento tributario. Sarà quello il momento finale della attuazione della riforma tributaria, ed è un momento che non è tanto lontano dal momento in cui parliamo. Comunque è impegno del Governo, oltre che di operare con cautela e moderazione nella applicazione dell'articolo 17 della legge di delega n. 825 del 1971, di cui ho parlato, di incrementare gli sforzi per formulare testi unici relativi alla materia tributaria il più rapidamente possibile.

Il secondo argomento a cui le riflessioni dell'onorevole Gorla hanno dato adito è quello relativo all'accorpamento delle aliquote IVA. Noi siamo il paese, tra quelli della Comunità economica europea, che ha il maggior numero di aliquote. Attualmente abbiamo sette aliquote, mentre gli altri paesi della CEE, nella misura massima, ne hanno solamente tre, e alcuni, non pochi, anche due: una ordinaria ed una ridotta. Noi invece, dicevo, abbiamo sette aliquote che vanno dall'1 per cento al 3, al 6, al 9, al 14, al 35 ed anche al 12 per cento per la benzina. Questa varietà, questo ventaglio di aliquote naturalmente comporta una serie di difficoltà non soltanto per coloro che, come gli operatori economici, hanno a che fare con sette aliquote che devono gestire nell'attività economica di ogni giorno, ma anche per l'ufficio, il quale deve esercitare un controllo su questo ventaglio di sette aliquote, con difficoltà non lievi per quelle operazioni di controllo che invece devono essere rapide e precise. Quindi l'attività relativa all'accorpamento delle aliquote è una attività che il Governo si è proposto e si propone. Anzi, il Governo deve dichiarare al Parlamento che è stato fatto in proposito uno studio tendente all'accorpamento in sole tre aliquote: il 6 per cento, 6 aliquote ridotte; il 14 per cento, aliquota ordinaria; il 24 per cento, aliquota maggiorata. Ma accorpate questi generi soltanto in queste tre aliquote comporterebbe, da un calcolo fatto, un aumento di quattro punti di contingenza, che farebbero ulteriormente scattare la scala mobile, con effetto inflazionistico sul costo della vita e sulle retribuzioni certamente non desiderabile e comunque in contrasto con l'orientamento attuale del Governo in materia di politica economica.

Probabilmente sarà una trattativa che dovrà aprirsi con le forze sociali per sapere se esse accettano di modificare, di rendere possibile l'accorpamento delle aliquote attraverso la sterilizzazione dell'aumento dei punti di contingenza per effetto dell'accorpamento delle aliquote. Se questo non avviene, l'accorpamento delle

aliquote potrebbe avvenire soltanto con l'effetto di una impennata dei punti di contingenza e quindi della scala mobile, con tutti gli effetti non desiderabili di cui prima ho parlato. Probabilmente la soluzione da adottare potrebbe essere quella seguita da altri paesi, cioè per i generi di prima necessità vedere se è possibile utilizzare l'aliquota zero, in modo da rendere per ciò stesso neutrale l'imposizione IVA su questi generi.

Il Governo desidera riconfermare l'impegno di offrire entro due mesi al contributo migliorativo del Parlamento una proposta di accorpamento di aliquote, in modo da vedere insieme quale via sia possibile scegliere per dare un assetto comunitario anche alla nostra imposta sul valore aggiunto, senza provocare quegli effetti perversi di cui ho prima parlato.

Sul provvedimento legislativo che è sottoposto al vostro esame, onorevoli colleghi, devo esprimere la soddisfazione del Governo per il riconoscimento, che è venuto perfino dal rappresentante del partito radicale, che le misure contenute nel decreto rivestono il carattere di necessità e di urgenza, che ha giustificato l'adozione di questa legiferazione certamente eccezionale.

Credo che da qualche mese a questa parte, in relazione agli avvenimenti che si sono susseguiti in quest'aula e al Senato, ognuno di noi si sia reso conto della delicatezza e, nello stesso momento, dell'importanza della decretazione d'urgenza, che certamente non può scomparire dall'attività del Governo, ma che deve essere utilizzata con la massima cautela e moderazione. Non credo che in questo campo il Governo possa essere accusato di abuso; così come non può essere imputata al Governo — come mi è parso di capire abbia fatto l'onorevole Santagati — la mancata conversione in legge dei decreti-legge, se è il Parlamento che ha inutilmente lasciato scadere i termini, o si è manifestamente opposto alla conversione. Il Governo ha solamente la responsabilità di riconoscere i requisiti di necessità e di urgenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, a misure che devono far fron-

te ad urgenti necessità. È il Parlamento che poi, nel momento della conversione in legge del decreto, deve dimostrare se è d'accordo con la valutazione del Governo circa questi motivi di urgenza e di necessità. Certamente, è molto importante che se ne discuta, affinché il Governo, proprio per la reazione che avverte nel Parlamento, abbia la sapienza, la saggezza, lo equilibrio di utilizzare questo strumento con la moderazione necessaria.

In questo caso, come ha riconosciuto anche l'onorevole Crivellini, esistevano i motivi di necessità e urgenza. E allora questo decreto-legge non può essere considerato come uno dei momenti di indicazione e di realizzazione della politica tributaria del Governo. Ha ragione certamente l'onorevole Forte, quando avverte che per questo decreto non è indicata una politica energetica e non poteva esserlo, perché il decreto, per le sue stesse caratteristiche, contiene norme necessarie a far fronte a situazioni di emergenza e quindi non può e non deve contenere altre cose. Nonostante ciò, in questo decreto sono indicati alcuni elementi della politica energetica del Governo.

Questo decreto, come ha notato l'onorevole Crivellini, è certo diverso, rispetto alle due precedenti edizioni, e non contiene il complesso di misure contenute nei precedenti decreti non convertiti, i quali avevano in sé precise indicazioni sulla politica energetica del Governo. Il decreto-legge non ha neppure la forma e l'eleganza che generalmente hanno i provvedimenti organici. Questo — ripeto — non è un provvedimento legislativo organico, proprio perché ha le caratteristiche che ho sopra indicato.

Il provvedimento si compone di due parti fondamentali, una relativa all'aumento dei prodotti petroliferi, l'altra relativa alla proroga delle aliquote ridotte previste per alcuni generi di prima necessità, quali fertilizzanti e derrate alimentari.

Si è molto parlato del prezzo dei prodotti petroliferi e dell'incidenza fiscale gravante su di essi. Bisogna precisare che,

in quest'ultima edizione, il Governo ha messo in rilievo solamente l'aspetto fiscale delle misure che erano contenute nei due precedenti decreti, recependo i suggerimenti venuti dal Parlamento. È stata così ridotta del 50 per cento l'aliquota relativa al gas di petrolio liquefatto, venendo incontro ad esigenze fatte presenti da molti colleghi per tutto il periodo in cui si è sviluppato il dibattito su questo argomento, cioè fin dal 14 settembre dello scorso anno. Il Governo però ritiene di non poter ulteriormente ridurre anche l'aliquota del metano senza squilibrare profondamente il complesso delle proposte che ha avanzato. Faccio mie, a questo proposito, le considerazioni del relatore Rubbi; dico tuttavia che anche il metano è un prodotto di pregio, dato che viene da noi importato. Fra le altre cose, poi, non possiamo immaginare che coloro che utilizzano il metano per il riscaldamento debbano spendere cifre inferiori a quelle spese da coloro che usano il gasolio per riscaldare le case.

Per questi motivi, il Governo non accede alla proposta di abrogazione dell'articolo 2 e dell'aumento previsto per il gas di petrolio liquefatto, proposta avanzata dall'onorevole Antoni: quando si realizzeranno nel meridione d'Italia le situazioni di cui ha parlato l'onorevole Antoni, potremo rivedere tutta la politica dei prezzi per quanto riguarda il metano.

Per quanto riguarda la seconda parte del decreto-legge, relativa alla proroga delle aliquote ridotte per alcune merci, prendiamo atto del consenso verificatosi su questo punto e certamente, nel momento in cui discuteremo le agevolazioni edilizie e l'estensione che ne è stata proposta da parte di alcuni oratori, faremo presente che non riteniamo in questo momento di essere in grado di esprimere una linea di politica economica sulla situazione dell'edilizia nel suo complesso. Le proposte di estensione dell'aliquota ridotta alle opere di urbanizzazione primaria, anche al settore che in questo momento è fuori del comprensorio dell'edilizia pubblica, attualmente con un tratta-

mento fiscale per l'IVA pari al 14 per cento, possono riferirsi anche all'altro settore dell'edilizia privata e quindi a tutto il settore urbano, senza che questo produca una riduzione di gettito che abbiamo il dovere di segnalare al Parlamento, che poi assumerà la responsabilità di votare o meno l'estensione del 3 per cento. Il Governo deve indicare al Parlamento che il minor gettito equivale a centinaia di miliardi (da 200 a 300) e che quindi è necessaria una variazione di bilancio.

In questa discussione si è verificato un fenomeno non del tutto nuovo, ma ora presentato in forma organica: nella discussione in Commissione si è individuato un gruppo di proposte che rivestivano carattere di urgenza e necessità e quindi potevano trovare albergo all'interno del disegno di legge di conversione. Su questo punto tutte le proposte venute dagli onorevoli colleghi hanno abbondantemente illustrato la materia, imponendomi perciò una replica. Se non lo facessi, da parte di coloro che giustamente ritengono che il punto debba essere ridotto, si potrebbe dire che, da parte del Governo, vi è la volontà di eludere probabilmente questo dibattito. La materia avrebbe potuto essere regolata già in partenza, prima che gli intervenuti esprimessero la loro opinione. Il Governo non vuole certamente restare ultimo nell'esprimere una risposta puntuale a quanto detto ad esempio dall'onorevole Antoni, cui voglio dire, senza la minima esitazione (questa dichiarazione mi è stata richiesta), che accogliamo lo spirito con cui è stato presentato l'emendamento relativo all'esonero dalla presentazione dei modelli 101 da parte dei pensionati INPS e degli enti pubblici; qualche perplessità governativa è sorta quando il Governo ha ritenuto che, attraverso la mia proposta, non verificabile immediatamente, potesse essere espunto dall'universo dei contribuenti (che l'amministrazione finanziaria ha il dovere di tenere sempre sotto controllo), il settore dei pensionati. Era quindi necessario vedere insieme quali vie percorrere verso il comune obiettivo di alleggerimento di oneri per gli uffici e di adempimenti per i singoli

contribuenti. Noi non abbiamo alcuna difficoltà a dichiarare che un'urgenza del Parlamento ad esaminare questi problemi troverà il pieno consenso del Governo, che si confronterà con gli onorevoli colleghi quando sarà chiamato a partecipare alla discussione su questo punto.

Fra i temi restanti, vi è quello previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, consente la compensazione per i crediti ed i debiti fra società collegate. Per evitare che questo possa apparire un provvedimento che privilegi qualcuno, si deve dire — come del resto mi sembra abbia correttamente detto l'onorevole Antoni — che si tratta di una compensazione, ma che può essere comunque fatta rispetto a crediti che comunque devono essere rimborsati. Devo dire che, se è vero che nulla a questo riguardo dice la sesta direttiva comunitaria, vi è però una precisa indicazione, in questo senso, raccolta dal Governo nell'articolo 4 della quarta direttiva comunitaria. Il Governo ha già « pre-recepito » questa direttiva e quindi non ha nessuna difficoltà ad estendere la norma ad altre società — a condizione, però, che vi sia il massimo di garanzia, come attualmente il massimo di garanzia ha il Governo — soprattutto a cooperative e ad altre organizzazioni.

Vi è poi un'ultima considerazione a favore di questa disposizione, cioè che la compensazione interna rende più agile e più facile il rimborso alle imprese minori, che per la minore efficienza organizzativa non sempre si trovano nelle condizioni di essere ai primi posti della graduatoria cronologica attraverso la quale vengono operati i rimborsi IVA.

Onorevoli colleghi, chiedo scusa agli oratori intervenuti, che dalle 16 in poi si sono susseguiti ai microfoni, se non riesco a fornire tutte le risposte che mi hanno richiesto, perché ho ricevuto sollecitazioni, da parte di colleghi che hanno partecipato all'ultima parte della discussione e che sono stati costretti ad ascoltare solamente la replica del Governo, nel

senso di giungere alla conclusione. Purtroppo, è dovere del Governo — lo ripeto — fornire per quanto è possibile risposte esaurienti, o per lo meno essenziali e necessarie, cui hanno diritto coloro che sono intervenuti. Spero che l'ampiezza di questa replica — durata circa trenta minuti — sia utile per fare in modo che il confronto sui singoli emendamenti possa essere più ristretto di quanto non sia stata la replica stessa (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

*L'articolo 4 è soppresso.*

*All'articolo 6, nel primo comma, le parole: previsto dall'articolo 2, sono sostituite dalle parole: previsto dal secondo comma dell'articolo 2.*

*All'articolo 14, nel primo e nel secondo comma, le parole: 18 dicembre 1979, sono sostituite con le parole: 21 dicembre 1979.*

*L'articolo 15 è soppresso.*

*All'articolo 16, nel primo comma, le parole: litri dieci e: litri cinquanta, sono sostituite con le parole: litri trenta e: litri centocinquanta ».*

Avverto che gli emendamenti presentati a questo articolo si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo modificato dalla Commissione. Do pertanto lettura, nel testo originario del Governo, degli articoli ai quali sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui se-

guenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, benzina e petrolio diverso da quello lampante, da lire 41.212 a lire 47.320 per quintale;

oli da gas, da lire 15.000 a lire 18.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi, da lire 15.700 a lire 20.000 per quintale;

oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 15.000 a lire 18.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 15.000 a lire 18.000 per quintale.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1980. Dalla data da cui hanno effetto le disposizioni del presente decreto non possono essere più venduti buoni benzina per turisti.

L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *f*), punto 2), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 287, convertito nella legge 1° agosto 1977, n. 492, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi previsti, è soppressa.

Per gli usi indicati nella lettera *f*), punto 2), si applica l'aliquota prevista dal precedente punto 1) della stessa lettera *f*) ed il relativo trattamento fiscale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *g*), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per gli oli da gas e per gli oli combustibili specia-

li destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo di motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, è soppressa.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella B, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per il prodotto denominato *jet fuel JP/4* destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.121,20 a lire 4.732 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e per uso combustibile sono aumentate rispettivamente da lire 35.126 a lire 37.640 per quintale, e da lire 2.000 a lire 2.450 per quintale ».

#### ART. 2.

« L'imposta di consumo e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas metano usato come carburante nell'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane sono aumentate, rispettivamente, da lire 107,13 a lire 122,45 per metro cubo e da lire 30 a lire 36,5 per metro cubo.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono riservati allo Stato ».

#### ART. 3.

« Le vaseline gregge ed i residui paraffinosi greggi provenienti, le une e gli altri, dalla distillazione di oli greggi di petrolio paraffinosi ed aventi colore naturale

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

superiore a 8, secondo il metodo ASTM D 1500, agli effetti della imposta di fabbricazione, sono assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, densi, quando sono destinati all'uso di combustione.

È soppressa la lettera n) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32.

Per l'etere metiliterbutilico assoggettato all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine con l'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 39, si applica il regime dei cali previsto per i gas di petrolio liquefatti ».

## ART. 5.

« Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento ed al 9 per cento, dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1980.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni ed alle importazioni di uova di pollame in guscio, fresche o conservate, intere, sgusciate o congelate contenute in lattine ».

## ART. 6.

« Il termine del 31 dicembre 1979, previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie.

I termini del 31 dicembre 1979 e del 31 dicembre 1980 previsti dallo stesso ar-

ticolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1980 e al 31 dicembre 1981, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica ».

È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, il ministro dell'industria, commercio e artigianato, di concerto con il ministro delle finanze e con il ministro del turismo e spettacolo, stabilisce con decreti i criteri e le modalità per la concessione dei buoni-benzina per i turisti stranieri, in relazione alle esigenze congiunturali di promozione all'estero dell'offerta turistica italiana, e per i relativi controlli, e ne aggiorna la determinazione del prezzo, prevedendo eventuali differenziazioni in favore delle aree geografiche da valorizzare turisticamente, in relazione anche ai periodi di maggior afflusso turistico.

1. 1.

SANESE

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgerlo.

SANESE. Questo emendamento si riferisce ai buoni-benzina di cui si è parlato abbondantemente all'inizio di questo dibattito. Nel primo decreto-legge si parlava di soppressione di questi buoni, ora, nel decreto al nostro esame, su suggerimento della Commissione, si è prevista la sospensione dei buoni stessi. Il nostro emendamento non tende a ripristinare la situazione preesistente; ci rendiamo conto, con responsabilità, che non è possibile ignorare questa seconda crisi petrolifera e le

gravi conseguenze derivanti dall'aumento del prezzo del greggio D'altra parte, vorrei far presente al Governo ed ai colleghi che il turismo estero rappresenta, per il nostro paese, una ricchezza di tale portata, in termini di entrate valutarie, in termini di occupazione ed in termini di attività economiche dirette ed indirette, da non dover essere assolutamente penalizzata, bensì da dover essere valorizzata ed incrementata.

Il problema è estremamente chiaro: non meno del 75 per cento dei turisti stranieri viene in Italia con l'automobile; una grossa fetta di essi proviene dal centro-Europa, dalla Repubblica federale di Germania in particolare, dove, tra l'altro, non esiste il pedaggio autostradale, per cui l'impatto psicologico con il nostro paese ai caselli autostradali non è dei migliori. I buoni-benzina, cioè la prevendita di un quantitativo limitato di benzina, consentono di sfruttare una serie di motivazioni di ordine soprattutto promozionale e psicologico. Questi buoni, infatti, sono in vendita, oltre che ai punti di frontiera per l'accesso nel nostro paese, in non meno di sessantamila punti di vendita presso gli *Automobil club* dei paesi interessati e presso gli uffici ENIT all'estero.

Questo vuol dire consentire un richiamo pubblicitario diffuso a costi zero: qualunque imprenditore non indugerebbe nemmeno per un attimo. Con il mio emendamento 1.1 si dà mandato al ministro dell'industria di emanare un apposito decreto ministeriale e di stabilire le modalità di attuazione per la diffusione di questi buoni. Si consente altresì di aumentare il prezzo di tali buoni e superare quindi la sospensione *sine die*, che nel nostro paese di solito diviene a tempo indeterminato.

Invito perciò i colleghi ad esaminare attentamente questo emendamento che, ripeto, non comporta alcun costo aggiuntivo, ma semplicemente un minor gettito finanziario, consentendo un maggior incentivo per il turismo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.*

1. 2.

BERNARDINI, BRINI, ANTONI, LANFRANCHI, CORDIOLI, VALENTINA, CERRINA FERONI.

L'onorevole Bernardini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CERRINA FERRONI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1 aggiungere, in fine, le parole: L'aumento di lire 450 per quintale sul gas di petrolio liquefatto per uso combustibile non si applica al prodotto utilizzato nel processo produttivo delle imprese industriali ed artigiane.*

1. 4.

GOTTARDO, CITTERIO, VISCARDI, RUSSO GIUSEPPE, ZARRO, DE COSMO, CASTELLUCCI, PELLIZZARI, MENEGHETTI, ORSINI GIANFRANCO.

L'onorevole Gottardo intende svolgerlo?

GOTTARDO. Lo diamo per svolto signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, è aggiunto, dopo il punto 2) della lettera g) « Prodotti petroliferi, carburanti

e lubrificanti diversi da quelli bianchi », il seguente punto:

« 2-bis) destinati al funzionamento degli aeromobili allorché adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria ».

1. 3.

CARLOTTO, BAMBI, BALZARDI, CAVIGLIASSO PAOLA, PELLIZZARI, ZAMBON, ZUECH, PICCOLI MARIA SANTA, CAMPAGNOLI, ANDREONI.

L'onorevole Carlotto ha facoltà di svolgerlo.

CARLOTTO. Il nostro emendamento tende ad ottenere, per i mezzi aerei che operano nel settore agricolo, quelle agevolazioni fiscali relative al carburante già operanti per le macchine agricole comuni. Quando l'agricoltura ha scoperto il trattore, il legislatore, con vari provvedimenti ha ritenuto di dover agevolare questo settore riducendo l'aliquota fiscale sul carburante utilizzato.

Successivamente, cioè dopo questi interventi legislativi, l'agricoltura ha iniziato ad utilizzare il mezzo aereo, soprattutto gli elicotteri. Dobbiamo mettere in risalto l'importanza dell'uso dell'elicottero per i trattamenti antiparassitari anticritogamici ed altri tipi di interventi nei confronti delle varie coltivazioni. Soprattutto nella vitivinicoltura e nel settore forestale l'uso del mezzo aereo è indispensabile, poiché sarebbe impossibile l'uso dei mezzi tradizionali data la giacitura spesso collinare e comunque difficile ove sono impiantati i vigneti e le foreste. Senza l'uso degli aerei i viticoltori si vedrebbero costretti ad usare ancora la macchina appesa alle spalle. L'esenzione fiscale richiesta vuole essere un contributo che dobbiamo dare per il mantenimento degli insediamenti in certe zone dove — non dimentichiamolo — si produce anche il vino

migliore: mi riferisco alle zone disagiate del sud e delle isole e alle zone collinari del centro-nord ove la viticoltura è tanto difficile quanto pregiata.

Noi riteniamo che la nostra proposta possa mettere su un piano di parità il mezzo aereo con il mezzo tradizionale. Si tenga presente, inoltre, che il controllo sui mezzi aerei è molto facile poiché essi sono costretti a stilare il piano di volo, secondo le norme della aviazione civile, per cui è facilissimo controllare che non vi siano abusi.

Mi auguro che non solo gli amanti del buon vino, ma anche gli amanti dell'agricoltura in genere siano disponibili a dare il voto favorevole a questa emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

CERRINA FERONI, ANTONI, BRINI, BERNARDINI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, FORTE.

L'onorevole Cerrina Feroni ha facoltà di svolgerlo.

CERRINA FERONI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3, sopprimere il primo e il secondo comma.*

3.1.

BERNARDINI, ANTONI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA, BELLOCCHIO, GIURA LONGO, CERRINA FERONI, BRINI.

L'onorevole Bernardini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CERRINA FERONI. Lo do per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 5, sopprimere l'ultimo comma.*

5. 1.

LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA,  
ANTONI, BERNARDINI, GIURA  
LONGO.

L'onorevole Valentina Lanfranchi Cordioli ha facoltà di svolgerlo.

LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA.  
Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 6, sostituire il secondo comma con i seguenti:*

Sono soggette all'aliquota IVA del 3 per cento:

1) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate dalle imprese costruttrici nel settore dell'edilizia residenziale pubblica nonché le prestazioni di servizi rese in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

2) le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché quelle relative agli impianti di produzione ed alle reti di distribuzione calore-energia;

3) le cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati e delle opere di cui ai numeri 1) e 2);

4) le cessioni delle opere di cui al numero 2), effettuate dalle imprese costruttrici.

Le disposizioni del presente articolo, limitatamente alle operazioni indicate al

numero 1) hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

6. 2.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

GORIA, *Relatore*. Lo do per svolto, poiché ho già avuto occasione di parlarne. Aggiungo che, a parere della Commissione, l'emendamento in oggetto è tale da assorbire l'emendamento Sarti 6. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Sarti, dopo la dichiarazione dell'onorevole relatore mantiene il suo emendamento 6. 1.?

SARTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sarti. Si tratta del seguente emendamento:

*All'articolo 6 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché delle opere di allacciamento ai pubblici servizi e i trasferimenti delle stesse ai Comuni, le prestazioni per la realizzazione degli impianti di produzione e delle reti di distribuzione calore-energia eseguiti dall'ente pubblico o ad esso ceduti e le cessioni di aree o la concessione sulle stesse del diritto di superficie effettuate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 3 per cento.

Alla tabella A, parte III numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché di opere pubbliche o di pubblica utilità».

L'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero definiti dall'articolo 31 della medesima legge nu-

mero 457, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. 1.

SARTI, D'ALEMA, ANTONI, BERNARDINI, GIURA LONGO, BELLOCCHIO, VETERE, TRIVA.

La Commissione ha altresì presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 14, sostituire le parole: 1° novembre, con le seguenti: 1° ottobre.*

14. 1.

Il relatore, onorevole Gorja, ha facoltà di illustrarlo ed è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

GORIA, *Relatore*. L'emendamento Sanese 1.1 coglie certamente aspetti che sono stati rilevati nella discussione. La Commissione questa mattina, attraverso il Comitato dei nove, ha espresso parere contrario perché, così come esso è formulato (e cito l'elemento che mi sembra dirimente) sostituisce il secondo comma dell'articolo 1 del decreto. Esso, di fatto annulla cioè il regime di sospensione che era stato approvato dalla Commissione.

Vorrei pregare l'onorevole Sanese di valutare l'ipotesi di ritirare l'emendamento per evitare di far pronunciare il Parlamento contro una logica che è, almeno da parte del relatore, in gran parte condivisa; lo pregherei di invitare eventualmente il Governo a riferire, entro termini ragionevoli, sullo stato di attuazione della sospensione realizzata, anche perché, se non immaginassimo un momento di verifica, non capiremmo perché abbiamo parlato di sospensione e non di abrogazione.

La Commissione, a maggioranza, è contraria all'emendamento Bernardini 1.2, mentre è favorevole all'emendamento Carlotto 1.3, anche se prega i presentatori di accogliere talune modifiche di caratte-

re formale per adeguarne il testo alla più recente normativa. L'emendamento risulterebbe così formulato:

*All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Alla tabella A annessa al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sotto la lettera g) «Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi», dopo il punto 4), è aggiunto il seguente punto:

5) destinati al funzionamento degli aeromobili allorché adibiti a lavori agricoli, nell'interesse di imprese agricole singole o comunque associate, nei quantitativi e con le modalità che verranno stabiliti dall'amministrazione finanziaria.

PRESIDENTE. Mi sembra una modifica puramente formale e di coordinamento. L'onorevole Carlotto è disposto ad accettarla?

CARLOTTO. Sì, signor Presidente.

GORIA, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Gottardo 1.4, pur rilevando che esso tende ad allineare la trattazione fiscale del gas propano liquido a quella del gas metano in quanto faccia eccezione per gli usi combustibili delle imprese industriali ed artigiane. Resta inteso che il parere favorevole della Commissione è condizionato all'impegno del Governo a ridurre proporzionalmente il prezzo del prodotto sul mercato.

D'altro canto mi pare ci sia un ordine del giorno sullo stesso argomento. La Commissione è contraria a maggioranza agli emendamenti Cerrina Feroni 2.1, Bernardini 3.1 e Lanfranchi 5.1. Raccomando infine all'approvazione della Camera gli emendamenti della Commissione 6.2 e 14.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per le ragioni già esposte dal relatore, il Governo è contrario all'emen-

damento Sanese 1.1; prega anzi l'onorevole Sanese di ritirarlo. Il Governo assume comunque l'impegno di riferire entro l'anno 1980 circa la verifica che gli è stata richiesta, poiché intende effettivamente essere coerente con lo spirito della sospensione che ha accettato nel momento in cui si è discusso dell'abolizione dei buoni turistici.

Il Governo è contrario all'emendamento Bernardini 1.2, mentre si rimette alla Assemblea per quanto riguarda l'emendamento Carlotto 1.3, precisando che le modifiche suggerite dal relatore conferiscono all'emendamento una formulazione più adeguata.

Si rimette, altresì, all'Assemblea per gli emendamenti Gottardo 1.4 e 14.1 della Commissione. È, invece, contrario agli emendamenti Cerrina Feroni 2.1, Bernardini 3.1, Lanfranchi Cordioli Valentina 5.1 e all'emendamento 6.2 della Commissione che ha assorbito l'emendamento Sarti 6.1. È contrario a questo emendamento perché, come ho già detto in sede di replica, produce una riduzione di gettito dell'ordine di un paio di centinaia di miliardi almeno, cui consegue una necessaria variazione di bilancio.

GORIA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei brevissimamente portare la valutazione della Commissione sul problema testé sollevato dall'onorevole sottosegretario, in ordine alla riduzione di gettito conseguente all'eventuale approvazione dell'emendamento 6.2 della Commissione. Trattandosi di una cifra rilevante, chiedo al Presidente di voler scusare il mio ulteriore intervento. La Commissione ha preso ben atto della necessità di variazioni del bilancio dello Stato dovute al minor gettito in questione, ma la stessa Commissione tende a sottolineare che, trattandosi sostanzialmente di agevolazioni riferite ad un'area pubblica, sul piano della finanza pubblica allargata (e quindi sul piano dei flussi finanziari) la varia-

zione non dovrebbe essere di circa 200 miliardi di lire, bensì di un ammontare enormemente inferiore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Sanese, mantiene il suo emendamento 1. 1., dopo le dichiarazioni fatte in materia dal relatore e dal Governo ?

SANESE. Lo ritiro, signor Presidente. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo che si è impegnato a presentare in tempi brevissimi una relazione al Parlamento per rendere conto dell'andamento della questione e per studiare nuove misure per il futuro, per il mantenimento del provvedimento dei buoni di benzina.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bernardini 1. 2., non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(È approvato).

BIANCO GERARDO. Come approvato ?

*Dai banchi democristiani*: Come approvato ?

GORIA, *Relatore*. Signor Presidente, la approvazione dell'emendamento Bernardini 1. 2. comporta la soppressione dell'aumento di imposta sul gas propano liquido.

*Voci all'estrema sinistra*: Lo abbiamo votato !

GORIA, *Relatore*. Ciò comporta una enorme serie di problemi sul piano della regolamentazione dei rapporti pregressi. Chiedo una brevissima sospensione, perché si possa esaminare la situazione e disciplinarla ai sensi della Costituzione, che richiede una regolamentazione con legge.

PRESIDENTE. Una sospensione di quanto tempo ?

GORIA, *Relatore*. Di un quarto d'ora, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 20,20, è ripresa alle 20,35.**

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, ha qualche comunicazione da fare?

**GORIA, Relatore.** La Commissione si riserva di presentare un emendamento all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, al fine di regolare i rapporti insorti in base all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, che è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bernardini 1. 2.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Goria.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento Bernardini 1. 2 è precluso l'emendamento Gottardo 1. 4, che si riferiva all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, soppresso dall'emendamento Bernardini 1. 2.

Pongo in votazione l'emendamento Carlotto 1. 3, modificato secondo i suggerimenti della Commissione, accettati dall'onorevole Carlotto, al quale è favorevole il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cerrina Feroni 2. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

**BIANCO.** Chiediamo la verifica del risultato della votazione!

**PRESIDENTE.** I segretari ritengono che vi siano incertezze sull'esito della votazione. *(Proteste all'estrema sinistra).*

**POCHETTI.** Collega Sterpa...!

**PRESIDENTE.** Occorre quindi procedere, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, alla controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi. Ricordo che in questi casi, secondo quanto dispone il quinto

comma dell'articolo 49 del regolamento, occorre un preavviso di cinque minuti. Prego però i colleghi di non allontanarsi dall'aula.

**POCHETTI.** Non c'è bisogno di preavviso! *(Commenti del deputato Cerrina Feroni).*

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, lo articolo 49 del regolamento prevede esplicitamente un preavviso di 5 minuti quando si debba procedere alla controprova con il sistema elettronico; i 5 minuti di preavviso non sono ancora passati e pertanto vi prego di avere ancora due minuti di pazienza e poi procederemo alla verifica.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi, l'emendamento Cerrina Feroni 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È approvato).*

Comunico che gli emendamenti Bernardini 3. 1 e Lanfranchi Cordioli Valentina 5. 1 sono stati ritirati.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 6. 2, non accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 14. 1, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. Ne dò lettura:

«Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, sostituiscono quelle contenute negli articoli 1, 2 e 4 del decreto-

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

legge 12 novembre 1979, n. 574, ed hanno effetto dalla data di entrata in vigore di questo ultimo.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni fiscali contenute nel decreto-legge 14 settembre 1979, n. 438, e nel decreto-legge 12 novembre 1979, n. 574 ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma dell'articolo 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660.*

2. 1.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

GORIA, *Relatore*. Signor Presidente, questo emendamento tende a sanare i rapporti che, in funzione del comma prima soppresso, si erano instaurati. Resta inteso che la Commissione suggerisce, dopo che con l'approvazione dell'emendamento Bernardini 1. 2 è stato abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1, è necessario regolare i rapporti sorti sulla base della norma soppressa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 2. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo della Commissione al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

Le cooperative costituite tra produttori agricoli e ittici e relativi consorzi che, per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978, non hanno presentato nel termine prescritto la dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, quale modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarle entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che per le operazioni di cui alla lettera b) del citato articolo 34 siano stati a suo tempo regolarmente osservati gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Dis. 8. 01

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo.

GORIA, *Relatore*. Questo emendamento ha lo scopo di consentire la riapertura dei termini per le cooperative costituite tra produttori agricoli ed ittici, di cui ho già parlato nella mia relazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 8-bis della Commissione, per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9, indicato erroneamente nello stampato 1114-A, come articolo 8, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-bis:*

In deroga all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i pensionati che percepiscono soltanto redditi da pensioni erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e da altro ente pubblico, sono esonerati anche dall'obbligo della presentazione del

certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 dello stesso decreto presidenziale.

In deroga all'articolo 3, primo comma, e all'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici di cui al precedente comma sono autorizzati, per le pensioni erogate a far tempo dal 1° gennaio 1979, ad attestare ai pensionati l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate annualmente mediante dichiarazione rilasciata su apposito modulo predisposto dall'Istituto ed enti medesimi, che sostituisce a tutti gli effetti il mod. 101.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministro delle finanze, sentiti l'INPS e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce, con proprio decreto, le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi alla amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati per i quali sono state operate le ritenute, comprensivo dei dati considerati necessari.

11. 01.

ANTONI, BERNARDINI, BELARDI  
MERLO ERIASE, TONI, LANFRANCHI  
CORDIOLI VALENTINA,  
BELLOCCHIO, GIURA LONGO.

L'onorevole Antoni ha facoltà di illustrarlo.

ANTONI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-ter:*

All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 è aggiunto il seguente ultimo comma:

Non costituiscono reddito imponibile le indennità, le rendite e gli assegni corrisposti dall'Istituto nazionale per l'assicu-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

razione contro gli infortuni sul lavoro a prestatori di lavoro autonomi o subordinati in applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

11. 02.

ICHINO, BERNARDINI, ANTONI, TONI, LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA.

L'onorevole Ichino ha facoltà di svolgerlo.

ICHINO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-quater:*

Le cooperative e relativi consorzi che non hanno presentato entro il 31 gennaio, la dichiarazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come risulta nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, possono presentarla entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a condizione che negli anni di riferimento siano stati osservati nei termini di legge gli obblighi di dichiarazione annuale, di fatturazione e registrazione dei conferimenti dei prodotti elencati nella prima parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuati dai soci.

11. 03.

BELLOCCHIO, ANTONI, BERNARDINI SARTI, RUBBI EMILIO, GARZIA, MAZZARRINO.

Questo articolo aggiuntivo è precluso dall'approvazione dell'emendamento 8. 01 della Commissione.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-quinquies:*

L'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Gli obblighi di dichiarazione e di versamento si intendono osservati con le rettifiche che ogni singolo ente o società è tenuto ad apportare in sede di liquidazione, versamento o richiesta di rimborso nella prima liquidazione periodica dopo l'entrata in vigore della presente legge.

11. 04.

ANTONI.

L'onorevole Antoni ha facoltà di illustrarlo.

ANTONI. Si illustra da sé.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Antoni 11. 04?

GORIA, *Relatore*. Questo emendamento tende a togliere il supporto ad un recente provvedimento del ministro delle finanze, con il quale, in base ad una possibilità offerta dalle disposizioni vigenti, si consentiva che le società collegate controllate potessero saldare al proprio interno le posizioni a debito e credito di IVA. Devo rilevare che la problematica che sottostà all'emendamento è certamente importante e tocca tutto il delicato settore dei rimborsi; ma non si può tacere che esso è, di fatto, diretto contro un atto del ministro: ritengo pertanto di dovermi rimettere al parere del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario alla approvazione dell'emendamento in questione.

FORTE. Chiedo di parlare per dichiarazioni di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, ritengo dobbiamo essere contrari all'approvazione di questo emendamento per gravi motivi di carattere tecnico.

Questo emendamento infatti, nella sua apparente marginalità, tende a reintrodurre nell'IVA elementi propri dell'imposta a cascata sugli scambi, che fu abolita proprio per evitare certe distorsioni, come quelle consistenti nel fatto che i passaggi interni tra le varie imprese erano tassati attraverso l'imposta sugli scambi, mentre con l'IVA non lo sono. Quando si impediscono le compensazioni interne tra gli attivi IVA di un settore ed i passivi di un altro, si determina lo stesso fenomeno di tassazione dei passaggi interni e quindi si interferisce gravemente nella organizzazione delle imprese, determinando una distorsione che l'IVA intendeva abolire.

Per questi motivi ci dichiariamo contrari a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Antoni 11. 04 per il quale il Governo ha espresso parere contrario e pertanto è contrario anche il parere della Commissione che si è rimessa al Governo.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(È respinto).*

La Commissione ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-bis:*

L'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio, stabilito per i periodi di imposta 1980, 1981 e 1982 in lire 200 per ogni franco svizzero.

Per i redditi di cui al comma precedente il debito d'imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire.

Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio stabilito, entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal ministro del tesoro, di concerto con il ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981.

L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune ».

11. 05.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-quater:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, voce 77, dopo le parole « aggiunte » sono inserite le parole « case rurali ».

11. 06.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo 11-ter:*

L'articolo 59 della legge 6 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) dello stesso articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della stessa legge.

Non si fa luogo al rimborso di imposte pagate né a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. 07.

Il relatore, onorevole Gorla, ha facoltà di svolgerli.

GORIA, *Relatore*. Sono stati già svolti con la mia relazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 11. 06 della Commissione, mentre sull'articolo aggiuntivo 11. 07 della Commissione il Governo si rimette all'Assemblea, perché credo che valga come interpretazione di un articolo approvato ieri dall'Assemblea in occasione della conversione in legge del decreto-legge sugli sfratti. Anche per l'articolo aggiuntivo 11. 05 della Commissione, il Governo si rimette all'Assemblea.

GORIA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *Relatore*. Quanto all'articolo aggiuntivo 11. 05, ritengo che si debba fare una precisazione formale. Nel testo dattiloscritto in mio possesso, alla sestultima riga, dovrebbe a mio giudizio dirsi « posseduti da tale data » e non « posseduti in tale data ».

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, alla Presidenza risultava che in questo stesso capoverso, alla prima riga, le parole « Le disposizioni del precedente articolo » dovestero essere lette « Le disposizioni del presente articolo ».

GORIA, *Relatore*. Esatto, signor Presidente. La seconda precisazione che desidero fare si riferisce all'emendamento 11. 07. Ritengo opportuno che siano cancellate, alla terza riga del dattiloscritto, le parole « della stessa legge »; quindi, l'ultima riga del primo capoverso dovrebbe essere letta « recupero di cui all'articolo 27 della stessa legge », aggiungendo la parola « stessa » e cancellando le parole « 5 agosto 1978, n. 457 ».

PRESIDENTE. Onorevole Gorla, mi sembra che le modifiche da lei proposte siano di carattere formale; quindi, potranno essere apportate in sede di coordinamento formale del testo approvato.

Poiché tra poco si dovrà procedere alla votazione del disegno di legge a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 11. 05 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento l'onorevole Marte Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI MARTE. Rinunzio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11.05 della Commissione, per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11. 06 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11. 07 della Commissione, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

*(È approvato).*

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

GORIA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORIA, *Relatore*. Ho chiesto la parola per un'ulteriore precisazione, che si riferisce all'emendamento 6. 2, già approvato dall'Assemblea: chiedo scusa alla Camera, ma questa necessità è emersa soltanto ora. Alla penultima riga, le parole « presente articolo » dovrebbero essere lette « precedente comma ». Si tratta di una variazione puramente formale, essendo l'emendamento sostitutivo di un comma dell'articolo e non dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Anche in questo caso mi sembra che la modifica sia puramente formale, e può quindi essere apportata in sede di coordinamento formale del testo approvato.

FORTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Il gruppo socialista si astiene dal voto su questo provvedimento, sciogliendo la riserva prima avanzata, perché rimangono le valutazioni relative alla disorganicità del provvedimento dal punto di vista della politica energetica, mentre, d'altra parte, sono stati apportati alcuni miglioramenti, anche per l'accettazione da parte del Governo della remissione all'Assemblea riguardo al regime di tassa-

zione dell'imposta sul valore aggiunto nell'edilizia, tra cui teniamo a sottolineare l'importanza della riduzione dell'aliquota per le opere di urbanizzazione in questo settore.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento. Il disegno di legge sarà votato non appena trascorso il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

**Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

*alla X Commissione (Trasporti):*

MAROLI ed altri: « Modifiche alla legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente istituzione del fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali » (1157) *(con parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione).*

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la IX Commissione permanente (Lavori pubblici), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

RUBINO ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 927, concernente la

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo » (1136).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La XII Commissione permanente (Industria) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 5, concernente disposizioni sui consumi energetici » (1273).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

##### IV Commissione (Giustizia):

BERNARDI GUIDO ed altri: « Nuove norme sull'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale » (956) *(con parere della I, della VI, della VIII, della XII e della XIII Commissione)*;

##### VI Commissione (Finanze e tesoro):

FORTE ed altri: « Provvedimenti fiscali per l'adeguamento delle strutture organizzative e per la ricapitalizzazione delle imprese industriali di piccola dimensione » (869) *(con parere della I, della IV, della V e della XII Commissione)*;

##### XIII Commissione (Lavoro):

CARLOTTO ed altri: « Modifiche della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente

disciplina della assicurazione di invalidità, di vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » (1239) *(con parere della I, della V e della XI Commissione)*.

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nella riunione di oggi della X Commissione permanente (Trasporti), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

Senatori MITTERDORFER ed altri: « Modificazione all'articolo 6, terzo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » *(approvata dalla VIII Commissione del Senato)* (1203);

« Cessione in proprietà agli istituti autonomi provinciali per le case popolari di aree occorse per la costruzione di alloggi economici per i dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (846);

« Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la direzione generale dell'aviazione civile » (1051), *con modificazioni*.

Onorevoli colleghi, vi invito a prendere posto: tra pochi minuti, dopo la votazione segreta finale del disegno di legge n. 1214, procederemo alla discussione del disegno di legge n. 810-B per il riordinamento della docenza universitaria, fino alla sua votazione finale. Questa è infatti l'indicazione emersa dalla consultazione, sia pure informale, dei presidenti di gruppo.

#### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1214, oggi esaminato.

*(Segue la votazione).*

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria ». (1214):

Presenti . . . . .	338
Votanti . . . . .	190
Astenuti . . . . .	148
Maggioranza . . . . .	96
Voti favorevoli . . . . .	168
Voti contrari . . . . .	22

(La Camera approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Accame Falco  
 Achilli Michele  
 Aiardi Alberto  
 Aliverti Gianfranco  
 Allocca Raffaele  
 Amabile Giovanni  
 Andreotti Giulio  
 Anselmi Tina  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello  
 Bambi Moreno  
 Bassetti Piero  
 Belussi Ernesta  
 Bemporad Alberto  
 Benedikter Johann  
 Bianchi Fortunato  
 Bianco Gerardo  
 Bisagno Tommaso  
 Boato Marco  
 Boffardi Ines  
 Bonalumi Gilberto  
 Bonferroni Franco  
 Borri Andrea  
 Bortolani Franco

Bosco Manfredi  
 Briccola Italo  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco

Cafiero Luca  
 Caiati Italo Giulio  
 Cappelli Lorenzo  
 Caravita Giovanni  
 Carlotto Natale Giuseppe  
 Caroli Giuseppe  
 Carta Gianuario  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Castellucci Albertino  
 Catalano Mario  
 Cattanei Francesco  
 Cavaliere Stefano  
 Ceni Giuseppe  
 Cerioni Gianni  
 Ciannamea Leonardo  
 Ciccardini Bartolomeo  
 Cirino Pomicino Paolo  
 Citaristi Severino  
 Citterio Ezio  
 Contu Felice  
 Corà Renato  
 Costamagna Giuseppe  
 Crivellini Marcello  
 Cuojati Giovanni

Dal Castello Mario  
 Dal Maso Giuseppe Antonio  
 De Carolis Massimo  
 De Cinque Germano  
 de Cosmo Vincenzo  
 Degan Costante  
 Degennaro Giuseppe  
 Del Donno Olindo  
 Dell'Andro Renato  
 De Poi Alfredo  
 Drago Antonino  
 Dutto Mauro

Ebner Michael

Faraguti Luciano  
 Federico Camillo

Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Fiori Giovannino  
Fontana Elio  
Fracanzani Carlo  
Frasnelli Hubert  
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni  
Galli Luigi Michele  
Galli Maria Luisa  
Garocchio Alberto  
Garzia Raffaele  
Gaspari Remo  
Gava Antonio  
Giglia Luigi  
Gitti Tarcisio  
Goria Giovanni Giuseppe  
Gottardo Natale  
Grippe Ugo  
Gui Luigi  
Gullotti Antonino

Ianniello Mauro

La Loggia Giuseppe  
Lamorte Pasquale  
La Penna Girolamo  
La Rocca Salvatore  
Lattanzio Vito  
Leccisi Pino  
Ligato Lodovico  
Lobianco Arcangelo  
Lombardo Antonino  
Lussignoli Francesco

Malvestio Piergiovanni  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Calogero  
Mantella Guido  
Marabini Virginangelo  
Maroli Fiorenzo  
Martini Maria Eletta  
Marzotto Caotorta Antonio  
Matarrese Antonio  
Matta Giovanni  
Mazzotta Roberto

Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Mensorio Carmine  
Menziani Enrico  
Misasi Riccardo  
Mora Giampaolo  
Morazzoni Gaetano  
Moro Paolo Enrico

Orsini Gianfranco

Padula Pietro  
Pazzaglia Alfredo  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perrone Antonino  
Pezzati Sergio  
Picchioni Rolando  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Prandini Giovanni  
Pucci Ernesto  
Pumilia Calogero

Quarenghi Vittoria

Rallo Girolamo  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro

Robaldo Vitale  
Rubbi Emilio  
Rubino Raffaello  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco  
Salvi Franco  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santagati Orazio  
Sanza Angelo Maria  
Scaiola Alessandro  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Scalia Vito  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele

Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Speranza Edoardo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro

Urso Giacinto  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Vecchiarelli Bruno  
Vernola Nicola  
Vietti Anna Maria  
Vincenzi Bruno

Zambon Bruno  
Zanforlin Antonio  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Adamo Nicola  
Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Allegra Paolo  
Amarante Giuseppe  
Ambrogio Franco Pompeo  
Amici Cesare  
Andò Salvatore  
Angelini Vito  
Arnone Mario  
Asor Rosa Alberto

Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Baracetti Arnaldo  
Barcellona Pietro  
Bartolini Mario Andrea  
Belardi Merlo Eriase  
Bellocchio Antonio  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Antonio  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bertani Fogli Eletta  
Bettini Giovanni  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bocchi Fausto  
Boggio Luigi  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brini Federico  
Broccoli Paolo Pietro  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Canullo Leo  
Cappelloni Guido  
Carlone Andreucci Maria Teresa  
Carmeno Pietro  
Carrà Giuseppe  
Casalino Giorgio  
Casalinuovo Mario Bruzio  
Castelli Migali Anna Maria  
Cecchi Alberto  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Corradi Nadia

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Cravedi Mario  
Curcio Rocco

Da Prato Francesco  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Giulio Fernando  
Dulbecco Francesco

Esposito Attilio

Fabbri Orlando  
Fabbri Seroni Adriana  
Faenzi Ivo  
Ferrari Marte  
Fiandrotti Filippo  
Forte Francesco  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Furia Giovanni

Gambolato Pietro  
Gatti Natalino  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giudice Giovanni  
Giura Longo Raffaele  
Gradi Giuliano  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico

Ianni Guido  
Ichino Pietro

Labriola Silvano  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Loda Francesco

Manfredi Giuseppe  
Manfredini Viller  
Mannuzzu Salvatore  
Margheri Andrea  
Marraffini Alfredo  
Martorelli Francesco  
Masiello Vitilio  
Migliorini Giovanni  
Molineri Rosalba  
Monteleone Saverio

Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico  
Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Ottaviano Francesco

Pagliai Morena Amabile  
Palopoli Fulvio  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Pierino Giuseppe  
Pochetti Mario  
Pugno Emilio

Quercioli Elio

Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Ricci Raimondo  
Rindone Salvatore  
Rosolen Angela Maria  
Rossino Giovanni

Salvato Ersilia  
Sandomenico Egizio  
Sanguineti Edoardo  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Scaramucci Guaitini Alba  
Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tesi Sergio  
Tessari Giangiacomo  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tortorella Aldo  
Tozzetti Aldo  
Trebbi Aloardi Ivanne  
Trombadori Antonello

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Vagli Maura  
 Vetere Ugo  
 Violante Luciano

Zanini Paolo  
 Zavagnin Antonio  
 Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Almirante Giorgio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Botta Giuseppe  
 Chirico Carlo  
 Facchini Adolfo  
 Fanti Guido  
 Malfatti Franco Maria  
 Reina Giuseppe  
 Santi Ermido  
 Zamberletti Giuseppe

**Discussione del disegno di legge: Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica (modificato dal Senato) (810-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato, avvertendo che il gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che la Commissione è stata autorizzata in altra seduta a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Giancarlo Tesini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, mi rendo perfettamente conto dello stato d'animo dell'Assemblea, data l'ora, per cui cercherò di essere brevissimo, anche se la rilevanza del provvedimento meriterebbe un'illustrazione ben più ampia. Si tratta del disegno di legge per il riordinamento della docenza universitaria, che è stato esaminato in seconda lettura dal Senato e che torna alla Camera con alcune modificazioni. La Commissione istruzione della Camera, dopo aver esaminato il testo approvato dal Senato, a larghissima maggioranza ha espresso parere favorevole ed ha ritenuto di non dover presentare emendamenti. Questo in base ad alcune esigenze che sintetizzerò; tra esse l'urgenza. Non possiamo dimenticare il collegamento esistente tra questo provvedimento ed il decreto-legge sul precariato che scade il 29 febbraio; non possiamo dimenticare le attese del mondo universitario, che sono state largamente espresse, anche nel corso di questi giorni, dai movimenti sindacali, dal comitato nazionale universitario, dalla conferenza dei rettori. In moltissimi atenei sono stati votati ordini del giorno che sollecitano il Parlamento a pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge oggi al nostro esame.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato, la Commissione ha valutato che nella sostanza l'altro ramo del Parlamento ha accolto l'impostazione generale del provvedimento; esso ha altresì accolto il principio che si dovesse elaborare un provvedimento organico sulla docenza universitaria che potesse rappresentare l'innescò di un processo riformatore dell'università.

Vi è anche l'accoglimento di altri punti essenziali che fanno sì che questo provvedimento non sia un semplice provvedimento sullo stato giuridico della docenza; penso all'introduzione del dottorato di ricerca, che incide sulle strutture didattiche attraverso la via della dipartimentalizza-

zione, e che incide, per un rilancio della università come sede primaria della ricerca scientifica, con un sostanziale aumento dei fondi per la ricerca; si cerca quindi il più ampio collegamento con il mondo esterno della professionalità attraverso la istituzione del professore a contratto che incide su una maggiore democraticità degli organi di governo universitario; si predispongono, inoltre, nuove norme per l'elezione del rettore.

Credo si possa affermare che con questo provvedimento si sono superati punti che in passato sembravano insormontabili come quello, per esempio, del docente unico o del regime del tempo pieno e dell'incompatibilità. Il Senato ha indubbiamente apportato modifiche che, sotto certi aspetti, sono migliorative, ma che per altri aspetti hanno suscitato grosse perplessità. Il punto centrale del provvedimento che indubbiamente ha subito miglioramenti da parte del Senato, è la conferma dell'unitarietà della funzione docente. L'altro ramo del Parlamento ha voluto però apportare modifiche che riguardano ulteriori elementi di precisazione sul piano funzionale dei compiti delle due fasce dei professori di ruolo. Questo, se per un verso ha corrisposto ad una esigenza di maggior chiarezza della distinzione funzionale, peraltro ha sollevato alcune perplessità che purtroppo non hanno indotto la Commissione a presentare emendamenti.

Vi sono altre modifiche introdotte dal Senato che tralascio di illustrare in quanto non toccano la sostanza del provvedimento; mi soffermo, invece, su uno dei punti centrali del provvedimento, cioè l'articolo 7 che riguarda la figura del ricercatore. L'altro ramo del Parlamento, pur con una diversa formulazione, ha mantenuto nella sostanza la struttura del testo approvato alla Camera. Su di un punto si è manifestata, da parte nostra, una perplessità che, peraltro, riteniamo potrà trovare la sua traduzione in un ordine del giorno che — come è stato preannunciato in Commissione — verrà presentato in Assemblea. Si tratta del punto che riguarda il recupero dei posti messi a concorso per i ri-

cercatori che, compatibilmente con le esigenze della programmazione debbono garantire in modo molto preciso il principio che abbiamo voluto affermare e che uniforma tutto il provvedimento, quello cioè della programmazione dello sviluppo universitario.

Sempre per i ricercatori, il Senato (su questo la Camera non era intervenuta) ha introdotto il principio del tempo pieno. Si tratta di un punto di sostanziale rilievo che avrà una sua definizione in un momento successivo, come è previsto nel provvedimento. Per il suo carattere di sperimentazione, noi sottolineiamo che — per quanto riguarda i ricercatori confermati, soprattutto con riferimento alla dipartimentalizzazione — ci pare accettabile l'impostazione che a questo problema è stata data dal Senato. Tuttavia torniamo a ripetere che restano alcune perplessità soprattutto per i riflessi che questo provvedimento determina sul sistema dei ricercatori della facoltà di medicina, per i quali da parte della Commissione è stato predisposto un ordine del giorno che verrà successivamente presentato.

Un altro punto fondamentale che caratterizza questo provvedimento è quello dell'avvio del processo di riforma, che verrà iniziato nel massimo rispetto del principio dell'autonomia dell'università. Il provvedimento garantisce il principio della libertà di insegnamento e di ricerca; anche qui le modifiche introdotte all'articolo che riguarda il concetto della maggiore mobilità, legata al principio della programmazione dello sviluppo universitario e della dipartimentalizzazione, non intaccano questo fondamentale principio.

Certamente, onorevoli colleghi, la legge ha tanti limiti; ma si tratta di limiti legati alla complessità della materia ed alla diversità degli interessi che si sono dovuti mediare. Ciò, però, non toglie nulla alla portata storica del significato del provvedimento. Desidero sottolineare che questo è il primo provvedimento organico sull'università che può essere varato dal Parlamento — come spero — nel corso di questi trent'anni. La legge deve essere giudicata nel suo significato politico globale,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

frutto di uno sforzo complessivo compiuto da un ampio arco di forze politiche per creare i presupposti in cui si possa affermare un'idea nuova di università.

Con questa legge — non vi è dubbio — usciamo dall'immobilismo cui sembrava condannato il Parlamento in questa materia tanto controversa. Nella relazione che feci alla Camera dissi che noi dovevamo vincere una scommessa contro il tempo: credo che questa scommessa la stiamo vincendo! È per questo che la Commissione ha deciso di chiedere una approvazione senza emendamenti da parte della Camera, recependo alcuni ordini del giorno sui punti che possono suscitare alcune perplessità, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dal Senato, con ciò impegnando il Governo al mantenimento delle impostazioni di fondo. Su alcune riserve la Commissione ha voluto far prevalere un giudizio politico di portata più generale, che riguarda l'urgenza del provvedimento, nonché la validità complessiva della risposta che dobbiamo dare al mondo universitario italiano.

Vorrei concludere dicendo che con la approvazione di questo disegno di legge non vi sarà la vittoria di una parte politica su di un'altra; semmai vi sarà la vittoria di tutto il Parlamento, anche di chi voterà contro, vittoria che vale come dimostrazione di una capacità delle nostre libere istituzioni di saper dare risposte ad attese che non possono subire ulteriori rinvii (*Applausi al centro*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il ministro della pubblica istruzione.

**VALITUTTI, Ministro della pubblica istruzione.** Signor Presidente, onorevoli deputati, questo disegno di legge fu già ampiamente discusso in quest'aula nella seconda quindicina dello scorso mese di dicembre. In quella occasione potei esporre il pensiero del Governo, sia per giustificare lo stesso disegno di legge come momento obbligato di passaggio nella storia tormentata dell'università italiana, sia per esaminare le critiche che gli erano

state rivolte. Ora il disegno di legge torna alla Camera dopo le modifiche che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento, delle quali ha parlato or ora l'onorevole Giancarlo Tesini.

Il bicameralismo si giustifica come sistema inteso a migliorare la formazione delle leggi, permettendo, per così dire, alla ragione di moderare gli impeti e agli impeti di vivificare la ragione. Non so dire se tutti gli effetti e l'applicazione del bicameralismo alla presente fattispecie, voglio dire a questo disegno di legge nel suo viaggio da Montecitorio a palazzo Madama, siano stati ugualmente benigni; ma credo di non sbagliare affermando che le statuizioni migliorative sono superiori a quelle peggiorative e che il disegno di legge, così come è giunto dal Senato, non è stato sostanzialmente alterato in quei suoi fini fondamentali per i quali fu voluto dal Governo e sostanzialmente fu accettato da questo ramo del Parlamento, il quale, modificandolo in alcune norme, non tanto volle rinnegare gli anzidetti fini, quanto tentare di renderli più facilmente e coerentemente raggiungibili.

Io ho voluto confrontare i tre testi, quello originario presentato dal Governo, quello modificato dalla Camera dei deputati, e quello modificato dal Senato, ora sottoposto all'esame ed alla eventuale approvazione definitiva di questo ramo del Parlamento. Mi è accaduto di ricordare e citare al Senato la favola della statua di Glauco, che era bellissima quando fu posta sulle rive del tempestoso Egeo e che, dopo qualche tempo, diventò la statua di un mostro irriconoscibile, per la violenza delle onde che non l'avevano risparmiata. Ricordando la sorte della statua di Glauco, mi sono chiesto e mi chiedo se anche questo disegno di legge non sia diventato irriconoscibile e mostruoso, come quella. La mia risposta è che, in primo luogo, la statua del disegno di legge non era bellissima, neppure all'origine; il suo volto era già segnato da ombre e rughe, in cui c'era il riflesso di una realtà per la quale non si poteva fingere che fosse inesistente o diversa da quella che era, realtà nella quale il disegno di

legge doveva necessariamente inserirsi per tentare di padroneggiarla e razionalizzarla.

All'ideatore del disegno di legge non poteva essere affidato, e non fu affidato, il compito di disegnare e dipingere una città universitaria del sole, ma quello più scabro e difficile di intervenire nella presente situazione della università italiana, che è la risultante storica di provvedimenti succedutisi per un decennio, non per riformarla secondo un unitario disegno, ma per rattopparla, con interventi frammentari e provvisori, tanto più spensieratamente adottati, quanto più si riteneva certo e imminente l'arrivo di Godot, cioè della riforma generale. Il disegno di legge, dunque, non giunse qui con un volto bellissimo, e devo aggiungere che, se gli sono state inflitte altre ferite, esso non è diventato mostruoso e tanto meno irriconoscibile. Voglio e debbo essere leale fino in fondo, dicendo che, se oggi io fossi posto a scegliere tra il disegno originario e quello che ora esso è diventato, per alcune parti preferirei senz'altro il testo originario, ma per altre parti preferirei l'attuale testo. Proprio questa confessione mi permette e mi ingiunge di dare risalto al metodo di formazione di questo disegno di legge, metodo che testimonia come, quando il Parlamento vuole affermare la autonomia della sua attività legislativa, non siano frapposti limiti insuperabili a questa sua volontà.

Quando, sere fa, al Senato, un onorevole senatore non appartenente alla maggioranza che ha approvato questo disegno di legge e, perciò, non sospettabile, ha affermato che questo disegno di legge non è nato e non si è formato come frutto della contrattazione extraparlamentare tra partiti politici, ha detto la verità. L'affermazione è storicamente esatta e non contiene nessun riferimento spregiativo ai partiti, perché quel senatore appartiene ad una parte politica che riconosce la provvida indissolubilità tra la libertà del Parlamento democratico e la libertà dei partiti politici. Quell'affermazione è storicamente esatta, perché davvero questo testo legislativo, sul presupposto dell'originario disegno governativo, si è andato forman-

do mercé la volenterosa collaborazione, in sede parlamentare, tra uomini appartenenti a differenti partiti politici e perciò portatori di differenti idee politiche. Nulla è avvenuto e si è deciso al di fuori del circuito tra Parlamento e Governo, pur se tutti quanti abbiamo collaborato, siamo rimasti fedeli a noi stessi e ai nostri rispettivi ruoli.

Io non so ancora se la legge giungerà in porto e, tanto meno, se essa, divenuta davvero legge, riuscirà a vincere la sua difficile battaglia nella realtà, ma credo di poter dire, sin da adesso, che nel portarla a questa fase ha vinto, finora, il buon metodo parlamentare, la buona volontà di tutte le forze politiche che l'hanno voluta ed alle quali è giusto che io tributi un omaggio di riconoscimento e di gratitudine.

Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare parte del mio intervento direttamente agli stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli deputati, già dissi nella discussione che qui si svolse nello scorso dicembre su questo disegno di legge che non si può e non si deve esserne entusiasti. Esso è un provvedimento che deve essere adottato necessariamente per chiudere una fase storica della nostra vita universitaria. L'università italiana è cambiata, nell'ultimo quindicennio. Essa non è più quella che era prima, non solo per il numero degli studenti e dei docenti, ma per quello che di vecchio in essa è rimasto, senza che risponda più ad effettive e legittime esigenze e per il nuovo — aspirazioni, interessi, abitudini — che vi è entrato e che continua spesso a rimanere separato dall'antico, che è vivo e valido.

L'università non è stata riformata, ma tuttavia è cambiata, e commettono un errore quelli che ritengono che sia cambiata solo in peggio. Ci sono stati cambiamenti peggiorativi e cambiamenti migliorativi. Non è neppure vero che tutti coloro che sono entrati a fare parte del personale

docente e subdocente in forme più o meno avventizie in questi ultimi anni siano tutti reprobati. Tra i reprobati ci sono anche gli eletti. Ma a questo punto non si può accettare di rimanere nella presente situazione, nella quale i mutamenti sono intervenuti del tutto spontaneamente, per non dire casualmente, e nella quale rischia di spegnersi l'idea stessa dell'università, della quale giustamente è stato detto che, se non vive nei docenti e negli studenti, non può vivere e non vive nella istituzione.

Certamente oggi il settore dell'università nel quale la varietà non è espressione dell'articolazione di un ordine vivo e vitale è proprio quello della docenza. Noi abbiamo un corpo docente non oggettivamente delimitabile, oltreché eterogeneo e con aspirazioni divergenti, se non contrastanti. Con questo disegno di legge si vuol fare il tentativo di instaurare un ordine articolato della docenza, da una parte definendo i differenti compiti e sistemando le rispettive vie di accesso e dall'altra programmando il numero di coloro che dovranno passare attraverso queste vie nello spazio di un decennio.

Il Governo aveva proposto organici più contenuti: 12 mila posti per gli ordinari, 12 mila per gli associati e 16 mila per i ricercatori, e conserva il convincimento che fosse più giusta la sua proposta. Ma, ciò riconosciuto e premesso, debbo avvertire da una parte che 15 mila posti di nuova istituzione saranno messi a concorso in un decennio e dall'altra che risultano attualmente in servizio nell'università italiana, tra docenti e subdocenti a vario titolo, 47 mila unità e che questo numero, già tanto alto, sarebbe destinato fatalmente e incontrollatamente a crescere se in questo disegno non si abolissero i perversi congegni che fabbricano nuovi candidati e aspiranti a tipi diversi di stabilizzazione nell'università italiana. Con questo disegno di legge si vuol fare il serio tentativo di chiudere subito i rubinetti attraverso i quali si è entrati in questi ultimi dieci anni nell'area della docenza universitaria senza pubblici controlli e senza idonee verifiche. Effettivamente in questo tentativo, che è il principale intento di questo dise-

gno di legge nel suo volto verso l'avvenire, non era possibile non fare onestamente i conti con la situazione che in questi anni si è creata nella nostra università, situazione di persone alle quali sono riconosciuti dei diritti in forma più aperta come la concessione della stabilizzazione e in forme meno aperte ma reali. Coloro che rimproverano al disegno di legge di voler sottoporre queste persone a giudizi di idoneità per la loro eventuale immissione nei vari ruoli, dato che non pensano ad espellerle dall'università, non si avvedono che alla soluzione offerta dal disegno di legge c'è soltanto l'alternativa del mantenimento in vita dell'attuale situazione, la quale ha in sé i congegni che la condannano a produrre nuovi candidati al precariato. Con il disegno di legge si vuole, per l'appunto, porre definitivamente termine a questa situazione, pagando il prezzo più piccolo che le si possa pagare, cioè quello della sottomissione di tutti al giudizio di idoneità. Quei docenti di ruolo che di ciò si dolgono, come della manifestazione di un eccesso di indulgenza, mancano di considerare che la serietà dei giudizi dipenderà solo dal loro impegno morale e intellettuale. Infatti coloro che attraverso i giudizi di idoneità controlleranno l'ingresso nei nuovi ruoli saranno proprio gli anzidetti docenti di ruolo. Questi docenti di ruolo non possono e non debbono pretendere che altri si sostituiscano ad essi nei loro indispensabili e insostituibili doveri.

Il riordinamento della docenza, di cui questo disegno di legge vuole essere strumento, non era ulteriormente differibile senza condannare l'università italiana a rimanere vittima dell'azione dei congegni operanti nella sua struttura per effetto dei provvedimenti slegati e frammentari adottati a far tempo dal 1969 per recarle sollievo ma con l'effetto reale di aggravarne il malessere.

Ma questo disegno di legge non è la riforma dell'università, pur se contiene norme che a questa riforma dischiudono la strada. Il Governo ha voluto o accettato queste norme proprio per testimoniare la sua volontà che questo provvedimento non

solo non chiuda il processo della riforma, ma finalmente la faccia scattare nella realtà. Altri provvedimenti dovranno essere al più presto predisposti ed approvati. Ho avuto più volte occasione di dire, in questi ultimi tempi, che il concetto dell'università di massa è impressionistico, ma non è impressionistico il fatto storico del massiccio allargamento della base sociale della nostra università, allargamento che è stato imposto dalle esigenze di sviluppo della società italiana e dalle sue spinte morali e politiche. Noi dobbiamo proporci di ricostituire l'università italiana come istituto di cultura scientifica e di pensiero critico, ma con la certezza che essa non potrà non conservare una dimensione di massa. Essendo certo che la nostra università dovrà conservare una dimensione di massa, si dovrà porre una particolare cura nel ricostruire i suoi strumenti formativi e nel riaggiustare i suoi inevitabili procedimenti selettivi, che dovranno ad un tempo individuare e valorizzare il merito individuale e tutelare l'interesse generale. Ci resterà da compiere, onorevoli deputati, una strada lunga e difficile, che proprio in questo momento non dobbiamo né dimenticare né sottovalutare.

Se approvaste, onorevoli deputati, questo provvedimento con l'*animus* che tutto è stato già fatto, o che la maggior parte è stata già fatta, la nuova legge sarebbe più malefica che benefica. Io oso raccomandarne l'approvazione con spirito di sincera umiltà, che si concreta nella convinzione che questo provvedimento sarà fruttifero solo se tutti lo considereremo come l'inizio di un lungo e difficile cammino, che dovremo compiere tutti insieme, come comunità nazionale, come classe accademica e come classe politica.

Mi pare di poter concludere con una apertura non fatua alla speranza, che nasce dalla realtà stessa della formazione di questo disegno di legge, in cui possiamo forse ravvisare un momento di maturazione della coscienza delle forze politiche verso le vere esigenze della scuola. È giusto e provvido che i diversi partiti abbiano differenti programmi di politica scolastica; ma, in una società democraticamente ma-

tura, è desiderabile e possibile che tutti i partiti siano concordi nel riconoscimento di quei valori fondamentali che condizionano l'esistenza stessa della scuola, come istituzione educativa dei giovani per mezzo della cultura. Concludendo, mi pare di poter dire che in quest'aula è forse entrato il soffio di una speranza, della speranza che proprio nelle vicende di questo disegno di legge siano apparsi i primi segni di un moto di coscienza più unitario delle essenziali esigenze della scuola, immanente ed operante nelle forze politiche del nostro paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Rallo, che io vorrei pregare — essendo egli firmatario di numerosi emendamenti — di svolgere, nel corso del suo intervento, anche i suoi emendamenti, qualora lo ritenga opportuno. Ha facoltà di parlare, onorevole Rallo.

RALLO. Aderisco di buon grado al suo invito, signor Presidente; nel mio intervento parlerò anche degli emendamenti, che quindi dovranno ritenersi illustrati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo mesi di lavoro in Commissione, dopo l'ampio dibattito alla Camera il disegno di legge n. 810 sul riordinamento della docenza universitaria ritorna a noi dal Senato con una — mi consenta l'onorevole ministro — carica malefica, non benefica; una carica malefica che mi ricorda la Medusa Gorgone, che rendeva di pietra coloro che la guardavano: nessuno può toccarlo, non se ne può e non se ne deve discutere, si deve soltanto votarlo: infatti mi risulta che non pochi colleghi hanno rinunciato a prendere la parola e consegneranno ai funzionari stenografi i testi dei loro interventi. Ho già ricordato che ministri e governi sono caduti inciampando su scogli del tipo della riforma universitaria e, forse anche per evitare una simile caduta, si è deciso di considerare stasera il disegno di legge n. 810-B come un mostro sacro, signor ministro Valitutti: mostro perché basato su mostruosità giuridiche, sacro perché intoccabile, altrimenti il tempo scade, ma è un disegno

di legge, non un decreto-legge, anche se incautamente è stato legato ad un decreto-legge: per noi tuttavia, anche se rimane un mostro, non è sacro: muoveremo quindi le nostre critiche e trarremo le nostre conclusioni.

È stato creato volutamente uno stato di allarme, quando mancano ben 15 giorni alla scadenza del decreto-legge legato a questo disegno di legge. Ci siamo già dichiarati contrari alla delega richiamata più volte in questo nuovo testo varato dal Senato; praticamente vengono ribaditi i maggiori poteri da dare al Governo e i minori poteri che vengono di conseguenza dati al Parlamento, addirittura la mancanza di potere, come la seduta di questa sera dimostra, concesso al Parlamento. Si parla di riordinamento della docenza universitaria, ma è un termine inesatto, perché in effetti questo disegno di legge passa ad una riforma strutturale dell'intera istituzione universitaria senza aver prima fissato i principi di massima, anzi addirittura come risultato di compromessi perdenti e in contrasto tra di loro, sicché ne scaturisce uno strumento sostanzialmente caotico che creerà ulteriore confusione nell'università. Le contraddizioni più macroscopiche riguardano l'articolo 7, che si occupa dei ricercatori: una fascia creata con finalità di reclutamento e formazione, e poi in effetti strutturata come fascia in servizio permanente pensionabile a 65 anni (anzi mi correggo, perché il Senato ha spostato questo limite a 70 anni).

Comprendiamo la necessità di risolvere il problema dei precari, cioè di procedere ad una sanatoria. Siamo sensibili, noi del Movimento sociale italiano, alla soluzione del problema sacrosanto di garantire un lavoro per il futuro a chi ha lavorato e a chi oggi precariamente lavora. Ma, se guardiamo attentamente il disegno di legge e teniamo conto delle stesse dichiarazioni del ministro, il problema dei precari diventa un argomento di secondaria importanza, diventa addirittura un paravento, tanto è vero che si è regalata ai precari l'idoneità senza garantire loro il riconoscimento del lavoro prestato.

Nella lettera i) dell'articolo 11 del disegno di legge si parla di riconoscere eventualmente tale servizio; e queste stesse parole sono state inserite con un emendamento presentato soltanto dal gruppo cui ho l'onore di appartenere, dal MSI-destra nazionale, mentre gli altri gruppi, che spesso si riempiono la bocca quando parlano di lavoratori, non hanno presentato nessun emendamento in difesa del lavoro già prestato dai precari.

Il disegno di legge ha invece il compito primario di difendere la casta degli intoccabili, la casta dei baroni, che vedono garantita e ribadita in questo disegno di legge la loro piena, assoluta egemonia nelle università. Sono stati invece ribaditi ed ampliati tutti i diritti degli ordinari, per differenziarli dagli associati, i quali hanno visto sottolineare tutte le loro esclusioni, ma non hanno visto né possono vedere nel disegno di legge chiariti i propri diritti.

Tra i dati negativi del peggioramento provocato dagli emendamenti apportati dal Senato non possiamo non ricordare l'aggiunta dei tecnici laureati, degli astronomi, dei botanici, nella fascia degli associati, creando una sperequazione che, almeno in un primo momento, trovò contrario anche il Governo, diventato poi acquiescente anche a questa pretesa per necessità e per bontà. Tutto ciò sta a confermare la confusione interiore creata dall'altro ramo del Parlamento in un testo già abbastanza caotico, e quindi le sperequazioni che ne conseguono.

Si stentava prima a trovare una logica nel testo della Camera, che era già frutto di compromessi, di interessi vari e contrastanti. Ora è assolutamente impossibile trovare una qualsiasi linea logica. In questo quadro, ricco di sperequazioni e di contraddizioni, si poteva senza sforzo inserire il principio che sanasse l'ingiustizia perpetrata contro i professori dichiarati maturi nei concorsi ad ordinario, e che non erano risultati vincitori, e contro i liberi docenti incaricati e stabilizzati: categorie bistrattate, categorie ignorate. Questo non è stato certamente fatto.

Altro punto negativo negli emendamenti approvati dal Senato è quello che riguarda la formazione delle commissioni, che vengono nella sostanza rimesse alla discrezione del consiglio universitario nazionale, e quindi alle solite manovre preordinate che vanificano la serietà del lavoro delle commissioni di esame. I colleghi universitari presenti in aula sanno a cosa mi riferisco; e già i giornali hanno parlato di scandalo, allorquando i nomi che sono emersi per sorteggio stranamente sono risultati appartenenti a persone che poi andavano in sedi molto vicine e molto comode. Potrei citare molte altre storture, ma sono troppo numerose e non voglio ripetere i giudizi ampiamente negativi che il nostro gruppo ha espresso nel dibattito svoltosi alla Camera.

Vorrei soffermarmi sulla parte esilarante dell'attuale dibattito. Già molti colleghi in Commissione hanno espresso riserve ed aperte critiche a questo disegno di legge; molti altri le tengono in petto, ma le hanno; praticamente sono moltissimi i colleghi che si sentono contrari a questo provvedimento, tuttavia per disciplina di partito lo approveranno. Tutto questo perché, come ha dichiarato con un *ukase* un nostro illustre collega in Commissione, in questo disegno di legge non si deve modificare una virgola. Queste sono state le sue solenni parole e gli altri componenti la Commissione hanno obbedito. Si giustifica tutto questo sostenendo che non si può apportare alcuna modifica al testo, pena il naufragio del disegno di legge. Si è arrivati all'assurdo del Presidente della Commissione che riconosce validi alcuni emendamenti presentati e li dichiara inaccettabili suggerendo, come ha ripetuto anche questa sera, di presentare qualche ordine del giorno per ricordare al Governo di farne tesoro in sede di varo delle norme delegate. Si riconosce il provvedimento inadeguato e sbagliato, ma non lo si può toccare.

Non c'è chi non veda quanto sia assurdo questo atteggiamento per dei legislatori, quali noi dovremmo essere. Dietro tutto questo, dietro gli ordini dei partiti che coartano la libera coscienza, soprat-

tutto per uomini pensosi della sorte della scuola o addirittura per uomini di scuola — e ce ne sono tanti in quest'aula —, è evidente che si deve individuare una spiegazione, perché non si può certamente parlare di giustificazione.

Come si può spiegare un simile comportamento di singoli uomini o di gruppi politici? È chiaro che non si può arrivare ad altra conclusione, che sono in gioco grossi interessi. Ci aspettavamo che al Senato fosse più difesa e garantita la classe dei vecchi baroni; quindi non ci siamo meravigliati vedendo gli emendamenti peggiorativi approvati dal Senato. Ma torniamo al dibattito della Camera: non è facile spiegare un comportamento assurdo ed illogico, antiggiuridico, se non, al solito, con la forza degli interessi che prevale sulla ragione. Altro che equilibrio tra impeto e ragione, onorevole ministro, come lei sosteneva poco fa; qui prevale la forza della violenza, la negazione della ragione! Sappiamo bene che si è creata una solida maggioranza, e questa volta fuori dal Parlamento, non in Parlamento, che vede alfiere il partito comunista e reggicoda la democrazia cristiana la quale, ottenuto il compromesso, non può dispiacere ormai i comunisti. Non può certo essere soddisfatto il ministro che ha visto stravolto il suo disegno di legge. Dissentivamo nella sostanza da quel disegno di legge perché aveva la velleità di riformare l'università senza fissare i criteri della riforma; ma il disegno di legge, così come è arrivato alla Camera — altro che la statua di Glauco, cui faceva riferimento! — ricorda molto poco quello originario.

Forse il solo nome dell'estensore: troppo poco, signor ministro perché lei possa essere soddisfatto; e sono sicuro che ella non sarà certamente soddisfatto, anche se lo dichiara.

Il Movimento sociale italiano-destra nazionale non può certamente avallare una simile operazione, contraria alla libera coscienza dei rappresentanti della Camera dei deputati, degli uomini che guardano con serietà alla scuola e in particolar modo all'università, che dovrebbe essere il

livello più alto della scuola, e questa volta lo è, ma in senso negativo. Presenteremo alcuni emendamenti, li abbiamo già presentati, nel tentativo di modificare qualcosa di più che una semplice « virgola », come diceva quell'illustre collega, e, quindi, di eliminare alcune storture almeno le più evidenti che il disegno di legge presenta. Non ci facciamo alcuna illusione. La maggioranza, compatta, potrà bocciarli, li boccherà, ma abbiamo la coscienza tranquilla di avere fatto il nostro dovere fino in fondo nell'interesse della scuola, nello interesse dell'università.

Il comportamento del gruppo del Movimento sociale italiano è chiaro, è lineare, in contrasto, in netto contrasto con le oscurità, con le contraddizioni del comportamento degli altri gruppi. Noi non abbiamo accettato e non potevamo accettare alcun compromesso, specialmente se perpetrato sulla pelle dell'università, dei docenti universitari, dei discenti dell'università. Qualcuno, per fare ingoiare l'amaro calice di questo disegno di legge, ha sostenuto che le leggi non sono immutabili, suggerendo di votare questo disegno di legge comunque esso sia, per prepararsi subito dopo a votare altre leggi che lo modifichino, che ne correggano gli errori. Non c'è chi non veda quanto sia debole questa tesi, quanto sia strumentale, come essa serva soltanto a farci accettare questo aborto di legge per farlo passare, purché sia, come che sia.

Non possiamo non essere amareggiati, non possiamo non esprimere la nostra amarezza, non possiamo non rilevare che sono le operazioni come questa che fanno scadere le istituzioni, che fanno sì che il popolo guardi con sospetto, con sfiducia al Parlamento. Qualcuno ha avuto la spudoratezza di dire che gli uomini della scuola, i docenti universitari sono soddisfatti del presente disegno di legge. Quali docenti? Qualche rettore, qualche ordinario, i difensori della casta eletta, non certamente i cosiddetti precari che hanno visto e vedono frustrati i propri sogni, i propri sacrifici e persino, talora anche i diritti acquisiti. Possono parlar bene di questa legge i giovani meritevoli, che avreb-

bero voluto intraprendere la carriera universitaria? Essi vedono in questa legge mortificato il merito, compressa la intelligenza, impastoiata l'attività scientifica, ancor più di quanto non sia avvenuto finora.

Sono queste le leggi che fanno allontanare gli ingegni migliori dall'università, che ne abbassano il già basso livello. Dinanzi ad un quadro come questo, quale sarà la reazione dei giovani discenti? Con quale senso di disperazione o, peggio, di rivolta essi si accosteranno allo studio? Chi voterà a favore di questo disegno di legge avrà sulla coscienza anche quest'altro dato negativo.

Noi del MSI-destra nazionale vogliamo essere del tutto tranquilli: pur sapendo di rivolgerci quasi solo a coscienze ormai sorde e insensibili, lanciamo un accorato appello a tutti i colleghi di tutti i gruppi perché non consentano che l'università vada allo sfacelo, finché si è in tempo, finché si è in condizioni di salvarla.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

**DEL DONNO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sono in verità assai meravigliato nel vedere come si accetti questo disegno di legge con tanta serenità e con tanta tranquillità, quasi fossimo invitati alle nozze di Cana, o quasi vi accompagnassimo coloro ai quali è destinato questo provvedimento.

Mi dispiace soprattutto che i radicali, sempre combattivi e combattenti di prima linea, questa volta, sbagliando strada, si siano incamminati per la via di Damasco e siano rimasti folgorati da non so quale conversione.

Il disegno di legge più viene meditato e più appare settoriale, clientelare, mediatore dei valori dello spirito, promotore di un'anonima manovalanza intellettuale, ad esclusivo danno di quanti hanno travagliato, studiato e si sono impegnati con intelletto di amore. Il disegno di legge è sfacciatamente — dico sfacciatamente — ingiusto, provocatorio, degradante e — forzando alquanto il pensiero del ministro e facen-

dolo divenire a mio parere — più malefico che benefico, anzi estremamente malefico. Dante direbbe che veramente è « perverso e pieno di ogni magagna ». Molti e gravi difetti, e più si medita più se ne individuano parti estremamente negative, ma soprattutto la scottante e mortificante ingiustizia perpetrata contro gli elementi migliori della scuola.

In primo luogo, accennando a qualcuno dei difetti, noi diciamo che questa è una sfida quantitativamente e qualitativamente poderosa contro la Costituzione: e ricorda, signor ministro, la preoccupazione di Kant davanti alla sacralità della legge. Lo abbiamo sempre detto, ripetendo le parole di Cicerone: « Siamo servi della legge per essere liberi »; e Kant ripeteva a noi: *Fiat lex ne pereat mundus*, e noi queste parole le abbiamo interpretate nel modo migliore.

Il mondo della scuola, attraverso queste vicende legislative « canta il suo funereo canto » di morte, di disfacimento. L'economista e filosofo inglese Bacone ci ricorda che la verità è figlia del tempo. Ebbene, dopo trenta anni, io sento dalle parole del senatore Stanzani Ghedini una frase, che ripeto alla lettera, per ricordarci una cosa fondamentale per le istituzioni dello Stato.

L'onorevole Stanzani Ghedini rende così lode al ventennio deprecato, perché questa frase non è sua, è presa totalmente e completamente da quel nefasto ventennio. E quando egli dice che « il pubblico concorso per accedere agli impieghi dello Stato è una conquista importante della democrazia, in quanto evita il condizionamento clientelare », egli rende lode, volente o nolente, senza saperlo o sapendolo, proprio a quella democrazia che è il vero fondamento dello Stato, con quella democrazia si fonda lo Stato etico e lo Stato morale, qual è quello che noi intendevamo, volevamo e difendiamo in quest'aula.

Lo Stato etico è la più grande esigenza; o lo Stato etico o lo Stato di polizia. Il nostro, che vuole essere uno Stato etico, ogni giorno lancia i suoi strali mortiferi contro la Costituzione.

Questo disegno di legge è apertamente perverso, perché è procacemente contro la Costituzione, ed è provocatorio oltre i confini del retto e del giusto, perché sfida la legge oltre i limiti e stabilisce l'immissione nei ruoli dei professori associati, dei tecnici laureati, degli astronomi, addirittura dei curatori degli orti botanici, dei conservatori dei musei, per i quali tutti — è sempre Stanzani Ghedini che parla — vi era un ruolo ben definito.

Voler cambiare il ruolo (a gente che già ne aveva uno ben preciso e stabilito), oltre i limiti della legge, vuol dire andare contro la Costituzione.

« Siamo indubbiamente di fronte alla tracotanza, non nuova né originale, del più squallido sindacalismo corporativo »: anche queste parole, che ci onorano, sono del senatore Stanzani Ghedini.

In questo disegno di legge assistiamo ad alcune cose abnormi. Contro una di queste ho combattuto veramente una buona battaglia in maniera tenace, e la senatrice Falcucci e lo stesso ministro Valitutti mi hanno sempre detto: hai ragione. Anche il presidente della Commissione mi ha dato ragione; però, all'atto pratico, è proprio vero che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e questa « ragione » astratta non si è tradotta in un atto di giustizia.

E dicevamo: mentre persino colui che attende al giardino botanico rientra nella sfera degli insegnanti universitari, ecco che il libero docente, con la docenza confermata (il che vuol dire verificata dal lavoro scientifico nell'arco di ben cinque anni), con l'incarico più che decennale, stabilizzato quindi a tutti gli effetti e con tutti i crismi, spesso con il ruolo di assistente ordinario, previo concorso (anche in questo caso per titoli ed esami), viene squalificato. Io non so perché, con quale diabolica malizia venga squalificato e posto allo stesso livello del tecnico laureato, del curatore di orti botanici, eccetera, eccetera!

Anche oggi, poi, se a questo professore pungesse vaghezza (già provato e comprovato dalla libera docenza che a quei

tempi, signor ministro, faceva rompere « ai triboli i piedi e la mano » per conquistarla), che succederebbe? Ricordo che, quando mi presentai da Volpicelli per l'esame di libera docenza, per il semplice fatto che il mio lavoro era su don Bosco che da lui non era stimato come pedagogo, fui rimandato a casa: egli mi disse che anche nella scelta si vede l'uomo! Aveva ragione e gliene do atto. Anche dalla scelta degli argomenti, si vede l'uomo!

Ebbene, il libero docente di una volta, anche per passare semplicemente associato, deve sottoporsi a giudizio d'idoneità attraverso la prova, pena la decadenza dall'incarico: si viola apertamente un diritto acquisito; si mortifica la cultura e si costringe il professore libero docente a sedere come neonato alla cultura, come colui che prende ancora « il pappo e il dindi », sul banco universitario, magari accanto ad un suo studente!

Si diceva una volta *semel abbas, semper abbas...*

TEODORI. Tu lo sai bene!

DEL DONNO. ...per indicare il carattere di valore eterno impresso da alcuni atti, da alcune situazioni e da certi diritti acquisiti, una volta per sempre!

A similitudine di certi sacramenti, che imprimono carattere indelebile, esistono diritti che, una volta acquisiti, rimangono e, direbbe il Croce (lo ricordo, signor ministro liberale!), solo la barbarie può tentare di annullarli! Stiamo tentando di annullarli, siamo ai limiti della barbarie!

Altra menzogna, altra magagna di questo disegno di legge: lo stanziamento annuale del bilancio per la ricerca universitaria che, ancora una volta, accentua la disparità odiosa, tremenda e terribile che forse è nelle cose, perché la geografia non si può mutare. La geografia economica nasce anche da quella fisica ma, invece di (come dice il Rousseau) diminuire le disparità che la natura pone, le aumenta: noi le stiamo aumentando! Lo stanziamento annuale del bilancio per la ricerca universitaria accentua, invece che ridurre, questa discriminazione fra nord e sud;

mi spiego. Il 40 per cento assegnato a progetti di ricerca e di interesse nazionale, di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, sarà totalmente fagocitato dall'Italia settentrionale! Invano il ministro e gli appositi comitati consultivi (come si dice nel disegno di legge) tenteranno di dirottare verso il sud quello che la norma stessa vuole sia indirizzato verso il nord. Quando il signor ministro mi parla di cose di interesse scientifico e di valore eminente, queste cose stanno al nord e non al sud, il quale dispone di una sola ricchezza: la terra.

Mi tornano alla mente le parole del poeta: *O fortunatos nimium, sua si bona norint agricolos!* Ma sono esclusivamente beni materiali, mentre oggi, oltre al pane quotidiano, si vuole anche l'istruzione, la ricerca scientifica, il doppio binario e tante altre cose. Si dice appunto, quando si parla di demografia, della prole, che un ragazzo americano costa otto volte più di un ragazzo italiano e che un ragazzo italiano costa dieci volte di più, per crescere ed essere allevato, di quello africano, perché c'è una disparità nel concetto e nello svolgersi della vita, ed anche dei bisogni ad essa inerenti.

Se il poeta cantava e diceva: « Tu mi sei sacro per il pane ed il sale », oggi si deve dire che noi siamo sacri non semplicemente per il pane ed il sale, ma anche per l'automobile (magari solo di seconda mano) che perfino il disoccupato possiede.

Ora, signor ministro, non so come farà con queste norme di legge a dirottare verso il sud il 40 per cento degli stanziamenti che invece andranno a favore del nord.

Non credo, signor ministro, che lei abbia accettato volentieri, in quella famosa riunione, le proposte dei sindacati tendenti, mediante questi provvedimenti, a far entrare nei ruoli tutte quelle persone in tale modo. Badate bene, colleghi della democrazia cristiana, cui la dignitosa e retta coscienza dovrebbe suggerire norme del giusto, del bello e del santo, che in questo provvedimento che i sindacati voglio-

no, si dice che gli abilitati solo con un anno di insegnamento entrano nei ruoli. Ma dove trova l'insegnante abilitato con un anno di insegnamento nel sud un posto, quando a Benevento, che lei conosce, signor ministro, si fa il concorso per le scuole materne con sei posti, quando a Lecce i posti sono due? Ma chi può avere quest'anno di insegnamento? Al nord le graduatorie si sono esaurite per tutti gli abilitati, che sono entrati ed entreranno nei ruoli, ma nel sud rimarranno ancora a rimordere se stessi ed a combattere inutilmente « stirpe scellerata e dura » per lo scarso pane.

Quando si avanzano certe proposte di legge, si deve tener presente questa differenza tra il nord ed il sud, e se si vogliono accorciare le distanze, e si può operare in maniera facile e dignitosa, coerente ed umana, civile e religiosa, si ha l'obbligo di farlo. Dobbiamo farlo! Dobbiamo sentire la responsabilità su di noi! Ho presentato una proposta di legge in cui si afferma che tutti gli abilitati del concorso per le scuole materne entrano nei ruoli, numerari o soprannumerari, senza distinzione e senza quelle remore che sono un limite, ma che sono un privilegio, perché il ricco diventa più ricco, il povero deve marcire e diventare sempre più povero.

Nell'ultimo comma dell'articolo 7 — e parlo di un altro difetto del provvedimento — pare che vi sia un affettuoso grido ai sindacati perché, proponano ancora nuove sanatorie *ope legis*, nuove ed indiscriminate immissioni di manovalanza universitaria. Infatti, si afferma che, dopo quattro anni dall'entrata in vigore della legge, basterà che i sindacati, sulla base delle esperienze didattiche di ricerca nel frattempo compiute, diano un giudizio favorevole sui ricercatori e sulle ricerche perché nuove e massicce immissioni avvengano *ope legis*.

È vecchia e scontata, in merito, la verità di Aristotele, ripresentata in maniera moderna dal nostro Croce, secondo cui in ogni errore si trova la briciola della verità, anzi si dice che la verità nasce dalle radici dell'errore. Si afferma ancora per il caso squisitamente nostro che « in ogni

cosa, anche se pessima, vi è qualche cosa di buono ». Quindi, troveremo sempre qualche cosa di buono, dopo qualche anno, nei ricercatori e vi sarà la mano pietosa, la Camera pietosa, oppure interessi di partiti, di clientelismo o di sindacati, o di quello che sia. Ci sarà sempre la generosità di qualcuno che dirà: questi ricercatori hanno appurato se nel '20 o nel '21 il Leopardi ha scritto il canto del *Notturmo*; ma questa è una ricerca, un prodotto sterile. Sono verità che nascono morte ma che la Camera certamente accerterà: si avrà quindi una nuova immissione nei ruoli di 40 mila nuovi docenti.

Si parla poi del tempo pieno e la Repubblica, nel suo partito repubblicano, eleva un cantico solo di mille canti perché questa è una sua vittoria, o per lo meno se la attribuisce: la vittoria del tempo pieno. Signori, siamo capaci di assorbire tutte le asinerie, di prenderci in giro oppure di riderci sopra? Perché si attui il tempo pieno occorrono due cose: professori disposti ad attuarlo ed alunni, come in America, pronti a studiare tutto il giorno. Voi parlate del tempo pieno del ragazzo, del pendolare che a stento segue la lezione e poi scappa a casa. Ma voi direte: per farlo studiare gli abbiamo dato il presalario! Bella fanfaniana elemosina a coloro ai quali si dovrebbe dare la possibilità di studiare, non il mezzo per prendere il treno o il tram.

Quando nel deprecato ventennio si parlò di convitti nazionali il pensiero fu unico: c'è gente che ha voglia di studiare, che ha capacità di studiare, si diano le comodità a tutti coloro che intendono studiare. Per attuare seriamente il tempo pieno dovremo dare ai giovani non il presalario di nefasta fanfaniana memoria, bensì la possibilità di usufruire di prestiti governativi o di stipendi, come è in uso in America, o delle comodità come negli internati esistenti in Russia.

Rendo lode o cittadini, perché dice Dante, che « la verità nulla menzogna frodi ». Ogni volta che alla televisione vedo apparire, come bandiera al vento, l'università di Mosca, penso alla serietà di quel paese che nello studio ha capito un ac-

celeramento *ab imis* fondamentale della patria. Dice Lenin: non si parla di rivoluzione se non si parla di cultura. Sono rimasto impressionato quando mi si dice che i corridoi dell'università di Mosca sono lunghi 127 chilometri, cioè coprono lo spazio che vi è tra Bari e Foggia. La moglie di Lenin diceva: chi intende rinnovare un paese deve capire che il rinnovamento comincia dalla scuola.

Signor ministro, non convengo con lei quando parla di università di massa, la massa può essere per la scuola elementare, per la media ma all'università accede chi ha quello « in cui Dio ha stampato più vasta orma della sua grandezza »; lo studio è fatto per chi ha volontà, capacità e i mezzi glieli dà lo Stato.

Daniele davanti...

*Una voce a sinistra.* Nella fossa dei leoni!

DEL DONNO. ...alle perversità altrui disse: « Io mi devo dichiarare lontano e dissidente ».

Il Movimento sociale italiano, in questa sede, deve dichiarare e far comprendere, a noi ed agli altri, che dissente non perché non vuole aiutare gli altri, ma perché non si deve danneggiare chi non è precario e chi ha tutti i diritti di essere professore ordinario. Qualcuno ha detto che essi hanno vegetato per tanti anni: nessuno vegeta nella vita. Ha detto Croce che se ogni giorno noi ci proponessimo di essere rinnovati nel nostro spirito e ci proponessimo qualcosa di nuovo, saremmo veramente morti.

Non penso si possa paragonare il sonno dell'uomo intelligente al sonno della morte perché, se il segno della vita è nel movimento, noi dobbiamo affermare che nell'articolo 4 noi vediamo un mortorio. Diceva il poeta: « L'acqua ritorna con la morte uguale ». Ebbene, l'articolo 4 ha uguagliato in maniera tragica un po' tutti quanti. In un primo tempo si volevano distruggere i baroni, ma poi questi hanno bussato a certe porte, alle « dure ed illustri porte », e siccome hanno fatto senti-

re il loro peso, tutto l'andamento della università ne ha risentito, cari e simpatici repubblicani e — posso dire la parola — cari e simpatici (perché siete simpatici) dirimpettai comunisti (*Si ride*).

Dunque, mentre si voleva rompere la baronia, questa vecchia piaga dell'università, l'abbiamo invece accresciuta e legalizzata; tutte le responsabilità e tutte le cariche sono andate a finire al professore ordinario sia o meno competente nella materia alla quale è preposto.

Nella vita ci sono molte assurdità, ma anche queste dovrebbero seguire una certa logica o per lo meno non dovrebbero apparire completamente illogiche; il professore ordinario certamente è diventato tutto e gli altri niente. Una volta si portava la borsa per trenta o quarant'anni e chi sopravviveva e prendeva il posto del professore era felice. Oggi noi abbiamo legalizzato questa che non è vita, ma è solamente degradazione della vita.

Non capisco bene il senso limitativo dell'articolo 6: si parla dei professori in servizio dal 1963; non perdo tempo ad approfondire questo articolo perché esso splende di luce trionfale. Le scelte, specie nel campo universitario, dovrebbero rispecchiare i valori, le competenze e la cultura e dovrebbero premiare i meriti. L'uguaglianza è la peggiore parola o la peggiore predica che si può fare ad un popolo intelligente; dire uguaglianza significa distruggere l'uomo, irripetibile nella sua individualità. Non è un mio concetto, ma di Aristotele e di tutti. Quando si parla di individualità dobbiamo ricordare che « Natura uno ne fa e poi rompe lo stampo »; quando parliamo di uguaglianza, invece, noi diciamo la cosa più assurda che esista. Uguaglianza! Ma dove? Neppure due automobili sono uguali, eppure non hanno lo spirito vitale!

Questa uguaglianza che abbiamo voluto portare in tutte le fasce dell'università non può sussistere nel campo dello spirito dove non vi sono due anime perfettamente uguali.

Dunque, riproviamo in pieno quell'appiattimento che questo disegno di legge ha prodotto.

Voglio ripetere, a conclusione di questo mio intervento, le parole del ministro: « una legge più malefica che benefica, anzi interamente malefica ». Mi spiace non concordare con lei, anche se ho per lei una stima personale, una stima alla Benedetto Croce, ed una stima per la terra che ci accomuna, però capisco la tristezza dei tempi, alla quale bisogna in qualche modo soggiacere. Chi comanda non è più il Parlamento, né la legge, ma è la massa, è la dittatura, che una volta si chiamava fascista, mentre oggi è del proletariato, del sindacato, del prepotente, di chi ammazza una persona che tranquillamente cammina per strada o compie il suo dovere.

Oggi l'Italia è veramente in lutto perché è stato colpito non un uomo ma l'istituzione più alta, più nobile dello Stato, nel suo rappresentante più grande. Ma perché tutto questo, onorevole ministro? Perché, ad un certo momento, la vita è gerarchia, è valore, e valore vuol dire movimento ascensionale. E la nostra uguaglianza, la nostra libertà, sono uguaglianza e libertà ascensionali. Non possiamo votare per una legge iniqua di cui abbiamo detto alcuni mali. Ma questi sono molto più profondi, molto più vasti. Mi auguro pertanto che essa non passi, anche se ciò non accadrà. L'esame di coscienza, però, servirà a renderci corresponsabili, oggi e domani, dell'azione legislativa (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cirino Pomicino. Ne ha facoltà.

CIRINO POMICINO. Chiedo alla Presidenza di essere autorizzato a consegnare il testo del mio intervento ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cirino Pomicino.

CIRINO POMICINO. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Andò. Ne ha facoltà.

ANDÒ. Anch'io chiedo alla Presidenza di essere autorizzato a trasmettere il testo del mio intervento ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Andò.

ANDÒ. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

CRUCIANELLI. Chiedo alla Presidenza di essere autorizzato a trasmettere il testo del mio intervento ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene.

CRUCIANELLI. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alessandro Tessari. Ne ha facoltà.

TESSARI ALESSANDRO. Signor Presidente, signor ministro, colleghi deputati, sarò brevissimo. Credo che non sia necessario dire molte parole, ma ritengo tuttavia di dover parlare. Apprezzo le argomentazioni che hanno indotto alcuni colleghi a rinunciare al loro intervento; però, al di là della cortesia formale, c'è un dato che non dobbiamo mai dimenticare: quando si lavora in quest'aula non si deve avere la preoccupazione di finire un'ora prima o un'ora dopo, soprattutto quando si vara un provvedimento che avrà tanta rilevanza per la vita dei nostri atenei.

Ritengo quindi che le pressioni un po' scherzose che hanno avuto accenti stonati anche ieri sera in Commissione debbano farci riflettere sul fatto che non possiamo andare velocemente all'approvazione di un provvedimento così travagliato senza assumerci con consapevolezza e coraggio la paternità del provvedimento medesimo. Il mio dissenso sta proprio in questo: non si può correre il rischio di lasciare senza

paternità politica un provvedimento che imporrà a questo ramo del Parlamento la necessità di ritoccare questa legge, quando ne sarà constatata l'inapplicabilità.

Ritengo che la legge dia un potere amplissimo ad un Governo che non so quale volto avrà quando andrà a redigere le norme delegate. La delega conferita al Governo è la più ampia, ed investe tutto ciò che riguarda la riforma delle strutture di fondo delle università, non si limita soltanto ai precari o allo stato giuridico del personale docente. Questo è il primo provvedimento che incide sulle strutture dell'università, anche se, a mio avviso, lo fa nella maniera peggiore. Infatti, non avendo il coraggio di sciogliere, a livello di confronto parlamentare tra Governo, maggioranza ed opposizione, i nodi di fondo, il provvedimento li rinvia — sperando nel meglio — al Governo. Questo è il primo motivo per cui mi dichiaro contrario al provvedimento in esame.

Sono altresì contrario alla articolazione, alle proposte specifiche. Ritengo vi siano, nei 12 articoli del provvedimento, alcuni elementi positivi, che recepiscono un lungo dibattito sviluppatosi in questo Parlamento, anche nelle precedenti legislature. Sono praticamente vent'anni che in sede di Commissioni istruzione della Camera e del Senato discutiamo di riforma dell'università, di tempo pieno, di unificazione della funzione docente. Per la prima volta, con il progetto di legge in esame, si accenna a tali questioni. Per altro, la risposta che dà il provvedimento è del tutto insufficiente. Ancora una volta non si è riusciti a sciogliere taluni nodi, non si è riusciti a fare una scelta di campo che imponga anche al personale docente, che domani beneficerà o meno di questo provvedimento, di dare una indicazione esplicita.

Abbiamo visto rincorrersi le spinte tra le varie componenti del mondo universitario e riflettersi su tutti i partiti, con un tale andamento del confronto da non sapere se la legge che abbiamo di fronte sia ancora quella del ministro Valitutti. Spesso il ministro è stato sconfitto nelle

due Commissioni, in ordine alle sue proposte. Però, non è emersa mai una paternità esplicita del provvedimento. Per cui, ciò che viene spontaneo dire è che tutti temono di dover, domani, assumersi la responsabilità di averlo varato. Anche questo fuggi fuggi di fronte alle dichiarazioni, nel momento in cui si va alla votazione finale, è sintomatico. Brevemente, un giudizio negativo, sull'operato del Senato...

FERRI. Le dichiarazioni vanno agli atti, non è che rimangono misteriose!

TESSARI ALESSANDRO. Possiamo anche sciogliere il Parlamento e farlo per corrispondenza...! Stampiamo i discorsi e li mandiamo, come atti, in giro per l'Italia. Risparmiamo così le spese del Parlamento... (*Applausi ironici dei deputati del gruppo del PRI*). È una questione di opportunità? Abbiamo rinunciato persino a presentare emendamenti, dal momento che si è ormai creato un clima tale per cui, se non si approva il provvedimento questa sera, sembra che crolli il paese! E cosa cui si è fatto riferimento anche ieri, in maniera ridicola, del tutto ridicola.

Quale l'indicazione che dà il provvedimento? Parla di funzione unitaria del docente e articola tali funzioni, le stratifica e le consolida al punto che è facile prevedere che gli atenei italiani, che saranno ristrutturati per mezzo di questo provvedimento, si troveranno con una funzione del docente ordinario molto più rigida di quanto non sia oggi. Ed ancora, le funzioni dell'associato sono molto più subalterne di quanto non siano oggi le funzioni dell'incaricato. Molti incaricati dovranno sostenere un giudizio di idoneità e diventare associati per vedersi retrocessi rispetto ad alcune funzioni che già svolgevano oggi. Non si è avuto il coraggio di fare una scelta limpida in materia di tempo pieno e di incompatibilità, per cui permangono ancora le condizioni di ambiguità e la gradualità, come si dice nella legge, per la scelta e l'opzione per il tempo pieno. Si è istituito il ruolo del ricer-

cattore che sarà, anch'esso, fonte di enormi problemi, poiché non è stabilito con chiarezza quali siano i compiti dello stesso. È facile prevedere che, avere il ricercatore non confermato, quello confermato, l'associato, l'ordinario, il docente a contratto, più il dottore di ricerca, produrrà una determinata situazione. Sarà difficile contestare a qualcuna di queste categorie, nel momento in cui rivendicherà il diritto al trattamento economico della categoria immediatamente superiore, la bontà di tale richiesta, perché le funzioni nell'ambito dell'università sono identiche. Non vi è stata, cioè — ed è stata una debolezza, da questo punto di vista, sia da parte del Governo sia della maggioranza che ha espresso il provvedimento in esame —, la decisione di toccare la questione di fondo: il varo del progetto dipartimentale e, all'interno del dipartimento, il superamento della titolarità della cattedra e di quelle strutture che di fatto rendono rigida la vita didattica, scientifica e di ricerca dei nostri atenei.

Abbiamo confinato tutto questo nella parte della sperimentazione, augurandoci che il prossimo Governo, o non so chi, faccia qualcosa. Anche da questo punto di vista, quindi, la risposta del Parlamento è stata debole.

Brevemente, ancora, desidero sottolineare che la osservazione di fondo che rende ingestibile, a mio avviso, questo provvedimento, è quella relativa alla macchina concorsuale e di verifica della idoneità. Siccome ho già avuto modo di dire in questa sede, nella prima lettura di questo provvedimento, quali sono i motivi di perplessità, non mi dilungo, ma condenso le mie osservazioni in poche cifre. Voi sapete che con questo provvedimento si mette in moto una macchina che, nel giro di un anno e mezzo, dovrà dichiarare idonei 22 mila associati, 12 mila ricercatori, cui si aggiungeranno 3.600 ordinari a cattedra, più altri 2.500 che seguiranno a ruota, più 4 mila nuovi ricercatori, più un numero imprecisato (a questo punto del provvedimento scompare infatti l'indicazione numerica) di dottori di ricerca e borsisti.

Si era detto che questa legge serviva per sanare la situazione del precariato, eliminando questo personale precario ed inquadrandolo nel ruolo di ricercatore. Anche in questo caso non si è persa l'occasione di riaprire la ferita, reinventando la borsa di studio. Abbiamo speso molte parole, nella prima lettura di questo provvedimento, per denunciare il rischio che, attraverso l'istituzione delle nuove borse, si riaprisse la piaga del precariato. Signor ministro, ricorda il dibattito che si svolse in occasione dell'esame della legge n. 463? Per non aver voluto riconoscere il diritto di alcune migliaia di docenti della scuola media ad entrare in ruolo, con l'esercito dei 220 mila, oggi lei ha dovuto riconoscere il diritto ad entrare in questo ruolo a 70 mila persone. La stessa cosa avverrà in questo caso. Non abbiamo voluto sancire il diritto, in virtù appunto della legge, di transitare nel ruolo a persone delle quali si poteva controllare la funzione e l'operato, con riferimento a molti anni trascorsi all'interno dell'università. Tutti si sono allarmati, l'espressione *ope legis* faceva scandalo: si è allora detto che bisognava attuare la verifica di idoneità, attraverso le commissioni di concorso, unico modo serio per selezionare. In realtà si sono costruiti dei numeri per non selezionare alcuno; si sono però messi in piedi dei meccanismi che consentiranno, probabilmente, alcune vendette, senza servire alla qualificazione del corpo docente universitario. Ritengo che il meccanismo sul quale sono intervenute le correzioni operate dal Senato, proprio per quel che riguarda la pagina più delicata, quella dei ricercatori, porterà nuove difficoltà e costringerà il Parlamento a sanare questa lacuna. In Commissione ho presentato un emendamento al riguardo: tutti i colleghi ed il rappresentante del Governo, in quella sede, hanno ritenuto di poter accogliere lo spirito di quell'emendamento, traducendolo in un ordine del giorno che invita il Governo ad affrontare la questione delicatissima connessa al problema dei posti di ricercatore che restano liberi. Se, cioè, coloro che oggi concorrono per l'ingresso nel ruolo di ricercatore non rie-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

scono a coprire i 12 mila posti messi a disposizione, essi consentono al Governo di riutilizzare queste vacanze a favore delle nuove leve, i neolaureati. Si diceva che questo era il modo per aprire le porte, appunto, ai neolaureati. In realtà questo poteva essere il veicolo attraverso il quale espellere chi lavora all'interno dell'università già da quattro, otto o dieci anni. In questo ordine del giorno, sul quale mi permetto di spendere qualche parola, così da intervenire nuovamente quando dovrà essere esaminato, ritengo si sia data una risposta, in questo senso. L'indicazione che viene rivolta al Governo, infatti, e che il Governo ha dichiarato di recepire, è quella che i posti che si rendono liberi dopo l'espletamento delle due tornate di idoneità per il ruolo di ricercatore vanno messi nel calderone nazionale e, previa programmazione nazionale, idonea a superare la sperequazione oggi esistente tra grossi e piccoli atenei, siano redistribuiti, senza però dare alle facoltà la possibilità di cacciare via il vecchio precario per aprire le porte al nuovo precario, perché questa sarebbe l'impostazione peggiore.

Vi sono altre due osservazioni, che sono state recepite in altrettanti ordini del giorno, che verranno quindi illustrate — ritengo — alla fine dell'esame di questo provvedimento.

Mi limito ad una sola parola sul problema della ricerca. È indubbiamente coraggioso, ed è salutato con favore in tutte le università italiane, l'articolo 9 che, per la prima volta, stanziava per la ricerca scientifica dell'università una cifra che consenta ai nostri atenei, ai nostri laboratori, di funzionare senza dover ricorrere al sussidio erogato dal CNR. Il limite di questo intervento sta però nel fatto di aver lasciato inalterato il meccanismo che lega ancora oggi, come un cordone ombelicale, l'università al CNR. Da anni era all'esame della Commissione Istruzione della Camera un provvedimento di riforma che doveva stabilire i rapporti tra questo grande ente di ricerca e la ricerca universitaria. Allora si riconobbe la necessità di dare all'università un suo finanziamento autonomo, perché programmasse la sua

ricerca senza dover dipendere da altri enti. Ciò è stato fatto, ma è rimasto inalterato il rapporto di subalternità che l'università ha nei confronti del CNR; e il silenzio che copre la riforma di questo comitato sta a indicare ancora una volta che questo Governo non ha il coraggio di affrontare alla radice la questione relativa alla ristrutturazione del CNR.

Per quanto riguarda l'articolo 10, sulla sperimentazione organizzativa e didattica ritengo che la debolezza con cui si avvia la sperimentazione dipartimentale aprirà grossi problemi; non si è data una indicazione, non c'è un indirizzo e non so, signor ministro, se lei o chi la sostituirà nella carica sapranno interpretare, in assenza di criteri in che modo vada riempita quell'indicazione della sperimentazione dipartimentale.

Anche all'articolo 11 l'ipocrisia ha trionfato; con l'elezione del rettore si è persa un'occasione per fare dell'università e di questo atto politico — perché tale è l'elezione del rettore — un momento di democrazia generale. Si dovevano chiamare all'elezione del rettore tutte le componenti del mondo universitario; invece ancora una volta la logica dei baroni, che tutti i partiti della maggioranza ha condiviso, ha esteso ai nuovi docenti...

PINTO. Vadano fuori quando si vota sul tempo pieno, perché sono dei cialtroni, dei buffoni!

TROMBADORI. Presidente, ha sentito cosa ha detto?

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, lei è iscritto a parlare e prenderà la parola al momento opportuno.

CIRINO POMICINO. Tu sai che non è vero!

TESSARI ALESSANDRO. La responsabilità, Pinto, credo sia distribuita in questo Parlamento equamente tra tutti i partiti.

PINTO. E voi che fate i deputati, che fate i baroni!

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la prego!

TESSARI ALESSANDRO. Comunque su tale questione, signor Presidente, volevo dire che si poteva fare dell'elezione del rettore un momento di vita politica realmente democratica e chiamare tutte le componenti della vita degli atenei a concorrere in quest'elezione, oppure si poteva, secondo l'ipotesi a suo tempo caldeggiata anche dal partito comunista, fare del rettore un responsabile di fronte al consiglio d'amministrazione. Invece si è voluto giocare a metà e lasciare questa elezione un atto di democrazia ampia. Ma a questo atto di democrazia ampia non sono stati chiamati né i ricercatori, né gli studenti, né il personale non docente, perché sono cittadini di serie B. Il provvedimento, in sintesi, sancisce questa discriminazione tra il personale non docente, il personale ricercatore e la componente studentesca, che resta subalterna di fronte alle scelte di questo provvedimento.

Per tali motivi ritengo che si debba dare un voto contrario al provvedimento al nostro esame; gli elementi positivi vedranno impegnate le due Camere nella figura dei componenti le due Commissioni di merito, quando il ministro presenterà le norme delegate. Anche su tale questione avevamo chiesto, forse troppo, che il parere delle Commissioni istruzione della Camera e del Senato, per vagliare la congruenza tra le norme delegate e i criteri deleganti, fosse un parere vincolante. Ci è stato detto che era chiedere troppo, che voleva dire non avere fiducia in questo Governo. Noi, signor ministro, non abbiamo fiducia in questo Governo e pertanto non possiamo dare fiducia addirittura al Governo che seguirà questo Governo e che interpreterà queste norme. Per questo motivo ritengo che si sia persa una grossa e importante occasione storica, quale quella di dare il primo strumento di riforma dell'università che non si inceppasse nel momento in cui veniva messo in moto. Purtroppo così non sarà, assisteremo a quello che noi abbiamo denunciato: la macchina dell'*ope legis* di fatto opererà

coperta da questa legge, le Commissioni non saranno in grado di svolgere 45 mila operazioni concorsuali di verifica di idoneità e noi assisteremo alla burletta di commissioni insediate con tutti i criteri per rendere serio, selettivo il controllo del personale docente che non avranno il tempo materiale per aprire i pacchi dei titoli scientifici; quindi si andrà alla sistemazione di questa enorme massa di docenti nei vari gradi sulla base della lottizzazione che purtroppo vige nella ripartizione delle cattedre universitarie. Ritengo quindi che la risposta data dal Governo sia insufficiente; ma a tale risposta insufficiente purtroppo l'intera maggioranza che sollecita il varo di questo provvedimento ha dato un altrettanto insufficiente contributo (*Applausi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Masiello. Ne ha facoltà.

MASIELLO. Chiedo alla Presidenza di essere autorizzato a consegnare ai funzionari stenografi il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Masiello.

MASIELLO. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

DUTTO. Non posso meritare i vostri applausi perché intendo svolgere il mio intervento, nonostante l'ora tarda, per testimoniare la posizione contraria del gruppo cui appartengo al risultato dell'*iter* parlamentare di questo disegno di legge: posizione contraria già espressa nel primo passaggio di questo disegno di legge in questo ramo del Parlamento, e che rimane tale anche dopo il lavoro che è stato fatto al Senato.

Con questo non voglio dire che la nostra sia una posizione ostruzionistica, perché abbiamo evitato, anche nell'esame rapido fatto oggi dalla Commissione, che

il nostro gruppo provocasse un ritardo al varo di questa legge.

Cercherò di riprodurre in sintesi le nostre critiche al provvedimento in esame. Vi è innanzitutto il dissenso profondo sull'uso della delega da parte del Governo per il riordino della docenza universitaria, dissenso che ribadiamo anche questa sera. Sia il lavoro in Commissione sia quello in quest'Assemblea e al Senato hanno finito per delegare al Governo una quota sostanziosa di quella che dovrebbe essere la materia propria della riforma universitaria, che è stata però qui introdotta di straforo e trattata con un provvedimento che doveva avere carattere più circoscritto e limitato, per essere anche più corretto e più funzionale.

Fanno parte oggi di questo provvedimento questioni che investono l'autonomia universitaria, che è garantita costituzionalmente, il rapporto università-ricerca, la composizione degli organi accademici e di governo dell'università, il dipartimento e i nuovi titoli accademici.

Abbiamo espresso perplessità sulla copertura finanziaria che era stata data a questo disegno di legge già nella discussione alla Camera. Il ministro dichiarò allora invano che aveva dubbi personali sulla copertura finanziaria, come se poi questa legge non fosse firmata da lui. Al Senato si è corso ai ripari, ma restano ancora molti dubbi e perplessità su questa copertura; discutibile, tra l'altro, l'uso dei fondi per la difesa del suolo per coprire questa legge. Il provvedimento comunque comporta oneri che non sono completamente quantificabili; e ci sembrano non attendibili i 189 miliardi previsti, perché non sono chiari i criteri che hanno determinato questo calcolo: calcolo che, durante questi mesi occorsi per esaminare il disegno di legge, è stato più volte modificato.

In questo disegno di legge sembra apparire in maniera troppo palese l'obiettivo principale di una massiccia sistemazione in ruolo del personale. Sono complessivamente migliaia e migliaia di unità che si introducono nell'università, con la conseguente valutazione di una incapacità

delle strutture universitarie di reggere questa massa di persone. È un'espansione di organici senza precedenti nei progetti di riforma che hanno preceduto questo, e che non ha raccordo con le strutture disponibili per l'insegnamento. Avevamo già detto nella discussione sulle linee generali del provvedimento, svoltasi alla Camera, che si passava dalle 60-70 mila ore di lezioni settimanali in tutta Italia ad una cifra stimata in 600-700 mila ore di lezioni, in un momento in cui la popolazione studentesca rimane stazionaria. Così come è ingiustificato il fatto che, sulla base dei dati che il ministro stesso ci ha fornito, ci sono poco più di 7 mila studiosi che hanno partecipato al concorso a cattedre in atto per 3500 posti: un concorso che si attendeva da anni e per il quale ci doveva essere una grande partecipazione ed aspettativa. Da questo deriva che la selezione sarà limitatissima, quasi inesistente, con la impossibilità di scegliere tra i validi e i meno validi. Per raggiungere questo obiettivo finale della massiccia sistemazione del personale, che credo fosse l'obiettivo reale e concreto, questo disegno di legge introduce contemporaneamente brandelli di riforma spesso sconnessi; noi ci preoccupiamo che il disegno di legge in questione possa collegarsi ad un intervento riformatore più organico e più globale, che tutti sembrano disposti ad auspicare e a cercare di perseguire.

Nella precedente legislatura si era trovato un accordo su alcuni punti di riforma. Crediamo che questo traguardo non si debba perdere, crediamo che l'esperienza fatta con questo provvedimento non sia il migliore avvio di questo tentativo e non accettiamo il fatto che la valutazione negativa che diamo di questo provvedimento debba portarci nella divisione che qualcuno ha fatto fra progressisti e guastatori, dividendo coloro che sono a favore da quelli che hanno un'opinione contraria su questo provvedimento.

Avvalora questa considerazione anche l'anomalia giuridica già rilevata nel dibattito parlamentare. Questo disegno di legge è stato presentato insieme ad un decreto-

legge che prevede la presentazione di domande per l'accesso al ruolo dei ricercatori, ruolo che non era ancora istituito e che viene istituito con questo provvedimento: anomalia giuridica che è un po' il quadro, una definizione del come questa legge è andata avanti.

Quanto al dipartimento, ne risulta indefinita la formulazione e pericolosa la attuazione senza i mezzi e senza parametri precisi; così come inopportuna appare la delega al Governo in questa materia. La soluzione dipartimentale viene avanti senza una chiara visione delle necessità finanziarie e dell'entità del personale occorrente. È evidente il rischio di realizzare un qualcosa che può morire sul nascere; e tutto questo mentre si era auspicato che il dipartimento non fosse una sommatoria di situazioni di facciata, ma veramente un profondo mutamento della organizzazione didattica e della ricerca.

Certamente sono stati introdotti alcuni miglioramenti e alcuni fatti positivi, come una migliore distinzione tra ordinari e associati, come l'eliminazione della buona uscita per i ricercatori meno validi, come il voto limitato per le diverse elezioni nell'università, un fatto sicuramente di pluralismo. Per noi però gli aspetti negativi superano quelli positivi. Altri miglioramenti importanti e più sostanziali non sono stati accettati.

Concludendo, dico che noi non abbiamo mai trasformato il nostro dissenso in pratiche ostruzionistiche, e lo dimostra anche la durata di questo intervento, che aveva però l'obbligo di ribadire alcuni punti fermi sostenuti dal mio gruppo: un intervento che, ora che il disegno di legge ha visto confermato il consenso dei gruppi parlamentari che con la benedizione del ministro della pubblica istruzione hanno prodotto la scultura disarmonica rievocata dalla favola che il ministro ha ricordato questa sera, serve piuttosto soprattutto a testimoniare la nostra valutazione negativa, che vorremmo fosse interpretata soprattutto come uno stimolo a produrre cose migliori per l'università e per la scuola, che ne ha sicuramente bisogno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Mensorio. Ne ha facoltà.

MENSORIO. Chiedo alla Presidenza la autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mensorio.

PAZZAGLIA. Vorrei replicare a quel discorso!

MENSORIO. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Bemporad. Ne ha facoltà.

BEMPORAD. Chiedo alla Presidenza la autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento ai funzionari stenografi, secondo le intese.

PAZZAGLIA. Con chi sono intervenute queste intese?

BEMPORAD. Tra coloro che si sono messi d'accordo.

PAZZAGLIA. Ma questo non è il modo di procedere! Spero che almeno questo resti a verbale.

PRESIDENTE. Tutto resta a verbale, onorevole Pazzaglia!

TESSARI ALESSANDRO. Faremo il Parlamento per corrispondenza! (*Proteste del deputato Maria Luisa Galli*).

BEMPORAD. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Fiandrotti. Ne ha facoltà.

FIANDROTTI. Signor Presidente, confermo che c'è stata una valutazione politica, in base alla quale abbiamo ritenuto preminente che il provvedimento potesse essere esaminato con urgenza, soprattutto

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

a causa del gravissimo episodio dell'assassinio del professor Bachelet. Dichiaro il mio voto favorevole al provvedimento, nonostante le modifiche introdotte dal Senato lo abbiano peggiorato, per i motivi contenuti nel testo per il quale chiedo ora alla Presidenza l'autorizzazione a consegnarlo ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Fiandrotti.

FIANDROTTI. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

TEODORI. Anch'io, signor Presidente, nel considerare preminente l'interesse che questo provvedimento, contro il quale per altro voterò, giunga comunque in porto, chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Teodori.

TEODORI. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, colleghi deputati, non penso che chi ha intenzione di prendere la parola in quest'aula sul provvedimento in esame, se poi non parla è perché non vuole in ogni caso affossare il provvedimento stesso. Nessuno lo vuole affossare. Sarebbe troppo rischioso, e questo è un momento troppo difficile.

CIRINO POMICINO. Già ne avete affossato uno l'anno scorso.

PINTO. Stai zitto, Cirino Pomicino!

PRESIDENTE. Onorevole Pinto, la prego di proseguire nel suo intervento; spetta

alla Presidenza invitare i colleghi a non interrompere.

PINTO. Lei deve anche richiamare chi mi interrompe.

PRESIDENTE. Lei non può dire « stai zitto » ad un suo collega; può rispondere, se crede. Dunque, prosegua!

PINTO. Non ho nessun messaggio o dichiarazione da consegnare ai funzionari stenografi. Preferisco parlare, perché in questo modo vale il fattore umano, è quindi un'altra cosa. Mi sembra quasi che il gioco valga la pena di viverlo fino in fondo, perché così può sembrare che io creda a questo mandato parlamentare e, quindi, ciò che dico, le parole, non vanno a vuoto e possono entrare nella coscienza, nel pensiero di chi mi dovrebbe ascoltare, perché il dibattito serve ad orientare qualsiasi deputato per la scelta di voto che deve compiere. Non lo so come ci si possa orientare. Io avrei sentito con piacere questa sera Giudice, o qualcun altro. Può darsi, Cirino Pomicino — che mi fai segno —, che il tuo intervento fosse talmente chiaro, limpido, non affossatore (perché possiamo rimanere fino a mezzanotte, fino all'una. Ci sono problemi di sonno? No! Non ci sono problemi di sonno, si potrebbe quindi restare per altre due o tre ore), che avresti convinto un deputato dell'opposizione, per esempio me, a votare a favore del provvedimento che stiamo per votare.

*Una voce al centro.* Non saresti il solo.

PINTO. Hai rinunciato a questo. Lo so che per te non è importante conquistare gli altri, però hai rinunciato, avete rinunciato a questa occasione, per fare questa farsa. È bello, anche se forse è un aspetto della cultura... (*Interruzione del deputato Torri*). Mi rendo conto che, forse, uno degli aspetti meno belli della cultura napoletana è proprio quello che più sta trovando spazio a livello nazionale: la sceneggiata. Cirino Pomicino, sta avvenendo una sceneggiata questa sera con la consegna ai

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

funzionari stenografi dei nostri interventi, delle nostre posizioni, battendo le manine (perché stiamo parlando di sciocchezze, di problemi di serie B) al collega che dice: io, data l'intesa raggiunta, rinuncio al mio intervento; e ci sono i quattro o cinque deputati intelligentini che battono le manine per dimostrare la loro gioia, la loro felicità perché si sono risparmiati trenta minuti. Vi voglio trattenere per poco tempo, signor Presidente, colleghi deputati.

Occhetto, prima mi hai chiesto per quanto tempo avevo intenzione di parlare; parlerò per pochissimo tempo e senz'altro non parlerò a vuoto; non ho le masse popolari e giovanili da mobilitare a difesa delle leggi. Solo che io sono un po' illuso e l'altra volta ti avevo creduto, compagno Occhetto, quando hai fatto la tua dichiarazione di voto dicendo che si era giunti ad un momento importante, storico, in questo Parlamento, che finalmente si cominciava a voltare pagina nell'università e che finalmente bisognava dare un segnale nuovo.

Anche a te, Asor Rosa, avevo creduto; avevo anche creduto al compagno Giudice, al compagno Labriola, a quelli che vivono nell'università, oltre ad essere parlamentari. A te, Stefano Rodotà, a Spaventa, che non c'è, ho creduto. Diceste l'altra volta che volevate dare un segno di cambiamento nell'università: qual è il segno che date oggi? Sono stato non sul palco, ma fra la gente, fra i giovani e gli operai all'università di Roma; ho ascoltato con molta attenzione gli interventi degli oratori; mi ha colpito alla fine il sindaco, che ha detto: « Studenti e giovani dell'università di Roma, non dovette più avere paura, perché le forze democratiche sono qui con voi, i partiti democratici sono qui con voi ». Grande applauso. Ma voi credete che i problemi dei giovani dell'università si riducano alla paura? Non è anche voglia di pulizia? Non è anche voglia di vedere che qualche cosa sta cambiando? Asor Rosa, tu che li conosci meglio di me, tu che occupi un posto importante in un'università di giovani così tormentati, così dequalificati, così anche un po' sfaticati, cosa dirai ai precari che dovranno

fare il concorso dopo nove o dieci anni, che fanno gli esami, fanno i concorsi, vi sostituiscono in tutto e svolgono il loro lavoro molto bene? Cosa dirai, quando dovrai dir loro che avranno il tempo pieno, mentre noi, che dobbiamo dare il segnale di cui tanto parlate, il tempo pieno non lo facciamo? Rodotà, tu che hai tanti giornali a disposizione, tu, con la tua voce tanto ascoltata, prova ad immaginarti per un attimo di essere dirigente di una fabbrica e di dire agli operai: « Bisogna produrre »! Il dovere esiste solo per alcune categorie! State scrivendo proprio una pagina brutta, questa sera!

L'altra volta vi ho creduto; ho fatto un intervento che Occhetto aveva ripreso; dissi che, per quanto sbagliato oppure non buono fino in fondo, questo provvedimento stava a significare che qualche cosa si voleva cambiare. Avete fatto marcia indietro; la pagina l'avete girata al contrario! Cosa vi posso dire? Non vi preoccupate! Ho avuto la soddisfazione di vedere il professor Asor Rosa e il dirigente del grande partito comunista, Occhetto, che mi hanno rivolto la parola per chiedermi: « Ma davvero vuoi parlare quattro ore questa sera? ». Vi ho fatto uno scherzo; ma voi fate le cose serie, e avete chiesto il tempo pieno solo per gli altri e per voi no (*Applausi dei deputati del gruppo radicale — Commenti*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Giancarlo Tesini.

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla mia relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro della pubblica istruzione.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho avuto occasione di dire nel mio intervento all'inizio della discussione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione. Ricordo altresì che all'articolo 1 il Senato non ha introdotto modificazioni.

La prima modificazione è all'articolo 2 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico).*

« Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia.

Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alle Commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico).*

« Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.

Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate ».

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge nel testo modificato dal

Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

La seconda modificazione è all'articolo 3 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Nuovo assetto della docenza universitaria).*

« Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari;
- b) professori associati.

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie docenti non di ruolo, assunti con contratto a tempo determinato.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori).*

« Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari e straordinari;
- b) professori associati.

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al terzo comma, n. 1, e al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera e), dell'articolo 12 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 3 del disegno di legge nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

La terza modificazione è all'articolo 4 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Professori ordinari e straordinari).*

« Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:

a) ad attuare una revisione delle procedure relative all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività professionale esterna e con l'assunzione di incarichi in enti e aziende a fini di lucro, con la possibilità di scelta reversibile pluriennale da parte del professore ordinario o straordinario rispetto ad un regime di impegno a tempo defini-

to, compatibile con l'esercizio di attività professionali esterne e incompatibile con la funzione di rettore, preside, direttore di istituto, membro del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attività didattica nel corso dell'anno accademico, distribuite in forme e secondo modalità da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facoltà, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della facoltà stessa; a determinare, altresì, gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonché le modalità e i limiti, per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno della università. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in elenchi speciali degli albi professionali;

c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico, comprensivo dell'attuale assegno speciale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, superiore almeno del quaranta per cento al trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvede a omogeneizzare con il regime di impegno a tempo pieno l'ultima classe di stipendio dei professori universitari, ancorata al trattamento economico dirigenziale onnicomprensivo, e a fissare, conseguentemente, un diverso trattamento economico per l'ultima classe di stipendio dei professori universitari a tempo definito, in coerenza con lo sviluppo di carriera delle sottostanti classi di stipendio previste per i professori universitari medesimi;

d) ad attuare una disciplina delle incompatibilità per i professori ordinari o straordinari, che preveda il collocamento fuori ruolo o in aspettativa, a seconda

dei casi, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o comunque investiti di responsabilità governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonché la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesta dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca; il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera;

e) a garantire l'inalterabilità dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilità di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facoltà della stessa università ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra università;

f) a rendere possibile, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca, al professore ordinario o straordinario di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui è titolare, purché comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonché per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative all'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e straordinari, oltre alle funzioni direttive indicate nella lettera b), il coordinamento tra i gruppi di ricerca nonché lo elettorato passivo per l'elezione a direttore di consiglio di corso di laurea e a direttore di dipartimento;

h) a garantire e a favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario o straordinario, a sua richiesta, sen-

tito il consiglio di facoltà, di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque per non più di un anno accademico nel quinquennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie e di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facoltà, con le modalità di cui alla lettera seguente;

i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario è tenuto a presentare ogni due anni, al consiglio di facoltà cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del biennio stesso, corredata degli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;

l) a consentire ai consigli di facoltà di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessità e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalità per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.

I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicità biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennialmente a concorso, il Ministero deve tener conto, oltre che delle richieste delle facoltà, delle eventuali richieste fatte direttamente per-

venire da professori associati non appena maturino nove anni di insegnamento in qualità di incaricato o di associato. Per i detti casi il Ministero può disporre di un numero di posti pari al venti per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione. Tali posti sono assegnati all'organico delle facoltà dei richiedenti, i quali hanno diritto di precedenza alla chiamata, se vincitori del concorso.

Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle università, a studiosi eminenti che occupino analoga posizione in università straniere.

Resta in vigore la disciplina dello straordinario previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Professori ordinari e straordinari).*

« Le norme delegate devono rivedere lo stato giuridico dei professori ordinari e straordinari di ruolo con disposizioni dirette:

a) ad attuare una revisione delle procedure e dei criteri relativi all'individuazione e alla ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo piani pluriennali di sviluppo dell'università, da definire, in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, da parte del Ministro della pubblica istruzione, sulla base di una sistematica indagine conoscitiva, sentite le facoltà ed il Consiglio universitario nazionale;

b) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, un regime di impegno a tempo pieno, incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività

professionale esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito, fatta salva la attività scientifica e pubblicistica; a prevedere la possibilità da parte del professore ordinario e straordinario, con scelta reversibile pluriennale da esercitare comunque almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, di optare per un regime di impegno a tempo definitivo: compatibile con l'esercizio di attività professionale e di consulenza continuativa esterne ma incompatibile con la funzione di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; a stabilire, inoltre, il numero di ore, con un minimo uguale per tutti i docenti, da dedicare all'attività didattica nel corso dello anno accademico, distribuite in forme e secondo modalità da definire di intesa tra il docente ed il consiglio di facoltà nell'ambito della programmazione dell'attività didattica della facoltà stessa; a determinare gli ulteriori compiti dei professori a tempo pieno, nonché le modalità, per i professori medesimi, per le consulenze e la ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno dell'università. I professori ordinari che optano per l'impegno a tempo pieno vengono iscritti in un elenco speciale degli albi professionali ove previsti e per lo svolgimento delle attività consentite da quanto disposto nella presente lettera;

c) ad incentivare la scelta del regime di impegno a tempo pieno mediante la previsione di un trattamento economico superiore di almeno il quaranta per cento del trattamento economico complessivo del corrispondente personale a tempo definito. Fermo restando quanto sopra stabilito, con particolari disposizioni si provvederà a rivedere il trattamento economico dei professori universitari fissando differenziazioni tra il trattamento economico del professore a tempo pieno e quello del professore a tempo definito in modo che resti assicurata in tutti i casi l'anzidetta differenziazione almeno del quaranta per cento anche con l'eventuale corresponsione di una indennità di funzione ai professori

a tempo pieno che raggiungano l'ultimo parametro dello stipendio;

d) ad attuare gradualmente, e in ogni caso entro l'anno accademico 1981-1982, una disciplina delle incompatibilità per i professori ordinari e straordinari, che preveda il collocamento in aspettativa, per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio, dei professori di ruolo eletti al Parlamento nazionale od europeo o nominati membri di istituzioni delle Comunità europee o comunque investiti di responsabilità governative o nominati ad elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche, nonché la determinazione dei criteri per l'eventuale collocamento in aspettativa, se richiesto dall'interessato, per la direzione di istituti e laboratori extra universitari di ricerca. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera; ai professori collocati in aspettativa deve essere garantita la possibilità di svolgere, presso l'università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariale e attività di ricerca, anche applicativa;

e) a garantire l'inalienabilità dei professori ordinari e straordinari di ruolo, salva la possibilità di trasferimento, a domanda dell'interessato, ad altra facoltà della stessa università ovvero, dopo un triennio di servizio nella medesima sede, presso altra università;

f) a rendere possibile al professore ordinario e straordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca fatto salvo il suo diritto al termine del corso di riprendere l'insegnamento di cui è titolare, di essere temporaneamente utilizzato, con il suo consenso e in base a programmi determinati dal consiglio di facoltà o dal consiglio di corso di laurea, per corsi di insegnamento in materie diverse da quelle di cui è titolare, purché comprese nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale, nonché per attività didattiche aggiuntive rispetto a quelle del corso ufficiale d'insegnamento, incluse quelle relative al-

l'insegnamento nelle scuole di specializzazione e nelle scuole a fini speciali, e quelle relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

g) a riservare ai professori ordinari e straordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, di consiglio di corso di laurea e di coordinatore dei corsi di dottorato di ricerca. Ai professori ordinari e straordinari è riservato inoltre il coordinamento tra i gruppi di ricerca. La direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali è riservata di norma ai professori ordinari e straordinari, salvo motivato impedimento;

h) a garantire e a favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, consentendo al professore ordinario, a sua richiesta, sentito il consiglio di facoltà, di dedicarsi periodicamente, secondo un criterio di rotazione e comunque complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio, ad esclusive attività di ricerca scientifica, anche in istituzioni universitarie di ricerca estere, comunicandone i risultati al rettore e al consiglio di facoltà, con le modalità di cui alla lettera seguente;

i) a promuovere e a verificare la produzione scientifica del professore ordinario. Il professore ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio di facoltà cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso, corredata dagli estremi bibliografici dei lavori ultimati. Titoli e relazioni devono essere depositati presso l'istituto di appartenenza e resi consultabili;

l) a consentire ai consigli di facoltà di affidare a titolo gratuito a professori ordinari e straordinari, con il loro consenso e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine o la supplenza di titolari indisponibili, in caso di comprovata necessità e ove sia impossibile provvedere diversamente alla conservazione dell'insegnamento.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. Non possono essere assegnati posti in soprannumero. Le norme delegate stabiliscono le modalità per il riassorbimento, nella dotazione organica, degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.

I concorsi relativi ai posti non coperti, fino al raggiungimento di detto livello, sono banditi con periodicità biennale, secondo i criteri di programmazione dello sviluppo universitario di cui alla lettera a) del primo comma, nel termine massimo di un decennio e dovranno accertare la piena maturità scientifica del candidato.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennialmente a concorso, il Ministro deve tener conto, oltre che delle richieste delle facoltà, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di incaricato o di associato nella stessa disciplina o gruppo di discipline; tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere fatte pervenire al Ministro dalla facoltà medesima. Per i detti casi il Ministro può disporre di un numero di posti pari al 20 per cento di quelli messi a concorso. Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria di criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio universitario nazionale. Tali posti sono assegnati all'organico delle facoltà dei richiedenti.

Devono essere previste procedure che consentano, sentito il Consiglio universitario nazionale, l'assegnazione di posti di ruolo di professore ordinario, in quota limitata e tenendo conto delle richieste delle università, a studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in università straniere.

Resta in vigore la disciplina dello straordinario previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, lettera a), aggiungere, in fine le parole:* nonché una revisione dei meccanismi di valutazione dei candidati, da ancorare a criteri la cui applicazione deve essere resa obiettivamente controllabile e da subordinare, in sede di prima applicazione delle norme delegate, al pieno riconoscimento dei titoli scientifici e didattici già acquisiti. I concorsi per professori ordinari saranno comunque riservati ai professori associati.

4. 1. RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Al primo comma, lettera f), sostituire le parole:* di essere temporaneamente utilizzato, *con le seguenti:* di assumere anche la titolarità.

4. 2. RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Le norme delegate devono disporre che i professori incaricati stabilizzati, i quali abbiano ricoperto un incarico per almeno nove anni anche non consecutivi, siano assistenti di ruolo ed abbiano conseguito la libera docenza confermata o la maturità in un concorso a cattedra, vengano, previo giudizio di idoneità da parte di una commissione composta di cinque professori ordinari o straordinari sorteggiati tra i titolari del raggruppamento di discipline indicato dall'interessato, chiamati a domanda, da parte di una facoltà, a ricoprire il posto di professore ordinario in una delle materie del raggruppamento, utilizzando a tal fine le cattedre già disponibili od assegnate alle facoltà od eventualmente cattedre in soprannumero, da riassorbire utilizzando le cattedre che verranno assegnate alla facoltà.

4. 3.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

I vincitori di concorso per professore di ruolo, aventi, alla data di pubblicazione

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

del bando di concorso, dieci o più anni accademici interi di insegnamento universitario, in materia del gruppo, o in materia dichiarata affine dal Consiglio nazionale universitario, sono nominati ordinari senza effettuare il preventivo periodo di straordinariato.

4. 4.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

L'onorevole Rallo intende svolgerli?

RALLO. Li ho già svolti, nel mio intervento sulle linee generali, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Parere contrario all'emendamento 4.1, in quanto introduce un principio che porterebbe a modificare i criteri per l'accesso al ruolo del professore ordinario, con l'introduzione del principio dell'*ope legis*.

Parere contrario all'emendamento 4. 2, in quanto si verrebbe ad affermare il principio della doppia titolarità della cattedra. Parere contrario all'emendamento 4. 3 in quanto, anche in questo caso, si introdurrebbe il principio dell'*ope legis*, assolutamente rifiutato in tutto il provvedimento. Parere contrario, infine, all'emendamento 4. 4, in quanto sia il Senato che la Camera hanno inteso confermare il periodo di prova per i professori straordinari.

PRESIDENTE. Il Governo?

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Parere contrario a tutti gli emendamenti per le ragioni esposte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 4. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

(È approvato).

La quarta modificazione è all'articolo 5 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(*Professori associati*).

« La dotazione organica della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti. I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-1981, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a professore associato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili nel-

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

lo stesso decennio sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitivo di 15.000 posti.

L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque supplenti. I componenti le commissioni sono estratti a sorte tra i docenti dei raggruppamenti disciplinari definiti dal Consiglio universitario nazionale. Possono essere costituite sottocommissioni, con lo stesso procedimento, in relazione al numero dei candidati. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Le norme delegate stabiliscono le modalità dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tor-

nate di giudizi di idoneità, secondo i seguenti criteri:

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, estratti a sorte secondo le modalità previste dal secondo comma, o da sottocommissioni eventualmente costituite con lo stesso procedimento in relazione al numero dei candidati;

b) gli aventi diritto possono concorrere alla prova di idoneità optando per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste dalla lettera e);

c) la domanda di inquadramento deve contenere l'esplicita rinuncia, in caso di giudizio positivo, a qualunque altro rapporto di impiego, secondo quanto previsto dalle lettere b), c) e d) del primo comma dell'articolo 4;

d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base di requisiti oggettivi attinenti ai titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, pubblicate sul bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;

e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con incarico possono essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Gli assistenti di ruolo senza incarico che conseguono il giudizio di idoneità possono essere chiamati, a domanda, dall'università in cui prestano servizio come assistenti di ruolo; in caso di mancato accoglimento della domanda, pos-

sono essere chiamati entro tre anni da altra università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione. Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;

f) l'eventuale utilizzazione presso la Università italiana per stranieri di Perugia degli incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformità alle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'università stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032.

I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente comma, pena la decadenza dall'incarico. La prova di idoneità, in caso di esito negativo, può essere ripetuta per una seconda volta entro un biennio. I professori incaricati stabilizzati che non conseguono il giudizio di idoneità nella prima tornata conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. Tali disposizioni non si applicano a favore dei professori incaricati stabilizzati aventi un rapporto di impiego, pubblico o privato, con enti diversi dall'università.

Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento, che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assi-

stente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.

Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, coloro che, avendo titolo all'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonché dell'anzianità di servizio, secondo modalità stabilite dalle norme delegate.

Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere b), c), d), e), f), h), i) ed l) del primo comma dell'articolo 4.

È abrogato il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Professori associati).*

« L'organico iniziale della fascia dei professori associati è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, a norma del successivo terzo comma, alla nomina in ruolo. Il numero suddetto è accertato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'organico che ne risulta è incrementato di 6.000 posti. I concorsi per il conferimento di questi ulteriori 6.000 posti sono banditi con periodicità biennale nell'arco di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-1981, secondo un piano pluriennale di sviluppo formulato con la stessa procedura di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4. Per i concorsi a posti di professore as-

sociato il Consiglio universitario nazionale definisce autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari, caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. I posti che si rendono comunque disponibili sono soppressi fino alla riduzione dell'organico al livello definitivo di 15.000.

L'accesso al ruolo dei professori associati avviene mediante concorso su base nazionale per titoli scientifici, integrati da discussione dei titoli e da una prova didattica nell'ambito della disciplina cui si riferiscono i titoli presentati. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato. Le commissioni di concorso sono composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da cinque membri effettivi, di cui due professori associati, e cinque per eventuali surroghe. Nella prima applicazione della presente legge in mancanza di professori associati, la Commissione può essere composta di soli professori ordinari e straordinari. I componenti le commissioni sono eletti dai docenti dei rispettivi raggruppamenti disciplinari all'interno di una rosa di nomi, sorteggiata tra i membri del raggruppamento relativo in numero triplo dei membri componenti la commissione stessa. Le commissioni possono essere formate da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei candidati. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano insufficienti a costituire una commissione, il Ministro della pubblica istruzione provvede a designare, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio e all'elezione dei membri mancanti. I concorsi sono banditi secondo i programmi di cui al primo comma, per raggruppamenti di discipline. In relazione ai termini di espletamento dei concorsi e alle sanzioni per eventuali inadempienze, valgono le norme previste per i concorsi a professore ordinario di cui alla legge legge 7 febbraio 1979, n. 31.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere inquadrati, a

domanda, nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni. I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compiuto decorso del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei musei, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento dell'attività medesima.

Le norme delegate stabiliscono le modalità dell'inquadramento di cui al comma precedente, che ha luogo in due tornate di giudizi di idoneità, secondo i seguenti criteri:

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline,

da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo comma;

b) gli aventi titolo a presentare domanda di ammissione alla prova di idoneità possono optare per il raggruppamento di materie per il quale hanno maggiori titoli scientifici. Restano impregiudicate le disposizioni previste nella successiva lettera e);

c) la domanda deve contenere l'esplicito impegno, in caso di giudizio positivo, a sottostare alle norme previste nelle lettere b) e d) del primo comma del precedente articolo 4;

d) la commissione valuta i candidati, entro quattro mesi dalla propria costituzione, sulla base dei titoli scientifici e didattici, formulando motivate relazioni, attestanti l'attività scientifica e didattica, pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione;

e) coloro che conseguono il giudizio di idoneità restano assegnati all'università o all'istituto di istruzione universitaria in cui svolgono l'incarico di insegnamento, salvo il diritto di opzione per i titolari di più incarichi; gli assistenti di ruolo con o senza incarico possono a domanda essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo, previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici e al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. In caso di mancato accoglimento della domanda degli assistenti di ruolo senza incarico, essi possono essere chiamati entro tre anni da altre università, continuando nel frattempo a prestare servizio come assistenti nella sede originaria; trascorsi i tre anni, sono assegnati d'ufficio dal Ministro della pubblica istruzione con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione. Particolari norme possono essere emanate per le università non statali;

f) l'eventuale utilizzazione presso la Università italiana per stranieri di Perugia degli incaricati stabilizzati che vi prestano servizio e che conseguano il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati deve comunque avvenire in conformità alle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'università stessa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1978, n. 1032;

g) per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata deve essere prevista una terza tornata di giudizi di idoneità.

I professori incaricati stabilizzati sono tenuti a sottoporsi al giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente comma, con facoltà di partecipare alla prima o solo alla seconda tornata. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata. I professori incaricati stabilizzati, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo della prima tornata, conservano, fino al compiuto espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui al comma precedente, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata non conseguono il giudizio positivo, decadono dall'incarico.

Gli assistenti dell'attuale ruolo ad esaurimento e il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico

ed economico. Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni inerenti i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.

Salvo quanto previsto dal precedente comma per gli assistenti del ruolo ad esaurimento e per il personale di cui al precedente terzo comma, n. 3), coloro che, avendo titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, non conseguono il giudizio di idoneità di cui alla lettera a) del precedente quarto comma, possono ottenere a domanda, anche in soprannumero, il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche in cui possano svolgere un lavoro attinente alla preparazione acquisita nell'università, tenuto conto dei rapporti di equipollenza nonché dell'anzianità di servizio. Le norme delegate determineranno le modalità e le destinazioni del passaggio, prevedendo intese tra i titolari dei dicasteri interessati.

Ai fini della disciplina dello stato giuridico dei professori associati si applicano le norme previste alle lettere b), c), d), e), f), h), i) ed l) del primo comma del precedente articolo 4. Le norme delegate determineranno le modalità della conferma in ruolo. Dal giudizio di conferma sono esentati gli incaricati stabilizzati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità ad associato. Per quanto concerne gli organi di governo, si estendono ai professori associati le norme sull'elettorato attivo dei professori ordinari.

È abrogato il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

L'organico dei professori associati non deve comunque essere inferiore a 15.000 posti.

5. 1.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Al terzo comma, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:*

3-bis) i vincitori di concorso di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i quali abbiano altresì superato da oltre quindici anni un concorso nazionale di docenza universitaria.

5. 2.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Al quarto comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da commissioni costituite presso ogni università e composte da due professori ordinari nominati dal ministro nell'ambito di cinque designati dal consiglio di facoltà presso la quale l'interessato presta servizio come professore incaricato, o, in mancanza di incarico, come assistente, e di un membro sorteggiato tra i professori ordinari del raggruppamento.

5. 3.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Al quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti, con le seguenti: possono.*

5. 4.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Al quinto comma, ultimo periodo, dopo le parole: I professori incaricati sta-*

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

bilizzati che, *aggiungere le seguenti*: non si sottopongono o.

5. 5.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

*Al sesto comma, dopo le parole*: Conserva altresì lo stato giuridico ed economico, *aggiungere le seguenti*: comprensivo della retribuzione dell'incarico.

5. 6.

RALLO, DEL DONNO, PAZZAGLIA.

L'onorevole Rallo intende svolgerli ?

RALLO. Ho già svolto anche questi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti ?

TESINI GIANCARLO, *Relatore*. Parere contrario all'emendamento Rallo 5. 1, che tra l'altro ritengo improponibile, in quanto prevede un organico che non dovrebbe essere inferiore a quindicimila posti. Parere contrario anche all'emendamento Rallo 5. 2, in quanto vorrebbe reintrodurre il principio dell'*ope legis* che, come già detto, non è previsto nel provvedimento in esame.

Parere contrario all'emendamento Rallo 5. 3, in quanto prevede commissioni decentrate, a carattere locale, mentre invece per i giudizi di idoneità ad associato si prevede il concorso nazionale. Parere contrario all'emendamento Rallo 5. 4, in quanto ritengo che non vi debba essere nessuna possibilità di non accedere alla prova. Parere contrario all'emendamento Rallo 5. 5, in quanto riteniamo superflua la specificazione in esso formulata.

Parere contrario, infine, all'emendamento Rallo 5. 6, in quanto questo provvedimento non prevede la figura dell'incaricato e quindi non si può prevedere un tipo di riconoscimento per qualcosa che decade.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario, per le

ragioni esposte dall'onorevole relatore, a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 5. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 5. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rallo 5. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo della Commissione identico a quello modificato dal Senato.

(È approvato).

La quinta modificazione è all'articolo 6 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(*Professori a contratto*).

« I rettori delle università, su designazione dei consigli di facoltà, possono sti-

pulare contratti a tempo determinato, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire, nello svolgimento dei medesimi corsi ufficiali, significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico vissute nel mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

I contratti di cui al precedente comma possono essere stipulati con studiosi che non siano docenti di ruolo nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in una unica soluzione, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Deroghe possono essere concesse con decreto del ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di rilevante specializzazione e alto contenuto tecnologico in settore per i quali

l'università non disponga delle idonee strutture.

Le università possono assumere per contratto anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero in linea di massima non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.

La retribuzione da corrispondere ai lettori è pari a quella prevista per i ricercatori di cui all'articolo 7 e i relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rinnovo dei contratti, nei casi previsti dal quinto comma, non è soggetto ai limiti stabiliti nel quarto comma.

Le convenzioni tra università ed altri enti pubblici possono prevedere che l'università si avvalga di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. In tal caso, possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a docenti appartenenti ai sopraindicati enti.

Con le stesse modalità stabilite al primo comma, i rettori delle università possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'università».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Professori a contratto).*

« I rettori delle università possono stipulare contratti di diritto privato a tempo

determinato, su designazione dei consigli di facoltà, d'intesa con i docenti del dipartimento o degli istituti interessati, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà al fine di acquisire significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extra universitario ovvero risultati di particolari ricerche o studi di alta qualificazione scientifica o professionale. Detti corsi, che non possono essere in numero superiore a un decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti nella facoltà, costituiscono indispensabile elemento di giudizio all'atto della valutazione dello studente. I docenti di tali corsi sono chiamati a far parte delle commissioni di esame quali cultori della materia.

Le università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nel precedente comma e possono affidare ad essi, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, anche insegnamenti ufficiali.

I contratti di cui al primo comma possono essere stipulati con studiosi ed esperti che non siano docenti nelle università italiane e la cui alta qualificazione scientifica o professionale sia comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale, economica e amministrativa, anche se dipendenti dall'amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca o se docenti di università estere.

Le prestazioni dei professori a contratto e i relativi compensi, da corrispondere in uno o due soluzioni, sono fissati, su proposta dei consigli di facoltà, dalle università, che iscrivono i relativi oneri a carico dei loro bilanci, nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuite annualmente a questo scopo a ciascuna università con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa università. Dero-

ghe possono essere concesse con decreto del ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga delle idonee competenze.

Le università possono assumere per contratto, anche in assenza o al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera in numero normalmente non superiore al rapporto di 1 a 150 tra il lettore e gli studenti iscritti agli specifici corsi di lingua.

Il contratto di cui al comma precedente non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è stipulato ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni. I relativi oneri, da iscrivere nei bilanci delle singole università, sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna università con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Le università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture extra universitarie per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. Nel caso di convenzioni con enti pubblici possono essere attribuite anche in soprannumero, senza i limiti di cui al primo comma e senza oneri per l'università, le funzioni di professore a contratto a studiosi o esperti appartenenti ai sopraindicati enti.

Con le stesse modalità stabilite al primo comma, i rettori delle università possono stipulare contratti, a tempo determinato e non rinnovabili, per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza. I titolari di questi contratti non hanno compiti di docenza universitaria, salvo eventualmente l'addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'università».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La sesta modificazione è all'articolo 7 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(*Ricercatori universitari*).

« È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi compresa la collaborazione con gli studenti nella scelta dei piani di studio e nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 4.000 posti, da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati presso le singole sedi universitarie, banditi annualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione a concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli dei candidati.

Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui due designati dal consiglio di facoltà e uno designato dal Consiglio universitario nazionale fra i docenti del raggruppamento. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato. Gli atti dei concorsi sono sottoposti

all'approvazione del Consiglio universitario nazionale.

I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione composta di tre professori di ruolo designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del raggruppamento, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia alta dei ricercatori, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma, e ha diritto ad essere assegnato, su domanda, alla facoltà di provenienza. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo il biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia alta dei ricercatori, a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità è altresì previsto per le seguenti categorie:

a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-1974, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e

successive modifiche, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla *Domus Galileana* di Pisa;

d) perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;

g) vincitori di pubblici concorsi banditi dall'università che abbiano svolto attività di lettore per almeno un biennio;

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di libera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari, aventi almeno un anno di servizio continuativo al 31 ottobre 1979;

i) tecnici laureati;

l) astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, curatori degli orti botanici, conservatori dei musei.

Hanno titolo a partecipare al giudizio gli aspiranti comunque in servizio presso un istituto universitario al 31 ottobre 1979.

I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero degli idonei è superiore a tale cifra, si procede ad inquadramento in soprannumero. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal con-

siglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale fra i docenti del raggruppamento disciplinare corrispondente. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta.

Il ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate dei giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è bandita entro il termine stabilito per l'emanazione delle norme delegate, la seconda entro il 31 dicembre 1981.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità, il relativo rapporto è risolto di diritto. Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1° novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.

I ricercatori appartenenti alla fascia alta possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere cicli di lezioni e attività di seminario d'intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono.

I ricercatori che svolgono attività di assistenza e cura sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della leg-

ge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti e agli aiuti ospedalieri di ruolo.

I ricercatori della fascia alta permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia alta dei ricercatori. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Ricercatori universitari).*

« È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali.

La dotazione organica del ruolo di cui al comma precedente è di 16.000 posti di cui 4.000 da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge. I posti assegnati a concorso libero sono ripartiti tra le facoltà delle varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenendo conto delle esigenze funzionali delle facoltà stesse.

L'accesso al ruolo dei ricercatori avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie, banditi an-

nualmente per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea. I concorsi consistono in prove scritte ed orali e in un giudizio su eventuali titoli scientifici dei candidati, e sono volti ad accertare l'attitudine alla ricerca; tra i titoli didattici si darà particolare rilievo a quelli concernenti attività di insegnamento e di ricerca svolte nell'università.

Le commissioni giudicatrici sono composte di tre membri, di cui un professore ordinario designato dalla facoltà e un ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designati dal Consiglio universitario nazionale. Nella prima applicazione della presente legge, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato.

I ricercatori, dopo tre anni dalla immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta di tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline, che valuta l'attività scientifica e didattica svolta nel triennio.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, ricompresa nella dotazione organica di cui al secondo comma. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo.

Coloro che non superano il secondo giudizio hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione, da quel momento, delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti i cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla

legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità, agli stessi effetti, è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

a) titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

b) titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-1974, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942, e 24 febbraio 1967, n. 62;

c) borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonché dall'Accademia nazionale dei Lincei e dalla *Domus Galileana* di Pisa;

d) perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

e) titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;

g) lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università, che abbiano svolto tale attività per almeno due anni;

h) medici interni universitari, assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di ammi-

nistrazione dell'università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari.

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in uno a più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979, ovvero siano in servizio presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno alla data del 31 ottobre 1979.

I posti disponibili per i giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma sono 12.000. Se il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità è superiore a tale numero, si provvede ad inquadramento in soprannumero; se è complessivamente inferiore, i posti non ricoperti vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire a concorso libero e possono essere riassegnati alla stessa facoltà compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui al secondo comma del presente articolo. I concorsi sono decentrati, le commissioni giudicatrici sono composte da tre professori universitari, di cui uno designato dal consiglio di facoltà e due designati dal Consiglio universitario nazionale tra i docenti del gruppo di discipline corrispondente, secondo modalità dettate con norme delegate. La valutazione dei candidati ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica svolta. Coloro che sono dichiarati idonei restano assegnati alle facoltà presso le quali hanno sostenuto il giudizio. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvederà con suo decreto alla redistribuzione tra le facoltà dei posti non coperti, sulla base dei criteri di cui al secondo comma, disponendo anche i trasferimenti eventualmente necessari.

Il ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità di cui all'ottavo comma, aperte a tutti gli aventi diritto. La prima tornata è ban-

dita entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle norme delegate, la seconda entro 18 mesi dallo stesso termine.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze di cui all'ottavo comma sono prorogati per coloro che erano in servizio al 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto. Tale rapporto è risolto di diritto anche per coloro che non superano il giudizio di idoneità neppure nella seconda tornata. Coloro che non superano il giudizio di idoneità hanno comunque titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui al settimo comma dell'articolo 5.

Le norme delegate provvedono a trasferire allo Stato, con decorrenza dal 1° novembre 1979, l'onere delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche di cui alla lettera c) dell'ottavo comma, prorogate ai sensi del comma precedente.

I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici di cui al primo comma del presente articolo, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario di intesa con gli organi preposti al coordinamento della didattica. Impegni e modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche sono determinati, per ogni anno accademico, dai consigli delle strutture universitarie dalle quali i ricercatori dipendono, secondo criteri generali stabiliti dalle norme delegate.

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Ai ricercatori, compresi quelli confermati, è richiesto un impegno a tempo pie-

no, e le norme delegate stabiliranno i criteri e le modalità per la verifica periodica dell'attività didattica integrativa e scientifica svolta. In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi si applicano le disposizioni di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Dopo quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, presenta al Parlamento un disegno di legge per definire il carattere permanente o ad esaurimento della fascia dei ricercatori confermati e nella prima ipotesi il relativo stato giuridico. Con la stessa legge sono ridefiniti i compiti e gli organici del ruolo dei ricercatori, sulla base delle esperienze didattiche e di ricerca nel frattempo compiute e dei risultati dell'attuazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, dei movimenti del personale docente e delle esigenze di un corretto ed equilibrato rapporto tra le diverse fasce del personale stesso».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

La settima modificazione è all'articolo 8 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

(Dottorato di ricerca e borse di studio).

«Le norme delegate consentono alle università l'avviamento di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con esame scritto per un numero definito di posti

stabilito con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione nazionale. La commissione per l'esame di ammissione è composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra quattro designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra due designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline corrispondente.

Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa essere autorizzato, con motivata deliberazione del consiglio di facoltà o di dipartimento, a svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al nono comma, purché rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di valore scientifico accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre docenti di ruolo, di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte tra tutti i docenti delle materie comprese nel gruppo.

Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultazione per non meno di tren-

t'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati della relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero.

Il ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche presso università straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscono di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali. I borsisti e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi. Negli altri casi le borse hanno la durata di un anno, rinnovabile una sola volta.

Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Dottorato di ricerca e borse di studio).*

«Le norme delegate prevedono l'istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimi.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario naziona-

le, riconosce quali facoltà e dipartimenti, ove esistano, sono abilitati all'istituzione dei corsi di cui al comma precedente, sulla base di criteri generali di programmazione e di una valutazione delle attrezzature scientifiche e didattiche e di quelle utilizzabili mediante convenzioni con enti pubblici nazionali di ricerca.

Il dottorato di ricerca è titolo accademico valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica. Esso si consegue al termine di corsi, di durata non inferiore a tre anni, ai quali si è ammessi con prova scritta e colloquio per un numero definito di posti stabilito con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, secondo criteri di programmazione e di ripartizione nazionale. La commissione per l'esame di ammissione è composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al corrispondente gruppo di discipline.

Le norme delegate prevedono che l'allievo dei corsi per il dottorato di ricerca possa svolgere periodi di formazione presso università o istituti di ricerca italiani o stranieri.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca hanno diritto alle borse di studio di cui al successivo decimo comma, purché rientrino nelle condizioni di reddito personale ivi indicate.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.

Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai

corsi relativi, purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trent'anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

Le norme delegate disciplinano l'eventuale riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito presso università non italiane, nonché l'eventuale equipollenza dei diplomi di perfezionamento scientifico conseguiti in base all'ordinamento vigente o presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze.

Il ministro della pubblica istruzione bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza oltre che ai corsi di dottorato di ricerca anche ai corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere, a favore di laureati capaci e meritevoli che fruiscono di un reddito personale complessivo non superiore ad un limite determinato dalle norme delegate. Non meno di un quarto delle borse deve essere destinato ad attività di perfezionamento all'estero. In questo caso, il montante della borsa è accresciuto del 50 per cento.

Le norme delegate provvedono alla ridefinizione delle finalità dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, anche tenendo conto della istituzione del dottorato di ricerca.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e gli iscritti ai corsi di perfezionamento e di specializzazione non posso-

no, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche e hanno obbligo di frequenza ai corsi.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzate. Le norme delegate stabiliscono le condizioni per il mantenimento della borsa negli anni successivi al primo e sino al termine previsto per la durata dei corsi.

Il numero complessivo, l'ammontare e la ripartizione delle borse di studio da conferire, nell'ambito del relativo stanziamento di bilancio, sono stabiliti annualmente con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.

Le borse di studio, comunque utilizzate, non danno luogo a trattamenti previdenziali ».

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

L'ottava modificazione è all'articolo 9 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Disposizioni per la ricerca).*

« Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle università per quanto attiene ai raccordi con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti.

Per il triennio 1980-1982 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.

L'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato

con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza nel paese, con decreto del ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari ».

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, che vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli ricercatori, da gruppi di ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione è elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna università.

Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi.

Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

” Con decreto del ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale. Ai detti professori di ruolo non può per altro essere consentito di percepire retribuzioni a carico del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'istituto o dell'ente di ricerca connesso con il predetto incarico di direzione”.

L'undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è soppresso ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Disposizioni per la ricerca).*

Le norme delegate, nel rispetto dell'autonomia universitaria, provvedono a riordinare il settore della ricerca scientifica nelle università per quanto attiene ai rapporti con il Consiglio nazionale delle ricerche e con gli altri enti e istituti pubblici di ricerca, al fine di evitare ogni duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti; provvedono, conseguentemente, ad istituire un'anagrafe nazionale delle ricerche finanziate, in tutto o in parte, a carico di bilanci pubblici.

Per il triennio 1980-1982 gli attuali stanziamenti di bilancio, di cui al capitolo 8551 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980, vengono aumentati di 50 miliardi per il 1980, di 100 miliardi per il 1981, di 150 miliardi per il 1982.

L'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato

con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

«Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il sessanta per cento tra le varie università con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale; per il restante quaranta per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del ministro della pubblica istruzione, su proposta di appositi comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale integrati, secondo modalità che saranno stabilite dalle norme delegate, da professori eletti dai docenti dei corrispondenti raggruppamenti di discipline, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari ».

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico che, avvalendosi eventualmente di commissioni scientifiche designate dalle facoltà, vaglia i progetti di ricerca presentati da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, da istituti o dipartimenti dell'università.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti o dipartimenti in ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale dieci per cento al quaranta per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio. Il limite di spesa consentito al direttore dell'istituto o dipartimento senza richiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione è elevato a quattro milioni di lire. I direttori degli istituti o dei dipartimenti sono esentati dall'obbligo di documentazione delle piccole spese non eccedenti, singolarmente, le ventimila lire. Il direttore dell'istituto o dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti l'istituto o dipartimento, sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna uni-

versità. A successivi adeguamenti dei limiti di spesa di cui al presente comma potrà provvedere con propri decreti il ministro della pubblica istruzione, di concerto con il ministro per la ricerca scientifica.

Le norme delegate provvedono a regolare la materia disciplinata dai primi otto commi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e quella concernente i contratti di ricerca e di consulenza e le convenzioni di ricerca per conto terzi al fine di armonizzare la disciplina alle disposizioni della presente legge.

Il nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale ».

L'undicesimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, è soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

La nona modificazione è all'articolo 10 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Sperimentazione organizzativa e didattica).*

« A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università

di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione delle libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.

Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando la autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica. Le università che intendono avvalersi di tale possibilità istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facoltà, composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facoltà, nonché da un ricercatore della facoltà stessa. Il suddetto numero è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, tenendo conto della varietà dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facoltà. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.

Il dipartimento ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento.

Il direttore del dipartimento è eletto dai docenti del dipartimento stesso.

Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei pro-

fessori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti.

La commissione di ateneo può proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.

Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione alle esigenze delle varie facoltà. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facoltà in materia di didattica e di gestione del personale docente.

Le norme delegate provvedono ad uniformare le norme per la direzione degli istituti, che resta affidata ai professori universitari e, in prima applicazione, ai professori ufficiali, nonché per la eventuale costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.

Le norme delegate consentono alle università la sperimentazione di nuove modalità didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.

Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Sperimentazione organizzativa e didattica).*

« A partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge è consentito alle università di organizzare, in via sperimentale, settori di ricerca omogenei ed insegnamenti affini, anche afferenti a più facoltà o corsi di laurea, in dipartimenti, secondo i criteri orientativi ed entro i limiti dimensionali indicati dal Consiglio universitario nazionale, esclusa ogni restrizione della libertà di ricerca e di insegnamento attualmente garantite e dell'eguale diritto per i docenti di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche.

Il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore; concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca; può altresì concorrere, in collaborazione con i consigli di facoltà e di corso di laurea e con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica. Le università che intendono avvalersi di tale possibilità istituiscono una commissione di ateneo, per il coordinamento e la verifica della sperimentazione organizzativa e didattica, eletta dai consigli di facoltà, composta da un egual numero di professori ordinari o straordinari e di professori associati per ogni facoltà, nonché da un ricercatore della facoltà stessa. Il suddetto numero è fissato con decreto del rettore, su proposta del senato accademico,

tenendo conto della varietà dei settori disciplinari e del numero dei docenti delle singole facoltà. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Il consiglio di amministrazione può deliberare anche l'istituzione di dipartimenti atipici rispetto ai criteri orientativi fissati dal Consiglio universitario nazionale.

Il dipartimento, ove costituito, ha autonomia finanziaria e amministrativa e dispone di personale non docente per il suo funzionamento. Le norme delegate stabiliscono le modalità per l'esercizio dell'autonomia finanziaria e amministrativa, e i criteri per l'utilizzazione del personale non docente.

Il direttore del dipartimento è eletto dai docenti del dipartimento stesso.

Nel periodo previsto per la sperimentazione dipartimentale le chiamate dei professori e il conferimento delle supplenze restano di competenza dei consigli di facoltà nella composizione rinnovata in seguito all'applicazione delle norme delegate, sentiti i consigli di corso di laurea e i dipartimenti interessati eventualmente costituiti. Tutti i provvedimenti relativi alla destinazione dei posti di professore ordinario e straordinario o comunque relativi alle loro persone restano in ogni caso riservati ai professori ordinari e straordinari; quelli relativi ai professori associati restano analogamente riservati ai professori ordinari, straordinari e associati.

La commissione di ateneo può proporre al consiglio di amministrazione la creazione di centri per la gestione e l'utilizzazione di servizi o di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento e per la ricerca interdipartimentale e interuniversitaria.

Le norme delegate provvedono a regolamentare la costituzione dei consigli di corso di laurea e di indirizzo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in rela-

zione alle esigenze delle varie facoltà. Ai consigli di corso di laurea o di indirizzo sono attribuite le attuali competenze dei consigli di facoltà in materia di didattica e di gestione del personale docente.

Le norme delegate dettano criteri e modalità per la direzione degli istituti e la costituzione di comitati o di consigli di istituto, ferma restando la salvaguardia dell'autonomia e dell'iniziativa delle università.

Le norme delegate consentono alle università la sperimentazione di nuove modalità didattiche, tenute presenti le esigenze di forme diversificate di studio e di frequenza, eventualmente anche attraverso la istituzione di strutture didattiche ausiliarie decentrate.

Dopo tre anni dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Le commissioni di ateneo presentano al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle università ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

La decima modificazione è all'articolo 11 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Elezione del rettore).*

« I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai pro-

fessori ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati.

Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.

Il ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica, con proprio decreto, le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Elezione del rettore).*

I rettori delle università sono eletti da un corpo elettorale composto dai professori ordinari, straordinari ed associati.

Alla scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'espletamento delle procedure per l'inquadramento nel ruolo degli associati, l'elettorato attivo spetta anche agli incaricati stabilizzati.

Le norme delegate determinano le modalità dell'elezione e le rappresentanze delle altre categorie docenti che concorrono, accanto a quelle precedentemente elencate, all'elezione del rettore ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

L'undicesima modificazione è all'articolo 12 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Disposizioni finali e transitorie).*

« Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:

a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo del-

le università ed il Consiglio universitario nazionale, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri affini a quelli stabiliti nell'articolo precedente per la elezione del rettore;

b) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell'articolo 1;

c) ad applicare al personale medico della facoltà di medicina, che esplica attività assistenziali sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza, del personale del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 47 della stessa legge, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;

d) all'abrogazione dell'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per quanto si riferisce al conferimento delle funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, nonché di ogni altra disposizione che consenta comunque, a qualsiasi titolo, di assumere personale non previsto nella presente legge;

e) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento della facoltà;

f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto fra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, a tutti i fini previsti dalla presente legge;

g) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un in-

carico di insegnamento presso università italiane ed hanno dovuto rinunciare per svolgere attività di insegnamento presso università di paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

*h)* a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneità;

*i)* a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;

*l)* ad assicurare ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;

*m)* ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore, preside, direttore di scuola o di istituto;

*n)* a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*

del primo comma dell'articolo 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che già ne usufruiscono;

*o)* a prevedere, per i professori ordinari che ne fanno richiesta, la collocazione fuori ruolo a sessantacinque anni ed il pensionamento a settanta anni, senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali;

*p)* a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza, per coloro che, già in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;

*q)* a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa è esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;

*r)* alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.

Le norme delegate prevedono, per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ottavo ed al nono comma dell'articolo 7 e che dichiarano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla facoltà di partecipare ai giudizi di idoneità, la corresponsione di una indennità a titolo di reinserimento, determinata sulla misura dell'importo lordo di lire dieci milioni, ridotto a lire cin-

que milioni per coloro che risultano inquadrati in altri ruoli della pubblica amministrazione.

Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi armati dello Stato, negli istituti superiori di educazione fisica e nelle facoltà di nuova istituzione.

Le norme delegate consentono ai professori straordinari che devono collocarsi fuori ruolo o in aspettativa, per i motivi di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 4, di pervenire all'ordinariato anche nel periodo di collocamento fuori ruolo o in aspettativa ».

Il Senato lo ha così modificato:

*(Disposizioni finali e transitorie).*

« Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:

*a*) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle università ed il Consiglio universitario nazionale e relativa durata, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo precedente per l'elezione del rettore;

*b*) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell'articolo 1;

*c*) ad applicare al personale medico della facoltà di medicina, che esplica attività assistenziali, ivi compresi coloro che saranno inquadrati nel ruolo dei ricercatori, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza, del personale del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;

*d*) all'abrogazione degli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché di ogni altra disposizione che consenta comunque di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto nella presente legge; in caso di violazione di tale divieto, le spese comunque derivanti a carico dei bilanci universitari saranno poste solidalmente a carico di quanti abbiano concorso ad instaurarle;

*e*) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento delle facoltà;

*f*) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, ai fini della ricostruzione e sviluppo di carriera, e, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge; a prevedere la stessa equiparazione, per i medesimi fini, per i periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, nonché nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

*g*) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed hanno dovuto rinunciare per svolgere attività di insegnamento presso università di paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e della legge 9 febbraio 1979, n. 38;

*h*) a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti

dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneità;

*i)* a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;

*l)* ad assicurare ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;

*m)* ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore e preside;

*n)* ad estendere, con gli stessi criteri di gradualità ed entro i medesimi limiti di tempo, la disciplina delle incompatibilità prevista alla lettera *d)* del precedente articolo 4 anche ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai ricercatori. Per gli assistenti ed i ricercatori sarà previsto il collocamento in aspettativa. Gli incaricati stabilizzati saranno sospesi dall'incarico, fermo restando il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al quinto comma dell'articolo 5. Gli incaricati stabilizzati per i quali la situazione di incompati-

bilità viene a cessare prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui all'articolo 5, hanno diritto a riprendere sino a tale scadenza l'insegnamento per il quale siano incaricati;

*o)* a rivedere il trattamento economico dei professori ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'articolo 4; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate;

*p)* a prevedere, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo, a richiesta, dopo il compimento del 65° anno di età con decorrenza dal 1° novembre successivo e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali; e a prevedere, per i professori ordinari che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi ulteriori il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo; i professori associati sono collocati a riposo il 1° novembre successivo al compimento del 65° anno di età;

*q)* a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l'articolo 1 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza,

per coloro che, già in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;

r) a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa è esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;

s) a riordinare il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale tecnico non docente determinandone competenze e mansioni;

t) sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, ultimo comma, i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione potranno essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati. Il decreto delegato stabilirà le modalità di conferimento dei predetti insegnamenti nonché le forme e l'ammontare delle relative indennità;

u) alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.

Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate e di corpi armati dello Stato e nelle facoltà di nuova istituzione, e nelle scuole dirette a fini speciali per attività didattiche teorico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali.

Tutte le designazioni elettive previste dalla presente legge o dalle norme delegate avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

Entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

*(È approvato).*

L'ultima modificazione è all'articolo del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

*(Disposizioni finanziarie).*

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1979 in lire 8.100 milioni e per l'anno finanziario 1980 in lire 110.800 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Riforma dell'assistenza", e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1980, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

All'ulteriore onere di lire 45 miliardi per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando la voce "Difesa del suolo".

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ad eventuali, maggiori spese derivanti dall'applicazione della lettera n) del primo comma dell'articolo precedente si provvede con le modalità di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Il Senato lo ha così modificato:

« Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli anni 1979 e 1980 in complessive lire 189 miliardi, si provvede quanto a lire 9 miliardi a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, all'uopo utilizzando la voce " riforma dell'assistenza " e quanto a lire 180 miliardi mediante riduzioni, rispettivamente, di lire 135 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 all'uopo utilizzando la voce " revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti " e di lire 45 miliardi dello stanziamento di cui al capitolo n. 9001 del predetto stato di previsione, all'uopo utilizzando la voce " Difesa del suolo " .

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dal Senato, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno presentati. Ne do lettura:

« La Camera,

constatato che gli stanziamenti per la ricerca iscritti al capitolo n. 8551 del bilancio di previsione dello Stato sono stati notevolmente aumentati per gli anni 1980, 1981 e 1982 considerato che compiti istituzionali della università sono l'inssegnamento e la ricerca contestuali,

impegna il Governo

ad assicurare per le università meridionali una quota di finanziamento percentualmente corrispondente alla media di tutte le università italiane.

9/810-B/1 « ANDREOLI, CIRINO POMICINO, TESINI GIANCARLO, ANDÒ, STERPA, VISCARDI ».

« La Camera,

impegna il Governo

a che nell'attuazione dell'articolo 12, lettera c), le norme delegate ricomprendano nei diritti e nei doveri da applicare al personale medico delle facoltà di medicina, sia la equiparazione economica al corrispondente personale del servizio sanitario nazionale sia l'equiparazione al servizio assistenziale prestato, secondo i seguenti criteri:

a) al personale docente della facoltà di medicina, nonché ai ricercatori che svolgono attività di diagnosi e cura, di prevenzione o igiene pubblica si applicano, ai fini del trattamento economico e del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito, le norme previste dal decreto delegato di cui all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, e dalla legge 25 marzo 1971, n. 213;

b) il servizio prestato dal personale docente e dai ricercatori della facoltà di medicina è equiparato ai fini dei concorsi di assunzione presso le unità sanitarie locali a quello del corrispondente personale del servizio sanitario nazionale.

9/810-B/2 « CIRINO POMICINO, ASOR ROSA, TESSARI ALESSANDRO, BEMPORAD, FIANDROTTI, STERPA, BRUSCA, LABRIOLA ».

« La Camera,

considerato l'interesse dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio al 31 ottobre 1979, vincitori di borse previste da bandi di concorso nazionali, pubblicati oltre un anno prima di tale data, in cui favore era stato predisposto un emendamento approvato in seno alla Commissione pubblica istruzione del Senato da tutti i gruppi parlamentari, con l'accordo del ministro, e non giunto in porto, nella seduta notturna tra l'11 e il 12 febbraio;

considerato l'interesse degli assistenti supplenti che alla data del 31 ottobre 1979 non avevano maturato un anno di servizio:

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

tenuto conto del fatto che entrambe le categorie sopradette nel testo del disegno di legge sul riordino della docenza universitaria approvato dalla Camera dei deputati erano ammesse al giudizio di idoneità per ricercatore;

impegna il Governo

nell'ambito della ripartizione dei posti da bandire a concorso libero nel primo triennio successivo alla definitiva approvazione del disegno di legge n. 810-B, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso, ad assegnare in via prioritaria i posti di ricercatore alle facoltà presso le quali, alla data del 31 ottobre 1979, vi erano in servizio docenti appartenenti alle categorie previste nell'ottavo comma dell'articolo succitato e non ammessi al giudizio di idoneità.

9/810-B/3 « ANDÒ, FIANDROTTI, FIORI, CIRINO POMICINO, ASOR ROSA, MASIELLO, GIUDICE, PINTO ».

« La Camera

invita il Governo in ordine all'interpretazione del decimo comma dell'articolo 7, riguardante il recupero dei posti da ricercatore che non fossero stati coperti nelle due tornate di idoneità, a privilegiare rigorosamente il criterio della programmazione nazionale (perequativo tra grandi e piccoli atenei) nella redistribuzione dei posti di ricercatore da mettere a concorso su quello della riassegnazione alle stesse facoltà in cui lavoravano le varie figure di precari.

9/810-B/4

« TESSARI ALESSANDRO, ASOR ROSA, GIUDICE, FIANDROTTI, BEMPORAD, CASATI, CRUCIANELLI ».

« La Camera,

invita il Governo a provvedere in sede di attuazione della delega per il riordino della docenza universitaria, considerato l'interesse dei borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio al 31 ottobre 1979, vincitori di borse previste da bandi di concorsi nazionali pubblicati oltre un anno prima di tale data, ed in cui favore era stato predisposto un

emendamento approvato in seno alla Commissione pubblica istruzione del Senato da tutti i gruppi parlamentari con l'accordo del ministro e non giunto in porto, nella seduta notturna fra l'11 ed il 12 febbraio,

nel senso di disporre che la prova di esame cui essi devono sottostare, pur rientrando in una delle categorie legittimate all'inserimento nel ruolo dei ricercatori, si svolga nell'istituto universitario in cui prestano servizio per il posto da essi coperto.

9/810-B/5 « MENSORIO, CASATI, STERPA ».

« La Camera,

rilevato che, per emendamento proposto al Senato verrebbe impedito a personale docente precario in servizio al 31 ottobre 1979, di poter partecipare al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori,

considerato che tale disposizione verrebbe a negare il diritto sostanziale di parte di uno stesso personale precario ad essere sistemato, come altri, in ruolo,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di formulazione della legge delegata, della categoria in oggetto, ricercando ogni possibile soluzione per correggere la disparità di trattamento tra categorie assimilabili.

9/810-B/6

« CASATI, ANDREOLI »

« La Camera,

rilevato che l'età media degli attuali precari e di coloro che hanno titolo a concorrere ai posti di professore associato è spesso superiore ai 30 anni, anche in considerazione della lunga vacanza legislativa

impegna il Governo

in sede di adozione delle norme delegate, a far sì che per i concorsi a ricercatore e ad associato si prescindano dal limite di età di 35 anni.

9/810-B/7 « GIUDICE, TESSARI ALESSANDRO, MASIELLO ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accetta gli ordini del giorno Andreoli 9/810-B/1, Cirino Pomicino 9/810-B/2, Tessari Alessandro 9/810-B/4 e Giudice 9/810-B/7. Accetta come raccomandazione gli ordini del giorno Andò 9/810-B/3, Mensorio 9/810-B/5 e Casati 9/810-B/6.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

CIRINO POMICINO. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno Andreoli n. 9/810-B/1, mentre insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/810-B/2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cirino Pomicino 9/810-B/2, accettato dal Governo.

(È approvato).

ANDÒ. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/810-B/3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Andò n. 9/810-B/3, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

TESSARI ALESSANDRO. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/810-B/4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Tessari Alessandro n. 9/810-B/4, accettato dal Governo.

(È approvato).

MENSORIO. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/810-B/5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Mensorio n. 9/810-B/5, ac-

ettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

CASATI. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/810-B/6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Casati n. 9/810-B/6, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

GIUDICE. Insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/810-B/7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Giudice n. 9/810-B/7, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gui. Ne ha facoltà.

GUI. Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a consegnare il testo della mia dichiarazione di voto ai funzionari stenografi (*Commenti del deputato Pinto*).

MANFREDI MANFREDO. Fai il bravo, Pinto!

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gui.

GUI. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ruberò più di un minuto all'Assemblea, ma lo spunto mi viene dato da quest'ultima dichiarazione che è stata fatta poco fa. Desidero che rimanga

agli atti una mia opinione: quello che è avvenuto questa sera non deve più verificarsi. Se alcuni colleghi vogliono accelerare l'iter di un provvedimento, hanno uno strumento molto valido, quello di tacere. Non vi è alcuna norma regolamentare che li obblighi a far conoscere, attraverso il resoconto stenografico, qual è l'opinione che i deputati hanno in ordine ad un determinato provvedimento. Coloro i quali ritengono di dover svolgere le loro tesi, possono farlo nei termini stabiliti dal regolamento e voglio aggiungere, signor Presidente, nell'ordine previsto dall'articolo 36, che prevede l'alternanza tra i deputati.

Questa sera tutto quanto previsto da queste norme è stato messo da parte; si è persino dichiarato, in modo sfacciato, per non usare un altro termine, che vi era stato un accordo per non parlare e per consegnare i documenti scritti. Questo non è da noi accettato e non può costituire precedente e mi auguro che non si verifichi più perché, in caso contrario, quest'aula verrebbe trasformata in un locale di trasporto dei compiti scritti, magari da altri, consegnati ai funzionari stenografi perché li registrino senza che l'Assemblea sappia neppure l'opinione di chi li ha trasmessi. Se tutto ciò dovesse verificarsi un'altra volta, dovrebbero esserci proteste talmente pesanti da non poter essere certamente superate dal fatto che si discute ad ora tarda.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dutto. Ne ha facoltà.

**DUTTO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il voto contrario del gruppo repubblicano non solo per confermare la posizione coerentemente tenuta durante tutto l'esame di questo provvedimento, ma anche perché ritengo che la Camera, comportandosi come ha fatto stasera, cancellando, cioè, ogni forma di dibattito, di espressione delle opinioni, ha compiuto un percorso che, se non è simile a quello dell'ostruzionismo, è altrettanto pernicioso.

Ritengo che un dibattito che si fosse sviluppato nelle modalità normali non avrebbe certamente compromesso questa legge. Due ore di dibattito domani mattina, non avrebbero tolto nulla, bensì avrebbe permesso a tutti i gruppi di esprimere le loro valutazioni e di farle conoscere agli altri gruppi; avrebbe contribuito ad un regolare svolgimento della vita del Parlamento. È per questo motivo che ritengo anch'io di dover testimoniare una valutazione negativa di questa prassi, ed invitare gli altri colleghi a non seguirla in altre occasioni.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

**TEODORI.** Signor Presidente, nel dichiarare il mio voto contrario, molto brevemente devo dire che siamo stati tra coloro i quali, pur nel dissenso dalle singole norme, o nel consenso, quando vi è stato, hanno contribuito a far giungere alla conclusione questo provvedimento talora contro gli ostruzionismi della maggioranza, talora contro le pressioni corporative che si sono manifestate tra Camera e Senato.

Noi riteniamo comunque di dover votare contro questo provvedimento senza richiamare le numerose ragioni che sono già state esposte in Commissione, sia alla Camera che al Senato; ma voglio qui richiamare essenzialmente due punti, di per sé qualificanti, di tutte le norme positive o negative contenute in questa legge. Il primo punto riguarda il pervicace rifiuto della Camera e del Senato di introdurre un itinerario che consentisse di verificare la congruenza tra norme delegate e norme deleganti, soprattutto in un provvedimento come questo che, se in alcune parti è estremamente dettagliato, in altre è estremamente generico e non detta neppure i criteri e i principi cui le norme delegate debbano attenersi.

In secondo luogo (ed è anche questa una considerazione di carattere generale), rimane anche nel testo del Senato la norma molto grave che permette che possano

essere dettate particolari norme per le università non statali. Al Senato si è tentato di introdurre questa norma anche all'articolo 7, ma fortunatamente una maggioranza laica e l'intera sinistra hanno cancellato dall'articolo 7 la ripetizione di questa norma. Tuttavia la permanenza di essa nell'articolo 5 ci sembra assai grave, proprio nel paragone con quella norma la cui gravità è stata avvertita nell'articolo 7.

Queste sono le ragioni per le quali, nonostante la legge debba considerarsi comunque positiva per il fatto che il Parlamento sia riuscito a legiferare in una materia in cui non ha legiferato da 10 o 15 anni, il bilancio tra le parti positive e quelle negative pesa decisamente verso la parte negativa. Per questi motivi noi voteremo contro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crucianelli. Ne ha facoltà.

CRUCIANELLI. Sarò molto breve, anche perché vi è stato un dibattito nel quale abbiamo ampiamente esposto la nostra opposizione a questo progetto. Quello che posso dire è che ai motivi di ordine generale che ci portavano a dire «no» a questo progetto, e che erano legati non solo alla vicenda che riguardava direttamente i precari, intesa, al tempo pieno e ad altre questioni generali, si aggiungono anche le modificazioni introdotte dal Senato, che rappresentano ulteriori elementi negativi che vanno a sommarsi a quelli precedenti. Si tratta di elementi di discriminazione ancora più grave, che sono già stati illustrati e quindi ampiamente noti. Sono questi i motivi che ci portano non solo a ribadire il «no» del precedente dibattito, ma anche a rafforzarlo rispetto alle modifiche introdotte dal Senato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giudice. Ne ha facoltà.

GIUDICE. Molto brevemente vorrei dichiarare il mio voto favorevole a questo

provvedimento. È vero che il Senato vi ha apportato qualche modifica che, secondo me, non ne intacca la sostanza tranne che per qualche punto che ritengo negativo. Uno di essi è quello cui ha accennato lo stesso onorevole Pinto, il quale si è rivolto a noi docenti universitari dicendo che vi è una discriminazione tra noi, che possiamo facoltativamente fare il tempo pieno, ed i ricercatori precari, che non possono farlo. Posso rispondere che alcuni di noi hanno sempre fatto il tempo pieno e continueranno a farlo.

BOATO. È una questione di legislazione!

GIUDICE. Questa è l'unica risposta che ti posso dare: non ti ho detto che ritengo positivo questo fatto; ho solamente detto che alcuni di noi hanno sempre fatto il tempo pieno.

Molte altre sono le motivazioni che inducono a votare a favore del provvedimento, che continuo a ritenere positivo. Queste motivazioni sono le stesse che avevo già esposto nel mio precedente intervento; chiedo pertanto alla Presidenza di essere autorizzato a consegnare il testo della mia dichiarazione di voto ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Giudice.

GIUDICE. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sterpa. Ne ha facoltà.

STERPA. Chiedo alla Presidenza di essere autorizzato a consegnare il testo della mia dichiarazione di voto ai funzionari stenografi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sterpa.

STERPA. (*Vedi il testo pubblicato in calce al resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge, vorrei precisare all'onorevole Pazzaglia che non abbiamo dato luogo, questa sera, ad alcuna innovazione straordinaria, perché già in altre occasioni, sia pure rare, si è verificata la disponibilità...

TESSARI ALESSANDRO. Non dica corbellerie!

PRESIDENTE. ...dei colleghi parlamentari ad accelerare i lavori della Camera consegnando ai funzionari stenografi i testi degli interventi. D'altra parte, l'intesa intervenuta fra alcuni parlamentari non era vincolante, tant'è vero che chi lo ha ritenuto opportuno ha potuto liberamente esprimere la propria opinione in sede di discussione sulle linee generali o in sede di dichiarazione di voto.

Questa sera, quindi, con questa pur eccezionale procedura non abbiamo né umiliato, né ridotto la funzione ed il ruolo del Parlamento.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 810-B, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica » (modificato dal Senato) (810-B):

Presenti . . . . .	355
Votanti . . . . .	352
Astenuti . . . . .	3
Maggioranza . . . . .	177
Voti favorevoli . . . . .	296
Voti contrari . . . . .	56

(La Camera approva — Applausi).

#### Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo  
 Adamo Nicola  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Allocca Raffaele  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrogio Franco Pompeo  
 Amici Cesare  
 Andò Salvatore  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Vito  
 Armato Baldassare  
 Armella Angelo  
 Armellin Lino  
 Arnone Mario  
 Artese Vitale  
 Asor Rosa Alberto  
 Astone Giuseppe  
 Augello Giacomo Sebastiano  
 Azzaro Giuseppe  
 Babbini Paolo  
 Baldassari Roberto  
 Baldassi Vincenzo  
 Balestracci Nello  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barcellona Pietro  
 Bartolini Mario Andrea  
 Bassanini Franco  
 Bassetti Piero  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellocchio Antonio  
 Belussi Ernesta  
 Bemporad Alberto  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Antonio  
 Bernardini Vinicio  
 Bernini Bruno  
 Bertani Fogli Eletta  
 Bettini Giovanni  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Bianco Gerardo  
Binelli Gian Carlo  
Bisagno Tommaso  
Boato Marco  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Boggio Luigi  
Bonalumi Gilberto  
Bonferroni Franco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Bruni Francesco  
Brusca Antonino  
Buttazoni Tonellato Paola

Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Calonaci Vasco  
Canullo Leo  
Cappelli Lorenzo  
Cappelloni Guido  
Caravita Giovanni  
Carelli Rodolfo  
Carloni Andreucci Maria Teresa  
Carlotto Natale Giuseppe  
Carmeno Pietro  
Caroli Giuseppe  
Carrà Giuseppe  
Carta Gianuario  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Castelli Migali Anna Maria  
Castellucci Albertino  
Catalano Mario  
Cattanei Francesco  
Cavaliere Stefano  
Cecchi Alberto  
Ceni Giuseppe  
Cerioni Gianni

Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chiovini Cecilia  
Ciai Trivelli Anna Maria  
Ciannamea Leonardo  
Ciccardini Bartolomeo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Cominato Lucia  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Contu Felice  
Corà Renato  
Corradi Nadia  
Corvisieri Silverio  
Costamagna Giuseppe  
Covatta Luigi  
Cravedi Mario  
Cresco Angelo Gaetano  
Cristofori Adolfo Nino  
Crivellini Marcello  
Crucianelli Fabiano  
Cuojati Giovanni  
Curcio Rocco

Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe Antonio  
Da Prato Francesco  
De Carolis Massimo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
Degennaro Giuseppe  
De Gregorio Michele  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
De Poi Alfredo  
De Simone Domenico  
Di Corato Riccardo  
Di Giovanni Arnaldo  
Di Giulio Fernando  
Drago Antonino  
Dulbecco Francesco  
Dutto Mauro

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Erminero Enzo	Ichino Pietro
Esposito Attilio	
Fabbri Orlando	Kessler Bruno
Fabbri Seroni Adriana	Labriola Silvano
Faenzi Ivo	La Loggia Giuseppe
Federico Camillo	Lamorte Pasquale
Ferrari Marte	Lanfranchi Cordioli Valentina
Ferrari Silvestro	La Penna Girolamo
Ferri Franco	La Rocca Salvatore
Fiandrotti Filippo	Lattanzio Vito
Fioret Mario	Ligato Lodovico
Fiori Giovannino	Liotti Roberto
Fontana Elio	Lobianco Arcangelo
Fontana Giovanni Angelo	Loda Francesco
Fracanzani Carlo	Lodolini Francesca
Fracchia Bruno	Lombardo Antonino
Francese Angela	Lussignoli Francesco
Frasnelli Hubert	
Furia Giovanni	Macis Francesco
Fusaro Leandro	Malvestio Piergiovanni
Gaiti Giovanni	Mancini Vincenzo
Galli Luigi Michele	Manfredi Manfredo
Galli Maria Luisa	Manfredini Viller
Galloni Giovanni	Mannuzzu Salvatore
Gambolato Pietro	Mantella Guido
Garavaglia Maria Pia	Marabini Virginiangelo
Gargani Giuseppe	Margheri Andrea
Gargano Mario	Maroli Fiorenzo
Garocchio Alberto	Marraffini Alfredo
Gaspari Remo	Martini Maria Eletta
Gatti Natalino	Marzotto Caotorta Antonio
Gava Antonio	Masiello Vitilio
Giglia Luigi	Matarrese Antonio
Giovagnoli Sposetti Angela	Matta Giovanni
Gitti Tarcisio	Mazzarrino Antonio Mario
Giudice Giovanni	Mazzotta Roberto
Giura Longo Raffaele	Melega Gianluigi
Goria Giovanni Giuseppe	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Gradi Giuliano	Mensorio Carmine
Granati Caruso Maria Teresa	Menziani Enrico
Grassucci Lelio	Migliorini Giovanni
Grippe Ugo	Misasi Riccardo
Gualandi Enrico	Molineri Rosalba
Gui Luigi	Monteleone Saverio
Ianni Guido	Mora Giampaolo
Ianniello Mauro	Moro Paolo Enrico
	Moschini Renzo

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Motetta Giovanni  
Napoletano Domenico  
Nespolo Carla Federica

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco

Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Palopoli Fulvio  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Pellizzari Gianmario  
Perantuono Tommaso  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Pezzati Sergio  
Picano Angelo  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Piccoli Maria Santa  
Pierino Giuseppe  
Pinto Domenico  
Pisicchio Natale  
Pisoni Ferruccio  
Pochetti Mario  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Prandini Giovanni  
Pucci Ernesto  
Pugno Emilio  
Pumilia Calogero  
Quarenghi Vittoria  
Quercioli Elio

Radi Luciano  
Raffaelli Edmondo  
Rallo Girolamo  
Ramella Carlo  
Reggiani Alessandro  
Rende Pietro  
Ricci Raimondo  
Robaldo Vitale  
Rodotà Stefano  
Rosolen Angela Maria

Rossino Giovanni  
Rubbi Emilio  
Rubino Raffaello  
Russo Giuseppe

Sabbatini Gianfranco  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Edoardo  
Santagati Orazio  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Satanassi Angelo  
Scaiola Alessandro  
Scalfaro Oscar Luigi  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Vincenzo  
Scozia Michele  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Seppia Mauro  
Serri Rino  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Speranza Edoardo  
Spini Valdo  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio

Tagliabue Gianfranco  
Tamburini Rolando  
Tancredi Antonio  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Teodori Massimo  
Tesi Sergio  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tiraboschi Angelo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tortorella Aldo  
 Tozzetti Aldo  
 Trebbi Aloardi Ivanne  
 Trombadori Antonello

Urso Giacinto  
 Urso Salvatore  
 Usellini Mario

Vagli Maura  
 Vecchiarelli Bruno  
 Vernola Nicola  
 Vetere Ugo  
 Vietti Anna Maria  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano

Zambon Bruno  
 Zanforlin Antonio  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Antoni Varese  
 Faraguti Luciano  
 Garzia Raffaele

*Sono in missione:*

Almirante Giorgio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Botta Giuseppe  
 Chirico Carlo  
 Facchini Adolfo  
 Fanti Guido

Malfatti Franco Maria  
 Reina Giuseppe  
 Santi Ermido  
 Zamberletti Giuseppe

### Convalida di deputati.

**PRESIDENTE.** Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni, e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

#### *Collegio I (Torino-Novara-Vercelli):*

Pajetta Gian Carlo, Pugno Emilio, Spagnoli Ugo, Violante Luciano, Manfredini Viller, Allegra Paolo, Rosolen Angela Maria, Castoldi Giuseppe, Molineri Rosalba, Motetta Giovanni, Galante Garrone Carlo, Furia Giovanni, Aglietta Maria Adelaide, Martinat Ugo, Agnelli Susanna, La Ganga Giuseppe, Magnani Noya Maria, Fiandrotti Filippo, Zanone Valerio, Nicolazzi Franco, Rossi di Montelera Luigi, Scalfaro Oscar Luigi, Bodrato Guido, Cavigliasso Paola, Botta Giuseppe, Balzardi Piero Angelo, Zolla Michele, Picchioni Rolando, Arnaud Gian Aldo, Vietti Anna Maria, Porcellana Giovanni, Costamagna Giuseppe.

#### *Collegio XXIV (Bari-Foggia):*

Sicolo Tommaso, Di Corato Riccardo, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Carmeno Pietro, Masiello Vitilio, Tatarella Giuseppe, Del Donno Olindo, Di Vagno Giuseppe, Lenoci Claudio, Di Giesi Michele, Lattanzio Vito, Russo Vincenzo, Matarrese Antonio, Dell'Andro Renato, Laforgia Antonio, Vernola Nicola, De Gennaro Giuseppe, Pisicchio Natale, de Cosmo Vincenzo, Cavaliere Stefano.

#### *Collegio V (Como-Sondrio-Varese):*

Tagliabue Gianfranco, Trebbi Aloardi Ivanne.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

**Annunzio di interrogazioni,  
di interpellanze e di una mozione.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di una risoluzione.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza una risoluzione. È pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:

Giovedì 21 febbraio 1980 alle 11.

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (ex articolo 69 del Regolamento).

2. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

3. — Discussione della mozione e interpellanze concernenti l'Alto Adige.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377).

— *Relatore:* Aniasi.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 601 — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*approvata dal Senato*) (1267);

— *Relatore:* Casini.  
(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo (807);

— *Relatori:* Tassone e Morazzoni.  
(*Relazione orale*).

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Nuovi apporti al capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, Società per azioni (500);

— *Relatore:* Aliverti;  
(*Relazione orale*);

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni 145, 146 e 147, adottate a Ginevra il 28 e 29 ottobre 1976 dalla 62<sup>a</sup> sessione della Conferenza internazionale del lavoro (598);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*);

— *Relatore:* Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 92, 131, 133 e 143, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (599);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*);

— *Relatore:* Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni nn. 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (600);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*);

— *Relatore:* Bonalumi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento degli studi, dei diplomi e dei gradi di insegnamento superiore negli Stati arabi e negli Stati europei rivieraschi del Mar Mediterraneo, adottata a Nizza il 17 dicembre 1976 (601);

(*Articolo 79, sesto comma, del Regolamento*);

— *Relatore:* Biasini;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord alla Convenzione concernente la competenza giu-

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

risdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978 (602);

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento);

— Relatore: Cattanei;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 3 ottobre 1978 (603).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Radi.

Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978 (614).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: De Poi.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmati a Roma il 23 aprile 1977, e della dichiarazione e accordo, firmati in pari data (615).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Cattanei.

Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione (616).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Sedati.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977 (679).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: De Poi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (682).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: De Poi.

Adesione al Trattato sull'Antartide, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, e sua esecuzione (684).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Radi.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Francese, effettuate a Roma il 9 luglio 1976, relative al trattamento tributario degli atti di Liberalità (692).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Galli.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso Protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977 (693).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Radi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978 (694).

(Articolo 79, sesto comma, del Regolamento).

— Relatore: Radi.

Sanatoria delle erogazioni effettuate per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862).

— Relatore: Sinesio.

(Relazione orale).

S. 77. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1978 (1047).

(Approvato dal Senato).

— Relatore: Aiardi.

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076).

— Relatore: Citterio.

8. — Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Botta, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 315; 61, n. 7, e 112 del codice penale (malversazione pluriaggravata e continuata a danno di privati); nonché nel reato di cui all'articolo 2621 del codice civile ed agli articoli 61, n. 2, e 112 del codice penale (false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili, pluriaggravate) (Doc. IV, n. 2).

— Relatore: Valensise.

contro il deputato Esposto, per i reati di cui all'articolo 341 del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) e 651 del codice penale (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) (Doc. IV, n. 11).

— Relatore: Rizzo.

contro il deputato Aglietta Maria Adelaide, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 595, primo e secondo capoverso, e 61, n. 10, del codice penale (diffamazione aggravata continuata) (Doc. IV, n. 10).

— Relatore: Mannuzzi.

**La seduta termina alle 23,45.**

---

**Trasformazione di un documento  
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Pecchia Tornati Maria Augusta n. 3-01369 del 7 febbraio 1980 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00772.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

AVV. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

PAGINA BIANCA

---

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

---

INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 810-B, RECANTE DELEGA AL  
GOVERNO PER IL RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA  
UNIVERSITARIA, DEI QUALI LA PRESIDENZA HA AUTO-  
RIZZATO LA CONSEGNA AI FUNZIONARI STENOGRAFI

PAGINA BIANCA

CIRINO POMICINO. Le polemiche che per il passato sono state rivolte alla democrazia cristiana imputandole i ritardi in ordine e pretese riforme globali dell'università che segnavano il passo, mostrano tutta la loro pretestuosità, proprio nel momento in cui variamo questo provvedimento, di cui non ci sfugge l'alto valore politico. Infatti, l'accettazione e la maturazione in ogni forza politica della maggiore opportunità di un riformismo graduale, capace di incidere nella tormentata vicenda della nostra università, è la testimonianza di quanto sia difficile, per non dire impossibile, redigere un progetto di università in una stagione di cambiamenti profondi nella società.

La grande sensibilità che la nostra università, intesa come comunità di giovani e di intellettuali, ha sempre dimostrato verso le tensioni della società ha finito spesso con il favorire un mutuo condizionamento, con la creazione nell'università di tensioni che non le sono proprie ed esportando nella società tutta l'ansia del dubbio, della ricerca e dell'insofferenza tipica di un mondo giovanile, cui sono venuti meno punti di riferimento certi sul piano dei valori morali, culturali e religiosi.

Il provvedimento in esame risponde alla logica del parziale, alla logica del possibile, proprio perché chi ieri demagogicamente ipotizzava riforme totalizzanti e globali si è convinto che in un'epoca di grandi trasformazioni della società l'università si costruisce gradualmente, attraverso norme capaci di garantire che le spinte della società, i suoi movimenti reali, le sue ricerche intellettuali possano consolidare un modello flessibile di università, capace di rispondere alla richiesta di una utenza che ha abbandonato la generica domanda di una acculturazione e chiede più professionalità, volta a sod-

disfare i bisogni collettivi, più ricerca scientifica, un più umano e penetrante rapporto tra università e società.

In questo senso il provvedimento presenta aspetti positivi e di notevole rilievo politico innovativo, quali il dottorato di ricerca, la sperimentazione didattica, il potenziamento ed il coordinamento della ricerca scientifica.

L'ora tarda impedisce il necessario approfondimento di temi che per altro la Camera ha già discusso ed approvato in prima lettura. Il valore politico del provvedimento, però, non ci impedisce di sottolineare alcuni aspetti negativi: la nebulosità delle funzioni degli associati, che rischiano di essere emarginati dall'intera direzionalità delle strutture universitarie; l'obbligo del tempo pieno per i ricercatori e la loro equiparazione agli impiegati civili dello Stato, che rischia di porre questo personale fuori dall'università. Questi aspetti diventano più drammatici per la facoltà di medicina, per i suoi aspetti peculiari, anche in relazione alla riforma sanitaria.

Abbiamo, come democrazia cristiana, presentato in questo senso un ordine del giorno sul quale hanno convenuto le altre forze politiche, che diventa cogente per il Governo durante l'esercizio del potere di delega e che garantisce al personale medico quei diritti e gli impone quei doveri che sono anche propri del personale del servizio sanitario nazionale. Altro aspetto negativo è quello della ambiguità della figura del ricercatore, il cui compiuto stato giuridico viene rinviato; nonché la norma che consente il riutilizzo presso le facoltà di appartenenza dei posti lasciati liberi dai precari che non dovessero superare il giudizio di idoneità.

Queste osservazioni non vogliono essere testimonianza sterile, al contrario vogliono impegnare il Governo a superare,

con l'esercizio della delega, queste ambiguità e questi pericoli, in parte derivanti da norme inserite nell'esame presso il Senato ed in parte già legati alla struttura del provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera.

Al nostro senso di responsabilità, che per altro ci viene richiesto proprio dal mondo dei precari, risponda il Governo con il proprio senso di responsabilità.

Onorevoli colleghi, probabilmente l'approccio a quel riformismo graduale di cui parlavo all'inizio avrebbe dovuto avere un'ottica diversa, affrontando innanzitutto il problema della autonomia ma, come già detto, l'urgenza di offrire una risposta ai precari ha spinto le forze politiche ad affrontare lo stato giuridico del personale, che in definitiva ha rappresentato un falso problema.

Non si realizza, ad esempio, il tempo pieno con il solo incentivo economico, ma garantendo al personale la reale possibilità di realizzazione culturale, professionale, scientifica ed economica: oggi, l'università italiana quasi mai è in grado di garantire questo. Ecco perché, onorevoli colleghi, nel mentre, per i motivi ricordati prima, riteniamo positivo il provvedimento ed annunziamo il voto favorevole della democrazia cristiana, riteniamo che il Governo ed il Parlamento debbano procedere con rapidità a nuovi interventi legislativi ed amministrativi, al fine di evitare che si vanifichi quello che di positivo esiste nel provvedimento che stiamo per approvare.

Questo è l'impegno che chiediamo al Governo; questo è l'impegno che assumiamo convinti delle insufficienze del provvedimento, ma anche convinti che ulteriori correzioni avrebbero reso impossibile l'approvazione di qualsiasi altro provvedimento.

ANDÒ. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento di riordino della docenza universitaria sta per arrivare in porto. Prima ancora di valutare nel merito tale provvedimento, con esclusivo riferimento alle modifiche introdotte dal Senato, va detto che

esso rappresenta, sul piano dell'attività legislativa di questa legislatura, uno dei maggiori successi.

Si tratta di un successo legato soprattutto al fatto che per un provvedimento di grande respiro politico non si è fatto ricorso al decreto-legge. Infatti, sembra questa l'unica forma di produzione legislativa per questo Parlamento!

Il riordino della docenza universitaria è stato voluto da tutte le forze politiche democratiche; esso, quindi, è politicamente riconducibile ad un arco di forze ben più ampio di quelle che esprimono il Governo.

Erano in molti ad essere convinti che il disegno di legge Valitutti si sarebbe tradotto in una ennesima sconfitta del movimento riformatore dell'università.

L'obiettivo, ormai raggiunto, di una sollecita approvazione del provvedimento appare ancora più significativo se si considera la condizione di obiettiva debolezza dell'attuale Governo, della sua inesistenza sul terreno operativo.

Tali considerazioni, in particolare il convincimento secondo cui questo paese è governabile attraverso un serio accordo tra le forze politiche democratiche sulle cose da fare a prescindere dai giochi confusi e dalle pregiudiziali di comando che, viceversa, tanto precaria rendono la vita dei Governi, ci inducono a esprimere un voto favorevole. Sono ragioni che abbiamo già espresso in occasione del voto sul disegno di legge n. 810, sempre in quest'aula.

Soprattutto l'intento di valorizzare quasi polemicamente un momento di convergenza significativo tra le forze politiche giustifica il nostro voto positivo. Questo è un provvedimento che parte da lontano e che è certo esiguo quanto a risposte date ai problemi dell'università italiana, ma che lascia intravedere un principio di riforma nella statica realtà dell'università italiana.

I limiti del provvedimento stanno in alcune soluzioni di merito che noi non condividiamo e che segnano il passo di fronte alle attese dell'università e di fronte allo sconforto che una ennesima scon-

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

fitta imposta sul terreno della riforma dell'università dalle forze che il cambiamento non vogliono, determinerebbe in ognuno di noi.

Il nostro voto favorevole va ricondotto al senso di responsabilità con cui noi, come partito che si è battuto per la riforma dell'università, riteniamo di dover muoverci in questo momento. Di errori e di sviste il provvedimento ne contiene molti: li abbiamo già rilevati.

Il Senato ha peggiorato molte cose; in questa sede intendo difendere quelle soluzioni che con un faticoso accordo politico erano state concertate alla Camera. D'altra parte temevamo le modifiche dell'altro ramo del Parlamento. Ci aveva allarmati il grido di dolore che i repubblicani avevano espresso alla Camera, lanciando la sfida: « Ci rivedremo al Senato! ». Si è voluto condannare da parte di qualche senatore l'ennesimo permissivismo, le orrende mutilazioni inferte alla dignità dell'università dal provvedimento approvato alla Camera con i sistemi di reclutamento definiti « facilitati ».

Dietro queste proteste c'era il disegno di rendere diverso il provvedimento, innovandolo nelle parti ove prerogative tradizionali delle baronie universitarie venivano disciplinate con toni diversi. Si è tentato in Senato di ridurre gli organici, ma tale tentativo è stato respinto. Si è tentato altresì di affossare il provvedimento *in extremis* con problemi sollevati a proposito della copertura finanziaria, ma anche questo tentativo di affossamento è stato respinto.

Rileggendo le modifiche apportate dal Senato sembra che i gravi problemi da taluno lamentati si siano risolti limitando il significato della scelta del tempo pieno laddove si consente ai docenti a tempo definito di dirigere gli istituti universitari, istituti fondati in molti casi sulla struttura monocattedra, veicolo vero di potere baronale.

Consentire ai docenti a tempo limitato di dirigere gli istituti significa voler privilegiare proprio i direttori degli istituti che, sul piano del potere, più contano perché fondati su una sola cattedra, e sono

proprio quelli gli istituti (monocattedra) dai quali dipartono le vocazioni più consistenti per l'esercizio delle libere professioni. Credo che adesso le vestali addolorate del prestigio infranto dell'università — ed in passato ve ne erano tante — con questo emendamento si sentiranno consolate! In compenso, la coscienza dei rigoristi (che hanno diluito — come si è visto — in modo incredibile il principio del tempo pieno) si è salvata buttando fuori dall'università gli emarginati, i precari in servizio da meno di un anno, anche se vincitori di un concorso come i borsisti del CNR! Questa è una soluzione politicamente aberrante, se si considera che a docenti precari, vincitori dello stesso concorso, viene assicurato un trattamento diversificato e discriminatorio. Penso che il giudice costituzionale a tali categorie di precari discriminati darà quanto il legislatore oggi toglie loro.

Questo rigorismo nei confronti delle categorie più deboli è quanto meno sospetto. La previsione del giudizio di idoneità, la esclusione di ogni forma di *ope legis*, avrebbero consentito di considerare con maggior senso di equità le categorie di precari — con meno di un anno di servizio — di cui all'articolo 7. Nei confronti di costoro, la soluzione del licenziamento in tronco appare grave ed ingiustificata: presenteremo un ordine del giorno per riparare ad alcune delle conseguenze più ingiuste contenute nel disegno di legge di cui ci si occupa, relativo ai precari esclusi dal giudizio di idoneità di cui all'articolo 7. Occorre infatti quanto meno vincolare il Governo, in sede di assegnazione dei posti di ricercatore, a tener conto delle situazioni cui si è fatto riferimento dando alle facoltà in sede di prima ripartizione un numero di posti corrispondente al numero dei precari che non possono accedere al giudizio di idoneità.

Le critiche che si muovono al provvedimento dal punto di vista considerato, appaiono ancor più fondate se si considera il recupero effettuato al Senato — ai fini del giudizio di idoneità — di categorie che prima erano escluse da esso!

I tecnici laureati, e quanti non più in servizio nell'università, avevano comunque negli ultimi sei anni prestato due anni di attività. Trattasi di una « deroga » inconcepibile alla luce della valutazione finale con cui si sono considerate le categorie di precari discriminati dal provvedimento. È strano che si riammettano in servizio coloro i quali presumibilmente si sono cercati un altro lavoro (e che avrebbero potuto partecipare ai concorsi di assistente, banditi regolarmente fino a 3 anni fa) e non vivono più nell'università, e viceversa si licenzino i giovani che al momento vi lavorano!

Ho l'impressione, signor ministro, che in questo caso le tutele accordate alle categorie aspiranti al giudizio di idoneità, siano state direttamente proporzionate alla forza contrattuale dei richiedenti. Altri limiti il provvedimento presenta dal nostro punto di vista, sempre nella direzione di rendere più « diversi » i ricercatori, cioè la parte più debole dei docenti, rispetto alle altre. In questo senso gli emendamenti approvati al Senato non sono equivoci.

Mentre i direttori di istituto possono optare per il tempo definito, si prevede espressamente obbligatorio il tempo pieno per i ricercatori e si conferisce loro lo *status* dei dipendenti pubblici e non quello specifico del personale docente dell'università. Si tratta di una discriminazione illuminante che, aggiunta all'altra politicamente assai significativa che riguarda la rigida distinzione tra associati ed ordinari, chiarisce il senso politico prevalente degli emendamenti del Senato.

Bisogna essere ordinari per dirigere gli istituti e le scuole di specializzazione (questo si sente il bisogno di dirlo chiaramente), ma non occorre però in tali funzioni lavorare a tempo pieno. Questi sono limiti gravi del provvedimento, assai significativi — lo ripeto — dal punto di vista politico.

Le forze più retrive dell'università certo si sono battute per sensibilizzare i senatori a cause certo non nobili. Il torto del Governo è stato di essere favorevole — a livello di emendamenti — a tutto (alla

Camera) ed al contrario di tutto (al Senato). Interesse all'approvazione del provvedimento o ammissione dell'impotenza del Governo?

Nonostante ciò, il gruppo del partito socialista italiano voterà a favore del provvedimento per le ragioni fondamentali già esposte all'inizio. Il provvedimento da approvare, eccetto per alcune parti che dovevano qualificarlo univocamente, ma spesso ambiguo, rompe tuttavia un equilibrio negativo per l'università. Tale equilibrio negativo costringeva l'università a marciare nell'immobilismo che faceva saltare ogni intervento riformatore. Si apre ora un processo che deve vedere provvedimenti organici affrontare i diversi momenti dell'organizzazione universitaria.

Venuto meno il mito della riformamonumento, occorre che il Parlamento si accinga ad una decisa azione riformatrice delle strutture universitarie. Per far ciò occorre però un Governo che sia interlocutore credibile del Parlamento, che sia nelle condizioni di gestire adeguatamente sul piano amministrativo le riforme varate dal Parlamento.

È questo l'auspicio che noi affidiamo alla Camera in una occasione importante come questa per le sorti dell'università italiana; è anche l'auspicio che ricaviamo dall'esperienza maturata in questa circostanza: non è possibile nelle condizioni attuali del paese realizzare un ampio disegno riformatore senza una convergenza convinta di tutte le forze politiche disponibili al cambiamento.

CRUCIANELLI. Preannuncio il voto contrario del mio gruppo a questo disegno di legge, per una serie di motivi di carattere generale. Innanzitutto, devo rilevare che la statuizione del tempo pieno è assolutamente formale, dato che soltanto alcuni docenti umanisti e uomini di buona volontà lo osserveranno. In secondo luogo la creazione del dottorato di ricerca finirà per dar luogo ad una vera e propria seconda università, liquidando di fatto, senza colpo ferire, la vera università. Infine, la sperimentazione rischia di essere

soltanto un'affermazione teorica che non modificherà nulla nell'attuale università.

A tutto questo si devono aggiungere le modifiche introdotte, tutte peggiorative. Non vi è pertanto alcuna ragione per modificare il nostro originario atteggiamento negativo nei confronti del disegno di legge; anzi, dopo le modifiche introdotte dal Senato, il nostro no risulta rafforzato.

MASIELLO. Debbo dire subito che noi salutiamo come un evento positivo e significativo il fatto che, dopo 30 anni di tentativi abortiti e di fallimenti reiterati, giunga in porto un provvedimento, sia pure parziale, di riforma dell'università. E, più in particolare, che questo provvedimento superi le secche in cui sempre si erano arenati i tentativi di riforma: le secche costituite dal problema dell'assetto della docenza universitaria.

Con un briciolo di ingenuità, potrei fermarmi anche qui, a questo apprezzamento di carattere « storico », per motivare il voto favorevole del gruppo comunista.

Mi sia consentita, tuttavia, una brevissima dichiarazione di voto: legittimata, nella sua brevità, dal fatto che il giudizio su questa legge, sia per ciò che concerne il merito, sia per ciò che concerne il suo valore e significato politico, è stato già ampiamente espresso, nella prima fase dell'iter legislativo, dai compagni Asor Rosa e Occhetto.

In terza lettura, una motivazione più ampia ed articolata del giudizio si giustificherebbe, da parte nostra, solo in presenza di una redazione del testo di legge — rielaborato dall'altro ramo del Parlamento — profondamente difforme da quello votato dalla Camera, evento che non si è verificato.

Certo, il Senato ha approvato emendamenti che in parte migliorano il testo licenziato dalla Camera, in parte lo irrigidiscono.

Occorre tuttavia riconoscere che non ne sono risultati adulterati l'impianto della legge, i suoi aspetti sostanziali e più

qualificanti, la logica che lo ispirava. Per questo non possiamo, in questa sede, che ribadire i giudizi e le valutazioni a suo tempo espressi.

Nel merito, il nostro giudizio complessivamente positivo non ignora certo aspetti del provvedimento che ci paiono, ancora, discutibili o insoddisfacenti. Ma riteniamo che sugli aspetti negativi prevalgano i dati positivi e tendenzialmente innovativi. Di questi, vorremmo richiamarne almeno quattro, che ci paiono i più qualificanti: la razionalizzazione di una fase di crescita informe, selvaggia, non programmata dell'università italiana, attraverso una nuova organizzazione e disciplina della funzione docente; l'introduzione sperimentale di elementi di innovazione e di riforma a livello di impianto istituzionale (mi riferisco ai dipartimenti); la riapertura degli accessi alla docenza e alla ricerca per nuove forze intellettuali, dopo un periodo di sbarramento che durava dal 1973; la definitiva chiusura della piaga del precariato, per la cui migliore soluzione noi comunisti abbiamo alacramente operato.

Sono tutti aspetti che, nel chiudere una fase della storia dell'università italiana, ne aprono un'altra: avviano cioè un processo riformatore o, quanto meno, ne pongono le premesse e le condizioni.

Ma c'è un altro aspetto del problema sul quale è necessario spendere qualche parola. Un aspetto che dei risultati conseguiti è stato la condizione primaria. Mi riferisco al metodo e alle procedure — politiche e parlamentari — attraverso cui si è giunti al varo del provvedimento.

Nata come proposta di iniziativa governativa, questa legge — lo rilevava già il compagno Occhetto — è sempre più diventata una legge del Parlamento. Una legge, cioè, alla cui configurazione hanno cooperato — in un dibattito aperto e spregiudicato — tutte le forze politiche democratiche, in termini di apporti diretti o di contributi critici e dialettici: tutte le forze politiche democratiche, senza eccezioni e senza preclusioni pregiudiziali. È un frutto del Parlamento, dunque. E questo rilievo non è senza rilevanza, anche per il carattere simbolico e la portata prospettica.

Viene da qui — e voglio sottolinearlo fortemente — in un campo e in una matrice difficile e refrattaria alle riforme, come dimostrano gli innumerevoli fallimenti dei precedenti tentativi in tale direzione in un momento di difficoltà ed anche di sfiducia nella funzionalità delle istituzioni rappresentative, un segnale positivo: la conferma della capacità di questo Parlamento di legiferare in modi originali ed incisivi, di rispondere alle attese e ai bisogni della società civile, sol che cadano sbarramenti settari e preclusioni ideologiche: se progetti ed obiettivi di trasformazione e di rinnovamento vengono affrontati e gestiti, in una dialettica aperta e leale, da tutte le forze politiche che a tali obiettivi di riforma e di rinnovamento della vita sociale e civile sono interessate e disponibili. È, se si vuole, solo una piccola traccia che indica il senso e la prospettiva della storia nuova; e crediamo che non convenga disperderla.

Per tutte queste ragioni noi comunisti confermiamo il nostro voto favorevole.

**MENSORIO.** Il disegno di legge in esame dovrebbe apportare, così come è stato concepito, cambiamenti sostanziali, a livello giuridico, amministrativo ed organizzativo, all'attuale struttura universitaria italiana. Di conseguenza, dovrebbe proporre scelte e soluzioni tali da offrire una valida e puntuale risposta alle esigenze legittime dell'attuale realtà socio-culturale del nostro paese.

Quindi, questa è un'occasione, in una situazione gravida di tante ombre, da non perdere, affinché quel residuo di collegamento tra la realtà culturale e la realtà del mondo sociale non vada definitivamente spezzato, ma possa invece rafforzarsi ed essere fonte di nuove speranze per le nostre istituzioni democratiche, per la nostra società e per il nostro paese.

Viene così motivata la necessità di una forte volontà politica per una reale trasformazione delle strutture accademiche. Non possiamo, però, pensare ad una riforma che agisca esclusivamente nell'ambito delle istituzioni universitarie, creando

un modello astratto tale da non trovare collegamento operativo con le strutture sociali.

Vogliamo che nell'università entrino globalmente i problemi della vita: solo garantendo uguaglianza di condizioni e di retribuzioni, si potrà evitare il monolitismo culturale.

Ecco perché la riforma universitaria non potrà essere considerata un mero fatto pedagogico e culturale, ma dovrà essere un'operazione politica, che metta la cultura al servizio della nostra società democratica.

Ebbene, quest'impostazione è concretamente mancata. La riforma universitaria è diventata una delle angosce ricorrenti del paese, in un clima sempre più acceso di ribollenti rivendicazioni sindacali e parasindacali: come il filo di Arianna, tutti i tentativi posti in essere sino ad oggi si sono aggrovigliati in un intrico inestricabile che, sotto il profilo giuridico-formale, ha evidenziato chiaramente l'incapacità a rispondere con proposte concrete alle esigenze della nostra vita sociale.

Non vogliamo recriminare sull'inquieto passato di carente politica scolastica, ma vogliamo fermamente ricordare che occorre ora una struttura universitaria nuova, come incarnazione della nuova realtà democratica del nostro paese. Questo perché il fenomeno metastasizzante della disoccupazione intellettuale è frutto della forte contraddizione tra politica scolastica e politica produttiva economica; è frutto, meglio, della carenza della programmazione e della ristrutturazione degli studi, per cui si verifica che il titolo raggiunto non significhi il passaporto per l'occupazione, ma piuttosto un certificato di disoccupazione; questo perché manca l'indirizzo alla preparazione tecnologica, manca l'impostazione per creare all'interno dell'università e del mondo del lavoro uomini preparati non solo culturalmente, ma anche tecnicamente.

Ebbene, la politica universitaria, per altro fallimentare, ha fatto sì che, purtroppo, i problemi restassero. Fattori che non vogliamo qui elencare hanno portato ad ottimistiche spinte di affollamento univer-

sitario, che hanno inflazionato il rapporto fra esigenza reale e sviluppo del paese. Le vaste aree di parcheggio dei giovani laureati e la fuga di cervelli dall'università esprimono la gravità del fenomeno della disoccupazione giovanile e l'impellenza di risolverlo; non solo, ma ci spingono, più che mai, a considerare come improrogabile la necessità di approfondire il massimo impegno per la soluzione delle problematiche dell'università, da cui i giovani ricevono la specializzazione, la qualificazione e poi l'inserimento, da protagonisti sociali, nella vita del paese, superando così qualsiasi barriera ideologica, politica, e quindi di settore. In considerazione di ciò, è nostra ferma convinzione che un serio discorso programmatico per un'articolata riforma universitaria passi decisamente attraverso l'istituzione del dipartimento, il quale vede impegnati in pari misura i vari docenti, ciascuno nella propria autonomia didattica e scientifica, in un ruolo fondamentale che sia collegato con le altre attività affini del dipartimento stesso. Il superamento delle attuali strutture universitarie, con la costituzione del dipartimento, dovrà avere come obiettivo primario quello dell'inserimento del mondo universitario nel mondo più vasto della ricerca scientifica e socio-culturale.

I dipartimenti dovranno essere dotati di materiale didattico, attrezzature scientifiche, personale docente, non docente e amministrativo, nonché di fondi sufficienti per dar vita ad una autonoma e funzionale ricerca, armonizzata con le finalità didattiche, per evitare che si verifichi una superlicenziazione dell'insegnamento universitario.

Naturalmente, il discorso sul dipartimento non si può ridurre ad una semplicistica enumerazione delle sue strutture e delle sue finalità, né al modo in cui dovrà essere gestito. È necessario ribadire che la università del domani, per essere validamente inserita nel contesto sociale, dovrà necessariamente disporre di personale qualificato e non discriminato dal punto di vista giuridico ed economico. Le attuali discrasie, evidenziabili nel settore del personale docente, dovranno essere superate.

Le secche del precariato ed il proliferare di fasce di suboccupati intellettuali, di docenti costretti ad operare con difficoltà immani, sono fenomeni che dovranno essere rimossi.

A livello di dipartimento non potrà esistere la gerarchizzazione delle funzioni e la differenziazione dei ruoli e delle competenze. Per avviare una valida struttura interdisciplinare ed interdipartimentale, con osmosi di elementi provenienti dal mondo esterno all'università — e viceversa —, bisogna necessariamente risolvere, quindi, il problema del precariato nella università.

Accanto ad un discorso a medio termine (riguardante strutture edilizie, nuovi insediamenti universitari, interventi degli enti regionali, raccordo delle università con gli altri settori dell'istruzione, inserimento dell'istruzione universitaria in un processo globale di educazione permanente), bisogna portare avanti, con decisione, ed in tempi brevi, la problematica relativa ai docenti.

I provvedimenti urgenti non hanno, infatti, sanato la piaga dell'università. Il pauroso aumento della popolazione studentesca ha portato le attuali strutture sull'orlo del collasso. È chiaramente indifferibile la soluzione del problema relativo all'incremento dell'organico. Lo stesso ministro Pedini avvertì la necessità inderogabile di agire, ma provvide con quel decreto-legge che, per le grosse discriminazioni e le palesi ingiustizie che conteneva, andò incontro all'affondamento prima dell'approdo.

Ben venga, quindi, il disegno di legge Valitutti, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, anche se, come ho detto, questo accade in un momento di ristagno e di estrema difficoltà politica e sindacale.

Non posso comunque, in tutta coscienza e con estrema sincerità, non esternare le mie perplessità sull'accettabilità delle scelte indicate, avendo voluto approfondire l'argomento nelle sue varie e complesse implicazioni.

Lo spirito informatore del provvedimento si è infranto contro situazioni precostituite. Le cose, purtroppo, stanno così

e poiché la posta in gioco è di estrema importanza, perché coinvolge le speranze e gli interessi dell'intero paese, esprimeremo con la maggiore chiarezza possibile alcune considerazioni di fondo, che speriamo possano servire quale modesto ma concreto contributo per un'organica politica di riforma universitaria, cui tendono certamente tutte le forze politiche presenti in quest'aula.

Le norme del disegno di legge-delega al Governo per il riassetto della docenza universitaria promuovono una serie di domande e di obiezioni, validissime sia sul piano del riferimento alle esigenze degli atenei italiani, sia nei riguardi della futura riforma universitaria. Una normativa tesa a predeterminare la futura riforma ha di per sé un valore condizionato e tale da costringere in canoni ben definiti qualsiasi possibile modifica ed innovazione delle attuali strutture universitarie.

Dai singoli articoli della legge n. 626 emerge palese il tentativo di punire l'operatore universitario con l'indicazione di obblighi, divieti e condizionamenti vari, anche se indorati dalla pseudopillola di incentivazioni economiche. È stato creato un duplice ruolo di docenti universitari, con il solo intento di accentuare maggiormente le discriminazioni nell'ambito della categoria medesima. Le differenze tra le due fasce di docenti si polarizzano sui poteri gestionali di governo degli atenei e delle istituzioni speciali operanti nelle università.

I professori ordinari continuano di diritto a monopolizzare la vita dell'università, riservandosi con esclusività il controllo e la gestione dei vari organismi accademici, persino le scuole di specializzazione e tutte le altre attività direzionali, laddove gli associati persistono nella posizione di inferiorità e di precarietà, a dispetto del principio sancito nell'articolo 3. dell'unitarietà della funzione docente. Non è certamente chiaro il concetto meritocratico che abilita il professore ordinario, e non l'associato, a dirigere la struttura universitaria. Il disegno di legge in esame ha solo modificato, dal punto di vista formale, i rapporti esistenti attual-

mente tra docenti incaricati stabilizzati, assistenti e docenti ordinari.

Per volontà governativa non sono stati eliminati i diaframmi esistenti tra i professori ordinari e gli associati. Chi è al governo delle università deve restarci a qualsiasi costo, anche se ciò creerà disuguaglianze e scissioni. La legge stabilirà i poteri ed i compiti con la forza cogente della sua astrattezza. L'unitarietà della funzione docente, con l'autonomia didattica che ne consegue, riceve una ulteriore regolamentazione con il *diktat* relativo al tempo pieno ed all'incompatibilità. Non vogliamo recriminare; anzi, intendiamo con questi rilievi rivolgere al Governo una viva raccomandazione perché nei decreti delegati provveda a recuperare quegli spazi necessari per salvaguardare i diritti dei docenti, acquisiti nei lunghi anni del precariato universitario, ed a garantire nel contempo i principi inviolabili della libertà, della didattica e della ricerca per una università libera e democratica.

Il tallone di Achille del disegno di legge in esame consiste, appunto, nella fissazione dello *status* del personale docente in tre fasce, in quanto condiziona in limiti angusti il futuro assetto universitario. Non solo, ma consiste anche nella scarsa sensibilità rivolta allo scottante problema dei professori incaricati stabilizzati; alla posizione degli assistenti di ruolo, costretti ad un ingiusto nomadismo; alla notevole diversificazione dei medici universitari.

Mi appello alla sensibilità del ministro affinché nei decreti delegati possa rimuovere non solo le citate carenze, ma anche quelle relative ai borsisti del Consiglio nazionale delle ricerche in servizio alla data del 31 ottobre 1979, vincitori peraltro di borse previste da bandi di concorso nazionali oltre un anno prima di tale data. In materia abbiamo opportunamente presentato un ordine del giorno. Confido nella sensibilità del ministro per rimuovere quelle palesi discriminazioni che vedono il collocamento fuori ruolo al sessantacinquesimo anno di età per gli associati e per i futuri ordinari, mentre per gli attuali ordinari permane al settante-

simo anno di età, con assurde differenze biologiche: ciò è previsto nell'articolo 12.

Nello stesso articolo 12 emerge, all'ultimo comma, un'ulteriore carenza, relativa alla possibilità di pervenire all'ordinariato anche nel periodo di collocamento fuori ruolo o in aspettativa. Tale norma, già approvata dalla Camera, è stata soppressa dal Senato, a dispetto di un analogo riferimento in ordine alla scuola secondaria, ove il mandato parlamentare è valido come effettivo servizio di ruolo. Onorevoli colleghi, ho sentito la necessità di esporre questi rilievi qui in aula, fiducioso che nei decreti delegati il ministro potrà superarli, o meglio sanarli, secondo la sensibilità di quanti hanno a cuore le sorti della nostra università.

L'unica strada percorribile al momento è certamente quella di avviare il processo riformatore scaturente dal disegno di legge in esame. Affermiamo e ribadiamo questo concetto, consci del profondo stato di disagio esistente nelle strutture universitarie italiane. Ma affermiamo e ribadiamo con altrettanta convinzione che, per chiudere onorevolmente questo capitolo snervante che ha dolorosamente lacerato la vita del nostro paese, occorre che nei decreti delegati vengano accolte alcune di queste raccomandazioni, emerse anche in Commissione.

Una riforma universitaria, quindi, non può non avere che due ambiziosi obiettivi: fare delle strutture universitarie un prodotto del processo di sviluppo civile del nostro paese e fare nel contempo delle stesse strutture una componente vitale della nuova società che si vuole realizzare. Su tale direttrice si è snodato il lavoro difficile ed impegnativo della Commissione istruzione, la quale ha condotto in porto il suo difficile compito, senza dubbio largamente positivo, anche se purtroppo ha dovuto subire rilevanti modifiche al Senato.

Onorevoli colleghi, ho la viva e sincera speranza di essere riuscito, almeno parzialmente, a porre in evidenza gli aspetti negativi del disegno di legge per il riordinamento della docenza universitaria. Ma la mia speranza, ancora più viva e sincera,

è che il ministro possa responsabilmente impegnarsi con i decreti delegati a costruire la nuova linea della futura università italiana, aprendo un capitolo nuovo nel mondo accademico, per ridargli quel primato di luce e cultura che l'ha caratterizzato da sempre.

BEMPORAD. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialdemocratico al disegno di legge al nostro esame, perché riteniamo che esso rappresenti un ragionevole compromesso tra le diverse istanze delle forze politiche e delle categorie interessate che hanno trovato un accordo. In particolare, la legge pone fine alle numerose forme di precariato che si sono venute accavallando a causa dei gravi ritardi di attuazione e di sistemazione organica seguite alle cosiddette misure urgenti sull'università del 1973.

Avremmo comunque numerose ragioni di perplessità su vari aspetti della legge in esame; essa tuttavia, a nostro avviso, riveste una importanza politica preminente in quanto pone termine al precariato, conferisce un assetto organico a tutte le fasce dei docenti sotto l'aspetto giuridico ed economico e avvia la riforma universitaria anche sotto altri aspetti qualificanti, quali la sperimentazione del dipartimento e lo sviluppo della ricerca scientifica nell'università.

Ripeto che non mancano le ragioni che ci inducono alla perplessità su alcune misure in questo provvedimento. Tra queste voglio ricordare l'accentuata limitazione dei compiti degli associati rispetto a quelli degli ordinari, al di là di ciò che era giusto e ragionevole; il mancato riconoscimento di titoli accademici conseguiti attraverso concorso e pluriennali carriere didattiche per l'accesso alla fascia degli straordinari (mi riferisco agli incaricati stabilizzati con docenza confermata e agli assistenti di ruolo incaricati con molti anni di servizio); un eccessivo, immediato ampliamento degli organici, cui si sarebbe potuto arrivare gradualmente via via che si accertavano le reali esigenze nel quadro della programmazione universitaria; l'esiguo spazio lasciato, comparativamen-

te, ai concorsi liberi nella categoria dei ricercatori, ciò che penalizza i laureati dopo la prima applicazione dei provvedimenti urgenti.

Ritengo anche che si debba applicare con provvedimento a parte la cosiddetta « legge De Maria » ai ricercatori della facoltà di medicina che sono impegnati nell'assistenza ai malati, correggendo un ingiustificato emendamento soppressivo del Senato alla norma contenuta nel testo della Camera.

Per quanto ci riguarda, siamo soddisfatti che sia stato approvato al Senato l'emendamento relativo alla possibilità di accesso al concorso per associati per i tecnici laureati ed altre categorie simili, che avevamo presentato alla Camera senza ottenerne l'approvazione.

Anche la norma che rinvia il definitivo assetto della fascia dei ricercatori non ci persuade. Con un po' più di coraggio e di decisione il problema poteva essere risolto fin da ora, assicurando maggiori possibilità di carriera e varietà di sbocchi a questa categoria, e non solo nella università.

Sottolineiamo peraltro con soddisfazione l'approvazione (avvenuta in Commissione in sede legislativa) delle norme che interessano il personale non docente dell'università. Se questo disegno di legge sarà, come pensiamo, approvato, impegnamo il Governo e noi stessi a completare in tempi brevi la riforma universitaria. Crediamo infatti che, rimossi gli ostacoli più gravi riguardanti il personale docente, sia oggi più agevole affrontare gli altri problemi.

Nell'annunciare il nostro voto favorevole al disegno di legge n. 810-B, intendiamo soprattutto contribuire a creare un ambiente più sereno per tutti coloro che operano nell'università: docenti, non docenti, studenti, consapevoli che occorra in tutti i modi porre le premesse perché nei nostri atenei, sconvolti spesso da eventi tragici e percorsi da fermenti di profonda insoddisfazione (pienamente giustificati da pluriennali inadempienze dei governi e dei parlamenti che si sono succeduti), ritorni un'operosa fiducia che age-

voli l'inserimento dei giovani nel mondo dello studio, della ricerca e del lavoro.

**FIANDROTTI.** I deputati socialisti voteranno a favore del disegno di legge testè esaminato perché la riforma della docenza universitaria venga approvata, così come trasmessa dal Senato, anche alla Camera. Questo non perché siano venuti meno i motivi che ci avevano impedito di dare un giudizio completamente positivo in sede di voto alla Camera nel dicembre scorso; anzi, è indubbio che il disegno di legge ha subito degli arretramenti, anche consistenti nella discussione al Senato (su cui tornerò tra poco), seppure insieme a qualche miglioramento.

Il problema decisivo e politico, peraltro, in questo momento, è di verificare se finalmente, a quasi cinquanta anni dalla riforma Gentile, sia possibile per il Parlamento italiano formulare una legge organica di riforma, ancorché limitata fondamentalmente alla questione della docenza, rompendo, così, l'*impasse* nella quale l'università italiana viene mantenuta dai veti incrociati, dai disegni non dichiarati e dalle pesanti pressioni delle forti componenti universitarie.

Il varo di questa legge di riforma, dopo tanti aborti che hanno contrassegnato il disegno riformista, spinto dalla coscienza precisa della assoluta diversità dell'università di oggi da quella di ieri, in sé e nel contesto della società in cui vive, segna dunque il primo importante punto di valutazione politica. E poiché un rinvio ad un periodo successivo al congresso democristiano, e cioè ad una fase politica incerta e fragile, aprirebbe le porte ad un nuovo affossamento della riforma, il partito socialista italiano intende che nessuna ragione di dilazione possa trovare spazio. In ciò, d'altra parte, i deputati del gruppo del PSI continuano lo sforzo compiuto dai compagni senatori, impegnati a migliorare il disegno di legge, ma anche a farlo approvare in tempo utile, contro manovre e speranze dilatorie che hanno avuto anche clamorose manifestazioni, quali la decisione di sospensione e rinvio

alla Commissione bilancio, operata dal Presidente Fanfani.

Il disegno di legge che sta per essere approvato, tuttavia, contiene elementi fortemente positivi, anche per la riforma delle strutture e della ricerca, per i quali tutta l'iniziativa socialista — prima con il dibattito culturale, poi con la concreta azione legislativa — è stata assolutamente preminente e decisiva.

Si tratta di un provvedimento già organico e complesso, ma i socialisti si porranno tuttavia il problema di completarlo e migliorarlo con una successiva proposta di legge sulle strutture e con iniziative legate agli ordini del giorno che faremo porre in votazione alla Camera per dare un indirizzo alla futura attività legislativa delegata e per preparare il terreno ad altra normativa di correzione. Riteniamo tuttavia che la normativa preparerà il terreno per la riduzione delle tensioni, per la razionalizzazione dei ruoli e del lavoro e per una nuova valorizzazione dell'università italiana.

Ciò detto, non possiamo sottacere i limiti introdotti al Senato al principio tendenziale della unicità della funzione docente, con l'irrigidimento delle categorie e l'accrescimento ben maggiore dei poteri di direzione dei professori ordinari e straordinari, attraverso l'introduzione di distinzioni non facilmente comprensibili, per esempio in materia di pensionamento, tra professori ordinari e associati; con la modifica della composizione delle commissioni di concorso; eccetera. Né si può condividere la riduzione tentata — e contenuta in limiti tollerabili soltanto grazie all'iniziativa socialista — delle aspettative dei precari già in servizio al 31 ottobre 1979, e per i quali la Camera aveva operato una previsione più aderente alla situazione concreta.

Va invece salutata con favore la norma a favore dei tecnici laureati ed altre categorie, con riferimento ad una seria attività didattica svolta presso l'università e che costituisce l'esito positivo di una battaglia che in realtà solo i socialisti hanno svolto con convinzione e determinazione.

Restano da risolvere e rivedere questioni importanti, quali una determinazione dell'incentivazione al tempo pieno più aderente alle situazioni concrete (e concorrenziali) delle libere professioni; la legiferazione in materia di università non statali affinché non si accollino oneri ingiustificati allo Stato; la effettiva applicazione della cosiddetta « legge De Maria » del 23 dicembre 1978, n. 833; ed altri punti, ancora, nell'attesa della programmazione universitaria; della partecipazione di tutte le componenti, anche non docenti, alla vita dell'università; della innovazione dipartimentale e didattica, su cui si sono nuovamente manifestate delle resistenze.

Tuttavia, si può concludere questo faticoso e sempre precario capitolo della legislazione italiana, relativo ad uno dei nodi più spinosi da affrontare, osservando che si è fatto un passo avanti.

Dopo le tante calamità che il Governo Cossiga ci ha procurato, questa legge rappresenta un'isola legislativa. Ma ciò è dovuto al lavoro congiunto che le varie forze politiche hanno svolto ed all'opera di adattamento e di collaborazione che il ministro Valitutti, partito da ben altre premesse, ha saputo praticare. Anche questo sarebbe dovuto essere un segnale per le indicazioni più generali di cui il paese ha bisogno; ma è dubbio che il Governo, e la democrazia cristiana che soprattutto lo esprime, abbiano saputo coglierlo.

TEODORI. Signor Presidente, signor ministro e colleghi deputati, quello che stiamo per votare è il primo provvedimento riguardante l'università che arrivi al termine dell'iter legislativo, dopo che per più decenni sono naufragati tutti i tentativi di legiferare.

Devo rivendicare al mio gruppo politico, il gruppo radicale, il merito di avere — nel consenso o nel dissenso — contribuito a ricostruire e a far avanzare questa legge-delega contro tutti gli ostruzionismi della maggioranza che per quattro mesi hanno pervaso le aule parlamentari. Essa è il frutto di una lunga battaglia contro i corporativismi ed i massimalismi che so-

no riusciti a « sfondare » qui e là il testo, nella *navette* fra Camera e Senato.

Abbiamo partecipato alla formazione della legge perché ci siamo fondati, fin dall'inizio, su un presupposto: quello, cioè, che un intervento legislativo-quadro (come è questo, pur se limitato alle questioni della docenza) fosse comunque migliore dell'assenza legislativa. Tutto ciò, dal momento che l'incapacità delle maggioranze di legiferare in quest'ultimo decennio — l'ostruzionismo, appunto, della maggioranza — ha lasciato le forze in campo libere di esercitare il potere organizzato, fosse quello delle antiche e sempre vigorose baronie o quello di nuove aggregazioni sindacali, od ancora di qualche categoria o subcategoria ben organizzata, a spese di tutti gli elementi più deboli e disorganizzati.

Alla Camera ed al Senato abbiamo condotto le nostre battaglie su quelle che ritenevamo le questioni nodali della legge-delega, vincendone alcune e perdendone altre. Giunti, ormai, al termine di questa lunga vicenda, non si può negare che oggi si schierano da una parte coloro che — dichiarandosi favorevoli o contrari — vogliono consentire l'approvazione del disegno di legge e dall'altra coloro che la vogliono impedire. Noi siamo tra i primi, pur non potendo sottacere i nostri dissensi, sia sul complesso della legge, che sulle parti innovative introdotte dal Senato.

Dobbiamo, innanzi tutto, rammaricarci che non sia stato introdotto un aggravamento procedurale dell'*iter* per l'emanazione delle norme delegate, come abbiamo proposto alla Camera e al Senato. Era un aggravamento necessario, data la mancanza di criteri e di principi direttivi in alcune parti della legge. Vi sono addirittura delle materie come, per esempio, quella relativa alle università non statali, per la quale si affida al Governo una delega in bianco. Per quanto riguarda, poi, più precisamente le parti modificate dal Senato, occorre sottolineare la positività della valutazione della indennità per il tempo pieno, nella misura del quaranta per cento, mentre negativa è la restrizione della possibilità di direzione degli isti-

tuti ai soli ordinari, con la sottrazione di tale possibilità agli associati, facendo quindi dei passi indietro rispetto alla situazione attuale, che vede molti incaricati in posti di responsabilità negli istituti. Non ci convince neppure la precisazione introdotta dal Senato, relativa all'inoltro delle richieste per concorsi a cattedre per il tramite delle facoltà anziché direttamente, per i cosiddetti « novennialisti », cioè per quegli incaricati che hanno già svolto l'insegnamento per nove anni.

Nell'articolo 5 riguardante gli associati, ci sembra assai ridicola l'introduzione della prova didattica nei giudizi di idoneità per incaricati ed assistenti per il passaggio ad associato, in quanto tutte le categorie che possono accedere alla idoneità hanno ampia esperienza didattica, senza necessità di controprove che, semmai possono solo servire a camuffare eventuali carenze di titoli scientifici.

Ci pare del resto negativo anche il mutamento del sistema di nomina delle commissioni giudicanti, per le quali era stata prevista la pura estrazione, soprattutto in vista di un'esigenza funzionale: giacché è ben noto che ogni sistema di composizione delle commissioni ha i suoi lati positivi e negativi. Del pari sembra ridondante e inutile complicazione l'introduzione della « conferma » per l'associato, sembrando comunque più opportuno l'esercizio di tale verifica al termine della carriera universitaria, cioè per l'ordinario.

Come i radicali hanno già dichiarato al Senato, è assai grave l'immissione nello ambito dell'articolo 5 della norma che consente ai tecnici laureati, agli astronomi ed ai curatori degli orti botanici di passare, previo giudizio, a professore associato, in quanto si crea una sperequazione tra coloro che oggi possono avvalersi di tale facoltà, e chi domani non ne godrà e potrà rivendicarlo. Tutti i gruppi si sono coalizzati al Senato sulla base di tale piattaforma corporativa — ad eccezione dei radicali — ciò che crea un grave e pericoloso precedente. Sempre nell'articolo 5 permane con un'insistenza pervicace quel famigerato « particolari norme possono essere emanate per le università non statali », che

già alla Camera vide fronteggiarsi due schieramenti. Dobbiamo ancora ripetere come tale indicazione apra una voragine ed una discrezionalità che da sole servono a inficiare l'intero progetto di legge, sia sul piano delle conseguenze pratiche che su quello delle impostazioni teoriche.

Passando, poi, ad esaminare i mutamenti apportati all'articolo 7, riguardante i ricercatori, dobbiamo svolgere alcune considerazioni. Questo articolo nasceva già come un compromesso, invero poco onorevole, tra due impostazioni: quella nostra, tesa a dare all'intera fascia una sua autonomia e alla figura del ricercatore confermato identità e dignità di statuto e di carriera; e l'altra, tendente esclusivamente a risolvere la questione dei precari creando un ruolo chiuso, e quindi in definitiva un ghetto, privo di riscontro nell'ambito del complessivo sistema della docenza. Le modifiche apportate dal Senato non hanno inciso sull'ultimo comma dell'articolo, il comma-chiave, che fa dell'intera fascia una fascia precaria, rimettendo in discussione l'assetto e lo statuto dell'intera categoria dei ricercatori, decorso il periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della legge. Su questo punto, per la verità, c'è stato, nell'altro ramo del Parlamento, uno scontro che purtroppo non ha dato esito positivo. Si deve quindi sottolineare che tale norma inficia, in termini di visione complessiva, la stessa configurazione della terza fascia non conferendo certezza di prospettive, come invece è nello spirito cosiddetto programmatico dell'intero provvedimento.

Ed è anche grave, sia sul piano puramente giuridico che su quello della disparità di trattamento, l'aggancio dei ricercatori allo statuto degli impiegati civili dello Stato, che di fatto pone la categoria in posizione ambigua, quasi sottraendola alla disciplina universitaria. Non si capisce bene perché tale richiamo riguardi soltanto i ricercatori e non l'intero personale docente.

Non è invece passata, per l'atteggiamento fermo dell'intera sinistra, la norma che voleva introdurre, anche in questo articolo, la possibilità di emanare disposizioni particolari per le università

non statali. Di ciò non possiamo che compiacerci, anche per il positivo comportamento dei comunisti che invece, astenendosi nella relativa votazione riguardante l'articolo 5, avevano consentito l'inserimento in quella sede di tale pericolosa norma. Per quanto infine riguarda la modifica delle disposizioni concernenti le commissioni giudicatrici, il mutamento di rapporto a favore dei commissari esterni (due), nei confronti di quelli interni (uno), se da una parte dà maggiori garanzie quanto alla possibilità di non soggiacere alle combinazioni locali e particolari, può forse costituire una complicazione funzionale per quanto attiene alla formazione delle commissioni stesse.

Molte altre modifiche meriterebbero di essere valutate analiticamente, ma in questa sede a nulla ormai varrebbe un tale esame. Ci si trova infatti di fronte alla scelta di far passare o meno questa legge. La nostra scelta, pur nel giudizio complessivo ai fini del quale gli elementi negativi prevalgono su quelli positivi, è di consentire comunque che il provvedimento sia approvato, e ciò per tre ordini di motivi. In primo luogo occorre dire che si tratta di una legge che restituisce certezza di aspettative, e quindi possibilità di governo delle stesse, sottraendo il settore universitario alla giungla dei più forti, dei più organizzati e dei più corporativi. Trovarsi di fronte ad un sistema, sia pure assai imperfetto, di organiche carriere universitarie, con la prevista apertura nel tempo a nuove immissioni, costituisce garanzia, per i meno protetti e i meno favoriti da posizioni di potere. In secondo luogo non c'è dubbio che sono state battute molte di quelle spinte corporative che per anni hanno impedito che si legiferasse, saldandosi al malgoverno, alla paralisi ed all'imprevidenza dei governi che di volta in volta si sono susseguiti, dall'inizio degli anni sessanta in poi. In terzo luogo, il risultato della situazione ora descritta, cioè l'ostruzionismo della maggioranza, la volontà di non affrontare legislativamente questo come gli altri grandi problemi del paese, una volta tanto non l'ha spuntata.

Il provvedimento, certamente, presenta molte ombre, accanto agli aspetti positivi richiamati. Una delega in alcune parti non precisata, una fascia precaria assai ambigua nella sua configurazione, l'incognita delle norme riguardanti le università non statali, la differenza di stato giuridico tra ricercatori e docenti, alcuni inquinamenti corporativi, come quelli riguardanti i tecnici laureati, sono elementi che inducono noi radicali ad esprimere voto contrario, dopo aver partecipato attivamente al processo di formazione della legge, in tutte le sedi.

Signor ministro, colleghi deputati, chi pensasse che attraverso il riordinamento della docenza si siano risolti i problemi universitari si illuderebbe. Il compito di una profonda trasformazione di uno degli istituti cruciali, quello universitario, in un paese che vuol essere all'altezza dei tempi, comincia ora, dopo aver superato quello che è sempre stato lo scoglio sul quale si sono arenati, per decenni, tutti i tentativi di intervento. I prossimi impegni riguarderanno anzitutto la formulazio-

ne delle leggi delegate, e successivamente gli interventi relativi alle strutture, senza i quali la « sistemazione » dei docenti sarebbe davvero « un passero che non fa primavera ». Ma per tutto ciò occorrerebbero una forza politica e soprattutto una chiarezza di motivi ideali che mi pare siano estranei all'attuale maggioranza ed alle possibili future maggioranze parlamentari. Questo è il punto. Occorre mettere in moto, quindi, un processo che riguarda le forze più sane oggi presenti nell'università, che pure esistono a tutti i livelli dell'ordinamento, dai docenti agli studenti. Soltanto dall'interno di un simile corpo sociale può venire lo spunto decisivo per superare le dispute del « Palazzo », che hanno dato in questi decenni di regime democristiano abbondanti prove della loro natura. A quelle forze noi guardiamo, ad esse cercheremo di dar voce nella nostra attività di legislatori che, da radicali, abbiamo esercitato su questa legge universitaria e continueremo ad esercitare nell'interesse generale del paese, contro tutti i particolarismi ed i parrocchialismi.

DICHIARAZIONI DI VOTO SUL COMPLESSO DEL DISEGNO  
DI LEGGE N. 810-B, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER  
IL RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA,  
DELLE QUALI LA PRESIDENZA HA AUTORIZZATO LA  
CONSEGNA AI FUNZIONARI STENOGRAFI

PAGINA BIANCA

GUI. Signor Presidente, abbiamo già espresso in occasione del precedente esame il voto favorevole della democrazia cristiana all'approvazione di questo disegno di legge. Non ho molto da aggiungere in questa mia dichiarazione di voto perché gli emendamenti introdotti dal Senato, anche se in qualche punto ci lasciano perplessi, non sono tali da modificare il nostro atteggiamento. Avevamo qualche riserva sul testo della Camera, per esempio sul numero dei professori; qualche altra è venuta meno, mentre altre se ne sono aggiunte. Ma tutto ciò non ci impedisce di esprimere il nostro consenso complessivo. Certamente la chiusura della fase incresciosa della questione del precariato, aperta dal 1969 in poi, conserva la sua importanza. Riteniamo che sia interesse generale dell'università italiana chiudere presto questo capitolo ed aprire auspicabilmente una pagina nuova e permanente verso l'avvenire della didattica e della ricerca superiore.

Non si può contestare che tutto ciò sia utile. C'è solo da sperare che questa liquidazione del passato possa realizzarsi effettivamente con l'assolvimento tempestivo delle molte complesse procedure previste. Affidiamo questa nostra preoccupazione alla sollecitudine dell'onorevole ministro e al senso di responsabilità del Parlamento italiano. Garantire la stabilità e la continuità governativa significa anche servire gli interessi del paese e della cultura italiana in questo settore importantissimo.

La democrazia cristiana farà, sotto questo aspetto, tutto il suo dovere: anche i cosiddetti precari possono fare affidamento, per la parte che ci compete, sul nostro impegno. Una crisi di Governo al buio e prematura andrebbe nella direzione

contraria a questo impegno: non saremo noi certamente a provocarla.

Ma va anche detto che in questa legge ha finito per diventare prevalente, e più significativo diventa l'aspetto della conclusione degli sforzi da tanto tempo intrapresi per la riforma degli ordinamenti dell'università italiana, e che sono iniziati nel 1963 con la non dimenticata relazione Ermini e con il disegno di legge, che, nel 1965 ebbi l'onore di presentare, come ministro, alla Camera. Personalmente sono lieto di vedere accolte, nel disegno di legge di delega, tante proposte di riforme strutturali contenute già nell'allora tanto combattuta ed oggi tanto rimpianta legge n. 2314.

In fondo non c'è nulla di nuovo e nulla è stato aggiunto rispetto a quelle proposte. Facendo ammenda implicita di tanta demagogia, allora così diffusa e caldeggiata, oggi quasi tutte le parti politiche, approvando questo disegno di legge, ritornano sui loro passi e danno ragione alla nostra iniziativa di allora.

La democrazia cristiana ne prende atto con piacere anche se si rammarica del tempo perduto. Si risolve così anche questa lunga questione e si può finalmente guardare all'avvenire. La delega lascia qualche dose di equivoco e di incertezza. A lei, signor ministro, spetta superarla con norme certe, ben strutturate e feconde. Le assicuro che siamo sinceri nell'augurio.

L'università italiana, i docenti, i precari e non, accolgano, a loro volta, questa legge con grande senso di responsabilità. La usino con scrupolo, per servire meglio la gioventù studentesca italiana e la grande tradizione culturale del nostro paese. Dopo tante incertezze, tanta confusione e tanta precarietà è venuto il tem-

po della certezza, della serietà e del servizio responsabile.

Auguriamo infine all'università italiana che queste nostre generose speranze non siano illusioni ma divengano certezze.

GIUDICE. Già in sede di primo esame del provvedimento ho espresso il mio consenso ad una legge che, pur non essendo esente da contraddizioni, presenta alcuni importanti e positivi punti cardine, che non sono stati rimossi dal riesame da parte del Senato. Tali punti cardine sono rappresentati dalla riapertura dell'università ai giovani, attraverso una pur modesta ma non inefficace quota di concorsi annuali a tutti i livelli; il che consente anche la messa in moto del meccanismo del corpo docente, sanando finalmente l'annosa questione del posto di lavoro e dell'inserimento nell'università degli attuali precari.

Altri punti cardine sono rappresentati dall'avvio della sperimentazione dipartimentale, dallo snellimento di certe procedure amministrative, dal cospicuo aumento dei fondi per la ricerca, che finalmente restituisce all'università il suo ruolo primario di sede della ricerca scientifica, dalla regolamentazione delle incompatibilità e dal tempo pieno, per altro incentivato.

Non mi soffermo sui difetti — certo presenti ed inevitabili — di un provvedimento che giunge dopo decenni di accese discussioni, perché questi a mio avviso vengano superati dall'importantissimo fatto che questa legge riapre un dialogo fra Parlamento ed università, dialogo che si era chiuso per la sfiducia che il corpo docente nutriva nei confronti del primo, ritenuto ormai incapace di incidere sui problemi dell'università, a causa delle ripetute e purtroppo sempre negative esperienze legislative, mai giunte in porto in tanti anni. Tali esperienze, pur proponendosi, senza mai realizzarla, una riforma universitaria, hanno creato insieme incertezza e sfiducia in una istituzione dello Stato, che invece è tanto importante per la vita democratica del paese.

Per tutti questi motivi voterò a favore del disegno di legge in esame.

STERPA. Questa legge è un fatto storico. Sono infatti circa 50 anni che non si approva un provvedimento organico per l'università italiana; se non erro, l'ultimo risale al 1933. Ecco perché l'avvenimento, e l'importanza della legge al centro dell'avvenimento, meriterebbero un intervento analitico e quindi ben più articolato che una breve dichiarazione di voto quale l'ora tarda impone di fare. D'altra parte è anche vero che su questa legge, che ci torna dal Senato con delle modifiche (non tutte apprezzabili in verità), abbiamo avuto già modo di esprimerci sia in sede di Commissione che in questa aula, quando la esaminammo e la discutemmo in prima battuta. Dunque, questo nostro intervento ha valore soltanto di testimonianza da lasciare agli atti.

Dissi già nel primo dibattito in questa aula che questa legge era stata in qualche modo stravolta da emendamenti contro cui invano si era battuto il rigore del ministro. Aggiungo ora che taluni emendamenti apportati dal Senato vanno considerati sicuramente peggiorativi: la Camera alta — sia permesso di dirlo con tutto il rispetto per i colleghi di Palazzo Madama — non ha certo dato una dimostrazione di saggezza.

Ma, a parte queste osservazioni che ritengo doverose, va detto anche che questa legge, pur con taluni difetti, costituisce un provvedimento che ha il pregio di affrontare in modo organico il problema centrale, il vero nodo della grande questione dell'università italiana. Con esso si esce finalmente da quella terra di nessuno in cui per tanti anni è stata costretta la nostra università. Ecco perché, come dicevo, oggi noi sigliamo un patto storico. E per questo alcuni di noi superano molte perplessità, che pure questa legge solleva, nella speranza anche che alcune norme possano essere riviste e corrette in sede di decreti delegati.

L'importanza di questa legge sta anche nel fatto che essa ha un significato

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

politico: l'uscita dal limbo dell'incertezza della classe politica e del governo, che finalmente riescono a dare una risposta alle attese del mondo universitario.

Per concludere desidero sottolineare l'impegno di un ministro che nello studio e nella discussione di questa legge ha messo l'esperienza di una vita dedicata alla scuola e tutta la propria passione di studioso. Questa legge dal ministro Valitutti - gliene danno testimonianza tutti i

membri della Commissione istruzione - è stata sofferta intensamente. Ed è giusto dargli atto del successo ottenuto con l'approvazione definitiva di un provvedimento che, anche se modificato e, ripeto, non sempre in senso positivo, porta il sigillo della sua passione per la scuola e per la cultura. Alla stima che gli porto, alla fiducia nell'uomo di cultura, è dovuto soprattutto il mio voto favorevole a questo provvedimento.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

*RISOLUZIONE IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE  
E MOZIONE ANNUNZiate*

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La IX Commissione,

dopo aver ascoltato e valutato i risultati della visita che una delegazione della Commissione ha svolto in Friuli il 9, 10, 11 gennaio 1980 per verificare lo stato di attuazione della legge nazionale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate (n. 546 del 1977);

rilevato il generale giudizio positivo espresso dalle rappresentanze politiche ed amministrative della regione autonoma, delle comunità montane e collinari, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, delle varie categorie economiche e professionali, sui contenuti e sullo spirito della legge n. 546 del 1977 quale espressione della solidarietà nazionale al Friuli non soltanto in rapporto agli eventi sismici del 1976, ma anche per risolvere le esigenze di sviluppo economico, culturale nonché per la attuazione di importanti infrastrutture ferroviarie e viarie che serviranno a valorizzare la funzione di « cerniera » del Friuli-Venezia Giulia tra l'Italia e il centro e l'est di Europa;

preso atto che con il pieno e solido impegno degli amministratori regionali e locali è stata assicurata nelle zone terremotate la ripresa produttiva ed occupazionale; che l'opera di ricostruzione delle abitazioni e dei servizi è avviata e che per una sua rapida prosecuzione, cui deve anche accompagnarsi lo sviluppo economico e sociale programmato, sono presenti all'attenzione ed all'esame le opportune soluzioni che la regione, le comunità locali, le forze politiche e sociali del Friuli-Venezia Giulia sapranno certamente individuare nel quadro degli indirizzi e

dei poteri ad essi assegnati dalla fiducia e dalla volontà del Parlamento, così come previsto dalla legge n. 546 del 1977;

confermando alle popolazioni friulane l'impegno del Parlamento ad assicurare anche con nuovi eventuali provvedimenti legislativi il pieno conseguimento degli obiettivi di ricostruzione e di rinascita delle zone terremotate del Friuli;

per quanto attiene ai compiti affidati dalla legge n. 546 del 1977 all'Amministrazione statale centrale e periferica,

impegna il Governo

1) ad assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia la continuità del regolare flusso dei finanziamenti stanziati;

2) ad assicurare il rapido avvio, in coordinamento con gli interventi regionali previsti, delle opere di sistemazione idrogeologiche, così come stabilito dall'articolo 10 della legge n. 546;

3) a superare le disfunzioni emerse da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali e quindi i conseguenti ritardi della Sovrintendenza alle belle arti del Friuli-Venezia Giulia sulla linea indicata dal disposto degli articoli 14, 15, 16, 17 della legge n. 546, assicurando anche in questo settore una efficace intesa ed il necessario coordinamento con la regione e gli enti locali interessati, e così da parte del Ministero dell'interno per quanto attiene l'organizzazione del servizio civile di cui all'articolo 23 della predetta legge n. 546 e del Ministero del lavoro in ordine al funzionamento dei servizi di collocamento ed ispettivi nelle zone terremotate;

4) ad imprimere una netta accelerazione nell'attuazione delle opere necessarie per il previsto raddoppio della ferrovia « Pontebbana » e per il completamento dell'autostrada di valore internazionale Udine-Tarvisio.

(7-00047) « BOTTA, ROCELLI, FORNASARI, ERMELLI CUPELLI, CASTOLDI, FACCHINI, CIUFFINI, ADAMO, EBNER ».

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**ACCAME.** — *Al Ministro della difesa.*  
— Per conoscere — in relazione alla morte del giovane Marco Pagliuzzi operante nella vigilanza aeroportuale di Viterbo, avvenuta in seguito ad una iniezione contro l'asma — quali responsabilità sono state individuate e quali provvedimenti si intendono prendere, tenendo anche conto che questa « morte di soldato » è un ennesimo caso di una tragica serie di consimili disgrazie.  
(5-00771)

**PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, CHIOVINI CECILIA, DA PRATO, GUALANDI E CONTE ANTONIO.** — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che un doloroso recente fatto di cronaca, che ha avuto per protagonista un ebreo russo temporaneamente ospitato in Italia, ripropone con ancora maggiore urgenza la necessità di risolvere, e positivamente, i numerosi diversi problemi che si pongono per la presenza di un elevato numero di cittadini sovietici in alcune località del Lazio —:

quali elementi sono stati raccolti sul cittadino della cui morte per suicidio i giornali hanno riferito;

quanti sono attualmente gli ebrei russi ospitati in Italia, in quali località e a quale titolo;

in base a quali accordi o convenzioni internazionali sono accolti e quali diritti e doveri questi accordi o convenzioni prevedono per il nostro paese;

di quali forme di assistenza codesti cittadini possono valersi;

quali organizzazioni italiane e straniere si occupano di loro;

quanto dura mediamente il soggiorno in Italia di ciascuno di loro e se vi

sono casi (ed eventualmente in che misura e per quali motivi) di lunga o lunghissima permanenza in Italia;

di quali mezzi economici possono disporre e da chi forniti;

se svolgono attività lavorative (legali e non);

dove vengono alloggiati, con quali criteri vengono scelte le località della loro permanenza transitoria, e se ne è fissato un numero massimo per ciascun comune ospitante;

quali rapporti sono stati instaurati tra i Ministeri competenti e le amministrazioni locali nel cui territorio soggiornano al fine di provvedere alle loro necessità e per prevenire o superare tensioni e difficoltà con le comunità ospitanti;

quali iniziative sono state prese e quali si intendono prendere per facilitarne il trasferimento nel paese in cui gli interessati chiedono di stabilirsi. (5-00772)

**TAGLIABUE E LODOLINI FRANCESCA.**  
— *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

nel prossimo mese di settembre si avrà l'apertura del traforo autostradale del San Gottardo e che parallelamente le autorità elvetiche del Canton Ticino stanno operando per attivare un sistema di interscambio a Stabio nel Canton Ticino;

che la regione Lombardia con il piano trasporti e la seconda fase di ristrutturazione delle FNM ha in programma la progettazione del quadrilatero di scorrimento merci con collegamento alle ferrovie dello Stato;

che si sono già avuti incontri tra rappresentanti della regione Lombardia e autorità del Canton Ticino perché nell'ambito della prossima apertura del traforo del San Gottardo si ricerchino modi e forme di raccordo per un sistema di scorrimento delle merci sia sull'asse delle FNM che delle ferrovie dello Stato onde evitare carichi autostradali eccessivi a seguito dell'intenso traffico di merci provenienti da Basilea e da oltr'Alpe;

considerato che allo scopo potrebbe utilmente essere ripristinato il tronco fer-

roviario della Valmorea delle FNM realizzato nel lontano 1920 e che dipartendo dalla suddetta località collegava Castellanza a Cairate, Valmorea a Stabio per arrivare a Mendrisio -

se il Ministro dei trasporti, data l'utilità del ripristino della linea ferroviaria di Valmorea, non intende concertare con la regione Lombardia e le autorità elvetiche il piano complessivo, operativo e finanziario che l'opera stessa richiede, sostenendola anche con un finanziamento statale straordinario, collocandosi detto intervento nel quadro di un funzionale trasporto su ferro delle merci e integrato tra FNM e ferrovie dello Stato. (5-00773)

DE GREGORIO E BIANCHI BERETTA ROMANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che proposte di legge già presentate in Parlamento ed il recente accordo sindacale presuppongono che il Parlamento stesso sia in possesso di completi dati conoscitivi - quanti candidati agli ultimi concorsi nelle scuole materne, elementari e medie inferiori e superiori, per tutte le classi di concorso, hanno superato le prove senza rientrare nelle graduatorie dei vincitori; quanti di essi hanno conseguito una votazione superiore a 6,50/10; quanti una votazione superiore a 7/10. (5-00774)

VISCARDI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

le motivazioni che hanno portato alla definizione dell'accordo FINMECCANICA-FIAT che ha determinato l'assegnazione dei ruoli di capo-commessa nel settore dell'elettromeccanica nucleare e nel settore della costruzione e della revisione motori aeronautici rispettivamente al raggruppamento ANSALDO ed alla FIAT;

gli effetti che l'accordo in questione avrà nei programmi e nei ruoli delle singole unità produttive meridionali dell'ANSALDO e dell'ALFA ROMEO;

come saranno salvaguardate le notevoli capacità progettuali e produttive esistenti all'ALFA ROMEO di Pomigliano d'Arco che negli ultimi anni hanno conseguito importanti e prestigiosi risultati anche in campo internazionale;

come le occasioni di sviluppo offerte dal settore aeronautico si salderanno con la rivendicazione avanzata da tempo dalle forze politiche, dalle organizzazioni sindacali e dalle istituzioni locali per la realizzazione di un polo aeronautico nel mezzogiorno capace di valorizzare le qualificate preesistenze scientifiche e produttive della Campania;

se non si ritiene, per tale accordo, di dover riferire con la massima urgenza al Parlamento le valutazioni che ne hanno consigliato l'autorizzazione e conseguentemente offrire un quadro di certezze operative capaci di corrispondere tempestivamente alle legittime e preoccupate iniziative anche di lotta messe in atto dai lavoratori di Pomigliano d'Arco e dalle loro organizzazioni sindacali;

il ruolo che il Governo intende svolgere per ricondurre le scelte degli enti e delle finanziarie pubbliche alla primaria esigenza di sviluppo del Mezzogiorno, bloccando drasticamente ogni decisione rivolta a rafforzare le preesistenze industriali collocate nelle altre aree del paese.

(5-00775)

DULBECCO, ESPOSTO, AMICI E VAGLI MAURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che partite di garofani prodotti nel nostro paese - soprattutto nella riviera ligure - e destinate ai mercati della Repubblica federale tedesca siano respinti alla frontiera perché ritenute infestate dalla *tortrix pronubana* e dalla *epichoristodes acerbella*.

Dall'ottobre del 1979 alla fine di gennaio 1980 sono stati rifiutati garofani per un valore che supera i 100 milioni di lire con danni evidenti per produttori ed esportatori.

Come da tempo è denunciato dalle organizzazioni di categoria e sottolineato da organi di stampa, le autorità tedesche adducono, per bloccare l'esportazione italiana di fiori, ragioni fito-sanitarie ogni qualvolta devono tutelare la produzione nazionale o ritengono più conveniente l'acquisto di fiori dai paesi extra-europei.

(5-00776)

**CARPINO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se è a conoscenza dei gravi episodi che si sono verificati a Pomigliano d'Arco e che sono culminati con la occupazione da parte di disoccupati dell'ufficio di collocamento e con la distruzione delle liste della legge n. 285 ivi affisse;

se inoltre è a conoscenza del comunicato diffuso dal comitato dei disoccupati nel quale si afferma tra l'altro « che il mercato del lavoro a Pomigliano dopo il ritiro della commissione sindacale di controllo è diventato la fortezza di tutti i vecchi intrallazzatori della zona »; che inoltre, come è stato anche riportato dalla stampa di Napoli, gli stessi disoccupati affermano che una fortissima percentuale di iscritti alle liste ordinarie proviene da tutte le province della regione e in molti casi perfino dal Lazio, dal Molise e dalla Basilicata;

e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per accertare la veridicità o meno delle affermazioni contenute nel comunicato per riportare serenità tra tutti i disoccupati della zona. (5-00777)

**PARLATO.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

se risponda esattamente a verità la notizia riportata dal *Corriere della Sera* del 6 febbraio 1980 che riferisce: « L'Alitalia ha negoziato tre finanziamenti per un totale di 720 milioni di dollari (560 miliardi di lire), per l'acquisto di 23 nuovi aerei da immettere in flotta dal 1980 al 1982. Lo rende noto un comunicato della compagnia. In particolare sono 9 *Jumbo Boeing 747*, di cui uno in opzione da im-

piegare sulle rotte intercontinentali, 6 *Boeing 727* per il medio raggio e 8 *Airbus A/300, B/4* per le linee di Europa e del Medio Oriente »;

i motivi per i quali il cambio applicato ai 720 milioni di dollari per giungere ai 560 miliardi di lire conteggiati, sia di lire 777 soltanto, pari ad una differenza cambio rispetto alla quotazione ufficiale UIC del 6 febbraio 1980 di ben 22 miliardi e 300 milioni;

se tale differenza rappresenti un cospicuo e grazioso regalo alla nostra compagnia di bandiera o se piuttosto non ci si trovi dinanzi ad una delle tante misteriose operazioni Alitalia che si risolvono in un danno permanente per gli azionisti e per gli interessi nazionali: infatti, ove dovesse escludersi la prima ipotesi, l'Alitalia dovrà iscrivere il debito a bilancio con il cambio su accennato ma poi dovrà fin dal primo anno e sino alla estinzione del debito, portare al passivo del proprio conto « profitti e perdite », alla voce « perdite differenze su cambio », cospicue somme ad ulteriore suo debito sulle annualità di ammortamento. (5-00778)

**MICELI.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — in relazione al pessimo stato in cui tuttora si trovano le infrastrutture delle caserme dei carabinieri dislocate nelle zone terremotate del Friuli e del Tarvisiano — quali provvedimenti intenda promuovere affinché il problema, che incide sulle condizioni di vita del personale e sull'efficienza dei reparti, venga sollecitamente risolto.

L'interrogante fa rilevare che specialmente le seguenti caserme necessitano di urgente ripristino: Pontebba, Maiano, Cave del Predil, Osoppo, Pradielis, Paluzza, Chiusaforte, Clodig, Tolmezzo, Cividale, Savogna. (5-00779)

**FORTE E CACCIA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alla richiesta del comune di Gallarate di essere riconosciuto quale Centro di notevole attività industriale — gli indirizzi del

Ministero dell'interno in ordine alla tematica della riorganizzazione dei servizi comunali che ciò comporta, con modesti scatti retributivi di personale che — in effetti — svolge le sue funzioni in un importante centro industriale.

Gli interroganti chiedono che il Ministero si esprima sugli indirizzi di produttività della spesa comunale, in relazione a quanto sopra e, in genere, alle politiche retributive per i quadri dirigenti degli enti locali, nella parte industrializzata dell'Italia. (5-00780)

TREBBI ALOARDI IVANNE, ALBORGHETTI E CASTOLDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere —

premessi che nell'anno 1976, l'allora ministro dei lavori pubblici aveva disposto l'aggiornamento, da parte dell'ANAS,

del progetto di completamento dei lavori stradali della strada statale n. 394 nel tratto Maccagno-Luino;

premessi inoltre che tale progetto era stato originariamente redatto nel 1972 dal compartimento ANAS di Milano per l'importo di lire 1 miliardo 105 milioni e che inoltre era stata prevista la spesa di lire 88 milioni e 480 mila per l'illuminazione delle gallerie;

premessi infine che, a tutt'oggi, non ostante l'intensità e la pericolosità del tratto Maccagno-Luino, interessato dal traffico internazionale, le opere progettate e da tempo promesse alle comunità locali non sono state neppure iniziate —

quali interventi urgenti si intendano assumere per l'effettivo finanziamento delle opere progettate e per la loro pronta realizzazione. (5-00781)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

ANDÒ. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza dei sistemi di reclutamento del personale usati dall'esattoria comunale di Catania gestita dalla SARID.

La SARID infatti continua ad assumere con contratti a termine, reiterati negli anni, creando per tal via una massa di lavoratori esattoriali precari, che stanno iscritti per anni nell'apposito albo dell'Intendenza di finanza, nell'attesa dell'assunzione definitiva.

La SARID continua imperterrita, nonostante le condanne subite dal giudice del lavoro di Catania, a seguire tale politica di reclutamento, che risponde solo alle peggiori esigenze clientelari, ingannando le legittime aspettative dei lavoratori precari che avrebbero diritto all'assunzione definitiva in base all'anzianità di servizio.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere con riferimento alla SARID, che anche nel settore delle assunzioni dimostra ancora una volta di ritenersi al di sopra della legge. (4-02545)

SCOZIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso:

che, in attuazione del piano di automazione del settore « banco posta », è prevista la soppressione del servizio di conti correnti postali con sede in Salerno;

che la predetta sede ha gestito per il passato circa 27.000 correntisti che, nel volgere di tre anni, e cioè proprio da quando fu programmata la soppressione dell'ufficio, si sono ridotti a soli 15.000, ritenendo l'utente più agevole rivolgersi ai locali istituti di credito;

che il dirottamento del servizio al centro raccolta di Napoli implica una se-

rie di disguidi e di ritardi, in quanto ogni anno, nei mesi di scadenza, si sono sempre verificati accumuli di giacenza di bollettini nei centri di Napoli, Milano, Torino e Roma; nel mese di gennaio 1980 i bollettini automatizzati accettati nella provincia di Salerno sono stati dirottati all'ufficio conti correnti di Palermo per disposizione ministeriale, onde ovviare all'ingolfamento del centro raccolta di Napoli;

che è vivissimo il disappunto della popolazione di Salerno e provincia da anni abituata alla funzionalità precisa e sollecita del sopprimendo ufficio —

se il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia a conoscenza delle gravi circostanze di cui innanzi e non ritenga, conseguenzialmente, di revocare il provvedimento di soppressione della sede di Salerno del servizio conti correnti postali. (4-02546)

TOMBESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione nella quale sono venute a trovarsi le « Case serene » dell'ex Opera Nazionale Pensionati d'Italia (ONPI) di Trieste e Pordenone a seguito della soppressione del predetto ente e del mancato perfezionamento della convenzione per il trasferimento delle istituzioni alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sul fatto che in questa situazione, a partire dal mese di ottobre, verranno soppressi i pagamenti per le prestazioni fatte, quindi sarà sospesa non solo la fornitura del combustibile per il riscaldamento dei pensionati che ospitano vecchi ed anziani, ma anche quella dei generi di prima necessità per la sopravvivenza degli ospiti.

L'interrogante chiede quindi se non si ritenga opportuno disporre immediatamente e con assoluta urgenza l'assegnazione di adeguati strumenti finanziari, che assicurino, in attesa del perfezionamento delle convenzioni per il trasferimento dei beni dell'ONPI alla regione, il funzionamento dei predetti pensionati. (4-02547)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

ZANONE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere per quali motivi non sia stato attuato quanto disposto dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 relativo al trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di beni culturali.

L'interrogante chiede altresì di sapere perché, dato l'immenso patrimonio culturale di cui è ricca l'Italia, non si offrano maggiori opportunità per conoscerlo rivedendo in primo luogo il limitato orario di apertura dei musei, particolarmente per i mesi estivi nei quali affluiscono nel nostro paese molti turisti; e se, ai fini dell'impiego di maggiori mezzi finanziari in questo mai troppo apprezzato settore, non sia il caso anche di rivalutare il prezzo del biglietto per accedere ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi.

(4-02548)

SILVESTRI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le motivazioni alla base del rilevante aumento recentemente apportato al prezzo del gas metano da autotrazione.

In particolare, per sapere se il Governo non ritenga di trovarsi in contraddizione quando invita i cittadini al risparmio energetico, e segnatamente dei prodotti derivati dal petrolio, e nel contempo rende quasi impossibile l'approvvigionamento alternativo, oltre tutto nei confronti di un prodotto non inquinante e comunque largamente reperibile sul piano nazionale.

(4-02549)

AMARANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — premesso che nel luglio 1979 presso la prefettura di Salerno fu stipulato un accordo tra i rappresentanti dell'ENI, delle Manifatture Cotoniere Meridionali e dei sindacati per la salvaguardia e lo sviluppo, anche attraverso la creazione di aziende alternative, dei livelli occupazionali nel suddetto complesso Manifatture Cotoniere Meridionali — lo stato di attuazione dei singoli punti previsti nel suddetto accordo;

per conoscere, in particolare, la denominazione, l'ubicazione, l'indirizzo produttivo, il grado di partecipazione azionaria pubblica dei nuovi insediamenti industriali previsti nel citato accordo del luglio 1979 nonché l'occupazione prevista in ciascuna azienda ed i tempi di realizzazione dei livelli occupazionali medesimi;

per conoscere, inoltre, i livelli occupazionali attualmente esistenti nei singoli stabilimenti delle Manifatture Cotoniere Meridionali ubicati nei comuni di Angri, Nocera Inferiore e Salerno. (4-02550)

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che il progetto per la costruzione della centrale ortofrutticola di Nocera Inferiore-Pagani fu approvato dalla Cassa per il mezzogiorno il 4 aprile 1974 e che la concessione per l'esecuzione dell'opera fu affidata al Consorzio di bonifica dell'agro sarnese-nocerino —:

1) la spesa inizialmente prevista per la realizzazione dell'opera e quella effettivamente attuata;

2) la data di appalto dei lavori, la data prevista per il loro completamento, nonché la data del collaudo e della consegna dell'opera alla regione Campania ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 maggio 1976, n. 183;

3) i motivi dei ritardi nell'esecuzione dei lavori e nel loro collaudo e se vi sono stati interventi di controllo disposti dal Ministero;

4) i motivi che tuttora impediscono l'apertura di una struttura così importante per lo sviluppo economico dell'agro nocerino-sarnese e della provincia di Salerno. (4-02551)

AMARANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato di realizzazione del centro ortofrutticolo di San Nicola Varco in Eboli

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

il cui progetto fu approvato con decreto ministeriale 17 settembre 1975 ed i cui lavori dovevano essere ultimati entro il 1978;

per conoscere, in particolare:

1) i motivi dei notevoli ritardi finora accumulati nella realizzazione della opera;

2) l'entità delle somme erogate per lavori appaltati e per lavori eseguiti;

3) il tempo ancora occorrente per il completamento dei lavori e la data di effettiva entrata in funzione del centro;

4) se le somme occorrenti per la realizzazione dell'opera, prima previste in lire 2.700.000.000 e successivamente in lire 3.418.513.000, risultano ancora sufficienti ovvero occorrono altri finanziamenti ed in quale misura. (4-02552)

URSO SALVATORE, ZAMBON, ANDREONI, ZANIBONI, ZARRO, MARABINI, ASTONE, MORA, PICCOLI MARIA SANTA, SILVESTRI, PELLIZZARI, CAMPAGNOLI, ZUECH, LATTANZIO, BRUNI, MENEGHETTI, RUBINO, MICHELI, SINESIO, FOTI, RUSSO GIUSEPPE, ZURLO, BAMBI, TANTALO, PUCCI, CRISTOFORI, LOMBARDO, FERRARI SILVESTRO, CARLOTTO, CONTU E CASTELLUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali sarebbero gli impedimenti che si frappongono alla conclusione dell'accordo interprofessionale relativo alla campagna del pomodoro 1980.

È a conoscenza degli interroganti che la parte agricola fin dal novembre scorso ha rappresentato al Ministero dell'agricoltura la propria disponibilità per realizzare una idonea disciplina del settore che valga a tutelare gli interessi dei produttori agricoli e degli industriali trasformatori e ridurre notevolmente la probabilità di ricorrere ai ritiri dal mercato.

La disciplina proposta verrebbe articolata nei seguenti punti:

fissazione dell'obiettivo nazionale di produzione tenendo conto della effettiva

possibilità di collocamento del trasformato anche in relazione alle giacenze derivanti dalla campagna 1979 che come è noto è risultata eccezionale;

affidamento alle associazioni dei produttori dell'esclusiva possibilità di gestire l'intera contrattazione in modo da poter attribuire ai produttori di pomodoro l'entità dell'investimento colturale e ciò per garantire il rispetto dell'obiettivo nazionale fissato;

emanazione da parte del Governo di un apposito decreto-legge che recepisca i termini dell'accordo interprofessionale e riconosca la esclusiva di contrattazione alle associazioni di produttori.

Gli interroganti manifestano inoltre le loro preoccupazioni per la natura di altre proposte emerse in sede di Commissione per la trattativa del pomodoro ed in particolare quella relativa all'impegno di non ritirare prodotto dal mercato da parte delle associazioni dei produttori, eventualità questa che rappresenta invece una tutela del reddito agricolo sancita dalla regolamentazione della CEE. (4-02553)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica per il ripristino della pensione di guerra della signora Rizzelli Rosa, nata il 10 marzo 1915 a San Cassiano (Lecce), già percepita fino al compimento del 21° anno di età.

La documentazione è stata inoltrata dalla Direzione provinciale del tesoro di Lecce in data 4 maggio 1979 con lettera protocollo n. 19796. (4-02554)

MANCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave ed ingiustificato episodio che ha coinvolto la giovane Tina Fiorino, fidanzata dell'agente Michele Tatulli, ucciso a Milano l'8 gennaio 1980 dalle B.R., licenziata dalla ditta Ferna di Parabiago senza che fossero tenute in al-

cun conto le obiettive giustificazioni adottate a motivazione della sua assenza;

per sapere quale fosse la sua posizione assicurativa in seno alla ditta Ferna e se risponde al vero il fatto che fosse priva di libretto e di assistenza;

per sapere inoltre quali iniziative il Governo intenda prendere per ovviare a tale incresciosa ed incredibile situazione. (4-02555)

CANULLO, RICCI E GIURA LONGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che con recente provvedimento amministrativo, propagandato all'interno dell'istituto, sarebbe stato firmato da parte della « Presidenza del Consiglio dei ministri », un « provvedimento-pilota per il riequilibrio delle posizioni retributive dei consiglieri di carriera e di nomina governativa » della Corte dei conti, provvedimento che attribuirebbe ai predetti consiglieri sei scatti biennali non riassorbibili sulla base di una interpretazione di alcune decisioni della cosiddetta « giurisdizione domestica » relativa a ricorsi in materia di trattamenti economici del personale amministrativo e di magistratura dell'istituto;

che un siffatto provvedimento squilibrerebbe le posizioni retributive fissate dalla legge 2 aprile 1979, n. 97 che ha voluto attribuire a tutti i magistrati, a parità di qualifica, lo stesso trattamento economico;

che un tale provvedimento si ripercuoterebbe, quindi, negativamente sui trattamenti economici di tutti gli altri magistrati (ordinari, militari, amministrativi) —

il contenuto del « provvedimento pilota », nonché in base a quali norme o disposizioni la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto di emanare il predetto provvedimento e gli oneri che ne deriverebbero dalla sua estensione a tutti i magistrati contabili. (4-02556)

ALBERINI E BALZAMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è a conoscenza della grave situazione della pretura di Rovato, a seguito della mancata copertura dei posti in organico.

La pretura di Rovato estende la propria giurisdizione su un comprensorio di oltre 70.000 abitanti, in zone altamente industrializzate e di grande importanza commerciale ed è attualmente priva di un magistrato, del cancelliere, del segretario, del coadiutore dattilografo, mentre l'ufficiale giudiziario è assente da mesi per malattia.

Per sapere quali provvedimenti il Ministro intende assumere per porre rimedio al grave disagio e disservizio. (4-02557)

COLUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che la legge 21 luglio 1978, n. 415, ha modificato l'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, consentendo, tra l'altro, all'Amministrazione dei Monopoli di alienare a trattativa privata, per il consumo fuori della linea doganale, i tabacchi sequestrati —:

se è a conoscenza che presso il Monopolio sono giacenti ingenti quantitativi di tabacco, per diverse centinaia di tonnellate e per un valore superiore a 5 miliardi di lire, provenienti dal sequestro operato a seguito di illeciti;

quali sono i costi di gestione, compreso quello relativo al personale, necessari per garantire una sicura custodia di questi tabacchi;

il numero di persone (civili e militari) impiegati in questa azione di sorveglianza;

gli eventuali motivi che hanno finora impedito l'applicazione del 5° comma della legge di cui alle premesse;

se non ritenga che un tale immobilizzo di capitali possa incidere negativamente sui costi di gestione dei Monopoli;

se non ritenga opportuno impartire urgenti disposizioni per sbloccare questa situazione e ridare ai Monopoli la neces-

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

saria flessibilità finanziaria indispensabile per garantire un sano sviluppo economico dell'azienda. (4-02558)

PARLATO E MARTINAT. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della marina mercantile.* — Per conoscere:

se siano state disposte immediate ed approfondite indagini in ordine alla misteriosa vicenda della motonave *Salem*, partita verso la metà di dicembre dal Kuwait con 193.132 tonnellate di greggio acquistato dalla società italiana PONTOIL di Genova e, poi, affondata per oscuri motivi al largo del Senegal il 17 gennaio senza che sul mare emergesse una sola goccia di petrolio;

se siano informati del fatto che il governo del Kuwait avrebbe sospeso tutte le forniture di greggio a tale società, con evidenti conseguenze anche sull'approvvigionamento globale nazionale, essendosi sospettato che la PONTOIL abbia illegittimamente scaricato il greggio, destinato all'Italia, in Sudafrica, e ciò contro le prescrizioni normative previste dal contratto di acquisto;

se abbiano ritenuto di disporre già accertamenti sommari sull'episodio e quali elementi siano emersi in ordine alle responsabilità della PONTOIL, specie avuto riguardo all'interesse nazionale di non vedere ulteriormente turbati, dopo lo scandalo ENI-PSI, le forniture di petrolio alla comunità nazionale. (4-02559)

PARLATO E GUARRA. — *Ai Ministri degli affari esteri, dei beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se risponda al vero la notizia secondo la quale lo speciale ufficio istituito dall'UNESCO a Venezia, per la salvaguardia e la difesa di questa città dal degrado in cui è stata precipitata, per errori colossali nell'utilizzazione del territorio e per l'assoluta insensibilità della classe politica

di governo, centrale e locale, verrebbe chiuso;

se ritengano positivo tale proposito ai fini della salvaguardia di quel museo vivente costituito dall'ineguagliabile patrimonio storico artistico ed ambientale rappresentato dalla città lagunare veneta;

se risponda al vero che l'UNESCO si sarebbe decisa a tanto vista la assoluta inattività di ogni suo sforzo che si è infranto costantemente contro la ottusità delle autorità competenti, solo a parole interessate al salvataggio di Venezia, sempre più difficile per la mancanza di interventi risolutivi sul territorio;

quali passi in concreto siano stati eventualmente compiuti per far recedere l'UNESCO dal suo proposito che — se attuato — allenterebbe le già esili difese di Venezia dall'attacco continuato dell'industrializzazione selvaggia che ha ingenerato, in uno all'abbandono sostanziale dei suoi valori paesistici ed artistici, l'attuale sfascio della stupenda città lagunare. (4-02560)

RALLO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza che il castello di Aci, sito nel comune di Aci Castello (Catania), da parecchi mesi risulta chiuso al pubblico che viene così privato della possibilità di visitarlo e questo perché sarebbe stato riconosciuto lo stato di pericolosità della roccia su cui il castello è costruito;

se è a conoscenza che da tempo è stato programmato il restauro, ma ancora nulla è stato fatto;

se non intende a questo punto intervenire perché un'opera pregevole e di così grande valore storico e turistico non sia esposta ad ulteriore deperimento e perché il vecchio maniero normanno sia urgentemente restaurato, tornando ad essere la grande attrattiva turistica della riviera dei Ciclopi, motivo di richiamo di molti forestieri e fonte di un bilancio attivo per il comune. (4-02561)

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

MARTINAT. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritengono « normale » che un cittadino italiano, tale Bartoletti di Alessandria, dopo aver subito un incidente d'auto nel 1973, aver promosso la causa in pretura ed in tribunale ed in attesa della sentenza della Cassazione, dopo aver visto estinto il reato per avvenuta amnistia nei confronti dell'avversario, e dopo aver scritto alla Cassazione per il rinvio dei documenti per la continuazione della causa civile, scriveva al Ministro dell'industria (ottenendo risposta in data 18 gennaio 1979 prot. 850191/02), e a tutt'oggi non ha ancora avuto risposta dalla Cassazione.

Per sapere se questa « celerità » possa rappresentare uno stimolo ed un incentivo alla credibilità dei rappresentanti del Governo e delle istituzioni nei confronti del cittadino della strada. (4-02562)

PARLATO. — *Ai Ministri dei trasporti e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

se siano informati della profusione di denaro che l'ALITALIA impiega in pub-

blicità non promozionale ma relativa al culto della propria immagine aziendale, quale premessa alla legittimazione della continua richiesta di ulteriori finanziamenti;

se, tra le altre, sia stata notata la pubblicità apparsa sull'ultima pagine del n. 44 de *Il Settimanale* del 31 ottobre 1979, con la quale si cerca di porre in evidenza che la Compagnia ha trasportato qualche passeggero in più e che per trasportarne un maggiore numero in futuro, creando così nuovi posti di lavoro (il richiamo a tale eventualità in Italia è sempre politicamente « produttivo ») ha bisogno di ulteriori investimenti (cioè denaro pubblico, naturalmente);

se dispongano dei dati di incremento dei passeggeri trasportati dal nostro vettore nazionale e quelli di altri vettori consimili, come ad esempio la LUFTHANSA, e se hanno quindi notato che mentre l'ALITALIA dal 1974 al 1978 ha avuto un incremento dell'11,5 per cento (pari al 2,7 per cento all'anno) quello della consorella tedesca è stato del 22,3 per cento in soli tre anni (dal 1976 al 1978) cioè in termini statistici, pari al 7,4 per cento annuo, come dal seguente prospetto:

*Rilevazione dei passeggeri trasportati*

Anno	AZ	ATI	Totale AZ-ATI	Lufthansa
1974 . . . . .	6.174.602	2.006.014	8.180.616	non disponibili
1975 . . . . .	5.841.986	1.952.106	7.794.092	10.147.900
1976 . . . . .	5.789.920	2.001.665	7.791.585	11.223.404
1977 . . . . .	6.733.718	2.490.942	9.224.332	11.704.836
1978 . . . . .	6.886.718	2.417.962	9.304.680	12.576.185

Naturalmente queste cifre si riferiscono al solo traffico di linea; se si confrontassero anche con il trasportato *charter* dei vettori tedeschi, il divario sarebbe ancora più pauroso.

Tale confronto è fattibile stante il fatto che demograficamente il nostro paese non si discosta molto dalla Repubblica federale tedesca; l'Italia conta oltre 56 milioni di abitanti, rispetto alla Germania

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

che nel 1976 censiva 59.491.000 abitanti, mentre anche per quanto riguarda le flotte dei due vettori ATI-ALITALIA e LUFTHANSA, esse sia dal punto di vista numerico e forse anche di capienza, si equivalgono.

## Flotte

	1974			1975			1976			1977			1978		
	LH	AZ	BM	LH	AZ	BM	LH	AZ	BM	LH	AZ	BM	LH	AZ	BM
B-747-130		5			5		2	5		2	5		1	5	
B-747-230 B							2			2			8		
B-747-230 F							1			1			1		
B-747-230 SL							2			22			—		
DC-10-30		6			8		10	8		11	8		11	8	
Airbus A							3			5			7		
300 B-2							2			8			—		
B-707-430							8			4			7		
B-707-330/B	non disponibile			non disponibile			6			—			3		
B-707-330/C							19			19			24		
B-727-230							11	7		11	7		6	9	
B-727-30 C							22			22			22		
B-737-130							6			6			6		
B-737-230/C															
DC-8/62		10			10			10						9	
DC-8/43		11			11			5							
DC-9/32		35			35			35						32	18
Caravelle		16			13			11							
DC-9/30			16			16				16					
Fokker F 27		6	6			6				5			5		5
<b>Totale</b>		<b>83</b>	<b>22</b>		<b>82</b>	<b>22</b>	<b>94</b>	<b>81</b>	<b>21</b>	<b>93</b>	<b>65</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	<b>63</b>	<b>23</b>

Per sapere se, valutate le diverse risultanze che i due vettori nazionali ATI-ALITALIA da un lato e LUFTHANSA dall'altro conseguono sul piano del trasporto passeggeri nonostante dispongano di una flotta e di una platea di utenza simile, non ritengano di esprimere pesanti apprezzamenti sulle gestioni aziendali della ATI ed ALITALIA, traendone ogni conseguenza prima di prendere in esame

qualunque ipotesi di ulteriori finanziamenti, già del resto largamente assicurati dagli onerosi e frequenti aumenti delle tariffe, non giustificate né nelle cause, né nella misura, ma imposte all'utenza dalla dittatura monopolistica in cui l'azienda opera e dal cartello monopolistico della IATA, tollerato dalla compiacenza e quindi dalla connivenza dei Governi sin qui succedutisi. (4-02563)

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

TATARELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se il Ministero dei lavori pubblici intende finalmente intervenire per la difesa del lungomare di Bari, danneggiato da diverse mareggiate, e per il finanziamento, più volte promesso ai sensi della legge n. 512 per le opere a difesa dell'abitato, della diga frangiflutto secondo il progetto redatto dall'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari. (4-02564)

AMARANTE E NAPOLETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative sono state adottate o si intendono adottare, ed entro quale periodo, per la soluzione dei numerosi problemi più volte segnalati dagli operatori della giustizia della provincia di Salerno, ed in particolare dei problemi concernenti:

1) la copertura dei posti vacanti negli organici della pretura e del tribunale civile e penale, nonché l'adeguamento degli organici stessi all'effettivo carico di lavoro;

2) l'adeguamento dei locali dei vari uffici giudiziari tenendo conto che l'attuale situazione, davvero insostenibile, comporta tra l'altro: *a)* che i vice pretori debbano svolgere le udienze nelle antisale dei giudici e dei pretori; *b)* che due-tre magistrati debbano tenere udienze in una stessa aula, gremita talvolta perfino da 40-50 persone; *c)* che la cancelleria penale è ubicata in due sole stanzette, una delle quali precedentemente adibita a servizi igienici; *d)* che l'ufficio di sorveglianza ha una sistemazione del tutto temporanea e inadeguata; *e)* che la sezione distaccata della corte di appello dispone di due sole aule di udienza, di cui una adibita alle udienze della corte di assise di appello, e non può, perciò, tenere che una sola udienza al giorno nonostante la riduzione nel numero del collegio giudicante. (4-02565)

AMARANTE E NAPOLETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il tribunale per i mi-

norenni di Salerno rischia di trovarsi senza sede in conseguenza di sentenza della pretura —:

1) per quale motivo non sono stati corrisposti tempestivamente i canoni di fitto ai proprietari dei locali nei quali è allocato il suddetto tribunale per i minorenni;

2) se vi sono iniziative affinché il tribunale per i minorenni rimanga nell'attuale sede e, in caso contrario, per sapere quali altri locali si ritiene di destinare a sede del suddetto tribunale e se i locali stessi e la loro ubicazione corrispondano alle esigenze espresse dagli operatori della giustizia di Salerno. (4-02566)

AMARANTE E NAPOLETANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulta vero che l'edificio del palazzo di giustizia di Salerno — appartenente al patrimonio dello Stato — insista su suolo di proprietà del comune di Salerno;

per sapere, in caso affermativo, quali iniziative intende intraprendere, d'intesa col comune di Salerno, per il superamento dell'attuale anomala situazione e per il trasferimento in altri edifici dell'archivio notarile e degli altri uffici attualmente ubicati nel palazzo di giustizia, così come ripetutamente richiesto al Ministero dal Presidente della sezione distaccata della corte di appello. (4-02567)

MIGLIORINI, FIORET E BARACETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha deliberato in data 15 gennaio 1980, ai sensi dell'articolo 9, terz'ultimo comma, della legge 24 dicembre 1976, n. 898, di presentare ricorso al decreto impositivo del Comando della 1ª Regione aerea di Milano della servitù militare sulle aree circostanti del poligono dell'Aeronautica militare del Dandolo (Maniago); le argomentazioni presentate a sostegno dell'anzidetto ricorso avvalorano le

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

ripetute sollecitazioni degli enti locali interessati sulle caratteristiche della zona, quali:

- a) lo sviluppo demografico;
- b) la qualità dei terreni per colture intensive;
- c) l'insediamento nelle vicinanze del poligono di consistenti attività industriali ed artigianali con una occupazione di oltre 1.500 lavoratori;
- d) la destinazione prevista dal piano urbanistico di zona per attrezzature collettive e commerciali;
- e) il ripetersi di gravi incidenti e, per ultimo, nelle scorse settimane, la caduta di un aereo in esercitazione -

se il Governo non ritenga, con la dovuta urgenza, di accogliere il ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia per la revoca dell'imposizione di fatto della servitù e di agire conseguentemente per il trasferimento del poligono in altre regioni del paese (così come richiesto anche dalla Commissione difesa della Camera con risoluzione del 10 gennaio 1980) al fine di perseguire una corretta distribuzione sul territorio nazionale delle aree e degli immobili per l'addestramento militare.

(4-02568)

AMARANTE E ALINOVÌ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che in questi anni nei comuni dell'agro nocerino sarnese (Angri, Bracigliano, Corbara, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Sarno, Scafati, Siano, Sant'Egidio Monte Albino, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio) si è verificata una lunghissima serie di violenze contro lavoratori, dirigenti sindacali e amministratori pubblici; che nella stessa zona vi sono stati degli omicidi tra i quali quello dell'operaio Antonio Esposito, dirigente sindacale; che nel corso del 1979 si sono intensificati anche gli atti di violenza contro operatori economici

e contro aziende industriali, artigiane e commerciali -:

- 1) il numero degli atti penalmente perseguibili compiuti nei suddetti comuni rispettivamente nel 1978 e nel 1979; il numero dei procedimenti penali in corso e di quelli conclusi;
- 2) le iniziative intraprese - di fronte ad un fenomeno così esteso e preoccupante - per assicurare il pieno svolgimento delle attività politiche, sindacali, amministrative ed economiche, nonché i risultati conseguiti;
- 3) le misure adottate o che si intendono adottare per un effettivo adeguamento delle strutture e degli organici della forza pubblica nei comuni della zona.

(4-02569)

AMARANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere, anche in riferimento agli impegni che secondo notizie di stampa il Ministro avrebbe assunto nel dicembre scorso in un convegno a Sapri, quali concreti interventi sono previsti dalla Cassa per il Mezzogiorno nella zona cilentana della provincia di Salerno, quali gli importi di spesa degli interventi medesimi, quali i tempi di appalto e di realizzazione delle opere programmate, quali i livelli occupazionali prevedibili.

(4-02570)

AMARANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Salerno ha convocato - ai semplici fini della definizione delle pratiche di malattia - diversi lavoratori di Castel San Giorgio presso la locale stazione dei carabinieri e non, come sarebbe stato normale, presso la locale sezione dell'ufficio di collocamento o presso la sede municipale;

per sapere se detto comportamento corrisponda a direttive ministeriali e, in caso negativo, se non ritenga di impartire al suddetto funzionario direttive precise e diverse.

(4-02571)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per avere notizie relative alla lunga indagine giudiziaria ed al processo per i « fondi neri » della Montedison, considerando che i testimoni chiamati a deporre, secondo i giornali, parlano di pochi e striminziti milioni di lire, mentre a suo tempo si era saputo che le cifre elargite a destra e manca dai dirigenti Montedison, defraudando i poveri azionisti, avrebbero dovuto ammontare a miliardi di lire. (3-01402)

**DI CORATO, SICOLO, MASIELLO, BARROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA, ROSOLEN ANGELA MARIA, ZOPPETTI, ICHINO, FURIA E RAMELLA.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritiene di intervenire con la massima urgenza nei confronti della ditta FERNA di Parabiago (Milano) per la immediata riassunzione della lavoratrice Tina Forino, ingiustamente licenziata solo per aver partecipato ai funerali dell'agente di polizia Michele Tatulli, suo fidanzato, ucciso dai terroristi a Milano; i funerali si svolsero a Bitonto (Bari), paese natio dell'agente di polizia.

Inoltre, per sapere se il Ministro intende disporre gli opportuni accertamenti, attraverso gli organi ispettivi a sua disposizione, riguardo al rispetto da parte della ditta FERNA di Parabiago degli obblighi assicurativi e contrattuali nei confronti della lavoratrice Tina Forino. (3-01403)

**SPERANZA, STERPA, STEGAGNINI, CACCIA, MENEGHETTI, ZUECH E FIORI GIOVANNINO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quanti sono i verbali compilati dalla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento di evasioni fiscali in materia di IVA e di imposte dirette nel corso del biennio 1978-1979, quanti di tali verbali sono stati notificati ai contri-

buenti cui si riferiscono e, qualora l'amministrazione avesse provveduto soltanto per un numero limitato di essi, il motivo per il quale in troppi casi sarebbe stata resa sinora sterile l'opera della polizia tributaria. (3-01404)

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere, relativamente al caso Caltagirone — mandati di cattura non eseguiti perché scappati all'estero e passaporto rimasto ai tre personaggi malgrado gravissime pendenze giudiziarie — come i tre fratelli possano vivere all'estero, compatibilmente con le restrizioni delle leggi valutarie, e se hanno portato denaro all'estero o avessero immobili o attività all'estero, quali uomini politici possano averli eventualmente agevolati con pressioni sull'ufficio cambi e sulle autorità doganali. (3-01405)

**DE CATALDO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere se sono a conoscenza di quanto emerso a proposito dei fondi raccolti dalla comunità italiana in Canada per i terremotati siciliani nel 1968. In quella occasione, a Toronto si formò un comitato che raccolse circa 178 mila dollari, con un'offerta del governo canadese di centomila dollari. La metà di tali fondi doveva servire per l'acquisto di 40 baracche da utilizzare come scuole elementari, mentre il resto veniva versato alla C.R.I.

Ma quando, nel mese di ottobre 1968, un operatore televisivo si recò sui luoghi sinistrati per fare un filmato che documentasse l'avvenuto investimento dei fondi stanziati, trovò soltanto tre delle 40 baracche donate, rese riconoscibili da una targa che si era convenuto di apporvi.

Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti, la comunità italiana di Toronto non è stata portata a conoscenza dei risultati della raccolta, non essendo stata estesa alcuna documentazione quale

rendiconto dell'uso della raccolta stessa, neppure quando, nel 1976, a seguito dello scandalo scoppiato in Italia per i baraccati del Belice, il giornale canadese *Comunità Viva* decise di fare luce sull'intera vicenda, richiedendo rapporti ufficiali al Governo italiano. In tale occasione, il presidente della regione Sicilia fece sapere che le 40 baracche erano in funzione, adibite a scuole, ed erano poste sotto la manutenzione del provveditorato alle opere pubbliche. Tali affermazioni risultarono, alcuni mesi più tardi, in contrasto con quanto dichiarato nei rapporti del Ministero dell'interno e dell'Arma dei carabinieri.

Premesso quanto sopra, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare di fronte a tale scandaloso episodio che, a distanza di oltre dieci anni, non è stato ancora chiarito. Chiede, infine, di conoscere i responsabili di tale mancato chiarimento e, in particolare, se si intende far luce sul comportamento del tutto parziale tenuto dal console italiano di Toronto, il quale, diffondendo solo parte della documentazione in suo possesso, ha cercato di insabbiare l'intera vicenda. (3-01406)

AMODEO, CAPRIA E ANDÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — Per sapere se sono a conoscenza che domenica 10 febbraio 1980, a circa 18 miglia dalla costa maltese il peschereccio *Madonna del golfo*, del compartimento di Siracusa, di stanza nella frazione di Donna Lucata in comune di Scicli, è stato sequestrato dalle autorità di Malta e l'equipaggio composto dai proprietari signori Giacomo Carnemolla di anni 50, Bartolomeo Savarino di 37 anni, Salvatore Carnemolla di 50 anni, Salvatore Buscema di 50 anni ed il dipendente Angelo Buscema di 60 anni, tutti di Donna Lucata sono stati arrestati ed associati al carcere di Malta, per essere sottoposti al processo previsto per giovedì 14 febbraio 1980. Nella giornata di lunedì 11, i predetti pescatori sono stati sottoposti ad

interrogatorio alla presenza di un avvocato di ufficio che l'Ambasciata italiana di Malta ha messo a loro disposizione.

Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per ottenere l'immediato rilascio dei pescatori, che fino ad oggi hanno ricevuto soltanto la visita di un rappresentante della nostra Ambasciata e se non intendano agevolare l'incontro con il sindaco di Scicli ed i familiari che in data odierna si sono recati a Malta. L'arresto dei pescatori ed il sequestro del peschereccio ha provocato a Donna Lucata gravissimo allarme per altro giustificato, poiché in questi ultimi tempi si sono verificati parecchi sequestri nel siracusano da parte di Malta e quest'ultimo episodio ha contribuito ad aumentare l'ansia e la preoccupazione di tutta la popolazione che trae proprio dalla pesca la ragione della propria esistenza.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere se non si ritenga di avviare con urgenza una concreta trattativa per addivenire ad accordi per la pesca che valgano a risolvere definitivamente il problema e restituiscano ai lavoratori interessati la necessaria tranquillità e sicurezza del lavoro che si svolge spesso in condizioni di evidente disagio e grave pericolo. (3-01407)

RUBINO. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza che sugli aeroporti italiani vengono applicati dalle compagnie petrolifere prezzi per il kerosene fortemente diversificati tra aeroporto ed aeroporto che, in qualche caso, superano il 25 per cento.

Tale fatto, oltre a determinare proteste da parte delle compagnie aeree relativamente ai voli di linea, data la sempre maggiore incidenza del carburante sul costo del trasporto aereo, è causa di seria discriminazione per taluni aeroporti che si vedono penalizzati nelle loro attività di traffico particolarmente per quanto riguarda la scelta dello scalo nei voli *charter* internazionali.

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

In relazione a quanto sopra, gli interroganti chiedono se i Ministri dei trasporti e dell'industria intendono intervenire, attraverso opportune misure, per un controllo del prezzo e per una sua equa parificazione su tutti gli aeroporti nazionali. (3-01408)

RUBINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se abbia allo studio la riapertura degli uffici finanziari di Mazara del Vallo (ufficio del registro e catasto), oltreché un adeguato potenziamento strutturale degli uffici doganali di quella città, in considerazione del fatto che tra meno di un anno a Mazara del Vallo andrà in funzione la stazione a terra del gasdotto proveniente dalla Algeria.

Come è noto, i lavori per la posa delle condotte procedono nel rispetto dei termini di consegna ed è intuitivo che tutti i problemi connessi con lo sdoganamento e la distribuzione del gas metano ed i prevedibili effetti indotti che deriveranno alle attività economiche del Mazzarescense per effetto della utilizzazione di quella fonte di energia, impongono una riconsiderazione dell'ingiusto provvedimento di soppressione assunto qualche anno or sono e ripropongono viceversa la riapertura degli uffici finanziari anzidetti.

(3-01409)

CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BOATO, BONINO EMMA, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI E TESSARI ALESSANDRO. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere le ragioni del brutale intervento dei carabinieri di Trieste che hanno malmenato duramente un gruppo di lavoratori della SIRT che lunedì 11 febbraio 1980 manifestava civilmente per la difesa del posto di lavoro. Gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative disciplinari e giudiziarie eventualmente prese nei confronti dei respon-

sabili del grave incidente prima citato. Chiedono infine di sapere se risponde a verità la notizia riportata da *Il Piccolo* di martedì 12 febbraio relativa alla visita che il procuratore della Repubblica dottor Brenci avrebbe fatto al comandante del gruppo carabinieri colonnello Vannucchi per portare la propria solidarietà ai militari per un episodio « che viene ora strumentalizzato ». (3-01410)

TEODORI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere - premesso:

che anche ieri 13 febbraio 1980, è morto un altro ragazzo Fabio Ranucci, di anni 18, vittima a Roma di *overdose* o di taglio da eroina;

che l'interrogante ha già rivolto numerose interrogazioni e interpellanze in materia di droga senza ottenere risposta alcuna -

quali provvedimenti urgenti il Ministro intende prendere per tentare di interrompere la tragica serie delle morti che si allunga sempre più ogni giorno che passa. (3-01411)

GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, LODOLINI FRANCESCA, MILANI, TESI, TAGLIABUE, FERRI, OTTAVIANO E ZANINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è al corrente del gravissimo episodio accaduto presso la Caserma di vigilanza aeronautica militare (VAM) di Viterbo dove il giovane ventenne Marco Pagliuzzi di Roma è morto dopo 10 giorni di servizio di leva nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1980 all'ospedale civile di Viterbo in seguito ad un gravissimo attacco di asma;

se non ritiene doveroso accertare le motivazioni per cui questo giovane fu dichiarato « abile » senza alcun accertamento clinico presso l'ospedale militare competente, malgrado fosse stato richiesto l'esonero producendo una precisa documentazione medica attestante le precarie condizioni fisiche del Pagliuzzi, sin dalla tenera infanzia affetto da una grave forma di asma e di insufficienza respiratoria ed

uno stato allergico a qualsiasi tipo di vaccinazione;

per quali ragioni, malgrado questa accertabilissima condizione fisica, egli veniva assegnato ad un corpo ove l'addestramento è assai faticoso per cui ne risentiva negativamente lo stato fisico del giovane costretto la sera a ritirarsi in camerate umide e polverose (deleterie per gli asmatici) dopo una giornata di estenuanti marce e corse;

per quali ragioni il medico che ha dovuto desistere dalla vaccinazione di fronte alle proteste del giovane, che presentava certificati comprovanti la sua allergia ad ogni tipo di vaccino, non ha ritenuto di dovere verificare la cartella clinica del militare che avrebbe comprovato altre cose interessanti il suo stato clinico; per cui dopo 10 giorni di servizio e di estenuanti addestramenti, la notte di martedì 5 febbraio 1980 Marco Pagliuzzi veniva assalito da una grave crisi di asma, placata da un'iniezione di cortisone praticata dal medico della caserma. Ma ormai l'insufficienza respiratoria si aggravava sempre più e si rendeva indispensabile il ricovero in ospedale attorno alle ore 1,30 di mercoledì, dove il giovane moriva a pochi minuti dal ricovero, senza possibilità alcuna di salvezza.

Gli interroganti, nell'interpretare lo sbigottimento dell'opinione pubblica e il dramma della famiglia di fronte a un fatto inaudito che dimostra il permanere di una insensibilità in alcune autorità militari nei confronti delle condizioni fisiche dei giovani di leva, spesso sommariamente giudicati « scocciatori » quando fanno

presente carenze e malattie, tant'è che un giovane può arrivare a morire per non aver trovato l'assistenza e la comprensione di cui abbisognava, chiedono se il Ministro intende accertare subito:

1) come mai i membri del consiglio di leva che hanno visitato il giovane Pagliuzzi, in possesso di una precisa documentazione clinica, a prova del suo precario stato fisico, hanno deciso di dichiararne l'idoneità, senza provvedere ad un attento accertamento nelle strutture adeguate;

2) quali responsabilità possono essere addebitate al consiglio di leva e ai diretti superiori del giovane nella caserma VAM di Viterbo, che non hanno tenuto nel dovuto conto le esigenze di quel giovane, senza verificare quanto palesemente si poteva dedurre dalla cartella clinica, per evitare quantomeno a quella recluta servizi particolarmente gravosi.

Gli interroganti chiedono inoltre se si intendono adottare i doverosi provvedimenti nei confronti di eventuali responsabili, onde si faccia chiarezza una volta per tutte e si vada a modificare una mentalità, dura a morire, che non tiene sufficientemente conto della personalità e dello stato fisico dei giovani in servizio di leva, onde evitare per l'avvenire episodi così sconcertanti, se si vogliono davvero superare le attuali legittime diffidenze dell'opinione pubblica nei confronti della leva e si vuole avviare concretamente una nuova collaborazione e un collegamento tra forze armate e società reale.

(3-01412)

## INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alle recenti vicende che hanno avuto come oggetto la partecipazione italiana all'Organizzazione europea per la ricerca nucleare CERN e la politica scientifica nel campo della ricerca in fisica nucleare fondamentale.

In particolare, fermo restando il riconoscimento dell'alto valore culturale rappresentato dalla Organizzazione europea dalla sua costituzione ad oggi e del significato sovranazionale di tale struttura, cui la scuola italiana di fisica subnucleare ha fornito importanti contributi, gli interpellanti chiedono di sapere:

1) se risponde a verità che gli attuali programmi del Centro europeo abbiano, dal punto di vista di risultati di alto livello scientifico, una vita limitata (a 3-4 anni) e quali azioni il Governo, per mezzo del Ministro per la ricerca scientifica abbia intrapreso per affrontare il problema dello sviluppo futuro del Centro su basi programmatiche certe che garantiscano l'attuale alto livello di produttività;

2) se, in particolare, sono stati interpellati gli altri paesi membri dell'Organizzazione e, nel caso affermativo, quali siano stati gli atteggiamenti relativi;

3) se risponde a verità che il centro tedesco di Amburgo (Desy) stia sviluppando programmi che si pongono in alternativa ai possibili futuri programmi del CERN (LEP) e, in caso affermativo, come il Governo tedesco intenda conciliare tale fatto con la sua partecipazione all'Organizzazione europea, che verrebbe in tale caso notevolmente diminuita di interesse;

4) se l'azione della delegazione italiana al Consiglio del CERN sia stata in qualche modo inficiata dai telegrammi e lettere di protesta di ricercatori italiani a seguito delle dichiarazioni del Ministro per

la ricerca scientifica di una possibile riconsiderazione della partecipazione italiana al CERN in assenza di una maggior chiarezza programmatica;

5) quali azioni il Governo intenda svolgere a breve termine per sollecitare risposte chiare sui programmi nell'ambito della collaborazione europea e se il problema della elezione imminente del nuovo Direttore generale del CERN possa essere considerata pregiudiziale o se invece i due problemi possono essere affrontati su basi indipendenti, ferma restando la necessità di garantire una presenza italiana qualificata e significativa nell'ambito degli organismi direzionali del CERN stesso;

6) quali azioni il Governo intenda intraprendere per garantire i ritorni industriali della partecipazione finanziaria italiana al CERN e se è vero che attualmente essi siano quantificabili in misura inferiore al 3 per cento dei versamenti e, nel caso affermativo, quali siano le ragioni di un così esiguo ritorno;

7) se è vero che le attuali condizioni di lavoro al CERN, ma più in generale anche presso altri laboratori esteri, il livello retributivo e le indennità di trasferta siano tali da favorire l'esodo dei ricercatori dall'Italia con il risultato di impoverire le strutture nazionali;

8) quali atti il Governo intenda compiere per far sì che le attività di ricerca in Italia siano poste sullo stesso piano di quelle presso i centri europei e nazionali degli altri paesi membri, affinché divenga possibile impedire la continua emorragia di forze che rischia di ridurre il contributo di ricerca italiano ad un puro fatto di esportazione di forza-lavoro intellettuale, senza l'adeguato sviluppo di strutture nazionali;

9) in qual modo il Governo intende garantirsi sul fatto che i finanziamenti che verranno attribuiti nell'attuale e nei prossimi esercizi finanziari (piano quinquennale) all'Istituto di fisica nucleare (INFN) rappresentino effettivi investimenti in strutture e nuove iniziative (macchine

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

acceleratrici) in Italia, che conducano al ricostituirsi di un reale retroterra scientifico e tecnologico, capace di meglio qualificare la partecipazione italiana alle collaborazioni estere.

(2-00327) « ANDÒ, CAPRIA, DE MICHELIS, COVATTA, MARTELLI, FIANDROTTI, FORTE, SACCONI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se intendano, in ordine alla drammatica crisi della raffineria « Mediterranea » di Milazzo, la più grande d'Europa, fornire notizie al Parlamento, in particolare sui seguenti punti:

a) quali sono le responsabilità di Attilio Monti nella vicenda; se è vero che il petroliere ravennate strumentalizza la vicenda umana dei lavoratori minacciati di definitivo licenziamento, per ottenere che l'ENI (che dovrà, per decisione ministeriale, raddoppiare la sua produzione e non ha strutture sufficienti di raffinazione e di distribuzione) rilevi i suoi impianti;

b) quale parte svolgano altri gruppi concorrenziali nella vicenda, in testa la FIAT, con il suo gruppo editoriale, perché l'accordo ENI-Monti per ora non si faccia, per poter poi, a situazione ormai disperata, costringere il petroliere a disfarsi dei quotidiani (*La Nazione* e il *Resto del Carlino*) che fanno capo alla sua proprietà, a vantaggio del gruppo editoriale Agnelli-Caracciolo;

c) se sia esatto che la crisi del gruppo Monti mette anche in seria difficoltà l'ENEL per la mancata fornitura dell'olio combustibile alle centrali termoelettriche.

(2-00328) « RALLO, SANTAGATI, TRANTINO, MARTINAT, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri delle partecipazioni statali e

dell'industria, commercio e artigianato, per sapere se, in ordine al ventilato accordo Alfa Romeo-NISSAN, la FIAT e gli ambienti ministeriali a lei vicini agiscano perché l'accordo non venga concluso, mentre il Governo non saprebbe come risolvere il problema.

Gli interpellanti chiedono inoltre di sapere:

se è esatto che l'accordo non prevede alcuna cessione al gruppo giapponese di quote azionarie, ma si tratterebbe di semplice integrazione produttiva, in quanto la Alfa Romeo si limiterebbe a montare la carrozzeria della NISSAN, e tale fornitura verrebbe pagata con cessioni tecnologiche (motore, cambio, ecc.) da utilizzarsi, su licenza, in Giappone;

se è altresì esatto che l'operazione ha il suo punto chiave nella vastissima rete di commercializzazione della NISSAN, rete estesa in tutto il mondo, in particolare sul mercato degli Stati Uniti, e che nessuna altra società del settore può offrire;

se il Governo intenda riferire con urgenza al Parlamento, in particolare sul comportamento del Ministro delle partecipazioni statali, il quale, su pressioni della FIAT, darebbe ripetute disposizioni al presidente dell'IRI Pietro Sette perché la trattativa con i giapponesi non si concluda, facendo perdere così l'occasione propizia per risanare l'Alfa Romeo.

(2-00329) « MARTINAT, TATARELLA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia per conoscere come i fratelli Caltagirone abbiano potuto riottenere i documenti di espatrio; quali responsabilità e di chi siano state accertate; quali provvedimenti il Governo intenda prendere dinanzi a questo nuovo scandalo; e se intenda con urgenza riferire al Parlamento, anche in ordine alle precise responsabilità politiche che il caso coinvolge.

(2-00330) « PAZZAGLIA, SERVELLO, FRANCHI, PIROLO ».

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere quali orientamenti il Governo, nella sua responsabilità collegiale, persegue nei confronti della RAI e quali iniziative intenda assumere per garantire il ruolo di preminente rilevanza nazionale al servizio pubblico radiotelevisivo, strumento delicatissimo di informazione e formazione culturale dell'opinione pubblica e di raccordo tra essa e le istituzioni democratiche.

Ciò per le gravi preoccupazioni che agli interpellanti derivano dalla situazione confusa ed incerta nella quale attualmente si trova ad operare la RAI e per gli interrogativi suscitati dai concreti comportamenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

In particolare, gli interpellanti chiedono di conoscere quali orientamenti il Governo intenda seguire:

a) per l'approvazione del piano triennale di investimenti predisposto dall'azienda concessionaria in conformità ai principi della legge n. 103 e come tale apprezzato dall'apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

b) come esso intenda superare il grave ritardo e predisporre gli atti necessari per una sollecita regolamentazione con apposita legge della situazione determinatasi successivamente alla sentenza n. 202 della Corte Costituzionale, caratterizzata dal diffondersi dell'emittenza privata al punto da configurare la realtà di un nuovo sistema misto nelle comunicazioni audiovisive, all'interno del quale attualmente si delineano iniziative miranti a travalicare

l'ambito locale previsto per l'emittenza privata con l'obiettivo di dare vita a vere e proprie reti radiotelevisive nazionali collegate, oltre tutto, con grossi gruppi editoriali e capaci di prefigurare uno schema oligopolistico oltremodo pericoloso per lo sviluppo della democrazia e per le garanzie di pluralismo nell'informazione, tali da minacciare l'efficienza del servizio pubblico e da ridurre le possibilità di reale sopravvivenza dell'emittenza locale, come prefigurata dalla ricordata sentenza della Corte Costituzionale.

(2-00331) « BERNARDI ANTONIO, BASSANINI, SILVESTRI, MILANI ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere gli intendimenti del Governo in relazione alla partecipazione italiana alle Olimpiadi di Mosca.

Gli interpellanti ritengono infatti che non sia ammissibile che il Governo italiano mostri dubbi, preoccupanti prudenze sull'unica iniziativa concreta che potrebbe dimostrare l'isolamento nel mondo della politica espansionistica ed aggressiva dell'URSS, rischiando, come sempre, di rinunciare ad una propria politica estera e di doversi accodare passivamente alle decisioni di altri paesi.

(2-00332) « CICCIOMESSERE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BALDELLI, BONINO EMMA, CRIVELINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO ».

**MOZIONE**

La Camera,

vivamente preoccupata per la recrudescenza ed il diffondersi dell'attività criminosa della mafia, il cui fenomeno, non più circoscritto alla Sicilia od alla Calabria, ha realizzato intrecci e collegamenti non casuali od episodici con la delinquenza comune ed il terrorismo politico, che con impressionante progressione sconvolgono la civile convivenza, la sicurezza e lo stesso ordine democratico del paese;

ritenuto:

che il fenomeno, nelle sue origini storiche caratterizzato dal controllo del feudo e delle strutture agricole, soprattutto dal dopoguerra è andato via via aggrandendo in termini sempre più profondi ed estesi i settori in espansione dell'economia, della produzione, del commercio e delle finanze, con particolare riferimento all'urbanistica, all'edilizia, ai mercati all'ingrosso, al credito, sino a qualificarsi e ad inserirsi in posizione preminente nel traffico della droga ed in ultimo nell'«industria» dei sequestri di persona; non solo valicando così i confini dell'isola o quelli nazionali, ma rafforzando gli stretti legami operativi, per altro storici, con analoghe organizzazioni di comune matrice, specie sotto il profilo delinquenziale, di altri paesi come ad esempio gli Stati Uniti d'America ed il Canada;

che in questa sopraffattrice e sanguinaria attività, la mafia (che per sua natura ha sempre avuto come scopo il lucro) ha trovato fertile *humus* nel perdurante sottosviluppo delle comunità locali, da secoli soggiogate alla volontà del « potente », che si è sostituito ed ancora molto spesso si sostituisce all'autorità dello Stato, anche per l'esercizio più efficiente ed intimidatorio che detto « potere » illegalmente ed arbitrariamente pratica;

che la paura, le intimidazioni, i ricatti, la « giustizia » spietatamente ammi-

nistrata dalla mafia, non più solo isolana, o per conto di essa, hanno impedito che si realizzasse pienamente una concreta fiducia nei poteri dello Stato, inducendo molti ambienti pur sensibili ed attenti della comunità all'apatia, alla rassegnazione, all'abbandono della lotta e di adeguate reazioni;

convinta che in questa pressoché invulnerata attività criminosa, la mafia con i suoi collegamenti, le sue diramazioni, ha potuto ampliare una ramificazione di interessi, di controlli, di condizionamenti, di pressioni, di clientele, di favoritismi, di cui in taluni casi sono state vittime anche esponenti politici o rappresentanti della pubblica amministrazione, riuscendo così ad influenzare centri importanti della vita pubblica, finanziaria della regione e dello Stato, condizione questa — del resto — per la sua sopravvivenza e per il fiorire delle sue attività illecite e perverse;

richiama l'esigenza che le proposte e le indicazioni formulate dalle Commissioni di inchiesta, nella V e nella VI legislatura, siano concretamente tradotte in efficaci iniziative amministrative o legislative, con particolare riguardo:

a) ad una più incisiva azione per affrontare e risolvere il problema del sottosviluppo economico e quindi del rinnovamento civile e culturale delle aree e delle regioni più contaminate dalla presenza mafiosa, per dare ai cittadini la consapevolezza della loro dignità e della loro partecipazione a pieno titolo alla comunità nazionale;

b) ad un reale rafforzamento della presenza dei pubblici poteri specie sotto il profilo dell'attività di polizia giudiziaria e del puntuale e tempestivo funzionamento della giustizia anche attraverso una più attenta utilizzazione dei magistrati nelle singole sedi al fine altresì di sottrarli al sospetto di contaminazioni con l'ambiente di origine, contaminazioni che, al di là della generale correttezza dei singoli, di fatto possono ingenerare dubbi od allentare sia pure strumentalmente perplessità e sfiducia;

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

c) a potenziare ed ampliare i centri organizzativi e periferici delle forze dell'ordine e delle preture;

d) a stabilire, oltre alle misure di sorveglianza, norme severe e rigorose anche di ordine patrimoniale (confisca, sequestro dei beni, eccetera) nei confronti degli indiziati di appartenenza o di connivenza con le organizzazioni mafiose, sospendendo conseguentemente nei confronti di essi il segreto bancario in Italia e tramite specifiche convenzioni internazionali all'estero e rivedendo l'istituto della diffida, rivelatosi per molti aspetti di scarsa rilevanza od addirittura controproducente;

e) ad aumentare congruamente le pene per gli appartenenti ad organizzazioni delinquenziali legati alla mafia, estendendo ad essi le norme penali previste per la lotta contro il terrorismo;

f) a realizzare un più efficace coordinamento nell'attività delle forze dell'ordine mediante la costituzione di un apposito organismo alle dirette dipendenze del Ministero dell'interno di concerto con quello della difesa;

impegna il Governo:

a recepire le indicazioni sopra segnalate e ad agire di conseguenza senza indugi;

le iniziative e l'azione del Governo devono principalmente rivolgersi, anche attraverso precise proposte al Parlamento, alle forze politiche, alle istituzioni dello Stato, alle regioni ed agli enti locali, nonché agli altri organismi competenti, affinché, con fermezza e coerenza di comportamenti, si possa contribuire anche con una sollecita opera di sviluppo economico, sociale di elevazione civile della Sicilia e delle altre aree in cui il fenomeno mafioso ha tratto origine od in cui tuttora rappresenta un aspetto tra i più gravi per la sicurezza e l'ordinato svolgimento della vita del paese.

(1-00071) « BIANCO GERARDO, CATTANELI, GULLOTTI, CAPPELLI, CIRINO POMICINO, DE CINQUE, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FIORI PUBLIO, MANFREDI MANFREDO, MANNINO, MASTELLA, NAPOLI, ORSINI GIANFRANCO, PADULA, PEZZATI, POSTAL, SEGNI, SILVESTRI, SPERANZA, VERNOLA, ZARRO, ASTONE, AUGELLO, FOTTI, GIOIA, LA LOGGIA, LO BELLO, LOMBARDO, MATTA, PAVONE, PERRONE, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SINESIO, URSO SALVATORE ».

---

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 1980

---

---

*Stampa effettuata negli Stabilimenti  
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.  
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*

---